Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 123 del 28 maggio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 maggio 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 100

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 maggio 1999.

Approvazione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti. (Deliberazione n. 11971).

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 maggio 1999.

Approvazione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti. (Deliberazione n. 11971).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli articoli 42, comma 3, 94, comma 3, 95, 97, comma 2, 98, comma 1, 100, 101, comma 2, 103, commi 4 e 5, 106, commi 3 e 5, 107, comma 2, 112, 113, 114, commi 1, 3 e 5, 115, 116, comma 1, 120, comma 4, 122, comma 2, 127, 133, 144, comma 1, 155, comma 3, 159, comma 8 e 165, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

Visti i regolamenti adottati con proprie delibere n. 11520 del 10 luglio 1998 e n. 11715 del 24 novembre 1998;

Considerato che occorre emanare le norme di attuazione degli articoli 42, comma 3, 94, comma 3, 95, 97, comma 2, 98, comma 1, 100, 101, comma 2, 113, 114, comma 3 e 115 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e che si rende opportuno coordinare tali norme con quelle contenute nei regolamenti sopra citati in un unico testo regolamentare riguardante tutte le disposizioni di attuazione dello stesso decreto legislativo in materia di emittenti;

Viste le note n. 950232 del 14 aprile 1999 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e n. 107308 del 13 maggio 1999 della Banca d'Italia con le quali sono stati acquisiti il parere e le intese prescritti dal menzionato decreto legislativo;

Delibera:

È adottato il regolamento di attuazione degli articoli 42, comma 3, 94, comma 3, 95, 97, comma 2, 98, comma 1, 100, 101, comma 2, 103, commi 4 e 5, 106, commi 3 e 5, 107, comma 2, 112, 113, 114, commi 1, 3 e 5, 115, 116, comma 1, 120, comma 4, 122, comma 2, 127, 133, 144, comma 1, 155, comma 3, 159, comma 8 e 165, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il regolamento consta di 157 articoli e di n. 5 Allegati.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Milano. 14 maggio 1999

Il presidente: SPAVENTA

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 IN MATERIA DI EMITTENTI

PARTE I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
Fonti normative

1 Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3 e 5, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8 e dell'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2
Definizioni

1 Nel presente regolamento si intendono per·

a) "Testo Unico "· il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "società di gestione del mercato"· la società che gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni;

c) "depositario" il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;

d) "warrant": gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;

e) "emittenti strumenti finanziari diffusi"· gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento.

PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3
Definizioni

1 Nel presente Titolo si intendono per·

a) "responsabile del collocamento"· il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

b) "periodo di adesione"· il periodo in cui è possibile aderire alla sollecitazione;

c) "regolamento della Banca d'Italia"· il regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 1° luglio 1998 nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo;

Art. 4
Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'offerta, è corredata delle informazioni indicate nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione.

Art. 5
Contenuto del prospetto informativo

1 Il prospetto informativo previsto nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico è redatto secondo gli schemi in Allegato 1B. Le indicazioni relative al prezzo, alla quantità dei prodotti finanziari ed ai soggetti incaricati del collocamento, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi da pubblicare ai sensi del successivo articolo 9.

2. In aggiunta al prospetto informativo i soggetti indicati nell'articolo 4 possono redigere una nota informativa sintetica secondo lo schema in Allegato 1D.

3. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo i predetti schemi e contiene le informazioni rilevanti ai fini dell'articolo 94, comma 2, del Testo Unico di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate.

4. Gli emittenti che abbiano già pubblicato un prospetto informativo o di quotazione possono, per ogni ulteriore sollecitazione eseguita nei successivi dodici mesi, riutilizzare il medesimo prospetto, aggiornandone le informazioni ed integrandolo con una nota relativa alle caratteristiche dei prodotti oggetto della nuova sollecitazione.

5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo Unico, la Consob può escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi indicati nell'Allegato 1B.

6. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto.

Art. 6
Documento informativo sull'emittente

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi hanno facoltà di pubblicare, contestualmente al bilancio o alla relazione semestrale e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tali atti, un documento contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B. Tali informazioni possono essere inserite in alternativa in una nota di accompagnamento al bilancio di esercizio o alla relazione semestrale. Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facoltà sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici mesi.

2. Il documento è trasmesso alla Consob e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'emittente, nonché, in caso di emittenti quotati, presso la società di gestione del mercato. Di tali adempimenti è data notizia mediante l'avviso previsto negli articoli 83 e 110 o mediante comunicato trasmesso ad almeno due agenzie di stampa.

3. Il documento di cui al comma 1, se integrato con una nota contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B, può essere utilizzato come prospetto informativo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del Testo Unico. Per eventuali ulteriori sollecitazioni anteriori alla scadenza del termine di dodici mesi indicato nel comma 1, i soggetti indicati nell'articolo 4 possono trasmettere alla Consob la sola nota integrativa predisposta per ciascuna di dette ulteriori sollecitazioni.

Art. 7
Istruttoria della Consob

1 La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro sette giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti.

2. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione.

3. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi:

a) strumenti finanziari non quotati né diffusi emessi da società che abbiano già emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;

b) azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se è stato già pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per prodotti della medesima categoria.

4. I termini previsti nei commi 2 e 3 sono sospesi in caso di richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.

Art. 8
Pubblicazione del prospetto informativo

1. Almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto ovvero il documento informativo sull'emittente e la nota integrativa sono resi pubblici mediante:

a) deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su strumenti informatici;

b) deposito di altre copie, da mettere a disposizione di chi ne faccia richiesta, presso l'offerente, l'emittente, gli intermediari incaricati del collocamento e, nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati, presso la società di gestione del mercato;

c) contestuale pubblicazione su organi di stampa adeguatamente diffusi di un avviso redatto secondo lo schema in Allegato 1C, o con altre forme preventivamente autorizzate dalla Consob.

2. In luogo dell'avviso previsto nel comma 1, lettera c):

a) può essere pubblicata la nota informativa sintetica. In tal caso il prospetto informativo e la nota informativa sintetica sono messi a disposizione presso gli intermediari incaricati del collocamento almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo di adesione:

b) nell'ipotesi dell'articolo 6, comma 3, può essere pubblicata, almeno il giorno prima dell'inizio del periodo di adesione, la nota integrativa. Entro lo stesso termine sono curati gli adempimenti indicati al comma 1, lettere a) e b).

Art. 9
Pubblicazione degli avvisi integrativi

1 Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto dall'articolo 5 è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti:

a) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo massimo di offerta, salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari già quotati, sia consentito all'investitore di indicare il prezzo massimo di sottoscrizione e/o di acquisto;

b) almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione, il numero complessivo degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, il numero minimo degli strumenti finanziari da collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti incaricati del collocamento;

c) non appena determinato, il prezzo stabilito per la sollecitazione.

2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo è reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalità indicate nel comma 1.

3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti è trasmessa alla Consob contestualmente alla loro pubblicazione.

Art. 10
Riconoscimento del prospetto informativo

1 Il prospetto predisposto per una sollecitazione all'investimento o per una quotazione, conforme alla direttiva n. 80/390/CEE e sottoposto al controllo preventivo dell'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che abbia concluso un apposito accordo con l'Unione Europea, è riconosciuto dalla Consob quale prospetto informativo, purché:

a) la sollecitazione in Italia sia effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata all'offerta o alla quotazione effettuata nello Stato ove ha sede l'autorità che ha preventivamente controllato il prospetto;

b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana;

c) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni relative alla sollecitazione in Italia redatta secondo le indicazioni dell'Allegato 1E.

2. Ai fini del riconoscimento del prospetto informativo:

a) la comunicazione contiene le informazioni previste nell'Allegato 1E;

b) il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, è di quindici giorni;

c) il prospetto, accompagnato dalla nota integrativa, è pubblicato almeno un giorno prima dell'inizio del periodo di adesione.

3. La Consob può non riconoscere il prospetto informativo, qualora questo benefici di dispense o deroghe parziali conformi alla direttiva n. 80/390/CEE non consentite dalla normativa italiana ovvero qualora non sussistano in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate dall'autorità che ha controllato preventivamente il prospetto.

Art. 11
Aggiornamento del prospetto informativo

1. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del prospetto e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al prospetto informativo e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo.

2. Il supplemento è pubblicato decorsi cinque giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste.

Art. 12
Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto

1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo sono consentiti la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato e la raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento purché:

a) vengano diffuse esclusivamente informazioni relative a fatti già resi pubblici in ottemperanza ad obblighi previsti da disposizioni vigenti;

b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;

c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto informativo e ai luoghi in cui lo stesso sarà disponibile;

d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Art. 13
Svolgimento della sollecitazione

1. L'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o che operano nell'interesse di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta copia del prospetto informativo o della nota informativa sintetica, corredati degli eventuali avvisi integrativi e supplementi. Nel caso

previsto dall'articolo 6, comma 3, sono consegnati o messi a disposizione su strumenti informatici i documenti contabili di informazione periodica pubblicati dopo la predisposizione del documento informativo sull'emittente utilizzato per la sollecitazione.

2. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo e della nota informativa sintetica presso gli intermediari incaricati del collocamento.

3. Il periodo di adesione ha inizio entro sessanta giorni dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto e non può avere durata inferiore a due giorni.

4. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo e della eventuale nota informativa sintetica;

b) il richiamo all'eventuale paragrafo "avvertenze per l'investitore" contenuto nel prospetto informativo.

5. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo.

6. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.

7. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla società di gestione del mercato.

8. Il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 7, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F.

Art. 14
Norme di correttezza

1 I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie in contrasto con il prospetto informativo volte ad influenzare l'andamento delle adesioni.

2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:

a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;

b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.

3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare l'equivalenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle, aventi il medesimo oggetto, comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dagli studi resi pubblici dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo Unico. Copia degli studi e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti.

Art. 15
Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati

1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, tra il quindicesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al periodo di adesione, possono effettuare per conto proprio operazioni di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati, quotati in Italia, solo sui mercati regolamentati e a condizione che tali operazioni non siano idonee ad influenzare sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari stessi.

2. Sono fatte salve le operazioni di compravendita tra l'offerente e i soggetti incaricati del collocamento in conseguenza dell'esercizio delle facoltà previste da contratti di opzione tra essi conclusi.

3. Entro il trentunesimo giorno successivo al termine del periodo di adesione i soggetti indicati nel comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari in detto comma previsti, ad esclusione di quelle concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato nonché di quelle concluse contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti finanziari collegati per quantitativi correlati. La comunicazione è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob.

4. I soggetti incaricati del collocamento mantengono separata evidenza delle compravendite degli strumenti finanziari previsti dal comma 1 nella registrazione delle loro operazioni.

Art. 16
Obblighi informativi

1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico, ai soggetti indicati nel comma 1 nonché ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. c), del Testo Unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.

Art. 17
Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari

1 L'annuncio pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento.

3. Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento previsto dagli articoli 6, 61 o 63, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche.

4. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata ed agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto informativo" Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.

Art. 18
Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati

1 L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

a) illustrare tali rendimenti utilizzando le relative informazioni contenute nel prospetto informativo vigente al momento della divulgazione dell'annuncio pubblicitario; se il prospetto informativo non contiene informazioni relative ai rendimenti gli stessi sono illustrati con i criteri indicati nell'Allegato 1B;

b) precisare i parametri utilizzati per la loro determinazione;

c) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;

d) specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono indicare le fonti.

Art. 19
Diffusione degli annunci pubblicitari

1. Gli annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni dalla loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate.

2. Possono essere diffusi dal giorno successivo a quello dell'inoltro alla Consob gli annunci pubblicitari contenenti esclusivamente una o più delle seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede sociale ed eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;

b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;

c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni;

d) rendimenti conseguiti dall'investimento proposto, nonché composizione ed ammontare del patrimonio, limitatamente ai casi in cui l'annuncio sia riferito a OICR e fondi pensione aperti.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI QUOTE O AZIONI DI OICR

SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art 20
Disposizioni applicabili

1 Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.

Art. 21
Pubblicazione del prospetto informativo

1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste nell'articolo 8, lett. a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione.

Art. 22

Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza

1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal paragrafo 2 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia.

2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata all'investitore. In ogni momento è consegnata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia dei documenti menzionati nel prospetto.

3. Il modulo di sottoscrizione contiene le indicazioni previste nell'Allegato 1B.

4. L'offerente ed i soggetti che effettuano il collocamento impartiscono disposizioni e vigilano per assicurare la correttezza del comportamento di chi opera per loro conto.

5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 7. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.

SEZIONE II

QUOTE O AZIONI DI OICR ITALIANI O ESTERI NON ARMONIZZATI

Art. 23

Obblighi informativi

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

Art. 24
Aggiornamento del prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR aperti

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo pubblicato relativo a quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati comporta il suo aggiornamento mediante pubblicazione, con le modalità previste dall'articolo 8, lett. a) e b):

a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;

b) della parte di prospetto informativo modificata, negli altri casi.

2. La parte di prospetto modificata può essere diffusa, con le eventuali modifiche richieste dalla Consob, decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione.

3. Il prospetto informativo contenente l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti nel comma 1, lettera a), è pubblicato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali del fondo, l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento, nonché le caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici ivi contenuti, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

5. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.

SEZIONE III
QUOTE O AZIONI DI OICR ESTERI ARMONIZZATI

Art. 25
Prospetto informativo

1. Il prospetto informativo riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob;

c) riporta in allegato il documento integrativo previsto dal paragrafo 1 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia ed il modulo di sottoscrizione.

2. Il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione contengono le informazioni relative alla commercializzazione in Italia e sono redatti secondo gli schemi in Allegato 1H. Tali informazioni sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal paragrafo 3 della Sezione III del regolamento della Banca d'Italia.

Art. 26
Aggiornamento del prospetto informativo

1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente trasmesso alla Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento.

2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del regolamento della Banca d'Italia.

3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.

Art. 27
Obblighi informativi

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto, con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.

Art. 28
Investitori professionali

1 Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o dell'azione previsto dall'articolo 27, comma 3. In tale caso non è consentito lo svolgimento di attività pubblicitaria.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI FONDI PENSIONE APERTI

Art. 29
Disposizioni applicabili

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 30
Aggiornamento del prospetto informativo

1. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 24, commi 1, 2 e 3.

Art. 31
Norme di correttezza e obblighi informativi

1. Nella raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti i soggetti incaricati rispettano, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto offerto, le disposizioni dettate dall'articolo 26, lett. a), c), d) ed e), dall'articolo 28, commi 1, lett. a), 2 e 5 e dall'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998. A coloro che agiscono per conto dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni si applicano, in occasione di offerte fuori sede, le regole di comportamento previste dagli articoli 95 e 96 del predetto regolamento.

2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 23, lett. a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
Emittenti strumenti finanziari diffusi

1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7, comma 3, non si applicano alle sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di emittenti con strumenti finanziari diffusi che abbiano assolto da meno di un anno gli obblighi informativi previsti nel Capo VI del Titolo II della Parte III. A tali sollecitazioni si applica l'articolo 7, comma 2.

2. Per le sollecitazioni previste nel comma 1 sono utilizzabili gli schemi di prospetto relativi alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti quotati solo se gli emittenti hanno pubblicato almeno una volta un prospetto informativo conforme allo schema previsto per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti non quotati.

Art. 33
Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni:

a) rivolte ad un numero di soggetti non superiore a duecento;

b) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro;

c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;

d) finalizzate al reperimento di mezzi per lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale;

e) effettuate nell'ambito di vendite coattive connesse a procedimenti previsti dalla legge;

f) aventi ad oggetto strumenti finanziari rappresentativi dell'intero capitale o della partecipazione di controllo quando debbano essere accettate da un solo soggetto o da più soggetti di concerto;

g) rivolte ai componenti gli organi sociali o ai dirigenti dell'emittente, delle società che lo controllano, ne sono controllate o sono controllate dal medesimo soggetto che controlla l'emittente;

h) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti non aventi azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 94, commi 1 e 3, del Testo Unico e dagli articoli 4, 7, 11, comma 2 e 19, comma 1, del presente regolamento non si applicano alle sollecitazioni:

a) aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate;

b) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse;

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di euro;

d) rivolte ai dipendenti, ex dipendenti e agenti delle società indicate nella lett. g) del comma precedente nonché ai soggetti ad esse legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Alle sollecitazioni indicate nella lett. a) del comma precedente non si applicano inoltre l'articolo 13, comma 8; a quelle indicate nella lett. b) non sia applica l'articolo 13, commi 7 e 8 e a quelle indicate nella lett. d) non si applicano gli articoli 8, comma 1, lett. c) e 13, commi 7 e 8. Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato.

Art. 34
Norma transitoria

1 Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani in corso al 1° luglio 1999, gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento entro un anno da tale data o in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto.

TITOLO II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35
Definizioni

1 Nel presente Titolo si intendono per:

a) "giorni": i giorni di apertura dei mercati regolamentati;

b) "durata dell'offerta": il periodo in cui è possibile aderire all'offerta;

c) "periodo di offerta": il periodo intercorrente tra la data della prima comunicazione al mercato e la data prevista per il pagamento del corrispettivo;

d) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i loro amministratori, sindaci e direttori generali, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall'articolo 122 del Testo Unico;

e) "società quotata": la società emittente con azioni ordinarie quotate in un mercato regolamentato.

2. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione.

Art. 36
Ambito di applicazione

1 Il presente Titolo si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, come definite dall'articolo. 1, comma 1, lett. v) del Testo Unico, aventi ad oggetto strumenti finanziari. Alle offerte pubbliche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo 37, comma 1, e le altre disposizioni del presente Capo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili.

Art. 37
Comunicazione dell'offerta

1 Colui che intende procedere ad un'offerta pubblica comunica senza indugio, fuori dall'orario di negoziazione, contestualmente al mercato, all'emittente e alla Consob, gli elementi essenziali, le finalità dell'operazione e i nomi degli eventuali consulenti.

2. La comunicazione alla Consob è completa e prende data, ai fini dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, dalla ricezione del documento d'offerta e della scheda di adesione, redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in Allegato 2A e 2B, nonché della documentazione concernente la garanzia e l'avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni. Il suo inoltro è reso contestualmente noto all'emittente e al mercato.

Art. 38
Documento d'offerta

1 Il documento d'offerta, integrato secondo le eventuali richieste della Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, è trasmesso senza indugio all'emittente.

2. Il documento è diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite consegna presso intermediari e contestuale pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi concordati con la Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte di tutti gli interessati.

3. I depositari informano i depositanti dell'esistenza dell'offerta, in tempo utile per l'adesione.

4. Copia del documento d'offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari.

Art. 39
Comunicato dell'emittente

1. Il comunicato dell'emittente:

a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;

b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

c) aggiorna le informazioni a disposizione del pubblico sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o degli amministratori, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all'articolo 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;

d) informa su fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.

2. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno di durata dell'offerta.

Art. 40
Svolgimento dell'offerta

1. L'efficacia dell'offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell'offerente.

2. La durata dell'offerta è concordata tra un minimo di quindici e un massimo di trentacinque giorni, con la società di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob. Essa non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, salvo che tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente. La Consob, sentiti l'offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino a un massimo di quarantacinque giorni.

3. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni di durata dell'offerta, la durata stessa è prorogata di dieci giorni.

4. L'adesione all'offerta avviene, presso l'offerente, gli intermediari incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi d'investimento, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.

5. Nelle offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti finanziari le adesioni possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo modalità da concordare con la società di gestione del mercato. La procedura è utilizzabile anche nel caso di offerte promosse dall'emittente sui propri strumenti finanziari.

Art. 41
Norme di trasparenza

1. Durante il periodo di offerta:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c) l'offerente o i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

2. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta sono ispirate ai principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

3. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta.

4. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

5. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. c) del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

Art. 42
Norme di correttezza

1 L'offerente e gli altri soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell'offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all'offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

2. L'offerente, qualora durante il periodo di offerta acquisti gli strumenti finanziari quotati oggetto di offerta ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva a prezzi superiori a quelli di offerta, adegua quest'ultimo al prezzo più alto pagato.

Art. 43
Modifiche dell'offerta

1 Le offerte di aumento e le altre modifiche dell'offerta sono comunicate ai sensi dell'articolo 37 e sono pubblicate con le stesse modalità dell'offerta originaria fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura.

2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. L'aumento è pari ad almeno il due per cento del corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata.

Art. 44
Offerte concorrenti

1. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura dell'offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.

2. I rilanci sono pubblicati almeno dieci giorni prima della data prevista per la chiusura dell'ultima offerta.

3. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore di almeno il due per cento a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

4. La durata delle offerte precedenti è allineata a quella dell'ultima offerta concorrente, se i precedenti offerenti non comunicano, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, alla Consob e al mercato, di mantenere inalterata la scadenza originaria. In ogni caso, i precedenti offerenti rendono noto, entro lo stesso termine e con le medesime modalità, se intendono modificare la propria offerta.

5. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni di durata delle offerte indicate nel comma 4, la durata delle stesse è prorogata di dieci giorni.

6. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili.

CAPO II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO OBBLIGATORIE

Art. 45
Acquisto indiretto

1 L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lett. a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto di una società quotata.

2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono le azioni è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate.

3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che precedono, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società partecipante;

b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni della società partecipante.

4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale di dette partecipazioni.

Art. 46
Consolidamento della partecipazione

1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lett. b), del Testo Unico consegue all'acquisizione di più del tre per cento del capitale rappresentato da azioni ordinarie per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni nell'esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.

Art. 47
Corrispettivo in strumenti finanziari

1. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato in un paese dell'Unione Europea, se le operazioni compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della soglia hanno avuto come corrispettivo, nella stessa proporzione, i medesimi strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono sempre valutati ad un prezzo non superiore al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi.

2. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 4, del Testo Unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se quotati in mercati regolamentati dell'Unione Europea.

Art. 48
Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale

1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo Unico è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà.

2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta, all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni che ne attesta la titolarità.

3. L'approvazione è irrevocabile. E' possibile approvare più offerte concorrenti.

Art. 49
Esenzioni

1. L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo Unico se:

a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;

b) è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al mercato;

c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e indirettamente tramite società controllata ai

sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una società e tali soggetti;

d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

e) la soglia del trenta per cento è superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto;

f) è conseguente ad un'operazione di fusione o scissione, salvo che per effetto delle operazioni si configuri un acquisto rilevante ai sensi dell'articolo 106, commi 1 e 3, lett. a) e b), del Testo Unico non conseguente ad esigenze di razionalizzazione o di sinergie industriali.

2. L'acquirente:

a) nel caso previsto dalla lett. a) comunica alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi previsti;

b) nel caso previsto dalla lett. b) comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano nei tempi stabiliti dalla Consob, e comunque su base trimestrale, e ogni variazione della sua partecipazione;

c) nel caso previsto dalla lett. e), se non osserva l'obbligo di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo Unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto.

Art. 50
Opa residuale

1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.

2. La società di gestione del mercato:

a) propone alla Consob l'adozione di una soglia superiore al novanta per cento per singole società, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.

3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;

b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;

c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;

d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

4. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dalla conclusione del periodo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile sulla congruità degli elementi forniti.

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
PROSPETTO DI QUOTAZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51
Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "sponsor": l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari;

b) "covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;

c) "obbligazioni strutturate": 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

Art. 52
Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto

1. Contestualmente all'inoltro alla società di gestione del mercato della domanda di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari gli emittenti trasmettono alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato 1I.

Art. 53
Contenuto del prospetto

1. Il prospetto di quotazione è redatto secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e 5.

Art. 54
Documento informativo sull'emittente

1. L'emittente che abbia redatto il documento informativo previsto dall'articolo 6 può comunicare alla Consob l'intenzione di utilizzarlo come parte del prospetto di quotazione per l'ammissione a quotazione trasmettendo, non appena disponibili, i documenti indicati nell'Allegato 1I.

2. In occasione di successive domande di ammissione a quotazione presentate dal medesimo emittente entro l'anno dalla pubblicazione del documento informativo sull'emittente può essere allegata, in luogo del prospetto, la sola nota integrativa.

Art. 55
Istruttoria della Consob

1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7, comma 1.

2 Entro due mesi dalla data della domanda la Consob, verificata l'adozione del provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato, autorizza la pubblicazione del prospetto. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.

Art. 56
Pubblicazione e aggiornamento del prospetto

1. Entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni il prospetto e l'eventuale nota integrativa sono resi pubblici mediante:

a) messa a disposizione presso la società di gestione del mercato e presso la sede dell'emittente con obbligo di consegnarne gratuitamente copia a chi ne faccia richiesta, insieme ai documenti contabili di informazione periodica pubblicati dopo l'eventuale redazione del documento informativo sull'emittente e agli altri documenti menzionati nel prospetto;

b) contestuale trasmissione alla Consob di copia del prospetto con firma in originale della dichiarazione di responsabilità e di altra copia riprodotta su strumento informatico.

2. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari oggetto della domanda di quotazione che sopravvenga o sia rilevato nel periodo intercorrente tra la data dell'autorizzazione e la data di inizio delle negoziazioni è rappresentato in apposito supplemento da allegare al prospetto e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per il prospetto. Si applica l'articolo 11, comma 2.

Art. 57
Esenzione dalla redazione del prospetto

1 Qualora nei sei mesi precedenti la data della domanda sia stato pubblicato un prospetto informativo relativo ad una sollecitazione sui medesimi strumenti finanziari, comunicata ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, la Consob può consentire, in luogo di un nuovo prospetto, che il prospetto informativo già pubblicato sia corredato di una nota contenente l'aggiornamento delle informazioni e le integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 56 anche il prospetto informativo.

2. Qualora la domanda riguardi strumenti finanziari già ammessi alla quotazione ufficiale in altri Stati membri dell'Unione Europea da meno di sei mesi, la Consob, sentite le autorità competenti, può dispensare l'emittente dalla redazione del prospetto di quotazione salvo l'eventuale aggiornamento di quello autorizzato dalle predette autorità. Il prospetto, tradotto in lingua italiana, è sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesta la conformità a quello autorizzato ed è accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni indicate nell'articolo 58, lett. d).

3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un mercato regolamentato diverso dalla borsa, presenti la domanda per la quotazione in borsa delle azioni e di altri strumenti finanziari, la Consob può esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del prospetto se lo stesso abbia già pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 1B.

4. Gli emittenti strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 6, paragrafo 4, lett a) e b), della Direttiva n. 80/390/CEE, come integrato dall'articolo 1 della Direttiva n. 94/18/CE, per l'ammissione a quotazione dei propri strumenti finanziari, anche diversi da quelli già ammessi a quotazione in uno o più Stati dell'Unione Europea se questi ultimi sono azioni, possono redigere, in luogo del prospetto di quotazione, una nota secondo lo schema in Allegato 1B.

Art. 58
Riconoscimento del prospetto

1. La Consob autorizza la pubblicazione, quale prospetto di quotazione, del prospetto redatto in occasione di una quotazione o di una sollecitazione effettuata in uno Stato appartenente all' Unione Europea, conforme alla direttiva n. 80/390/CEE e approvato dall'autorità competente, a condizione che:

a) l'approvazione risulti da apposita attestazione dell'autorità estera contenente l'indicazione delle eventuali dispense o deroghe parziali e delle relative motivazioni, purché queste siano consentite dalla normativa italiana e in Italia sussistano le stesse circostanze che le giustificano;

b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana e sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesti la conformità a quello approvato;

c) la domanda di quotazione sia presentata nei tre mesi successivi alla sollecitazione;

d) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni sul regime fiscale italiano dei redditi prodotti dagli strumenti finanziari e l'indicazione dei soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori degli strumenti finanziari possono esercitare i loro diritti patrimoniali.

2. Qualora il prospetto debba essere redatto conformemente alla normativa vigente in uno Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla autorità competente di tale Stato, il progetto di prospetto inviato a tale autorità è trasmesso alla Consob ai fini del presente articolo.

3. La Consob può richiedere che nella nota siano inseriti ulteriori dati relativi al mercato italiano.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI QUOTE DI FONDI CHIUSI, OBBLIGAZIONI E COVERED WARRANT

Art. 59
Norme applicabili

1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, obbligazioni e covered warrant si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.

Art. 60
Quote di fondi chiusi

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi, se presentata entro dodici mesi dalla chiusura della sollecitazione, è allegata, in luogo del prospetto, una nota integrativa

secondo lo schema in Allegato 1B. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previste dall'articolo 56 anche il prospetto informativo.

2. La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.

Art. 61
Obbligazioni emesse da banche ed enti sovranazionali e covered warrant

1 Il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant sono costituiti da un documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'Allegato 1B.

2. La pubblicazione del documento informativo sull'emittente è autorizzata dalla Consob con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7, comma 3. La società di gestione del mercato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del documento. Il documento pubblicato è utilizzato per tutte le ammissioni effettuate fino all'approvazione del bilancio successivo, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 56, comma 2.

3. In occasione delle singole ammissioni la domanda è corredata della nota integrativa. Entro dieci giorni dalla data della domanda la Consob autorizza la pubblicazione della nota. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto. L'autorizzazione non è rilasciata se non è intervenuto il provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato.

Art. 62
Obbligazioni e covered warrant emessi sulla base di un programma

1. Nei casi di obbligazioni e di covered warrant emessi sulla base di un programma il documento previsto dall'articolo 61, comma 1, è integrato dalla descrizione del programma.

2. Si applicano le restanti disposizioni dell'articolo 61. L'autorizzazione alla pubblicazione del documento non è rilasciata se non è intervenuto il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni e dei covered warrant oggetto del programma da parte della società di gestione del mercato.

CAPO III
AMMISSIONE A QUOTAZIONE PRECEDUTA DA SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

Art. 63
Prospetto informativo

1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa

agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'Allegato 1B, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione.

2. Gli emittenti non aventi strumenti finanziari quotati o diffusi che intendono effettuare una sollecitazione finalizzata alla quotazione possono pubblicare non prima di tre mesi della data prevista per l'operazione un documento informativo sull'emittente contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7, comma 2. Dopo tale pubblicazione è applicabile l'articolo 54, comma 2.

3. Il prospetto o il documento informativo sull'emittente e la nota integrativa sono resi pubblici nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8 e sono messi a disposizione anche presso la società di gestione del mercato.

Art. 64
Obblighi informativi

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, agli emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata alla quotazione in un mercato regolamentato si applicano, in relazione al mercato di quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione alla Consob previsti nei Capi III e V del Titolo II della presente Parte.

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 65
Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari quotati in borsa in Italia;

b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni quotate in borsa in Italia;

c) "emittenti obbligazioni": i soggetti italiani che emettono obbligazioni quotate in borsa in Italia;

CAPO II
COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

SEZIONE I
INFORMAZIONE SU FATTI RILEVANTI

Art. 66
Fatti rilevanti

1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:

a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

3. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

4. Il comunicato contiene gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari.

5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e la relazione semestrale.

7. Allorché il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

Art. 67
Compiti della società di gestione del mercato

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico:

a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti;

b) modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate all'articolo 66, comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.

3. La società di gestione del mercato adotta le misure organizzative necessarie per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi del presente Titolo.

4. La società di gestione del mercato mette immediatamente a disposizione del pubblico i comunicati, i dati ed i documenti con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

Art. 68
Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento.

Art. 69
Studi e statistiche

1 Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi:

a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico;

b) siano depositati, nello stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico;

c) riportino un'avvertenza nella quale sia indicato che l'elaborato è stato redatto da un soggetto che può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto di analisi.

2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato, il deposito previsto dal comma 1, lett. b) è effettuato entro quindici giorni da quello di inizio della diffusione.

SEZIONE II
INFORMAZIONE SU OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 70
Fusioni e scissioni

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-*sexies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-*octies* e 2504-*novies* del codice civile.

2. La relazione illustrativa degli amministratori prevista dagli articoli 2501-*sexies* e 2504-*novies* del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.

3. Nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione prevista dal comma 1, la Consob, secondo criteri generali predeterminati e in relazione alle caratteristiche dell'operazione, può richiedere che, dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, gli emittenti mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.

4. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dal comma 1 è data notizia, almeno venticinque giorni prima dell'assemblea, mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nel caso previsto dal comma 3 l'avviso è integrato dalla notizia che dieci giorni prima dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico il documento informativo. L'avviso contiene l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenere copia della documentazione.

Art. 71
Acquisizioni e cessioni

1 In relazione alle caratteristiche dell'operazione di acquisizione o di cessione conclusa dagli emittenti azioni, la Consob, secondo criteri generali predeterminati, può richiedere che, entro quindici giorni dalla richiesta, gli emittenti stessi mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 72

Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e, in caso di aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

Art. 73

Acquisto e alienazione di azioni proprie

1 Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.

Art. 74

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale redatta in conformità all'Allegato 3A.

Art. 75

Emittenti obbligazioni

1 Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti degli obbligazionisti, si applicano l'articolo 70, commi 1 e 2, e l'articolo 72.

Art. 76

Avviso al pubblico

1 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

2. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.

SEZIONE III
INFORMAZIONE PERIODICA

Art. 77
Assemblea di bilancio

1 Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:

a) i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni;

b) il bilancio consolidato, se redatto;

c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;

d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;

e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

2. I documenti indicati nelle lett. a), b) e c) del comma 1 sono messi a disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato.

3. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea.

4. Entro sette giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dai commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea che non ha approvato il bilancio.

Art. 78
Nota integrativa al bilancio

1. Gli emittenti azioni indicano, nella nota integrativa prevista dall'articolo 2427 del codice civile, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate.

Art. 79
Relazione sulla gestione

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi amministratori, sindaci e direttori generali.

Art. 80
Parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione

1. Del parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159 del Testo Unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione.

Art. 81
Relazione semestrale

1 Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione semestrale degli amministratori prevista dall'articolo 2428, comma 3, del codice civile corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

Art. 82
Relazione trimestrale

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se comunicano alla Consob e al pubblico che:

a) la relazione semestrale sarà resa pubblica entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

b) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal consiglio di amministrazione saranno resi disponibili presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

Art. 83
Avviso al pubblico

1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 77, 81 e 82 è data contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Si applica l'articolo 76, comma 2.

SEZIONE IV
ALTRE INFORMAZIONI

Art. 84
Informazioni sull'esercizio dei diritti

1 Gli emittenti strumenti finanziari forniscono al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, mediante pubblicazione in tempo utile di un avviso in lingua italiana su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 85
Verbali assembleari

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti strumenti finanziari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

Art. 86
Partecipazioni reciproche

1 Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo Unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi.

Art. 87
Comunicazioni dei capigruppo

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

Art. 88
Equivalenza delle informazioni

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.

Art. 89
Offerta di diritti di opzione

1. Gli emittenti azioni pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

CAPO III
COMUNICAZIONI ALLA CONSOB

SEZIONE I
INFORMAZIONE SU OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 90
Fusioni e scissioni

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione e sulla scissione ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2501-*sexies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504- *octies* e 2504-*novies* del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504-*novies* del codice civile.

2. Gli emittenti azioni trasmettono preventivamente alla Consob il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 3.

Art. 91
Acquisizioni e cessioni

1 Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71.

Art. 92
Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi

1 Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese;

e) il verbale previsto dagli articoli 2420-*ter* e 2443 del codice civile, entro trenta giorni dalla riunione consiliare;

f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

Art. 93
Acquisto e alienazione di azioni proprie

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 94
Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 95
Emittenti obbligazioni

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, e l'articolo 92.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

SEZIONE II
INFORMAZIONE PERIODICA

Art. 96
Comunicazioni periodiche

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la documentazione prevista dall'articolo 77, nei termini ivi indicati;

b) la documentazione prevista dagli articoli 81 e 82, contestualmente alla diffusione al pubblico.

Art. 97
Emittenti obbligazioni

1.Gli emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lett. a).

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

SEZIONE III
ALTRE INFORMAZIONI

Art. 98
Modifiche del capitale sociale

1 Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso.

La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:

a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-*bis*, comma 4, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) all'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale previsto dall'articolo 2442 del codice civile o la riduzione del capitale per perdite;

c) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale per esuberanza può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;

d) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile.

2. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 2, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.

Art. 99
Partecipazioni reciproche

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86.

Art. 100
Composizione degli organi sociali

1 Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro dieci giorni dal loro verificarsi, le variazioni nella composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e nella carica di direttore generale, ove prevista, con l'indicazione dei dati anagrafici, della data di accettazione della nomina e della durata della carica. Gli stessi emittenti comunicano altresì la data di cessazione dalla carica.

Art. 101
Comunicazioni dei capigruppo

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

CAPO IV
FONDI CHIUSI QUOTATI IN BORSA

Art. 102
Informazioni su fatti rilevanti

1. Le società di gestione del risparmio e i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dalla Sezione I, Capo II del presente Titolo con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa.

Art. 103
Informazioni periodiche e altre informazioni

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applicano gli articoli 84 e 87

2. Le medesime società trasmettono alla Consob:

a) i documenti indicati nel comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) la documentazione prevista dall'articolo 77, comma 1, lett. a) nei termini ivi indicati.

CAPO V
EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI DIVERSI DALLA BORSA

Art. 104
Informazione su fatti rilevanti

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 67 e 68.

2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per emittenti si intendono anche quelli aventi sede legale all'estero.

4. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

Art. 105
Operazioni straordinarie

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente Titolo, ad eccezione dell'articolo 70, comma 3, e dell'articolo 71.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.

Art. 106
Informazione periodica

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, 81 e 83.

2. Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dagli articoli 77 e 81, nonché le ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla disciplina dei relativi mercati di quotazione.

3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1

Art. 107
Altre informazioni

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II, e dalla Sezione III, Capo III, del presente Titolo.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate si applicano gli articoli 84 e 88.

CAPO VI
EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

Art. 108
Individuazione degli emittenti

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata nell'Allegato 3G non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2, lett. e); a tal fine tengono conto delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.

2. La Consob pubblica trimestralmente l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Art. 109
Informazione su fatti rilevanti

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste dall'articolo 66, commi 1, lett. b), 2, 4, 5 e 6, lett. b).

Art. 110
Informazione periodica

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.

3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1

Art. 111
Altre informazioni

1 Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84.

Art. 112
Esenzioni

1. La Consob, su istanza motivata, può dispensare, in tutto o in parte, gli emittenti indicati all'articolo 2, lett. e) dall'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 ove le informazioni non siano rilevanti per la tutela degli investitori.

2. Le disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 non si applicano agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico e alle SICAV

CAPO VII
EMITTENTI ESTERI

Art. 113
Informazione su fatti rilevanti

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede legale all'estero ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 67 e 68.

2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69.

3. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

Art. 114
Operazioni straordinarie e informazioni periodiche

1 Per gli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese extracomunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione.

Art. 115
Altre informazioni

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 84.

Art. 116
Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa, aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese dell'Unione Europea si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese extracomunitario gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione.

TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI

CAPO I
PARTECIPAZIONI RILEVANTI

SEZIONE I
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE

Art. 117
Variazioni delle partecipazioni rilevanti

1. Tutti coloro che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di una società con azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di 5;

b) la riduzione della partecipazione entro le soglie indicate alla lett. a).

2. Per le società i cui statuti prevedono limiti al possesso azionario la Consob, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può prescrivere percentuali diverse da quelle indicate nel comma 1

Art. 118
Criteri di calcolo delle partecipazioni

1 Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo Unico e dalla presente Sezione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto.

2. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

3. La azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione collettiva o individuale del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.

Art. 119

Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione relativi alle soglie del 5%, 10%, 25%, 50% e 75% sono computate anche le azioni emesse e sottoscritte che un soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari, società controllate.

2. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

3. L'esercizio delle facoltà previste dai commi precedenti obbliga a una nuova comunicazione quando la partecipazione supera le soglie previste dall'articolo 117 o si riduce al di sotto delle stesse.

Art. 120

Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali

1. Chiunque aderisca a un patto parasociale previsto dall'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo Unico riguardante più del 5% del capitale ne dà comunicazione alla Consob e alla società le cui azioni sono oggetto del patto, indicando la propria partecipazione complessiva al capitale della società. La medesima comunicazione è dovuta anche da chi aderisca tramite interposte persone o fiduciari o da chi controlla l'aderente al patto.

2. Le comunicazioni previste dal comma 1 non sono dovute se le medesime informazioni sono comunicate in forza degli articoli precedenti ovvero sono comunicate alla Consob e rese pubbliche in occasione dell'adempimento agli obblighi previsti dall'articolo 122 del Testo Unico.

Art. 121

Termini e modalità di comunicazione delle partecipazioni

1. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante i modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.

2. Qualora più soggetti siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.

3. Gli intermediari che nell'esercizio della loro attività di gestione del risparmio hanno acquisito una partecipazione superiore al 2% e inferiore al 5% possono, in luogo di quanto previsto al comma 1, darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva. In tal caso comunicano anche la partecipazione ad essi imputabile alla data della comunicazione.

Art. 122
Modalità di pubblicazione delle informazioni

1. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i tre giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. La pubblicazione è effettuata anche tramite la società di gestione del mercato presso il quale è quotata la società partecipata, secondo modalità concordate con la Consob.

SEZIONE II
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CON AZIONI NON QUOTATE O IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 123
Criteri di calcolo delle partecipazioni

1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 3, del Testo Unico e dagli articoli 124 e 125 sono considerate:

a) le azioni o quote delle quali la società con azioni quotate è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi;

b) le azioni o quote in relazione alle quali alla medesima società spetta o è attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 3, del codice civile.

2. Si applica l'articolo 118, comma 2.

Art. 124
Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente

1. Le società con azioni quotate che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società con azioni non quotate o al capitale di società a responsabilità limitata comunicano alla società partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10%.

2. Le comunicazioni alla società partecipata previste dall'articolo 120, comma 3, del Testo Unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto.

3. Si applica l'articolo 121, comma 2.

Art. 125
Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob

1. Le società con azioni quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura del primo semestre di esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio.

2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.

3. Si applica l'articolo 121, comma 2.

Art. 126
Modalità di pubblicazione delle informazioni

1. Le società con azioni quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale.

CAPO II
PATTI PARASOCIALI

SEZIONE I
COMUNICAZIONE DEL PATTO

Art. 127
Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo Unico sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.

2. La comunicazione è effettuata mediante trasmissione di:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo; ove non ancora pubblicato l'estratto è trasmesso alla Consob entro il giorno di pubblicazione;

c) informazioni concernenti:

- gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;

- la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso;

- il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla Sezione II del presente Capo è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione.

3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lett. a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici.

Art. 128
Altre comunicazioni

1 Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:

a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;

b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lett. b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lett. a);

c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto;

d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso.

2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmessa alla Consob entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione.

3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo Unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.

SEZIONE II
ESTRATTO DEL PATTO

Art. 129
Modalità di pubblicazione dell'estratto

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.

Art. 130

Contenuto dell'estratto

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni da ciascuno conferiti;

- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizioni di azioni, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;

d) il contenuto e la durata del patto;

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito.

2. Le informazioni previste dal comma 1, lett. c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:

a) tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, comma 5, del Testo Unico;

b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;

c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) clausole penali;

e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

Art. 131
Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto

1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'articolo 130, il patto è pubblicato per estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute.

2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'articolo 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Nel caso in cui, per effetto di tali modifiche, nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto articolo 130, comma 1, lett. b) e c), secondo alinea vari di più di due punti percentuali, la pubblicazione è effettuata entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente.

3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo Unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci giorni dall'inoltro dello stesso;

b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento.

SEZIONE III
ASSOCIAZIONI DI AZIONISTI

Art. 132
Contenuto dell'estratto

1. Le associazioni previste dall'articolo 141 del Testo Unico, che non comportano l'esistenza di un patto parasociale tra gli associati, pubblicano, con le modalità indicate dall'articolo 129, un estratto contenente almeno le seguenti informazioni:

a) società i cui azionisti aderiscono all'associazione;

b) numero degli associati e percentuale di capitale rappresentata dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute;

c) scopo, modalità di funzionamento e durata dell'associazione;

d) requisiti e modalità per aderire all'associazione.

2. L'estratto è pubblicato anche in occasione di ogni modifica concernente la lett. *c)* del comma precedente.

3. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, le associazioni trasmettono alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico.

4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati e le altre informazioni, in forma aggregata, previste dal comma precedente.

Art. 133
Comunicazioni alla Consob

1. Le associazioni previste dall'articolo 132, comma 1, trasmettono alla Consob:

a) entro cinque giorni dalla stipulazione, copia integrale dello statuto e delle altre disposizioni che ne regolano il funzionamento;

b) entro il giorno di pubblicazione, copia degli estratti previsti dall'articolo precedente e dell'avviso trasmesso ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

TITOLO IV
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

CAPO I
SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DI DELEGHE DI VOTO

Art. 134
Procedura di sollecitazione

1. Il committente o l'intermediario che intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto pubblica un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Copia dell'avviso viene contestualmente inviata alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

3. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del committente, dell'intermediario e dell'emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

c) la data a partire dalla quale l'azionista può richiedere all'intermediario, anche per il tramite del depositario, il prospetto ed il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

d) le proposte di voto per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

4. La documentazione indicata nell'Allegato 5A, il prospetto ed il modulo, redatti secondo gli allegati schemi 5B e 5C, sono trasmessi alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può richiedere informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lett. a), del Testo Unico.

5. Decorso detto termine l'intermediario diffonde il prospetto e il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata. Quest'ultima informa, senza indugio, i depositari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

6. I depositari danno notizia agli azionisti depositanti della sollecitazione in tempo utile per la loro eventuale adesione.

7. L'intermediario consegna, anche tramite il depositario, il modulo corredato dal prospetto, a chiunque ne faccia richiesta.

8. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente comunicata ai soggetti indicati nel comma 5 e a coloro che hanno già conferito la delega ed è messa a disposizione degli azionisti. La sostituzione dell'intermediario è resa nota con le modalità previste dal comma 1.

9. A richiesta dell'intermediario e senza ritardo:

a) la società di gestione accentrata comunica i nominativi dei depositari e la quantità di azioni della società emittente registrata sui rispettivi conti titoli;

b) i depositari comunicano i nominativi e il numero di azioni possedute dai soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati;

c) la società emittente mette a disposizione le risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

10. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti la sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

11. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del committente.

12. Nel caso in cui la sollecitazione sia promossa congiuntamente da più soggetti, questi ultimi non sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo Unico.

Art. 135
Obblighi di comportamento

1. Il committente e l'intermediario si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con gli azionisti, l'intermediario si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si dichiarino non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi del committente, dell'intermediario e delle società dei rispettivi gruppi, con la società emittente.

3. L'intermediario informa che il voto sarà esercitato solo se conforme alle proposte del committente e che salva diversa volontà dell'azionista, ove si verifichino circostanze di rilievo che non possono essere a questi comunicate tali da far ragionevolmente ritenere che l'azionista stesso se le avesse conosciute avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo diverso da quello proposto.

4. L'intermediario mette a disposizione degli azionisti la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1 e 3, dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea.

5. Il committente e l'intermediario mantengono la segretezza sui risultati della sollecitazione.

6. L'intermediario dà notizia con comunicato stampa dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto nell'ipotesi prevista dal comma 3, ultima parte e dell'esito della votazione.

7 Chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 137, comma 2.

8. Il committente non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 136
Procedura di raccolta di deleghe di voto

1. L'associazione che intende promuovere una raccolta di deleghe ne dà notizia con un comunicato stampa e informa la società emittente, la Consob e la società di gestione del mercato.

2. L'associazione trasmette la documentazione indicata nell'Allegato 5A e il modulo di delega redatto secondo l'Allegato schema 5D alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può provvedere ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lett. a), del Testo Unico.

3. Decorso detto termine l'associazione consegna agli associati il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla Consob e alla società di gestione del mercato.

4. L'associazione mette a disposizione degli associati la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1 e 3, dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea, nonché le informazioni sulle eventuali proposte di voto atte a consentire all'associato di assumere una decisione consapevole.

5. Nello svolgimento della raccolta l'associazione si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza e fornisce, in modo comprensibile, le informazioni e i chiarimenti richiesti dagli azionisti.

6. Si applicano gli articoli 134, comma 10, e 135, comma 3, ultima parte.

Art. 137
Conferimento e revoca della delega di voto

1. Per il conferimento della delega l'azionista trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega unitamente alla certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Copia della certificazione rilasciata è contestualmente trasmessa all'emittente.

2. L'azionista che abbia conferito la delega anche parziale può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha richiesto il conferimento della delega. Per gli stessi argomenti è fatto divieto al committente di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altra indicazione idonea a influenzare il voto. La mancata espressione del voto si intende astensione. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista.

3. La delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea. L'intermediario o l'associazione dà seguito alle istruzioni dell'azionista in ordine alla certificazione indicata nel comma 1.

Art. 138
Interruzione della sollecitazione o della raccolta

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, diversa da quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lett. b) del Testo Unico, della sollecitazione o della raccolta delle deleghe, il committente o l'associazione ne danno notizia, rispettivamente, nei modi previsti dall'articolo 134, commi 1 e 2, e dall'articolo 136, comma 1

2. Il committente o l'intermediario e i legali rappresentanti dell'associazione esercitano comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.

CAPO II
VOTO PER CORRISPONDENZA

Art. 139
Avviso di convocazione dell'assemblea

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea contiene:

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

2. Copia dell'avviso è inviata alla società di gestione accentrata degli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea. La medesima società informa i depositari che ne danno comunicazione ai depositanti.

Art. 140
Scheda di voto

1. La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. La certificazione rilasciata dal depositario ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere contenuta nella scheda di voto.

2. L'emittente rilascia, anche tramite i depositari, la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

Art. 141
Esercizio del voto

1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

2. La scheda deve pervenire, anche per il tramite del depositario, alla società, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea.

3. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea. In tal caso, la certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere utilizzata per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 142
Adempimenti preliminari all'assemblea

1 La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

2. Il presidente del collegio sindacale custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

Art. 143
Svolgimento dell'assemblea

1. Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizione ovvero non corredate della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

2. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

3. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista.

TITOLO V
ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLE NEGOZIAZIONI

Art. 144
Esclusione dalle negoziazioni

1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo Unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.

2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.

TITOLO VI
REVISIONE CONTABILE

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 145
Contenuto del libro della revisione contabile

1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'articolo 155, comma 3, del Testo Unico:

a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'articolo 155, comma 1, del Testo Unico. Il risultato delle attività indicate nella lett. a) del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;

b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;

c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con il collegio sindacale;

d) i fatti censurabili non appena riscontrati;

e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;

f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico.

Art. 146
Documentazione da inviare alla Consob

1 Le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, i seguenti documenti:

a) la proposta della società di revisione per il conferimento dell'incarico;

b) le dichiarazioni del legale rappresentante della società conferente l'incarico e della società di revisione che non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite ai sensi dell'articolo 160 del Testo Unico;

c) il parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, contenente valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità

tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.

2. I soggetti diversi dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, il parere espresso dal collegio sindacale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti previsti dai commi precedenti trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo Unico, il parere espresso dal collegio sindacale sulla revoca, nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione.

4. La documentazione è trasmessa in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal Presidente del collegio sindacale, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

5. In caso di parere negativo sul conferimento o sulla revoca dell'incarico, il collegio sindacale trasmette il parere stesso alla Consob non appena redatto.

Art. 147
Documentazione relativa alle società controllate

1 Per le società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5, del Testo Unico è adempiuto con la trasmissione da parte della società controllante, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un elenco da cui risultino le date delle assemblee di conferimento dell'incarico da parte delle società controllate, le società incaricate della revisione, la durata degli incarichi e i relativi corrispettivi. Entro lo stesso termine la società controllante, in ogni esercizio, trasmette l'elenco completo delle società controllate ritenute esenti ai sensi dell'articolo 151, indicando le ragioni dell'esenzione e comunica le società per le quali è venuto meno il controllo e la data di decorrenza di tali modifiche.

2. I dati relativi alle società il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dell'esercizio di queste ultime, se non comprese negli elenchi previsti dal comma 1, sono comunicati dalla società controllante entro novanta giorni dall'acquisizione del controllo.

Art. 148
Conferimento dell'incarico da parte della Consob

1 La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell'obbligo, dalla scadenza di un precedente incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico.

2. Per le società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani il provvedimento previsto dal comma 1 è assunto qualora, sulla base delle comunicazioni previste

dall'articolo 147 ovvero delle comunicazioni indicate nell'articolo 125, la Consob abbia accertato la sussistenza dell'obbligo e le società non abbiano provveduto entro il termine assegnato.

3. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza dei termini previsti nei commi precedenti. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 149
Deposito nel registro delle imprese

1. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, commi 1 e 2, del Testo Unico ed il provvedimento adottato ai sensi del successivo comma 6 sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea o dalla data di comunicazione alla società.

CAPO II
REVISIONE CONTABILE DEI GRUPPI

Art. 150
Controllo contabile delle società controllate estere

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo Unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.

Art. 151
Criteri di esenzione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo Unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate, anche se incluse nel consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Sono in ogni caso soggette a revisione contabile e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate che, secondo criteri generali stabiliti dalla Consob in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

3. I bilanci d'esercizio delle società controllate possono non essere sottoposti al giudizio delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

Art. 152
Ambito temporale di applicazione

1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dall'articolo 151, comma 2 ovvero dall'esercizio successivo se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre dell'esercizio. Nel caso previsto dall'articolo 151, comma 1, le stesse disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello dal quale risulta, sulla base del bilancio, il verificarsi delle condizioni ivi indicate.

2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati nell'articolo 151 non produce effetti sugli incarichi in corso.

3. Per le società controllate con azioni non quotate l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 153
Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati

1 Gli avvisi e i comunicati da mettere a disposizione del pubblico, ai sensi del presente regolamento, sono trasmessi alla Consob, se non diversamente stabilito, contestualmente alla loro diffusione.

Art. 154
Disposizione transitoria

1 La società di gestione del mercato, fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo 67, osserva le disposizioni dell'articolo 2 della delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991.

Art. 155
Emittenti esteri già quotati

1.Ai fini di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione di borsa in Italia prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 11520 del 1° luglio 1998 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 156
Abrogazioni

1 Sono o restano abrogate:

a) la delibera Consob n. 5553 del 14 novembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni;

b) la delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991, salvo quanto previsto nell'art. 154;

c) la delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992;

d) la delibera Consob n. 6243 del 3 giugno 1992;

e) la delibera Consob n. 6265 del 10 giugno 1992;

f) la delibera Consob n. 6378 del 28 luglio 1992;

g) la delibera Consob n. 6426 del 12 agosto 1992;

h) la delibera Consob n. 6430 del 26 agosto 1992; l'articolo 4, comma 1, lett. f) è abrogato dal 30 giugno 1999;

i) la delibera Consob n. 6761 del 7 gennaio 1993;

j) la delibera Consob n. 6817 del 3 febbraio 1993;

k) la delibera Consob n. 6892 del 24 febbraio 1993;

l) la delibera Consob n. 8085 del 26 maggio 1994;

m) la delibera Consob n. 8288 del 25 luglio 1994;

n) la delibera Consob n. 10310 del 12 novembre 1996;

o) la delibera Consob n. 11125 del 22 dicembre 1997;

p) la delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998;

q) la delibera Consob n. 11715 del 24 novembre 1998;

r) la Comunicazione Consob n. 87/10573 del 15 giugno 1987;

s) la Comunicazione Consob n. 92005380 del 24 luglio 1992;

t) la Comunicazione Consob n. 93002635 dell'8 aprile 1993;

u) la Comunicazione Consob n. 96009304 del 16 ottobre 1996.

Art. 157
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo l'articolo 33, comma 2, lett. d) che entra in vigore il 1° luglio 1999 e salvo l'articolo 13, comma 6, seconda parte, che entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2. Gli schemi di prospetto previsti dall'Allegato 1B sono obbligatoriamente utilizzati per le sollecitazioni comunicate e per le domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione presentate alla Consob a far data dal 1° luglio 1999. Fino a tale data:

a) per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse è utilizzabile, quale schema di prospetto informativo, lo schema di documento informativo dell'Allegato A al regolamento Consob n. 5553 del 14 novembre 1991;

b) per le altre sollecitazioni e per le ammissioni a quotazione sono utilizzabili gli schemi di prospetto allegati, rispettivamente, ai regolamenti Consob n. 6430 del 26 agosto 1992 e n. 11125 del 22 dicembre 1997.

3. L'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 6, comma 1, comporta l'adozione degli schemi dell'Allegato 1B anche prima della predetta data.

ALLEGATO 1

SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO E PROSPETTO DI QUOTAZIONE

ALLEGATO 1A
Documentazione da allegare alla comunicazione [1]

A) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DA QUOTE O AZIONI DI OICR E DA QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI

Alla comunicazione sono allegati:

a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B;

b) il modulo di adesione e dell'eventuale mandato di acquisto recanti ogni elemento necessario per l'adesione alla sollecitazione;

c) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;

d) copia dello statuto vigente dell'emittente;

e) in caso di offerte di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente degli strumenti finanziari offerti;

f) la documentazione attestante il versamento del contributo di vigilanza;

g) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;

h) dichiarazione del responsabile del collocamento prevista dal regolamento;

i) piano delle attività di comunicazione qualora non si sia optato per la scissione del prospetto;

l) documento elaborato a supporto della valutazione sulla base della quale è stato definito il prezzo di offerta degli strumenti finanziari [2];

m) relazione con la quale la società di revisione ha espresso il proprio giudizio ai sensi dell'art. 156 del Testo Unico sull'ultimo bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, approvato dall'emittente;

---

[1]Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subìto alcuna modificazione.

[2]Il documento citato dovrà essere trasmesso alla Consob non appena disponibile e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

n) documento informativo da utilizzare per il collocamento riservato agli investitori istituzionali[3];

o) in caso di emittente estero, l'attestazione dell'avvenuto rilascio da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico della dichiarazione di equipollenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati in Italia.

B) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUOTE OD AZIONI DI OICR E QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI

Alla comunicazione sono allegati:

a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

b) copia dello statuto vigente del soggetto offerente;

c) la documentazione attestante il versamento del corrispettivo istruttorio;

d) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;

e) copia del regolamento di gestione del fondo;

f) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;

g) copia dell'eventuale convenzione tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attività di gestione e i soggetti negoziatori (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lett. b), del regolamento n. 11522/98). Per le comunicazioni riguardanti fondi pensione aperti, è richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione.

[3]Tale documento è inviato almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini istruttori e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

ALLEGATO 1B

Modalità di redazione del prospetto per la sollecitazione e per la quotazione di strumenti finanziari

Parte prima: tipologie di strumenti finanziari ed emittenti e rinvio agli schemi [1]

I - AZIONI, CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

1 - Il prospetto deve contenere le informazioni previste nello schema 1.

2 - Se dello stesso emittente sono stati già quotati in Italia azioni o altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale, il prospetto può contenere le sole informazioni previste dallo schema 2.

3 - Ai fini della quotazione/offerta dei certificati rappresentativi delle azioni si deve fare riferimento agli schemi 1 o 2, relativi alla quotazione/offerta di azioni; tali schemi dovranno essere integrati dalla descrizione dei certificati rappresentativi delle azioni, dei diritti connessi ad essi ed agli strumenti finanziari originari nonché dalle informazioni relative alla possibilità di ottenere la conversione dei certificati negli strumenti finanziari originari e alle modalità di conversione.

II - OBBLIGAZIONI

1 Il prospetto deve contenere le informazioni previste nello schema 3.

2 - Se dello stesso emittente sono stati già quotati in Italia azioni o altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, il prospetto può contenere le sole informazioni previste nello schema 4.

III - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANT) EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO

1 - Il prospetto, quando l'emittente le obbligazioni è diverso dall'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le informazioni previste dalla tabella di cui allo schema 5[2]

[1]Gli schemi da 1 a 5 sono redatti per l'ipotesi di sollecitazione finalizzata alla quotazione. Nei casi di sola sollecitazione ovvero di sola quotazione le richieste contenute negli stessi schemi devono essere seguite in quanto applicabili.

[2]Detta tabella evidenzia anche le informazioni che devono essere fornite: i)se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati già quotati in Italia azioni e/o altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni; ii) se dello stesso emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio sono stati già quotati in Italia azioni o strumenti finanziari rappresentativi di quote del capitale.

IV - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANT) EMESSE DALLO STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO

1 - Il prospetto, quando l'emittente le obbligazioni è anche l'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, e' redatto secondo lo schema 5 e può omettere le informazioni inerenti alla descrizione dell'emittente obbligazioni (dalla lettera C alla lettera L, eccetto la lettera D punti 1 e 2, dello schema 3).

2 - Se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati già quotati in Italia azioni o altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale, il prospetto indicato nel comma precedente può contenere in luogo delle informazioni previste dallo schema 3, lettere da C a L, quelle riportate alle medesime lettere dallo schema 4. Per la documentazione in appendice ovvero a disposizione si applica la lettera S dello schema 2.

V OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI CREDITIZI

1 - Il prospetto relativo alla quotazione di obbligazioni, emesse da enti creditizi, istituiti all'interno della UE e soggetti a vigilanza prudenziale, può contenere le sole informazioni previste nello schema 6.

2 - Il prospetto relativo alla quotazione/offerta di obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, emesse dai soggetti di cui al precedente comma anche nell'ipotesi in cui tali soggetti sono diversi dall'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, redatto secondo lo schema 5, può contenere le seguenti semplificazioni, relative alla descrizione dell'emittente le obbligazioni:

- con riferimento alle lettere da E a L (sezione I); le sole informazioni previste dalle lettere G, I ed L dello schema 6;

  con riferimento alla lettera S, i soli punti 13.1 e 13.2 (integrati dall'eventuale regolamento dei buoni di acquisto o di sottoscrizione) dello schema 6.

VI - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE

1 - Il prospetto relativo alla quotazione di obbligazioni strutturate emesse da istituti di credito ovvero da Stati o Enti sovranazionali deve contenere le informazioni previste dallo schema 6 (obbligazioni bancarie).

2 - Nei rimanenti casi si applicano gli schemi relativi alla quotazione/offerta di obbligazioni (schemi 3, 4 e 5).

VII - OBBLIGAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA PERSONALE

1 - Il prospetto relativo alla quotazione/offerta di obbligazioni garantite da una persona giuridica, deve contenere, oltre alle informazioni previste dalle lettere M, N e R (dello schema 3 ovvero 4

ovvero 5), per ciò che concerne il garante le informazioni previste nello schema 3, dalle lettere da E a L e quelle della lettera S, punti 13.1 e 13.8.

2 - In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette sono richieste per ciascuno di essi.

3 - Il contratto di fideiussione deve essere tenuto a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.

VIII - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO DI ENTI SOVRANAZIONALI E STRUMENTI FINANZIARI GARANTITI DALLO STATO

Ai fini della quotazione di strumenti finanziari di debito emessi da enti sovranazionali ovvero di strumenti finanziari garantiti dallo Stato, il prospetto dovrà riportare almeno quanto previsto dallo schema delle obbligazioni bancarie o delle obbligazioni strutturate emesse dalle banche; inoltre, potranno essere fornite le informazioni previste per emissioni similari dalla prassi internazionale.

IX BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (C.D. WARRANT)

Il prospetto relativo alla quotazione/offerta di buoni di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari (c.d. warrant) deve contenere:

a) le informazioni di cui alle lettere da A a D dello schema 5;

b) per quanto concerne l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari (c.d. warrant), le informazioni previste nello schema 3, dalla lettera E alla lettera L nonché la lettera S dello stesso schema 3, ad eccezione del punto 13.4;

ovvero

- se dello stesso emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari sono già quotati in Italia azioni, strumenti finanziari rappresentativi di quote di capitale o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 4, dalla lettera E alla lettera L nonché la lettera S dello schema 3;

ovvero

- se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione è un ente creditizio istituito all'interno della UE e sottoposto a vigilanza prudenziale le informazioni previste nello schema 6, lettere G, I, L nonché punto 13.5 della lettera S;

c) per quanto concerne gli emittenti gli strumenti finanziari di compendio, le informazioni previste nello schema 1, dalla lettera E alla lettera L nonché la lettera S;

ovvero

- se dello stesso emittente gli strumenti finanziari di compendio sono già quotati azioni, strumenti finanziari rappresentativi di quote del capitale, o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 2, dalla lettera E alla lettera L nonché la lettera S;

- per quanto concerne i buoni di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari (c.d. warrant), informazioni in merito alle condizioni, termini, modalità e costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché tutti gli altri elementi della proposta contrattuale e, per quanto compatibili, le informazioni previste nello schema 5, lettere M ed N; inoltre dovrà essere allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione;

- per quanto concerne gli strumenti finanziari di compendio le informazioni previste nello schema relativo al tipo di strumenti finanziari di compendio;

- le notizie di cui alle lettere da O a R dello schema 5;

le notizie richieste dallo schema 5, lettera T

X - COVERED WARRANT

1 - Il prospetto relativo alla quotazione dei covered warrant deve contenere le informazioni previste dallo schema 7

2 - Nel caso di emissione garantita da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, inserire le informazioni concernenti la società garante.

XI - OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI LOCALI

1 - Il prospetto relativo alla quotazione/offerta di obbligazioni emesse da enti locali deve contenere almeno le informazioni generali sull'emittente, sugli organi amministrativi e sul controllo dei conti dell'emittente; sull'attività e sul patrimonio dell'emittente, sugli investimenti a cui e' finalizzato il prestito; sulla situazione finanziaria sui risultati economici dell'emittente; sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e sulla quotazione/offerta.

2 - In appendice al prospetto devono essere riportati il regolamento del prestito, il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, il bilancio di previsione dell'esercizio in corso nonché la relazione degli organi di controllo dei conti relativa all'ultimo esercizio. Tra i documenti messi a disposizione del pubblico deve essere indicata la delibera di emissione del prestito medesimo.

XII - QUOTE DI OICR E DI FONDI PENSIONE APERTI

1 - I prospetti relativi alla sollecitazione devono contenere, in relazione alle diverse fattispecie, le informazioni previste negli schemi da 8 a 13.

2 - Il prospetto relativo alla quotazione di quote di partecipazione in un fondo di investimento mobiliare chiuso deve contenere le informazioni previste nello schema 14. Ove siano trascorsi meno

di 12 mesi dalla chiusura della sollecitazione, le informazioni relative alle quote di partecipazione in un fondo di investimento mobiliare chiuso sono contenute in apposita nota integrativa redatta in conformità allo schema 15.

3 - La nota informativa relativa alla quotazione di quote di partecipazione in un fondo di investimento immobiliare chiuso deve contenere le informazioni previste nello schema n. 16.

XIII EUROLIST

1 - Per le quotazioni effettuate sulla base della direttiva cosiddetta "Eurolist" e' applicabile lo schema 17

2 Ove siano effettuate offerte al pubblico contestuali alla quotazione per le informazioni relative all'emittente potrà essere utilizzato lo schema relativo agli emittenti aventi strumenti finanziari quotati.

XIV - SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN OPZIONE AI SOCI DI EMITTENTI CON AZIONI O OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI QUOTATE O DIFFUSE

Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse si applicano, con gli adattamenti evidenziati nelle apposite note, gli schemi di prospetto ovvero di documento informativo e nota integrativa corrispondenti alla tipologia di strumento finanziario emesso.

Parte seconda: struttura dello schema 1 e dimostrazione della "scissione" degli schemi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nel documento informativo sull'emittente e nella nota integrativa alla sollecitazione/quotazione

SCHEMA 1 [3] [4]

Prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati

A) - COPERTINA

B) - INDICE

C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione

D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

F) II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

---

[3] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco (*).

[4] I capitoli di cui alle lettere E) ed H) sono stati redatti con riferimento a società industriali; per le altre società le informazioni richieste da tali capitoli devono essere fornite con gli adattamenti necessari alla natura dell'attività esercitata.

M) VII INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

N) VIII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE

SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

P) X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

R) XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

* * *

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

T) XIV INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Scissione schema 1

Prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati

	Schema 1 Prospetto completo	**Schema 1 - Documento sull'emittente**[5]	**Schema 1 - Nota integrativa** [5] [6]
A	x	x[7]	x[8]
B	x	x	x
C	x		x
D	x	x (solo D.2)	x (solo D.1)
E	x	x	-
F	x	x	-
G	x	x (tranne 3.2)	x (solo 3.2 ed eventuali aggiornamenti di 3.4)
H	x	x	-
I	x	x	x
L	x	x	-
M	x	-	x
N	x	-	x
O	x	-	x
P	x	-	x
Q	x	-	x
R	x	-	x
S	x	x	x (solo per aggiornamenti)
T	x	x	x

[5]Le informazioni di cui allo schema 1 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

[6]Le informazioni di aggiornamento previste nella nota integrativa dovranno essere fornite esclusivamente qualora rappresentino elementi di sostanziale discontinuità rispetto a quanto contenuto nel documento informativo sull'emittente e nei relativi aggiornamenti.

[7]Qualora il documento informativo sull'emittente venga utilizzato ai fini di cui all'art. 6, comma 3, e 54, comma 1 del presente regolamento, il testo della copertina - con gli opportuni adattamenti - dovrà anche contenere il riferimento alla successiva pubblicazione della nota integrativa.

[8]Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

Scissione schema 2

Prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti quotati

	Schema 2 Prospetto completo	**Schema 2 - Documento sull'emittente**[9]	**Schema 2 - Nota integrativa**[9] [10]
A	x	x[11]	x[12]
B	x	x	x
C	x	-	x
D	x	x (solo D.2)	x (solo D.1)
E	x (informaz. di sintesi)	x (aggiorn.)[13]	x (aggiorn.)
F	x	x	
G	x	x (tranne 3.2)	x (solo 3.2 ed eventuali aggiornamenti di 3.4)
H	-	-	-
I	x	x	x
L	x	x	-
M	x	-	x
N	x	-	x
O	x	-	x
P	x	-	x
Q	x	-	x
R	x	-	x
S	x	x	x (solo per aggiornamenti)
T	x	x	x

[9]Le informazioni di cui allo schema 2 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

[10]Le informazioni di aggiornamento previste nella nota integrativa dovranno essere fornite esclusivamente qualora rappresentino elementi di sostanziale discontinuità rispetto a quanto contenuto nel documento informativo sull'emittente e nei relativi aggiornamenti.

[11]Qualora il documento informativo sull'emittente venga utilizzato ai fini di cui all'art. 6, comma 3, e 54, comma 1, del presente regolamento, il testo della copertina - con gli opportuni adattamenti dovrà anche contenere il riferimento alla successiva pubblicazione della nota integrativa.

[12]Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

[13]Per gli emittenti di nuova quotazione, mero aggiornamento delle informazioni fornite in occasione della quotazione. Per gli altri emittenti, descrizione sintetica.

Scissione schema 3

Prospetto di sollecitazione/quotazione di obbligazioni da parte di emittenti non quotati

	Schema 3 Prospetto completo	Schema 3 - Documento sull'emittente[14]	Schema 3 - Nota integrativa[14] [15]
A	x	x[16]	x[17]
B	x	x	x
C	x	-	x
D	x	x (solo D.2)	x (solo D.1)
E	x	x	x
F	x	x	-
G	x	x	-
H	x	x	-
I	x	x	x
L	x	x	-
M	x	-	x
N	x		x
O	x	-	x
P	x	-	x
Q	x	-	x
R	x	-	x
S	x	x	x (solo per aggiornamenti)
T	x	x	x

[14] Le informazioni di cui allo schema 3 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

[15] Le informazioni di aggiornamento previste nella nota integrativa dovranno essere fornite esclusivamente qualora rappresentino elementi di sostanziale discontinuità rispetto a quanto contenuto nel documento informativo sull'emittente e nei relativi aggiornamenti.

[16] Qualora il documento informativo sull'emittente venga utilizzato ai fini di cui all'art. 6, comma 3, e 54, comma 1, del presente regolamento, il testo della copertina - con gli opportuni adattamenti - dovrà anche contenere il riferimento alla successiva pubblicazione della nota integrativa.

[17] Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

Scissione schema 4

Prospetto di sollecitazione/quotazione di obbligazioni da parte di emittenti quotati

	Schema 4 Prospetto completo	**Schema 4 - Documento sull'emittente**[18]	**Schema 4 - Nota integrativa**[18 19]
A	x	x[20]	x[21]
B	x	x	x
C	x		x
D	x	x (solo D.2)	x (solo D.1)
E	x (informaz. di sintesi)	x (aggiorn.)[22]	x (aggiorn.)
F	x	x	-
G	x	x	-
H	-	-	-
I	x	x	x
L	x	x	-
M	x	-	x
N	x	-	x
O	x	-	x
P	X	-	x
Q	x	-	x
R	x	-	x
S	x	x	x (solo per aggiornamenti)
T	x	x	x

[18]Le informazioni di cui allo schema 4 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

[19]Le informazioni di aggiornamento previste nella nota integrativa dovranno essere fornite esclusivamente qualora rappresentino elementi di sostanziale discontinuità rispetto a quanto contenuto nel documento informativo sull'emittente e nei relativi aggiornamenti.

[20]Qualora il documento informativo sull'emittente venga utilizzato ai fini di cui all'art. 6, comma 3, e 54, comma 1, del presente regolamento, il testo della copertina - con gli opportuni adattamenti dovrà anche contenere il riferimento alla successiva pubblicazione della nota integrativa.

[21]Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

[22]Per gli emittenti di nuova quotazione, mero aggiornamento delle informazioni fornite in occasione della quotazione. Per gli altri emittenti, descrizione sintetica.

Scissione schema 5

Prospetto di sollecitazione/quotazione di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto e di sottoscrizione di azioni

	Schema 5 Prospetto completo	**Schema 5 - Documento sull'emittente**[23]	**Schema 5 - Nota integrativa**[23] [24]
A	x	x[25]	x[26]
B	x	x	x
C	x	-	x
D	x	x (solo D.2)	x (solo D.1)
E	x	x	x
F	x	x	-
G	x	x	-
H	x	x	-
I	x	x	x
L	x	x	-
M	x	-	x
N	x	-	x
O	x	-	x
P	x	-	x
Q	x	-	x
R	x	-	x
S	x	x	x (solo per aggiornamenti)
T	x	x	x

[23] Le informazioni di cui allo schema 5 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

[24] Le informazioni di aggiornamento previste nella nota integrativa dovranno essere fornite esclusivamente qualora rappresentino elementi di sostanziale discontinuità rispetto a quanto contenuto nel documento informativo sull'emittente e nei relativi aggiornamenti.

[25] Qualora il documento informativo sull'emittente venga utilizzato ai fini di cui all'art. 6, comma 3, e 54, comma 1, del presente regolamento, il testo della copertina - con gli opportuni adattamenti dovrà anche contenere il riferimento alla successiva pubblicazione della nota integrativa.

[26] Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

Scissione schema 6
Prospetto di quotazione di obbligazioni emittenti bancari istituiti all'interno della UE e soggetti a vigilanza prudenziale

	Schema 6 Prospetto completo	**Schema 6 - Documento sull'emittente**[27]	**Schema 6 - Nota integrativa**[27] [28]
A	x	x	x[29]
B	x	x	x
C	x	x (solo avvertenze relative all'emittente)	x (solo avvertenze relative allo strumento finanziario ed alla operazione)
D	x	x (solo D.2)	x (solo D.1)
E	-	-	-
F		-	-
G	x	x	-
H		-	
I	x	x	-
L	x	x	-
M	x	-	x
N	x	-	x
O	-	-	-
P	-	-	-
Q	-	-	-
R	x	-	x
S	x	x	x (solo per aggiornamenti)
T	x	x	x

[27]Le informazioni di cui allo schema 6 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

[28]Le informazioni di aggiornamento previste nella nota integrativa dovranno essere fornite esclusivamente qualora rappresentino elementi di sostanziale discontinuità rispetto a quanto contenuto nel documento informativo sull'emittente e nei relativi aggiornamenti.

[29]Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

Scissione schema 7
Schema di prospetto relativo alla quotazione di covered warrant[30]

	Schema 7 Prospetto completo	Schema 7 - Documento sull'emittente[31]	Schema 7 - Nota integrativa[31] [32]
A	x	x	x[33]
B	x	x	x
C	x	-	x (solo avvertenze relative allo strumento finanziario ed alla operazione)
D	x	x	x
E	-	x	-
F	x	x	-
G	x	x	-
H	x	x	-
I	x	x	-
L	x	-	x
M	x		x
N	x	-	x
O	x	-	x
P	x	x	x
Q	x	x	x

[30] La struttura delle lettere e delle sezioni dello schema 7 "completo" differisce da quella degli altri schemi.

[31] Le informazioni di cui allo schema 7 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

[32] Le informazioni di aggiornamento previste nella nota integrativa dovranno essere fornite esclusivamente qualora rappresentino elementi di sostanziale discontinuità rispetto a quanto contenuto nel documento informativo sull'emittente e nei relativi aggiornamenti.

[33] Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

Parte terza: schemi di prospetto

SCHEMA 1 [34] [35]

Prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati

A) - COPERTINA

Indicare la denominazione nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento e *sponsor*, intervengono nell'operazione.

Inserire la seguente indicazione: « Prospetto [informativo/di quotazione] depositato presso la Consob in data ......»

Inserire la seguente frase: « Offerta di ......e/o quotazione di........»

Riportare quanto di seguito indicato:

« L'adempimento di pubblicazione del prospetto [informativo/di quotazione] non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

B) - INDICE

C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Indicazione dei fattori di rischiosità generici o specifici che devono essere considerati dagli investitori prima di qualsiasi decisione di investimento, distinguendo quelli relativi all'emittente, all'ambiente in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. In particolare, a titolo esemplificativo, tali fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:

- particolari assetti proprietari ed eventuali cambiamenti rilevanti degli stessi a seguito della sollecitazione;
- la particolare natura dell'attività dell'emittente, anche con riguardo ai nuovi settori di attività;
- i fattori che influenzano la gestione e la redditività operativa dell'emittente, la cui natura o il cui andamento assuma caratteristiche di particolare rischiosità;
- gli aspetti critici connessi ai paesi in cui la società opera;

---

[34] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco (*).

[35] I capitoli di cui alle lettere E) ed H) sono stati redatti con riferimento a società industriali; per le altre società le informazioni richieste da tali capitoli devono essere fornite con gli adattamenti necessari alla natura dell'attività esercitata.

- le condizioni concorrenziali;
- la scadenza di contratti, brevetti e marchi ovvero la dipendenza da concessioni o autorizzazioni particolarmente rilevanti per l'attività dell'impresa;
- la dipendenza da un limitato numero di fornitori, clienti o finanziatori;
- l'assenza di storia operativa;
- l'operatività con parti correlate;
- l'andamento gestionale operativo (andamento negativo della redditività operativa e netta negli ultimi esercizi);
- la posizione finanziaria dell'emittente, anche in relazione all'andamento stagionale dell'attività ovvero ad operazioni straordinarie;
- la regolamentazione relativa ai settori di attività;
- i procedimenti giudiziari pendenti;
- le eventuali passività potenziali;
- gli eventuali rischi derivanti da problematiche interne ed esterne all'azienda connesse con l'anno 2000;
- gli scostamenti significativi tra il prezzo della sollecitazione e il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, da amministratori, dirigenti ovvero da parti correlate all'emittente in occasione di operazioni di compravendita intervenute di recente sulle azioni oggetto della sollecitazione e/o in relazione al prezzo di sottoscrizione e/o di esercizio di eventuali opzioni attribuite ai medesimi soggetti sulle azioni oggetto della sollecitazione;
- gli scostamenti significativi tra i moltiplicatori di mercato dell'emittente calcolati sulla base del prezzo di collocamento se indicato nel prospetto (ovvero dell'intervallo di prezzo massimo e minimo nelle sollecitazioni finalizzate alla quotazione) e quelli medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e delle principali borse europee con l'indicazione delle società considerate;
- le difficoltà di disinvestimento, ove non sia prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione in un mercato regolamentato e nel caso di assegnazione delle azioni per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile;
- la possibile assenza di liquidità sullo strumento finanziario oggetto della sollecitazione nel mercato regolamentato di trattazione;
- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo *sponsor*;
- le particolari condizioni caratterizzanti la sollecitazione;

- gli eventuali vincoli alla disponibilità delle azioni;
- le particolari previsioni statutarie e le eventuali difformità dello statuto medesimo rispetto al Testo Unico.

Il paragrafo Avvertenze per l'investitore è da intendersi quale sintesi di più dettagliate analisi contenute altrove nel prospetto, a cui dovrà essere fatto espresso rinvio.

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi agli strumenti finanziari ed alla sollecitazione

Riportare, se del caso, l'indicazione che la (società di gestione del mercato) con provvedimento n. in data ... ha disposto la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della presente operazione e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta.

Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o dallo *sponsor* nei confronti della società di gestione del mercato.

Indicare:

- la natura dell'operazione;
- le eventuali suddivisioni dell'offerta globale;
- l'eventuale delibera di aumento di capitale e la denominazione dei proponenti;
- le eventuali modalità di comunicazione del prezzo.

Fornire, ove disponibili, sotto forma di tavola, i seguenti dati:

- prezzo di offerta;
- controvalore totale dell'offerta;
- numero degli strumenti finanziari offerti, distinti tra quelli emessi e/o ceduti;
- percentuale del capitale sociale dell'emittente rappresentata dagli strumenti finanziari offerti;
- ammontare del capitale sociale post-offerta e numero delle azioni post-offerta;
- indicazioni circa il mantenimento o l'eventuale modifica della posizione di controllo dell'emittente a seguito della sollecitazione;
- ammontare dell'eventuale opzione d'acquisto riservata agli investitori istituzionali.

Fornire sotto forma di tavola i seguenti dati relativi al calendario previsto per l'operazione: date di inizio e termine della sollecitazione; comunicazione del prezzo di offerta; comunicazione delle assegnazioni; pagamento; eventuale previsione di inizio delle negoziazioni.

Fornire la stima del ricavato netto dell'offerta per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato dell'offerta, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato dell'offerta è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'offerta venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.

D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, una tabella comparativa dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'emittente. I dati selezionati devono risultare esplicativi delle componenti significative dell'andamento gestionale, con particolare riguardo ai risultati economici ed alla situazione finanziaria nel periodo considerato.

Ove nel prospetto siano riportati bilanci pro-forma allo scopo di riflettere modifiche sostanziali intervenute nella struttura patrimoniale dell'emittente, anche i dati finanziari selezionati devono essere riesposti pro-forma.

Inoltre, ove nel prospetto sia inserita una situazione economica, patrimoniale e finanziaria infra annuale aggiornata, nella tabella sopraindicata i dati selezionati devono essere aggiornati con riferimento a tale periodo interinale e i medesimi devono essere posti a confronto con i dati relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, salvo che ai fini della comparabilità non appaia sufficiente il confronto con i dati dell'intero esercizio.

Qualora l'esposizione limitata agli ultimi tre esercizi non dovesse essere sufficiente per consentire la percezione esatta del ciclo economico dell'emittente, i dati finanziari selezionati devono essere riferiti ad almeno i cinque esercizi precedenti, salvo che l'emittente non abbia un più breve periodo di esistenza.

Infine, ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia l'emittente può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo.

In ogni caso dovranno essere forniti i dati in merito a:

INDUSTRIALI ED ALTRE [36]

- Ricavi netti
- Risultato operativo lordo e netto
- Risultato ordinario[37]
- Risultato netto
- Patrimonio netto
- Totale attivo
- Capitale sociale
- Capitale circolante netto
- *Cash flow*
- Capitale fisso
- Investimenti
- Posizione/esposizione finanziaria netta
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato operativo per azione
- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione
- Risultato netto per azione
- *Cash flow* per azione

---

[36] I dati utilizzati per il calcolo dei margini per azione devono essere opportunamente rettificati per tenere conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata.

[37] Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al Principio Contabile Internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).

- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value*, calcolati sulla base del prezzo medio registrato per ciascun esercizio ovvero, se indicato nel prospetto, del prezzo di offerta (intervallo minimo e massimo nelle sollecitazioni finalizzate alla quotazione)[38]
- Capitalizzazione della società (per le offerte calcolata sul prezzo minimo e massimo)[38]
- Grandezze significative (es. volumi, ordinativi, prezzi, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Composizione percentuale sul fatturato dei primi tre e dei primi dieci clienti
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

BANCHE [39]

- Margine di interesse
- Margine d'intermediazione
- Risultato lordo di gestione
- Risultato ordinario[40]
- Risultato netto
- Impieghi a clientela ordinaria
- Totale attivo
- Raccolta diretta da clientela ordinaria

---

[38]Qualora i dati sul prezzo non siano noti, le informazioni richieste sono inserite nell'avviso integrativo con il quale gli stessi vengono indicati.

[39]I dati utilizzati per il calcolo dei margini per azione devono essere opportunamente rettificati per tenere conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata.

[40]Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al Principio Contabile Internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).

- Raccolta indiretta
- Patrimonio netto
- Patrimonio di vigilanza base *(tier 1)* e totale *(total capital)*
- *Free capital*
- Coefficiente di solvibilità a confronto con il valore minimo di vigilanza
- Sofferenze lorde
- Sofferenze nette
- Incagli lordi
- Rettifiche di valore sui crediti
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato lordo di gestione per azione
- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione
- Risultato netto per azione
- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value*, calcolati sulla base del prezzo medio registrato per ciascun esercizio ovvero, se indicato nel prospetto, del prezzo di offerta (intervallo minimo e massimo nelle sollecitazioni finalizzate alla quotazione)[41]
- Capitalizzazione della società calcolata sul prezzo minimo e massimo di offerta[41]
- Grandezze significative (es. volumi, tassi, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

---

[41] Qualora i dati sul prezzo non siano noti, le informazioni richieste sono inserite nell'avviso integrativo con il quale gli stessi vengono indicati.

ASSICURAZIONI[42]

- Premi di competenza[43]
- Risultato della gestione tecnica[43]
- Risultato della gestione industriale
- Risultato ordinario[44]
- Risultato netto
- Totale attivo
- Totale riserve tecniche nette
- Patrimonio netto
- Raccolta indiretta
- *Embedded* e *appraisal value* (fornire al riguardo note metodologiche sul calcolo e sul significato)
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato della gestione tecnica per azione
- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione
- Risultato netto per azione

---

[42]I dati utilizzati per il calcolo dei margini per azione devono essere opportunamente rettificati per tenere conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata.

[43]Ove rilevante, differenziare tra vita e danni.

[44]Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al Principio Contabile Internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).

- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value*, calcolati sulla base del prezzo medio registrato per ciascun esercizio ovvero, se indicato nel prospetto, del prezzo di offerta (intervallo minimo e massimo nelle sollecitazioni finalizzate alla quotazione)[45]
- Capitalizzazione della società calcolata sul prezzo minimo e massimo di offerta[45]
- Grandezze significative (es. volumi, tariffe, premi incassati, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

Ove i dati sopra esposti non appaiano significativi, in luogo di essi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.

In calce a detta tabella dovranno essere poi indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intellegibilità dei dati esposti.

* * *

Fornire, infine, la posizione/esposizione finanziaria netta dell'emittente a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del prospetto.

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE[46]

1.1 - *Storia ed evoluzione dell'attività*

Descrizione degli eventi di rilievo che hanno caratterizzato lo sviluppo recente dell'attività, tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti informazioni:

- data di costituzione nonché cenni sull'attività originariamente svolta;
- natura ed effetti di ogni importante operazione di ristrutturazione interessante l'attività e la configurazione dell'emittente o del gruppo ad essa facente capo;

---

[45]Qualora i dati sul prezzo non siano noti, le informazioni richieste sono inserite nell'avviso integrativo con il quale gli stessi vengono indicati.

[46]Ove possibile dovranno essere privilegiate le informazioni quantitative, anche mediante l'ausilio di apposite tabelle riassuntive. Qualora nel prospetto siano riportati risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, ovvero si faccia riferimento ai medesimi, dovranno essere indicate le relative fonti.

- significative acquisizioni o dismissioni di attività;
- cambiamenti nelle modalità di gestione degli affari, ovvero nelle tipologie dei prodotti o dei servizi offerti;
- cambiamenti della denominazione sociale;
- eventuali interruzioni di attività rilevanti per gli effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente;
- natura ed effetti di eventuali procedure concorsuali che hanno interessato l'emittente o sue controllate significative.

1.2 - *Descrizione dell'attività*

Fornire - ove significative - le informazioni di seguito indicate, utili per l'apprezzamento del valore dell'emittente, tramite l'analisi dell'attività da esso svolta, in rapporto ai più significativi settori e mercati. Evidenziare e commentare i "fattori chiave", interni ed esterni all'azienda, che incidono sulla gestione.

1.2.1 - Descrizione dell'attività dell'emittente nei principali settori e mercati, con indicazione delle più significative categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita

1.2.2 - Indicazione per gli ultimi tre esercizi della ripartizione dell'importo netto del volume di affari secondo i principali settori di attività e mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali settori e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti. Le modalità di identificazione dei settori di attività e delle aree geografiche devono essere conformi a quelle indicate nell'*International Accounting Standard* (IAS) n. 14 « *Reporting Financial Information by Segment*», emanato dall'*International Accounting Standards Committee* (IASC)[47]

1.2.3 - Commentare l'andamento del portafoglio ordini nel periodo considerato e a data recente.

1.2.4 - Descrivere i canali di vendita utilizzati, evidenziando eventuali metodi speciali di vendita seguiti, quali le vendite con pagamento rateale.

1.2.5 - Evidenziare l'eventuale mancanza di autonomia gestionale dell'emittente rispetto al gruppo di appartenenza del medesimo. Fornire informazioni sul grado di dipendenza dell'emittente da clienti, fornitori e finanziatori, ove rilevanti.

1.2.6 - Descrizione delle minacce/opportunità che derivano dall'evoluzione dei prodotti e servizi venduti nonché dalle tecnologie utilizzate dall'azienda.

[47]Con particolare riguardo ai mercati geografici in presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica, ai fini di una corretta applicazione dello IAS 14, si dovranno enucleare le zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo principio contabile internazionale.

1.2.7 - Descrizione sintetica delle caratteristiche dei settori di appartenenza, con particolare riguardo alla domanda, all'offerta, all'import/export, alla struttura della produzione, dell'approvvigionamento e della distribuzione.

1.2.8.- Evidenziare e commentare i principali fattori macro e micro-economici che possono condizionare l'attività dell'emittente.

1.2.9 - Descrivere eventuali fenomeni di stagionalità che caratterizzano i principali settori di attività.

1.2.10 - Fornire una descrizione dei rischi di mercato (rischio di tasso, di cambio, connessi ai prezzi delle materie prime ecc.) a cui è esposta l'attività dell'emittente, precisando le modalità, le strategie, gli obiettivi e gli strumenti utilizzati per la gestione di tali rischi nonché i prevedibili mutamenti di indirizzo in ordine a dette modalità e strategie. Ove l'emittente utilizzi contratti a termine, anche derivati (*forward* e *future*, *options*, *swap*, ecc.), per finalità diverse da quelle di copertura, fornire anche un' analisi dei rischi di mercato ad essi correlati, indicando i potenziali effetti economico-finanziari connessi a cambiamenti delle variabili di mercato.

1.2.11 - Descrizione delle fonti e della disponibilità delle materie prime utilizzate dall'emittente, fornendo indicazioni sull'andamento medio annuo degli ultimi tre/cinque anni e sulla volatilità dei relativi prezzi.

1.2.12 Fornire indicazioni sull'andamento medio annuo degli ultimi tre/cinque anni dei prezzi dei prodotti e dei servizi venduti e sulla volatilità di tali prezzi.

1.2.13 - Ove rilevante, descrizione sintetica del quadro normativo che disciplina l'attività dell'emittente ed evidenziazione degli effetti derivanti da eventuali modifiche in corso di realizzazione della normativa di riferimento.

1.2.14 - Descrivere il posizionamento competitivo dell'emittente, precisando le grandezze sulla base delle quali esso è valutato nonché le fonti statistiche utilizzate.

1.2.15 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali e finanziari, marchi, concessioni, autorizzazioni ovvero nuovi processi di fabbricazione, se rilevanti per l'attività e/o la redditività dell'emittente.

1.2.16 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili, indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

1.2.17 - Per le società o enti esercenti attività mineraria di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazione circa la durata e le condizioni principali delle concessioni di sfruttamento nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

1.2.18 - Fornire informazioni sulle operazioni intervenute negli ultimi tre esercizi sino alla data del prospetto ovvero già decise dagli organi competenti ma da effettuare, tra l'emittente

e parti correlate[48], secondo le modalità di rappresentazione previste dall' *International Accounting Standard* (IAS) n.24 « *Related Party Disclosure* », emanato *dall'International Accounting Standards Committee* (IASC) e comunque almeno le seguenti indicazioni:

- natura, principali caratteristiche, ammontare e condizioni delle operazioni commerciali[49] o finanziarie che abbiano un effetto significativo per l'emittente, nonché di ogni operazione straordinaria per la sua natura o per le relative condizioni avente ad oggetto beni, servizi, immobilizzazioni materiali o immateriali, di cui sia stata parte l'emittente o società da essa controllata. Tali operazioni possono essere se del caso aggregate secondo il principio di significatività, così da permettere un'adeguata comprensione dei loro effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo eventualmente a questa facente capo;

- grado di correlazione delle controparti con cui sono intervenute le suddette operazioni;

- importo dei prestiti ancora in corso concessi ovvero ricevuti dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate nonché delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di parti correlate. Al riguardo deve comunque essere fornito: il più elevato ammontare di finanziamenti concessi a tali soggetti nel periodo considerato, l'importo a data recente dei finanziamenti, l'indicazione della natura dei prestiti e delle operazioni in relazione alle quali essi sono stati assunti nonché le relative condizioni finanziarie.

- motivazioni economiche dei rapporti commerciali o finanziari con parti correlate, soprattutto in presenza di operazioni atipiche o inusuali.

1.2.19 - Programmi futuri e strategie

Precisare i programmi futuri e fornire l'indicazione degli obiettivi prioritari di medio e lungo termine cui l'emittente informa la propria gestione, quali ad esempio, quelli attinenti la produzione, l'organizzazione commerciale ed amministrativa, la tecnologia impiegata. Indicare, altresì, le eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni eventualmente gia' deliberate anche con riferimento al mantenimento della forza lavoro della società e delle sue controllate.

1.3 - *Patrimonio immobiliare, impianti e attrezzature*

1.3.1 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari o alla produzione). Tale descrizione deve comprendere l'indicazione della capacità produttiva degli impianti e delle produzioni alle quali essi sono destinati.

---

[48] Per parti correlate si deve fare riferimento oltre che alle fattispecie di cui all'art. 2359 del codice civile anche allo IAS 24, che include - tra l'altro le parti correlate in qualità di *beneficial owner*.

[49] Dovranno essere considerate anche le c.d. *management fees*.

1.3.2 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

1.4 - *Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1.2 a 1.3.*

1.5 - *Descrizione della struttura organizzative del gruppo di cui l'emittente, eventualmente, fa parte*

Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, breve descrizione del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

Fornire un elenco delle principali società consociate[50](denominazione, percentuale di partecipazione, e, se differente, percentuale dei diritti di voto posseduta).

Fornire informazioni, in particolare, in merito alle società consociate[50] che eventualmente gestiscano, nell'ambito del gruppo, aree di attività analoghe o connesse a quelle dell'emittente. A tal fine potrà essere fornita una rappresentazione grafica del gruppo di appartenenza.

1.6 - *Altre informazioni*

1.6.1 Responsabili chiave e personale[51].

a) responsabili chiave, evidenziando il relativo ruolo e le eventuali deleghe;

b) organigramma funzionale con posizionamento dei responsabili chiave e numero di persone per ogni funzione;

c) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

d) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

1.6.2 Investimenti:

- ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);
- ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.), ripartizione geografica (nel paese ove ha sede l'emittente e all'estero) di tali investimenti e forme di finanziamento adottate per la loro copertura;

---

[50]A questi fini per società consociate si intendono le società non controllate dall'emittente ma facenti capo alla capogruppo o alle società che concorrono al controllo dell'emittente nel caso in cui non vi fosse una controllante specifica.

[51]I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

- principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione geografica di tali investimenti (nel paese ove ha sede l'emittente e all'estero) e forme di finanziamento;

- ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

1.6.3 - Politica di ricerca e sviluppo

Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purché basate su elementi concreti).

1.6.4 - Procedimenti giudiziari ed arbitrali

Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

1.6.5 - Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

1 7 - *Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente*

Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 1 a 1.6 dovranno essere fornite anche per il gruppo. All'uopo potranno essere fatti appositi rinvii alle eventuali informazioni contenute, al riguardo, in altra parte del prospetto.

A tal fine dovrà essere anche fornita una rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto.

F) II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

2.1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo nonché delle eventuali deleghe attribuite.

2.2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

(*) 2.3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

(*) 2.4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

2.5 - Direttore generale e principali dirigenti:[52] nome, luogo e data di nascita, anzianità di servizio presso l'emittente e il gruppo ad esso facente capo.

2.6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dal direttore generale, dai soci fondatori e dai soci accomandatari al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

2.7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed al direttore generale (distinguendo per ciascun nominativo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).

2.8 - Numero e categorie di strumenti finanziari - ivi incluse eventuali *stock options* attribuite - dell'emittente o di società da esso controllate detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale e dal direttore generale, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sugli strumenti finanziari dell'emittente stesso o di società controllate (distinguendo per ciascun nominativo il numero degli strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio precedente, il numero degli strumenti finanziari acquistati, il numero degli strumenti finanziari venduti e il numero degli strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso).

2.9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei componenti del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e del direttore generale in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente o da società da esso controllate durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni. All'uopo potrà essere effettuato un apposito rinvio al cap. I, par. 1.2.18.

2.10 - Interessi dei dirigenti rispetto all'emittente ed al gruppo ad esso facente capo.

[52]Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (consiglio di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali).

2.11 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed al direttore generale, nonché delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti. All'uopo potrà essere effettuato un apposito rinvio al cap. I, par. 1.2.18.

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

3.1 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).

3.2 - Descrizione dell'azionariato risultante a seguito dell'offerta, ovvero, nelle offerte finalizzate alla quotazione, indicazione che detta informazione sarà comunicata alla Consob ed al pubblico con l'avviso previsto all'art. 9 del presente regolamento.

3.3 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

Indicazione, nei casi in cui la situazione definitiva dell'azionariato risultante a seguito dell'offerta non sia disponibile, delle intenzioni del soggetto controllante in ordine al mantenimento della propria posizione.

3.4 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza, di patti in qualsiasi forma stipulati aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ovvero che istituiscono obblighi o facoltà di comunicazione per l'esercizio del medesimo anche in società controllanti l'emittente, che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, che prevedono l'acquisto delle azioni e dei predetti strumenti o che comunque hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto dell'influenza dominante sulla società. Indicazione delle principali clausole dell'accordo se lo stesso conferisce il controllo singolarmente a un partecipante ovvero complessivamente agli aderenti. Eventuale rinvio agli estratti dei suddetti accordi gia' pubblicati o inseriti in appendice.

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE [53]

4.1 - Stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi agli ultimi tre esercizi[54], presentati sotto forma di tabella comparativa. Il criterio di riclassificazione scelto dovrà in ogni caso garantire l'agevole riconducibilità delle voci rispetto a quelle previste dalla vigente normativa applicabile ai conti annuali dell'emittente[55] Analogamente la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale quale emerge dai suddetti prospetti dovrà risultare strettamente coerente con quella desumibile dai conti annuali pubblicati.

4.2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

4.3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

4.4 - Fornire un commento - redatto secondo i criteri dell'analisi finanziaria - all'andamento gestionale dell'emittente negli ultimi tre esercizi, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, effettuando le opportune correlazioni con l'andamento dei "fattori chiave" descritti nel cap. I del presente schema. Tale commento dovrà includere, ove possibile, un confronto tra i principali indicatori economico-patrimoniali dell'emittente e quelli riferiti al settore in cui lo stesso opera, precisando le fonti da cui questi ultimi sono stati tratti.

Le informazioni richieste dal presente punto e dai punti 4.4.1 e 4.4.2 devono essere fornite, per ogni settore e/o area geografica di attività, sulla base delle modalità di rappresentazione indicate nel *International Accounting Standard* (IAS) n.14 *Reporting Financial Information by Segment* [56] [57].

4.4.1 - Nell'analisi dell'andamento economico dovranno essere evidenziate in sintesi, tra l'altro, le ragioni sottostanti alle variazioni intervenute in ciascun esercizio considerato nelle

[53]Il presente capitolo è stato redatto con riferimento a società industriali; per le altre società le informazioni richieste devono essere fornite con gli adattamenti necessari alla natura dell'attività esercitata fino all'emanazione di apposite istruzioni riguardanti i singoli settori di attività.

[54]Ove nel prospetto i conti annuali o infra-annuali siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti in calce al presente capitolo, ovvero - in mancanza di un capitolo sulle informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale dell'emittente - nelle appendici, anche gli schemi contabili in EURO. Per contro, gli emittenti che optino per la presentazione di conti in EURO, dovranno coerentemente denominare in EURO tutti i dati contenuti nel prospetto (ad eccezione delle appendici) ed assicurare, nell'ambito delle comunicazioni al mercato concernenti l'approvazione delle risultanze contabili di periodo, un'adeguata confrontabilità dei valori in esse contenute con i dati espressi in lire precedentemente pubblicati.

[55]Le voci presenti nello schema di conto economico devono essere percentualizzate rispetto al valore della produzione.

[56]Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per singolo segmento di attività devono essere fornite almeno per gli ultimi due esercizi.

[57]Con particolare riguardo ai mercati geografici in presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica, ai fini di una corretta applicazione dello IAS 14, si dovranno enucleare le zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo principio contabile internazionale.

componenti di reddito più significative, nei limiti necessari a consentire una chiara e completa comprensione dell'evoluzione economica della gestione sociale nel periodo preso in considerazione. In particolare, l'analisi in questione deve, tra l'altro, riguardare:

- l'evoluzione del fatturato, indicando le variazioni attribuibili a cambiamenti nei prezzi (descrivendo l'impatto dell'inflazione ove significativo) e nei volumi venduti, all'introduzione di nuovi prodotti nonché, per la quota di fatturato realizzato nei Paesi diversi dall'area Euro, all'andamento dei cambi;

  l'evoluzione dei costi di acquisto delle materie prime, indicando le variazioni attribuibili, rispettivamente, a cambiamenti nei prezzi (descrivendo l'impatto dell'inflazione ove significativo) ed ai volumi, a nuove materie prime utilizzate nonché, per la quota di acquisti realizzati all'estero, all'andamento dei cambi;

- l'andamento della gestione finanziaria, indicando l'incidenza del relativo risultato sul reddito operativo netto;

- l'importanza delle componenti straordinarie di reddito;

- l'evoluzione dell'incidenza delle imposte sul risultato lordo, riportando i fattori che hanno determinato un'incidenza diversa rispetto all'aliquota teorica applicabile alla società;

- l'evoluzione dell'incidenza del risultato operativo lordo, del risultato operativo netto, del risultato ordinario e del risultato netto sul valore della produzione.

4.4.2 Nell'analisi dell'andamento patrimoniale e finanziario dovranno essere evidenziate, tra l'altro, le ragioni sottostanti alle variazioni intervenute in ciascun esercizio considerato nelle singole voci dello stato patrimoniale, nei limiti necessari a consentire una chiara e completa comprensione dell'evoluzione della situazione finanziaria della società nel periodo preso in esame. In particolare, l'analisi in questione deve, tra l'altro, riguardare:

- l'equilibrio finanziario dell'emittente;

- l'evoluzione del capitale circolante netto, considerato nelle sue componenti principali correlate alle variabili economiche che lo generano;

- l'evoluzione dei *cash flow* generati dalla gestione corrente, dall'attività d'investimento e da quella di finanziamento, evidenziando l'eventuale influenza sugli stessi determinata dalla stagionalità dell'attività aziendale;

- l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente. A tal fine deve essere fornito un prospetto di analisi dell'evoluzione della posizione finanziaria netta negli ultimi tre esercizi, distinguendo le relative componenti a breve e a medio e lungo termine. Ove la situazione finanziaria sia influenzata da fenomeni di stagionalità, indicare, inoltre, l'indebitamento finanziario netto (a breve ed a medio e lungo termine) medio dell'esercizio e la punta massima da esso raggiunta;

- la politica di indebitamento e di gestione della tesoreria della società, con particolare riguardo al profilo temporale, alle valute e alle tipologie di tassi di interesse scelti.

Fornire, al riguardo, una descrizione delle fonti finanziarie esterne ed interne della società, indicando le fonti allo stato non utilizzate e come la società intende finanziare eventuali future espansioni dell'attivo circolante e gli investimenti in immobilizzazioni pianificati.

4.5 - Principi contabili adottati nella redazione dei bilanci d'esercizio. Evidenziare, comunque, eventuali variazioni dei principi contabili adottati rispetto a ciascun periodo di confronto.

4.6 - Analisi della composizione delle principali voci contenute nei documenti di cui ai punti 4.1 e 4.2. In tale ambito, ove necessario, fornire note esplicative idonee a consentire la riconducibilità dei dati riportati al punto 4.1, rispetto ai corrispondenti dati riportati nei conti annuali dell'emittente.

4.6.1 - Evidenziare gli ammontari delle differenze cambio, relative agli elementi monetari denominati nelle valute aderenti alla Moneta Unica Europea, imputate al conto economico ed allo stato patrimoniale nonché delle relative voci nelle quali le stesse sono state registrate; indicare, inoltre, l'ammontare dei costi connessi con la transizione all'EURO registrati rispettivamente nel conto economico e nello stato patrimoniale.

4.7.- Rispetto al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di quindici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

4.8. - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi rispetto alla data di pubblicazione del prospetto, inserire le informazioni previste dal punto 4.1 al punto 4.6 con riferimento almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, confrontate con quelle relative al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Ove la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi al predetto periodo siano stati verificati da una società di revisione, inserire un rinvio alla relazione contenente le conclusioni del revisore riportata nelle Appendici.

4.8.1 Qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla data di chiusura del semestre e non siano decorsi nove mesi tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio e la data di pubblicazione del prospetto, dovranno essere fornite le principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso. In particolare, dovranno risultare i) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti negative e positive di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale risultato operativo[58]; ii) la posizione finanziaria netta distinguendo le relative componenti attive e passive, a breve e a medio e lungo termine[59]

4.8.2 - Qualora siano trascorsi quarantacinque giorni tra il termine del I, del III e del IV trimestre dell'esercizio in corso e la data di pubblicazione del prospetto inserire, ove esistente, la relazione trimestrale redatta dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D del presente regolamento ovvero le principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie

[58]Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

[59]Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.

relative almeno all'ultimo trimestre trascorso. In particolare, dovranno risultare i) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti negative e positive di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale risultato operativo[58]; ii) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve e medio termine[59] I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento ed al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Sono altresì forniti confronti con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.

4.9 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati fornire:

a) le informazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.8.2 riferite ai conti consolidati di gruppo. Le informazioni di cui al punto 4.5 devono riguardare anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede); inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi.

L'emittente, ove rediga il bilancio consolidato di gruppo, può omettere i dati individuali di cui ai punti da 4.1 a 4.8.2 ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove l'emittente dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.

4.10 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo medesimo.

4.11 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stesso.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico dello stesso, oppure, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le sopra richieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie[60] dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio dalle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

4.12 Indicazione, per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente non comprese tra quelle indicate al precedente punto: della denominazione e della sede sociale, del numero di strumenti finanziari che le rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

4.13. *Dati economici /patrimoniali e finanziari pro-forma*

4.13.1.1 - Per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito negli ultimi tre esercizi modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, le informazioni di cui

[60] Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).

ai punti da 4.1 a 4.12 devono essere fornite su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione all'inizio del periodo cui si riferiscono le informazioni presentate.

4.13.1.2 - In ogni caso dovrà essere fornita anche una rappresentazione pro-forma ove sia noto che la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'emittente è destinata a modificarsi significativamente per operazioni gia' deliberate ancorché non eseguite.

4.13.2 - Illustrare lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma e le rettifiche pro-forma apportate.

4.13.3 - Inserire un rinvio alla documentazione riportata in appendice per quanto attiene alla relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma, contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché con riguardo alla correttezza dell'applicazione delle predette assunzioni per la redazione dei medesimi dati.

I) V INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, ovvero dopo la chiusura del semestre, ovvero dopo la data cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata nel prospetto, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

5.2 - Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo.

5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:

5.2.1.1 - Nelle ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b) ed evoluzione della struttura finanziaria.

5.2.1.2 - Nelle ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

5.2.1.3 - Nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

5.2.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi della lettera c) del punto precedente - dovrà risultare adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.

5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero dati previsionali[61] concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla loro determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della società di revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruità delle previsioni rispetto a dette assunzioni.

5.2.5 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.

---

[61]Gli emittenti che pubblicano stime ovvero dati previsionali sono tenuti a verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con le stime, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi e ad informare senza indugio il pubblico di ogni loro rilevante scostamento.

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

6.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

6.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale.

6.3 - Estremi dell'atto costitutivo.

6.4 - Durata dell'emittente.

6.5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6.6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

6.7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

6.8 - Indicazione della conformità o meno dello statuto sociale alle prescrizioni del Testo Unico.

6.9 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

6.10 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.

6.11 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di richiesta di quotazione e/o offerta ovvero di altre categorie di strumenti finanziari rappresentativi del capitale.

6.12 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

- l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione degli strumenti finanziari o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione degli strumenti finanziari corrispondenti a detto capitale.

(*) 6.13 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

(*) 6.14 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale, con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

6.15 - Partecipazioni attuali e/o previste dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

(*) 6.16 - Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di strumenti finanziari, qualora siano più restrittive delle disposizioni di legge.

6.17 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

6.18 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

- il residuo numero di strumenti finanziari da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

M) VII - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

7.1 - Descrizione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione. In particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.

7.2 - Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

7.3 - Decorrenza del godimento.

7.4 - Regime fiscale.

7.5 - Regime di circolazione.

7.6 - Eventuali limitazioni alla libera disponibilità degli strumenti finanziari da parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalle condizioni di emissione.

(*) 7.7 - Se strumenti finanziari della stessa categoria sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali strumenti finanziari determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

(*) 7.8 - Nel caso di quotazione/sollecitazione inerenti strumenti finanziari emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione, di scissione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui alla successiva lettera S.

7.9 Effetti di diluizione, calcolati come differenza tra il prezzo di offerta per azione e il patrimonio netto per azione quale risulta dall'ultimo bilancio di esercizio.

7.10 - Analizzare l'effetto eventuale di diluizione nell'ipotesi di mancata sottoscrizione dei diritti di opzione.

N) VIII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE

8.1 - Qualora non siano state oggetto di un prospetto informativo o di quotazione, informazioni riguardanti l'emissione e/o il collocamento degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione, quando l'emissione e/o il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti la stessa:

a) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del collocamento e numero degli strumenti finanziari che sono stati emessi e/o ceduti ovvero che sono stati collocati, eventualmente suddivisi per categorie;

b) indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati emessi e/o sono stati collocati, con indicazione dei relativi estremi;

c) modalità, termini e condizioni di esercizio degli eventuali diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti e sorte dei diritti non esercitati;

d) indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto; nonché, quando la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione va a favore di persone determinate, indicazione di esse;

e) se l'emissione o il collocamento sono stati fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti;

f) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento degli strumenti finanziari;

g) prezzo di sottoscrizione, di cessione o di collocamento, con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente;

h) modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate;

i) modalità e termini di consegna degli strumenti finanziari;

l) indicazione dei soggetti che hanno effettuato il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne hanno garantito il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati;

m) indicazione o stima dell'ammontare complessivo delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello;

n) stima del ricavato netto della sollecitazione per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato della sollecitazione, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato della sollecitazione è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato della sollecitazione venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.

8.2 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:

a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale dell'emittente;

b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o ente.

Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.

8.3 - Se in prossimità del periodo di quotazione o di sollecitazione degli strumenti finanziari vengono sottoscritti o collocati privatamente strumenti finanziari della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di strumenti finanziari della stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

9.1 - Denominazione e forma giuridica ovvero nome e cognome dell'offerente.

9.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale o domicilio.

9.3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie).

9.4 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).

9.5 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto.

9.6 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

(*) 9.7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

9.8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati il bilancio relativo all'ultimo esercizio, la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti nonché i documenti relativi all'offerente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.

P) X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

10.1 - Indicazione del responsabile del collocamento. Elenco degli intermediari incaricati del collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte ovvero, nei casi di sollecitazione finalizzata alla quotazione, quando tale informazione non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicazione che detto elenco verrà comunicato alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Qualora la sollecitazione venga effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del coordinatore dell'offerta globale nonché del coordinatore del collocamento riservato medesimo.

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

11.1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e numero degli strumenti finanziari che sono o saranno emessi e/o ceduti eventualmente suddivisi per categorie. Nel caso in cui la sollecitazione sia effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del quantitativo che verrà complessivamente collocato nonché di quello riservato alla sollecitazione. Qualora, nelle sollecitazioni finalizzate alla quotazione, dette informazioni non siano disponibili, indicazione che le stesse verranno comunicate alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

(*) 11.2 - Nel caso di offerta di vendita, indicazione che l'offerente ha la titolarità e piena disponibilità degli strumenti finanziari ed indicazione del soggetto (società di gestione accentrata o intermediario autorizzato) presso il quale gli stessi saranno messi a disposizione per tutta la durata della sollecitazione.

11.3 - Delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi e/o ceduti, con indicazione dei relativi estremi.

11.4 - Destinatari della sollecitazione, e, ove previsto, del collocamento riservato ad investitori istituzionali, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

(*) 11.5 - Indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto.

11.6 - Se l'emissione o il collocamento complessivo saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

11.7 - Indicazione del periodo di adesione, nonché dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata dello stesso. Indicazione della facoltà di revocare, ritirare o prorogare l'offerta, nonché delle condizioni a cui dette facoltà sono eventualmente subordinate. Indicazione delle modalità e dei tempi con i quali l'esercizio delle facoltà stesse verrà comunicato alla Consob ed al pubblico.

11.8 - Prezzo di offerta al pubblico con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

Nelle ipotesi di sollecitazione finalizzata alla quotazione, indicazione dei prezzi minimo e massimo ovvero della circostanza che questi ultimi verranno resi noti alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. In tale caso, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo definitivo e che lo stesso sarà comunicato alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'articolo citato.

(*) 11.9 - Indicazione degli incentivi all'acquisto previsti per la sollecitazione.

11.10 - Indicazione delle modalità di adesione alla sollecitazione, dei quantitativi minimi e massimi acquistabili e del relativo controvalore. Indicazione della eventuale irrevocabilità dell'adesione. Nel caso in cui i collocatori intendano effettuare sollecitazione fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico, indicazione dell'applicabilità o meno del comma 6 (diritto di recesso) della norma in questione. Qualora sia previsto il divieto di adesione presso più di un membro del consorzio di collocamento, indicazione del soggetto che si incarica di effettuare le relative verifiche, nonché delle conseguenze derivanti dall'accertamento della doppia sottoscrizione.

Indicazione del soggetto che si obbliga ad effettuare le verifiche in ordine alla regolarità delle adesioni.

11.11 - Criteri di riparto.

11.12 - Indicazione del soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla Consob i risultati della sollecitazione, con le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

11.13 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione degli strumenti finanziari.

11.14 - Modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate.

11.15 - Modalità e termini di consegna degli strumenti finanziari.

11.16 Indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati.

Indicazione delle principali cause di revoca dell'accordo di garanzia e delle conseguenze della stessa sulla sollecitazione.

(*) 11.17 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione.

11.18 Indicazione dell'intenzione di svolgere attività di compravendita sul mercato regolamentato degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione ai sensi dell'art. 15 del regolamento, da parte dei soggetti indicati nell'art. 95, comma 2, del Testo Unico.

(*) 11.19 - Qualora il quantitativo di strumenti finanziari da collocare è suscettibile di un incremento a seguito dell'esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali, indicazione dell'ammontare della predetta opzione, del soggetto concedente, nonché delle modalità e dei termini con i quali la stessa potrà essere esercitata.

11.20 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari e distinguendo la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello. Indicazione o stima della

remunerazione spettante al responsabile del collocamento e di quanto dallo stesso retrocesso agli altri intermediari. Nei casi di offerte di vendita e sottoscrizione, indicazione della ripartizione delle spese tra emittente ed offerente.

11.21 - Fornire la stima del ricavato netto della sollecitazione per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato della sollecitazione, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato della sollecitazione è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato della sollecitazione venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.

R) XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

12.1 - Mercati presso i quali è o sarà chiesta la quotazione.

12.2 - Estremi del provvedimento di quotazione.

12.3 - Periodo di inizio negoziazioni.

12.4 - Impegni dello *sponsor* (di cui all'art. 2.3.4, comma 3 del regolamento della Borsa Italiana S.p.A.).

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Appendici[62]

13.1 - Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci individuali e consolidati - ove redatti - degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

13.2 Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 13.1.

13.3 Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle società di revisione, sui conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi.

13.4 - Eventuali estratti degli accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico.

Documentazione a disposizione del pubblico presso ....(almeno la sede dell'emittente e - in caso di quotazione - la società di gestione del mercato)

13.5 - Bilanci degli ultimi tre esercizi corredati della relazione degli amministratori sulla gestione e del verbale di approvazione dell'assemblea.

---

[62]Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.

13.6 - Bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi, ove redatti.

13.7 - Statuto sociale.

T) XIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI

14.1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

14.2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

14.3.1 - Denominazione e sede della società di revisione che ha verificato i conti annuali dell'emittente, precisando se per tutti e tre gli ultimi esercizi e' stato espresso con apposite relazioni un giudizio; durata del conferimento; se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le precedenti informazioni dovranno riguardare anche il bilancio consolidato.

14.3.2 - Eventuale organo esterno (diverso dalle società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

14.3.3 - Indicazione delle informazioni e dei dati diversi dai bilanci annuali, inclusi nel prospetto, eventualmente verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno di verifica.

14.4.4 - Se la società di revisione (ovvero l'organo esterno di verifica) ha espresso un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero ha rilasciato una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio e' necessario evidenziarlo anche con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ[63]

Il presente prospetto [informativo/di quotazione] è conforme al modello depositato presso la Consob in data ...... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato .... con provvedimento n. .... del ....

I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto [informativo/di quotazione] per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto [informativo/di quotazione] si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

---

[63]La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo *sponsor* e dal presidente del collegio sindacale dell'offerente e dell'emittente.

SCHEMA 2 [64]

Prospetto sollecitazione/quotazione azioni di emittenti quotati

Il contenuto dei capitoli corrispondenti alle successive lettere coincide con quello delle lettere previste dallo schema 1 relativo alle azioni degli emittenti non quotati, ad eccezione di quello delle lettere E, F, G, H, L, Q e S.

A) - COPERTINA

B) - INDICE

C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione

D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

SEZIONE PRIMA INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

F) II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

M) VII - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

N) VIII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE[65]

---

[64] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco (*).

[65] Nelle ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, il paragrafo 8.1 del punto N) non è applicabile.

SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE[66]

P) X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI[67]

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

R) XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

* * *

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

T) XIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

* * *

Si riporta, di seguito, il contenuto delle lettere E, F, G, H, L, Q e S.

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE[68]

1.1 - Informazioni sui recenti sviluppi dell'attività, anche con riguardo ai prodotti ed ai servizi venduti, utili per l'apprezzamento del valore dell'emittente e del gruppo ad esso appartenente.

In particolare fornire l'aggiornamento della descrizione dell'attività dell'emittente e del gruppo, tramite l'indicazione degli eventi significativi che ne hanno caratterizzato lo sviluppo (es. natura ed effetti di ogni significativa ristrutturazione interessante l'attività e la configurazione dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo; significativi acquisti o dismissioni di attività; cambiamenti delle modalità di gestione degli affari ovvero delle tipologie dei prodotti e dei servizi offerti; evidenziazione dell'eventuale variazione dei settori e dei mercati di attività, dei principali prodotti e servizi nonché dei fattori chiave che incidono sulla gestione).

---

[66] Nelle ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, il punto O) non è applicabile.

[67] Nelle ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, deve essere fornita soltanto l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione degli strumenti finanziari medesimi.

[68] Ove possibile dovranno essere privilegiate le informazioni quantitative, anche mediante l'ausilio di apposite tabelle riassuntive. Qualora nel prospetto siano riportati risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, ovvero si faccia riferimento ai medesimi, dovranno essere indicate le relative fonti.

1.2 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la redditività dell'emittente.

1.3 - Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc., e forme di finanziamento;

b) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

c) ammontare dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

1.4 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

1.5 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.

1.6 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che esso ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizio tra le imprese del gruppo.

1.7 Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1.1 a 1.6 dovranno essere fornite anche per il gruppo.

F) II - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI

2.1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo nonché delle eventuali deleghe attribuite.

2.2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

(*) 2.3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

(*) 2.4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

2.5 - Direttore generale e principali dirigenti:[69] nome, domicilio, luogo e data di nascita, anzianità di servizio presso l'emittente ed il gruppo ad esso facente capo.

2.6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dal direttore generale al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

2.7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed al direttore generale (distinguendo per ciascun nominativo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette). A tal fine potrà essere fatto apposito rinvio alle informazioni contenute nel bilancio in allegato.

2.8 - Numero e categorie di strumenti finanziari - ivi incluse eventuali *stock options* attribuite - dell'emittente detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale e dal direttore generale o dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sugli strumenti finanziari dell'emittente stesso o di società controllate (distinguendo per ciascun nominativo il numero degli strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio precedente, il numero degli strumenti finanziari acquistati, il numero degli strumenti finanziari venduti e il numero degli strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso).

2.9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e del direttore generale in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

2.10 - Interessi dei dirigenti rispetto all'emittente ed al gruppo ad esso appartenente.

2.11 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e al direttore generale, nonché delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.

G) III INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

3.1 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).

[69] Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (consiglio di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali).

3.2 - Descrizione dell'azionariato risultante a seguito dell'offerta, ovvero indicazione che detta informazione sarà comunicata alla Consob ed al pubblico con con l'avviso previsto all'art. 9 del presente regolamento.

3.3 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

Indicazione, nei casi in cui la situazione definitiva dell'azionariato risultante a seguito dell'offerta non sia disponibile, delle intenzioni del soggetto controllante in ordine al mantenimento della propria posizione.

3.4 Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza, di patti in qualsiasi forma stipulati aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ovvero che istituiscono obblighi o facoltà di comunicazione per l'esercizio del medesimo anche in società controllanti l'emittente, che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, che prevedono l'acquisto delle azioni e dei predetti strumenti o che comunque hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto dell'influenza dominante sulla società. Indicazione delle principali clausole dell'accordo se lo stesso conferisce il controllo singolarmente a un partecipante ovvero complessivamente agli aderenti. Eventuale rinvio agli estratti dei suddetti accordi gia' pubblicati o inseriti in appendice.

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

4.1 - Indicazione del fatto che le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla documentazione riportata in appendice.

L) VI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

6.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

6.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale.

6.3 - Indicazione della conformità o meno dello statuto alle prescrizioni di cui al Testo Unico.

6.4 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

6.5 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un

prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

- l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione degli strumenti finanziari o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione degli strumenti finanziari corrispondenti a detto capitale.

(*) 6.6 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

6.7 Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

6.8 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

- il residuo numero di strumenti finanziari da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

11.1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e numero degli strumenti finanziari che sono o saranno emessi e/o ceduti eventualmente suddivisi per categorie. Nel caso in cui la sollecitazione sia effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del quantitativo che verrà complessivamente collocato nonché di quello riservato alla sollecitazione. Qualora dette informazioni non siano disponibili, indicazione che le stesse verranno comunicate alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

(*) 11.2 - Nel caso di offerta di vendita, indicazione che l'offerente ha la titolarità e piena disponibilità degli strumenti finanziari ed indicazione del soggetto (società di gestione accentrata o intermediario autorizzato) presso il quale gli stessi saranno messi a disposizione per tutta la durata della sollecitazione.

11.3 - Delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi e/o ceduti, con indicazione dei relativi estremi.

11.4 - Destinatari della sollecitazione, e, ove previsto, del collocamento riservato ad investitori istituzionali, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.[70]

(*) 11.5 - Indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto.

11.6 - Se l'emissione o il collocamento complessivo saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

11.7 - Indicazione del periodo di adesione, nonché dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata dello stesso. Indicazione della facoltà di revocare, ritirare o prorogare l'offerta, nonché delle condizioni a cui dette facoltà sono eventualmente subordinate. Indicazione delle modalità con le quali l'esercizio delle facoltà stesse verrà comunicato alla Consob ed al pubblico.[71]

11.8 - Prezzo di offerta al pubblico con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente, ovvero indicazione del prezzo massimo o della circostanza che quest'ultimo verrà reso noto alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Qualora non sia prevista l'indicazione del prezzo massimo, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo definitivo e che lo stesso sarà comunicato alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'articolo citato.

(*) 11.9 - Indicazione degli incentivi all'acquisto previsti per la sollecitazione.

11.10 - Indicazione delle modalità di adesione alla sollecitazione, dei quantitativi minimi e massimi acquistabili e del relativo controvalore. Indicazione della eventuale irrevocabilità dell'adesione. Qualora sia previsto il divieto di adesione presso più di un membro del consorzio di collocamento, indicazione del soggetto che si incarica di effettuare le relative verifiche, nonché delle conseguenze derivanti dall'accertamento della doppia sottoscrizione.

Indicazione del soggetto che si obbliga ad effettuare le verifiche in ordine alla regolarità delle adesioni.[72]

---

[70]Paragrafo non applicabile alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.

[71]Nelle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, dovrà essere indicato anche il periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione.

[72]Paragrafo non applicabile alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione assegni emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.

11.11 - Criteri di riparto.[73]

11.12 - Indicazione del soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla Consob i risultati della sollecitazione, con le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

11.13 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione degli strumenti finanziari.

11.14 - Modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate.

11.15 Modalità e termini previsti per la messa a disposizione degli strumenti finanziari presso una società di gestione accentrata.

11.16 - Indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati.

Indicazione delle principali cause di revoca dell'accordo di garanzia e delle conseguenze della stessa sulla sollecitazione.

(*) 11 17 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione.

11 18 Indicazione dell'intenzione di svolgere attività di compravendita sul mercato regolamentato degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione ai sensi dell'art. 15 del regolamento, da parte dei soggetti indicati nell'art. 95, comma 2, del Testo Unico.[74]

11 19 - Indicazione delle quantità degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione complessivamente acquistate e vendute dall'emittente e dalle società appartenenti al gruppo di quest'ultimo nei tre mesi precedenti alla data di comunicazione alla Consob della notizia dell'intenzione di effettuare l'offerta ai sensi dell'art. 94 del Testo Unico.[75]

(*) 11.20 - Qualora il quantitativo di strumenti finanziari da collocare è suscettibile di un incremento a seguito dell'esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali, indicazione dell'ammontare della predetta opzione, del soggetto concedente, nonché delle modalità e dei termini con i quali la stessa potrà essere esercitata.

[73]Paragrafo non applicabile alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.

[74]Paragrafo non applicabile alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.

[75]Paragrafo non applicabile alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.

11.21 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari e distinguendo la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello. Indicazione o stima della remunerazione spettante al responsabile del collocamento e di quanto dallo stesso retrocesso agli altri intermediari. Nei casi di offerte di vendita e sottoscrizione, indicazione della ripartizione delle spese tra emittente ed offerente.

11.22 - Fornire la stima del ricavato netto della sollecitazione per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato della sollecitazione, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato della sollecitazione è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato della sollecitazione venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.

S) X - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Appendici[76]

13.1 - Bilancio d'esercizio o, se redatto, bilancio consolidato.

13.2 - Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al punto 13.1

13.3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relativa al bilancio di cui al punto 13.1.

13.4 - Eventuali estratti degli accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico.

Documentazione a disposizione del pubblico presso .... (almeno la sede dell'emittente e la società di gestione del mercato)

13.5 - Statuto sociale.

[76] Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.

SCHEMA 3 [77] [78]

Prospetto sollecitazione/quotazione obbligazioni di emittenti non quotati

A) - COPERTINA

B) - INDICE

C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE
- 2) ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione

D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

F) II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

G) III INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

M) VII - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

N) VIII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE

---

[77] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco (*).

[78] I capitoli di cui alle lettere E) ed H) sono stati redatti con riferimento a società industriali; per le altre società le informazioni richieste da tali capitoli devono essere fornite con gli adattamenti necessari alla natura dell'attività esercitata.

SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

P) X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

R) XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

* * *

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

T) XIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

* * *

A) - COPERTINA

Indicare la denominazione nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento e *sponsor*, intervengono nell'operazione.

Inserire la seguente indicazione: « Prospetto [informativo/di quotazione] depositato presso la Consob in data .... »

Inserire la seguente frase: « Offerta di ......e/o quotazione di........»

Riportare quanto di seguito indicato:

« L'adempimento di pubblicazione del prospetto [informativo/di quotazione] non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi»

B) - INDICE

C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Indicazione dei fattori di rischio generici o specifici che devono essere considerati dagli investitori prima di qualsiasi decisione di investimento, distinguendo quelli relativi all'emittente, all'ambiente in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. In particolare, a titolo esemplificativo, tali fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:

- la posizione finanziaria dell'emittente;
- i procedimenti giudiziari pendenti;
- le eventuali passività potenziali;

- nel caso di obbligazioni strutturate:

  - gli scostamenti significativi tra i rendimenti minimi annui impliciti, calcolati nel presupposto della scadenza del prestito, ed i rendimenti di mercato relativi a strumenti finanziari aventi pari durata e rischio similare;

  - in ogni caso, esplicitare che nel caso di obbligazioni strutturate scomponibili in una obbligazione di tipo ordinario e in uno o più strumenti derivati, la valutazione del prezzo richiede particolare competenza;

- l'eventuale possibilità da parte dell'emittente di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario;

- l'eventuale clausola di subordinazione;

- l' eventuale assenza di quote dell'offerta riservate ad investitori istituzionali;

- ogni altro rischio di *"performance"* che si assume il sottoscrittore, ivi inclusi i rischi di cambio;

- le difficoltà di disinvestimento, ove non sia prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione in un mercato regolamentato;

- la possibile assenza di liquidità sullo strumento finanziario oggetto della sollecitazione nel mercato regolamentato di trattazione;

- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo *sponsor*;

- particolari condizioni caratterizzanti l'offerta;

- ogni ulteriore aspetto di criticità che dovesse emergere dalle esemplificazioni riportate al successivo punto 2).

- 2) ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Nel caso in cui i rendimenti delle obbligazioni fossero legati all'andamento di parametri (tassi, indici o panieri), dovrà essere fornita una chiara indicazione del meccanismo di determinazione di tali rendimenti e degli eventuali parametri di calcolo, al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione dei rischi di *"performance"* In particolare dovranno essere forniti confronti tra il rendimento minimo eventualmente garantito ed il rendimento di strumenti finanziari aventi pari durata e rischio similare.

Ove vengano assicurati tassi minimi, dovrà essere fornita l'indicazione del rendimento annuo effettivo netto, inteso come rendimento annuo composto al netto della componente fiscale. La medesima indicazione del rendimento effettivo annuo netto dovrà essere fornita con riferimento all'ipotesi che l'emittente si avvalga, alla prima data utile, della eventuale facoltà di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.

Inoltre, dovranno essere forniti esempi relativamente ai rendimenti delle obbligazioni sulla base di assunzioni effettuate sui valori di tali parametri che potranno registrarsi in futuro.

Dovrà essere altresì indicato mediante rappresentazione grafica l'andamento dei parametri di riferimento registrato nel passato, assumendo un periodo analogo a quello di vita residua delle obbligazioni ovvero degli ultimi tre anni precedenti. Tale ultima indicazione dovrà comunque essere corredata da un'avvertenza nella quale si evidenzi che l'andamento storico dei parametri non e' necessariamente indicativo del futuro andamento dei medesimi.

I paragrafi 1 e 2 devono intendersi quali sintesi di più dettagliate analisi contenute altrove nel prospetto, a cui dovrà essere fatto espresso rinvio.

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi agli strumenti finanziari ed alla sollecitazione

Riportare, se del caso, l'indicazione che la (società di gestione del mercato) con provvedimento n. ... in data . ha disposto la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della presente operazione e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta.

Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o dallo *sponsor* nei confronti della società di gestione del mercato.

Indicare:

- la natura dell'operazione;

eventuali suddivisioni dell'offerta globale;

- prezzo.

Fornire, ove disponibili, sotto forma di tavola, i seguenti dati:

- prezzo di offerta;
- controvalore totale dell'offerta;
- numero degli strumenti finanziari offerti;
- indicazione dell'eventuale *rating*, della data di rilascio e dell'ente o società che lo ha emesso.

Fornire, sotto forma di tavola, i seguenti dati relativi al calendario previsto per l'operazione: date di inizio e termine della sollecitazione; comunicazione delle assegnazioni; pagamento; eventuale previsione di inizio delle negoziazioni.

Fornire la stima del ricavato netto dell'offerta per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato dell'offerta, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato dell'offerta è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'offerta venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.

D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, una tabella comparativa dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'emittente eventualmente utili al fine di evidenziare la solvibilità dell'emittente. In particolare i dati selezionati devono risultare esplicativi almeno delle componenti significative dell'andamento della situazione finanziaria nel periodo considerato.

Ove nel prospetto siano riportati dati patrimoniali pro-forma allo scopo di riflettere modifiche sostanziali intervenute nella struttura patrimoniale dell'emittente, anche i dati finanziari selezionati devono essere riesposti pro-forma, peraltro limitatamente all'ultimo esercizio.

Inoltre, ove nel prospetto sia inserita una situazione economica, patrimoniale e finanziaria infra annuale aggiornata, nella tabella sopraindicata i dati selezionati devono essere aggiornati con riferimento a tale periodo interinale e i medesimi devono essere posti a confronto con i dati relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, salvo che ai fini della comparabilità non appaia sufficiente il confronto con i dati dell'intero esercizio.

Infine, ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia l'emittente può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove l'emittente dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.

In ogni caso dovranno essere forniti i dati[79] in merito a:

- Risultato ordinario
- Risultato netto
- Patrimonio netto

[79]Nelle ipotesi di emittenti bancari, dovranno essere forniti i seguenti dati: margine di intermediazione, risultato lordo di gestione, risultato netto, patrimonio netto e di vigilanza (base e totale), coefficiente di solvibilità, raccolta diretta da clientela ordinaria, impieghi a clientela, raccolta indiretta, coefficiente di solvibilità a confronto con il valore minimo di vigilanza.

- Posizione/esposizione finanziaria netta
- *Cash flow*
- Capitale circolante netto

Ove i dati sopra esposti appaiano scarsamente significativi, in luogo di essi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.

* * *

In calce a detta tabella dovranno essere poi indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intellegibilità dei dati esposti.

Fornire, infine, la posizione/esposizione finanziaria netta dell'emittente a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del prospetto.

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE [80]

1.1 - *Storia ed evoluzione dell'attività*

Descrizione degli eventi di rilievo che hanno caratterizzato lo sviluppo recente dell'attività, ove rilevanti ai fini dell'apprezzamento della solvibilità dell'emittente, tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti informazioni:

- natura ed effetti di ogni importante operazione di ristrutturazione interessante l'attività e la configurazione dell'emittente o del gruppo ad essa facente capo;
- acquisizioni o dismissioni di attività non rientranti nella gestione ordinaria;
- cambiamenti nelle modalità di gestione degli affari, ovvero nelle tipologie dei prodotti o dei servizi offerti;
- eventuali interruzioni di attività rilevanti per gli effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente;
- natura ed effetti di eventuali procedure concorsuali che hanno interessato l'emittente o sue controllate significative.

[80] Ove possibile dovranno essere privilegiate le informazioni quantitative, anche mediante l'ausilio di apposite tabelle riassuntive. Qualora nel prospetto siano riportati risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, ovvero si faccia riferimento ai medesimi, dovranno essere indicate le relative fonti.

1.2 *Descrizione dell'attività*

1.2.1 Informazioni di carattere generale sull'attività svolta dall'emittente, utili per l'apprezzamento della solvibilità dello stesso.

1.2.2 Descrizione dell'attività dell'emittente nei principali settori e mercati, con indicazione delle più significative categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o dei nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.

1.2.3 Indicazione per gli ultimi tre esercizi della ripartizione dell'importo netto del volume di affari secondo i principali settori di attività e mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali settori e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti. Le modalità di identificazione dei settori di attività e delle aree geografiche devono essere conformi a quelle indicate nell'*International Accounting Standard* (IAS) n 14 « *Reporting Financial Information by Segment*», emanato dall'*International Accounting Standards Committee* (IASC)[81]

1.3 Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume d'affari od alla produzione).

1.4 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

1.5 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali e finanziari, marchi, concessioni, autorizzazioni ovvero nuovi processi di fabbricazione, se rilevanti per l'attività dell'emittente.

1.6 Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili, indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

1.7 Per le società o enti esercenti attività mineraria di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazione circa la durata e le condizioni principali delle concessioni di sfruttamento nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

1.8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1.2.1 a 1.7

[81]Con particolare riguardo ai mercati geografici in presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica, ai fini di una corretta applicazione dello IAS 14, si dovrà enucleare le zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo principio contabile internazionale.

1.9 - *Altre informazioni*

1.9.1- Personale[82].

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

1.9.2 - Investimenti:

- ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);
- ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.), ripartizione geografica (nel paese ove ha sede l'emittente e all'estero) di tali investimenti e forme di finanziamento adottate per la loro copertura;
- principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione geografica di tali investimenti (nel paese ove ha sede l'emittente e all'estero) e forme di finanziamento;
- ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

1.9.3 - Politica di ricerca e sviluppo

Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purché basate su elementi concreti).

1.9.4 - Procedimenti giudiziari ed arbitrali

Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

1.9.5 - Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

[82] I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

1.9.6 Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente

Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1.2.1 a 1.9 7 dovranno essere fornite anche per il gruppo.

A tal fine dovrà essere anche fornita una rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto.

1.9.7 - Informazioni sul gruppo cui fa capo l'emittente

Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che esso ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

Fornire informazioni, in particolare, in merito alle società che eventualmente gestiscono, nell'ambito del gruppo di appartenenza, aree di attività analoghe o connesse a quelle dell'emittente. A tal fine potrà essere fornita una rappresentazione grafica del gruppo di appartenenza.

F) II INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

2.1 Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo nonché delle eventuali deleghe attribuite.

2.2 Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

(*) 2.3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

2.4 Direttore generale e principali dirigenti:[83] nome, luogo e data di nascita.

2.5 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori e dai soci accomandatari e del direttore generale al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

3.1 Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del

---

[83]Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (consiglio di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali)

capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).

3.2 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

3.3 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza, di patti in qualsiasi forma stipulati aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ovvero che istituiscono obblighi o facoltà di comunicazione per l'esercizio del medesimo anche in società controllanti l'emittente, che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, che prevedono l'acquisto delle azioni e dei predetti strumenti o che comunque hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto dell'influenza dominante sulla società. Indicazione delle principali clausole dell'accordo se lo stesso conferisce il controllo singolarmente a un partecipante ovvero complessivamente agli aderenti. Eventuale rinvio agli estratti dei suddetti accordi gia' pubblicati.

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

4.1 - Stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi agli ultimi tre esercizi[84], presentati sotto forma di tabella comparativa. Il criterio di riclassificazione scelto dovrà in ogni caso garantire l'agevole riconducibilità delle voci rispetto a quelle previste dalla vigente normativa applicabile ai conti annuali dell'emittente[85] Inoltre la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale quale emerge dai suddetti prospetti deve risultare strettamente coerente con quella desumibile dai conti annuali pubblicati.

4.2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

4.3 Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

4.4 - Fornire un commento - redatto secondo i criteri dell'analisi finanziaria - all'andamento gestionale dell'emittente negli ultimi tre esercizi, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario.

---

[84] Ove nel prospetto i conti annuali o infra-annuali siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti in calce al presente capitolo, ovvero - in mancanza di un capitolo sulle informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale dell'emittente - nelle appendici, anche gli schemi contabili in EURO. Per contro, gli emittenti che optino per la presentazione di conti in EURO, dovranno coerentemente denominare in EURO tutti i dati contenuti nel prospetto (ad eccezione delle appendici) ed assicurare, nell'ambito delle comunicazioni al mercato concernenti l'approvazione delle risultanze contabili di periodo, un'adeguata confrontabilità dei valori in esse contenute con i dati espressi in lire precedentemente pubblicati.

[85] Le voci presenti nello schema di conto economico devono essere percentualizzate rispetto al valore della produzione.

Le informazioni richieste dal presente punto e dai punti 4.4.1 e 4.4.2 devono essere fornite, per ogni settore e/o area geografica di attività, sulla base delle modalità di rappresentazione indicate nel *International Accounting Standard* (IAS) n.14 *Reporting Financial Information by Segment* [86] [87]

4.4.1 - Nell'analisi dell'andamento economico dovranno essere evidenziate in sintesi, tra l'altro, le ragioni sottostanti alle variazioni intervenute in ciascun esercizio considerato nelle componenti di reddito più significative, nei limiti necessari a consentire una chiara e completa comprensione dell'evoluzione economica della gestione sociale nel periodo preso in considerazione. In particolare, l'analisi in questione deve, tra l'altro, riguardare:

l'evoluzione del fatturato, indicando le variazioni attribuibili a cambiamenti nei prezzi (descrivendo l'impatto dell'inflazione ove significativo) e nei volumi venduti, all'introduzione di nuovi prodotti nonché, per la quota di fatturato realizzato all'estero, all'andamento dei cambi;

l'evoluzione dei costi di acquisto delle materie prime, indicando le variazioni attribuibili, rispettivamente, a cambiamenti nei prezzi (descrivendo l'impatto dell'inflazione ove significativo) ed ai volumi, a nuove materie prime utilizzate nonché, per la quota di acquisti realizzati all'estero, all'andamento dei cambi;

- l'andamento della gestione finanziaria, indicando l'incidenza del relativo risultato sul reddito operativo netto;
- l'importanza delle componenti straordinarie di reddito;
- l'evoluzione dell'incidenza delle imposte sul risultato lordo, riportando i fattori che hanno determinato un'incidenza diversa rispetto all'aliquota teorica applicabile alla società;
- l'evoluzione dell'incidenza del risultato operativo lordo, del risultato operativo netto, del risultato ordinario e del risultato netto sul valore della produzione.

4.4.2 - Nell'analisi dell'andamento patrimoniale e finanziario dovranno essere evidenziate, tra l'altro, le ragioni sottostanti alle variazioni intervenute in ciascun esercizio considerato nelle singole voci dello stato patrimoniale, nei limiti necessari a consentire una chiara e completa comprensione dell'evoluzione della situazione finanziaria della società nel periodo preso in esame. In particolare, l'analisi in questione deve, tra l'altro, riguardare:

- l'equilibrio finanziario dell'emittente;

---

[86] Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per singolo segmento di attività devono essere fornite almeno per gli ultimi due esercizi.

[87] Con particolare riguardo ai mercati geografici in presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica, ai fini di una corretta applicazione dello IAS 14, si dovra' enucleare le zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo principio contabile internazionale.

- l'evoluzione del capitale circolante netto, considerato nelle sue componenti principali correlate alle variabili economiche che lo generano;

- l'evoluzione dei *cash flow* generati dalla gestione corrente, dall'attività d'investimento e da quella di finanziamento, evidenziando l'eventuale influenza sugli stessi determinata dalla stagionalità dell'attività aziendale;

- l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente. A tal fine deve essere fornito un prospetto di analisi dell'evoluzione della posizione finanziaria netta negli ultimi tre esercizi, distinguendo le relative componenti a breve e a medio e lungo termine. Ove la situazione finanziaria sia influenzata da fenomeni di stagionalità, indicare, inoltre, l'indebitamento finanziario netto (a breve ed a medio e lungo termine) medio dell'esercizio e la punta massima da esso raggiunta;

- la politica di indebitamento e di gestione della tesoreria della società, con particolare riguardo al profilo temporale, alle valute e alle tipologie di tassi di interesse scelti. Fornire, al riguardo, una descrizione delle fonti finanziarie esterne ed interne della società, indicando le fonti allo stato non utilizzate e come la società intende finanziare eventuali future espansioni dell'attivo circolante e gli investimenti in immobilizzazioni pianificati.

4.5 - Principi contabili adottati nella redazione dei bilanci d'esercizio. Evidenziare, comunque, eventuali variazioni dei principi contabili adottati rispetto a ciascun periodo di confronto.

4.6 - Analisi della composizione delle principali voci contenute nei documenti di cui ai punti 4.1 e 4.2. In tale ambito, ove necessario, fornire note esplicative idonee a consentire la riconducibilità dei dati riportati al punto 4.1 rispetto ai corrispondenti dati riportati nei conti annuali dell'emittente.

4.6.1 - Evidenziare gli ammontari delle differenze cambio, relative agli elementi monetari denominati nelle valute aderenti alla Moneta Unica Europea, imputate al conto economico ed allo stato patrimoniale nonché delle relative voci nelle quali le stesse sono state registrate; indicare, inoltre, l'ammontare dei costi connessi con la transizione all'EURO registrati rispettivamente nel conto economico e nello stato patrimoniale.

4.7 - Rispetto al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di quindici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

4.8. - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi rispetto alla data di pubblicazione del prospetto, inserire le informazioni previste al punto 4.1 e dal punto 4.4 al punto 4.7, con riferimento almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, confrontate con quelle relative al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Ove la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi al predetto periodo siano stati verificati da una società di revisione, inserire un rinvio alla relazione contenente le conclusioni del revisore riportata nelle Appendici.

4.8.1 - Qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla data di chiusura del semestre e non siano trascorsi nove mesi tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio e la data di pubblicazione

del prospetto, dovranno essere fornite grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso. In particolare, dovrà risultare almeno la posizione finanziaria netta distinguendo le relative componenti attive e passive, a breve e a medio e lungo termine[88]

4.8.2 Qualora siano trascorsi quarantacinque giorni tra il termine del I, del III e del IV trimestre dell'esercizio in corso e la data di pubblicazione del prospetto inserire, ove esistente, la relazione trimestrale redatta dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D del presente regolamento ovvero le principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno all'ultimo trimestre trascorso. In particolare, dovrà risultare almeno la posizione finanziaria netta distinguendo le relative componenti attive e passive, a breve e a medio e lungo termine[89]

4.9 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati, fornire:

a) le informazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.8.2 riferite ai conti consolidati di gruppo. Le informazioni di cui al punto 4.5 devono riguardare anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede); inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi.

L'emittente, ove rediga il bilancio consolidato di gruppo, può omettere i dati individuali di cui ai punti da 4.1 a 4.8.2 ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove l'emittente dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.

4.10 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo medesimo.

4.11 Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:

- importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;

- importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e non garantiti;

---

[88]Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.

[89]Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.

- importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

4.12 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stesso.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico dello stesso, oppure, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le sopra richieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie[90] dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio dalle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

---

[90]Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

4.13 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 4.12, della denominazione e della sede sociale, del numero di strumenti finanziari che le rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

4.14 - *Dati patrimoniali pro-forma*

4.14.1 - Per le società che hanno subito nell'ultimo anno modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale tali da incidere sulla valutazione della solvibilità dell'emittente, fornire una sintesi dello stato patrimoniale su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori l'andamento patrimoniale dell'emittente, quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione all'inizio del periodo a cui si riferiscono le informazioni presentate.

4.14.2 In ogni caso dovrà essere fornita anche una rappresentazione pro-forma ove sia noto che la situazione patrimoniale dell'emittente è destinata a modificarsi significativamente per operazioni già deliberate ancorché non eseguite.

4.14.3 Illustrare lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma e le rettifiche pro-forma apportate.

4.14.4 - Inserire un rinvio alla documentazione riportata in appendice per quanto attiene alla relazione della società di revisione sui dati pro-forma, contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché con riguardo alla correttezza dell'applicazione delle predette assunzioni per la redazione dei medesimi dati.

I) V INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre ovvero dopo la data di chiusura del trimestre cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

5.2 - *Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo*

5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:

5.2.1.1 - Nelle ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b) ed evoluzione della struttura finanziaria.

5.2.1.2 - Nelle ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

5.2.1.3 - Nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

5.2.2 - In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi della lettera c) del punto precedente - dovrà risultare adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.

5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero dati previsionali[91] concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla

[91]Gli emittenti che pubblicano stime ovvero dati previsionali sono tenuti a verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con le stime, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi e ad informare senza indugio il pubblico di ogni loro rilevante scostamento.

loro determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

5.2.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della società di revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruità delle previsioni rispetto a dette assunzioni.

5.2.5 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

6.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

6.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

6.3 Estremi dell'atto costitutivo.

6.4 Durata dell'emittente.

6.5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6.6 Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

6.7 Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

6.8 Indicazione della conformità o meno dello statuto alle prescrizioni del Testo Unico.

6.9 Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

6.10 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di richiesta di quotazione ovvero di altre categorie di strumenti finanziari rappresentativi del capitale.

6.11 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

- l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione degli strumenti finanziari o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione degli strumenti finanziari corrispondenti a detto capitale.

(*) 6.12 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

6.13 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

6.14 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

- il residuo numero di strumenti finanziari da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

M) VII - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

7.1 - Indicare se gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione sono già diffusi presso il pubblico, ovvero delle modalità di diffusione prescelta.

7.2 - Denominazione esatta e natura degli strumenti finanziari. Nel caso di obbligazioni strutturate la descrizione della natura degli strumenti deve dare conto della circostanza che trattasi di obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici, ovvero, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni, specificando altresì a quali parametri, eventi o condizioni il rimborso e/o la remunerazione sono legate.

7.3 - Numero degli strumenti finanziari e valore dei tagli.

7.4 Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale. va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

7 5 Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).

7.6 Prezzo di emissione e di rimborso.

7 7 Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

7.8 Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.

7.9 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

7 10 Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi agli strumenti finanziari, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.

7.11 Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.

7.12 - Decorrenza del godimento.

7.13 Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

7 14 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni oggetto dell'operazione rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

7 15 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonché indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni. Indicazione dell'eventuale esistenza di un contratto di copertura inerente le obbligazioni strutturate ovvero delle strategie di copertura che l'emittente intende adottare.

7 16 - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

7.17 - Regime fiscale.

7 18 Indicazione del regime di circolazione.

7 19 Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

(*) 7.20 - Se gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in

questione e dell'andamento di tali strumenti finanziari determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre

N) VIII INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE EFFETTUATE NEGLI ULTIMI DODICI MESI

8.1 - Qualora non siano stati oggetto di un prospetto informativo o di quotazione, indicare

a) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del collocamento e numero degli strumenti finanziari che sono stati emessi e/o ceduti e collocati.

b) delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

c) se l'emissione o il collocamento sono stati fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.

d) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento degli strumenti finanziari ed indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta.

e) prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico ed indicazione dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

f) modalità e termini di pagamento del prezzo.

g) indicazione dei soggetti che hanno effettuato il collocamento, hanno assunto a fermo l'emissione, ne hanno garantito il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati.

h) ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.

SEZIONE III INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

9.1 - Denominazione e forma giuridica ovvero nome e cognome dell'offerente.

9.2 Sede sociale, sede amministrativa principale o domicilio.

9.3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili)

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

9.4 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).

9.5 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto.

9.6 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

(*) 9.7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

9.8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati il bilancio relativo all'ultimo esercizio, la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti nonché i documenti relativi all'offerente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.

P) X INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

10.1 - Indicazione del responsabile del collocamento. Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte ovvero, nei casi di sollecitazione finalizzata alla quotazione, quando tale informazione non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicazione che detto elenco verrà comunicato alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Qualora la sollecitazione venga effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del coordinatore dell'offerta globale nonché del coordinatore del collocamento riservato medesimo.

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

11 1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e numero degli strumenti finanziari che sono o saranno emessi e/o ceduti eventualmente suddivisi per categorie. Nel caso in cui la sollecitazione sia effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del quantitativo che verrà complessivamente collocato nonché di quello riservato alla sollecitazione.

(*) 11.2 - Nel caso di offerta di vendita, indicazione che l'offerente ha la titolarità e piena disponibilità degli strumenti finanziari ed indicazione del soggetto (società di gestione accentrata o intermediario autorizzato) presso il quale gli stessi saranno messi a disposizione per tutta la durata della sollecitazione.

11.3 Delibere autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi e/o ceduti, con indicazione dei relativi estremi.

11.4 Destinatari della sollecitazione, e. ove previsto, del collocamento riservato ad investitori istituzionali, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

11.5 Se l'emissione o il collocamento complessivo saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

11.6 - Indicazione del periodo di adesione, nonché dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata dello stesso. Indicazione della facoltà di revocare, ritirare o prorogare l'offerta, nonché delle condizioni a cui dette facoltà sono eventualmente subordinate. Indicazione delle modalità e dei tempi con i quali l'esercizio delle facoltà stesse verrà comunicato alla Consob ed al pubblico.

11.7 Prezzo di offerta al pubblico con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

(*) 11.8 Indicazione degli incentivi all'acquisto previsti per la sollecitazione.

11.9 - Indicazione delle modalità di adesione alla sollecitazione, dei quantitativi minimi e massimi acquistabili e del relativo controvalore. Indicazione della eventuale irrevocabilità dell'adesione. Nel caso in cui i collocatori intendano effettuare sollecitazione fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico, indicazione dell'applicabilità del comma 6 (diritto di recesso) della norma in questione. Qualora sia previsto il divieto di adesione presso più di un membro del consorzio di collocamento, indicazione del soggetto che si incarica di effettuare le relative verifiche, nonché delle conseguenze derivanti dall'accertamento della doppia sottoscrizione.

Indicazione del soggetto che si obbliga ad effettuare le verifiche in ordine alla regolarità delle adesioni.

11.10 Criteri di riparto

11.11 Indicazione del soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla Consob i risultati della sollecitazione, con le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

11.12 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione degli strumenti finanziari.

11.13 Modalità e termini di pagamento del prezzo.

11.14 Modalità e termini di consegna degli strumenti finanziari.

11.15 Indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati.

Indicazione delle principali cause di revoca dell'accordo di garanzia e delle conseguenze della stessa sulla sollecitazione.

(*) 11.16 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione.

11 17 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari e distinguendo la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello. Indicazione o stima della remunerazione spettante al responsabile del collocamento e di quanto dallo stesso retrocesso agli altri intermediari.

11.18 - Fornire la stima del ricavato netto dell'offerta per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato dell'offerta, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato dell'offerta è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'offerta venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.

R) XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

12.1 - Mercati presso i quali è o sarà chiesta la quotazione.

12.3 - Estremi del provvedimento di quotazione.

12.4 - Periodo di inizio negoziazioni.

12:5 - Indicazione dello *sponsor*.

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Appendici[92]

13.1 - Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci individuali e consolidati - ove redatti - degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

13.2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 13.1.

13.3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle società di revisione, sui conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi.

---

[92]Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.

13.4 Regolamento del prestito.

13.5 - Eventuali estratti degli accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico.

Documentazione a disposizione del pubblico presso...... (almeno la sede dell'emittente e in caso di quotazione la società di gestione del mercato)

13.6 - Bilanci degli ultimi tre esercizi corredati delle relazioni degli amministratori sulla gestione e del verbale di approvazione dell'assemblea.

13.7 Bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi, ove redatti.

13.8 - Statuto sociale

T) XIV INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI

14.1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

14.2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

14.3.1 - Denominazione e sede della società di revisione che ha verificato i conti annuali dell'emittente, precisando se per tutti e tre gli ultimi esercizi e' stato espresso con apposite relazioni un giudizio; durata del conferimento; se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le precedenti informazioni dovranno riguardare anche il bilancio consolidato.

14.3.2 - Eventuale organo esterno (diverso dalle società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

14.3.3 - Indicazione delle informazioni e dei dati diversi dai bilanci annuali, inclusi nel prospetto, eventualmente verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno di verifica.

14.3.4 - Se la società di revisione (ovvero l'organo esterno di verifica) ha espresso un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero ha rilasciato una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio e' necessario evidenziarlo anche con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ[93]

Il presente prospetto [informativo/di quotazione] è conforme al modello depositato presso la Consob in data..... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato ... con provvedimento n. .... del ....

I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto [informativo/di quotazione] per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto [informativo/di quotazione] si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

[93] La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo *sponsor*, dal garante e dal presidente del collegio sindacale dell'offerente e dell'emittente.

SCHEMA 4 [94]

Prospetto sollecitazione/quotazione obbligazioni di emittenti quotati

Il contenuto dei capitoli corrispondenti alle successive lettere coincide con quello delle lettere previste dallo schema 3 relativo alle obbligazioni degli emittenti non quotati, ad eccezione di quello delle lettere E, G, H, L e S.

A) - COPERTINA

B) - INDICE

C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE
- 2) ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione

D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

SEZIONE PRIMA INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

F) II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

G) III INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

M) VII - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI[95]

---

[94] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco (*).

[95] Nelle ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, il paragrafo 7.1 del punto M) non è applicabile.

N) VIII INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE[96]

SEZIONE TERZA INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE[97]

P) X INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI[98]

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE[99]

R) XII INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

* * *

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

T) XIV INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

* * *

Si riporta, di seguito, il contenuto delle lettere E, G, H, L e S.

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE [100]

1 1 Informazioni sui recenti sviluppi dell'attività, anche con riguardo ai prodotti ed ai servizi venduti, utili per l'apprezzamento della solvibilità dell'emittente e del gruppo ad esso appartenente.

---

[96]Nelle ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, il paragrafo 8.1 del punto N) non è applicabile.

[97]Nelle ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, il punto O) non è applicabile.

[98]Nelle ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, deve essere fornita soltanto l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione degli strumenti finanziari medesimi.

[99]Nelle ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse, i paragrafi 11.4, 11.9 e 11.10 del punto Q) non sono applicabili.

[100]Ove possibile dovranno essere privilegiate le informazioni quantitative, anche mediante l'ausilio di apposite tabelle riassuntive. Qualora nel prospetto siano riportati risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, ovvero si faccia riferimento ai medesimi, dovranno essere indicate le relative fonti.

In particolare fornire l'aggiornamento della descrizione dell'attività dell'emittente e del gruppo, tramite l'indicazione degli eventi significativi che ne hanno caratterizzato lo sviluppo (es. natura ed effetti di ogni significativa ristrutturazione interessante l'attività e la configurazione dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo; acquisti o dismissioni di attività non rientranti nella gestione ordinaria; cambiamenti delle modalità di gestione degli affari ovvero delle tipologie dei prodotti e dei servizi offerti; evidenziazione dell'eventuale variazione dei settori e dei mercati di attività, dei principali prodotti e servizi nonché dei fattori chiave che incidono sulla gestione).

1.2 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

1 3 Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che esso ricopre in tale ambito.

1.4 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti 1 1 e 1.2 dovranno essere fornite anche per il gruppo.

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

Fornire le sole informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 del cap. III dello schema 3.

H) IV- INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL' EMITTENTE

4.1 Indicazione del fatto che le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla documentazione a disposizione del pubblico indicata alla lettera S.

4.2 - Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:

- importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione tra i prestiti garantiti ed i prestiti non garantiti;

  importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione tra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;

  importo globale degli impegni soggetti a condizione.

L) VI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

Fornire le sole informazioni di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.11 e 6.12 del cap. VI dello schema 3.

S) XIII APPENDICI [101]

13.1 - Bilancio d'esercizio o, se redatto, bilancio consolidato.

13.2 - Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al punto 13.1.

13.3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relativa al bilancio di cui al punto 13.1.

13.4 - Regolamento del prestito.

[101] Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.

SCHEMA 5 [102]

Prospetto sollecitazione/quotazione obbligazioni convertibili o con warrant

A) - COPERTINA

B) INDICE

C) 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE
- 2) ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi alla offerta

D.2- Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

F) II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

H) IV INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

I) V INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

M) VII INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

N) VIII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE

---

[102] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco (*).

SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

P) X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

R) XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

* * *

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

T) XIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

* * *

A seconda che l'emittente delle obbligazioni sia quotato o meno e che l'emittente degli strumenti finanziari di compendio sia quotato o meno fornire le informazioni desumibili dalla seguente tabella:

	Emitt. obb.ni non quotato Emitt. az.ni non quotato	**Emitt. obb.ni quotato Emitt. az.ni quotato**	**Emitt. obb.ni non quotato Emitt. az.ni quotato**	**Emitt. obb.ni quotato Emitt. az.ni non quotato**
A	sch. 3	sch. 3	sch. 3	sch. 3
B	sch. 3	sch. 3	sch. 3	sch. 3
C	sch.3 per obb.ni sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 3 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni sch. 1 per az.
D	sch.3 per obb.ni sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 3 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni sch. 1 per az.
E	sch.3 per obb.ni sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni sch. 2 per az.	sch.3 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni sch. 1 per az.
F	sch.3 per obb.ni sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni sch. 2 per az.	sch.3 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni sch. 1 per az.
G	sch.3 per obb.ni sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni sch. 2 per az.	sch.3 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni sch. 1 per az.
H	sch.3 per obb.ni sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni sch. 2 per az.	sch.3 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni sch. 1 per az.
I	sch.3 per obb.ni sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni sch. 2 per az.	sch.3 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni sch. 1 per az.
L	sch.3 per obb.ni sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni sch. 2 per az.	sch.3 per obb.ni sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni sch. 1 per az.
M	sch.3 per obb.ni [103] sch. 1 per az.	sch.4 per obb.ni[103] sch. 2 per az.	sch.3 per obb.ni[103] sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni[103] sch. 1 per az.
N	sch. 3	sch. 3	sch. 3	sch. 3

[103]Con riferimento alla lettera M), lo schema dovrà essere integrato da quanto segue: rapporto di conversione, sottoscrizione o di acquisto; condizioni, termini, modalità di esercizio della facoltà di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, nonché nel caso di obbligazioni con buoni di acquisto o di sottoscrizione, tutti gli altri elementi inerenti i buoni stessi; condizioni, termini e modalità di eventuale modifica degli elementi di cui alle precedenti richieste.

	Emitt. obb.ni non quotato **Emitt. az.ni non quotato**	**Emitt. obb.ni quotato** **Emitt. az.ni quotato**	**Emitt. obb.ni non quotato** **Emitt. az.ni quotato**	**Emitt. obb.ni quotato** **Emitt. az.ni non quotato**
O	sch. 3	sch. 3	sch. 3	sch. 3
P	sch. 3	sch. 3	sch. 3	sch. 3
Q	sch. 3	sch. 3	sch. 3	sch. 3
R	sch. 3	sch. 3	sch. 3	sch.3
S	sch.3 per obb.ni[104] sch. 1 per az.	sch. 4 per obb.ni[104] sch. 2 per az.	sch.3 per obb.ni[104] sch. 2 per az.	sch. 4 per obb.ni[104] sch. 1 per az.
T	sch. 3	sch. 3	sch. 3	sch. 3

[104]Con riferimento alla lettera S) lo schema dovrà essere integrato dal regolamento dei buoni di acquisto o sottoscrizione.

SCHEMA 6 [105]

Prospetto quotazione obbligazioni di emittenti bancari istituiti all'interno della UE e soggetti a vigilanza prudenziale

I contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q e S vanno riprodotti. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, L e S se ne riporta successivamente il contenuto.

A) - COPERTINA

B) - INDICE

C) 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE
- 2) ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione

D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

F) II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

I) V INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

M) VII - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

[105] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco (*).

N) VIII INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE

SEZIONE TERZA INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

P) X INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

R) XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

* * *

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

T) XIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

* * *

Si riporta, di seguito, il contenuto delle lettere G, L e S.

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

3.1 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).

3.2 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

6.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

6.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale.

6.3 - Estremi dell'atto costitutivo.

6.4 - Durata dell'emittente.

6.5 Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6.6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

6.7 Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

6.8 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

6.9 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

- l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione degli strumenti finanziari o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione degli strumenti finanziari corrispondenti a detto capitale.

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Appendici[106]

13.1 Regolamento del prestito

13.2 - Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci individuali e - ove redatti - consolidati relativi all'ultimo esercizio nonché le eventuali situazioni semestrali presentati in forma di tabella comparativa.

Documentazione a disposizione del pubblico presso ..... (almeno la sede dell'emittente e la società di gestione del mercato)

13.3 - Bilancio d'esercizio corredato della relazione degli amministratori sulla gestione.

---

[106]Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.

13.4 Bilancio consolidato relativo all'ultimo esercizio, ove redatto.

13.5 - Statuto.

SCHEMA 7
Prospetto di quotazione di covered warrant

A) - COPERTINA

B) - INDICE

C) 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE
- 2) ESEMPLIFICAZIONE

D) INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE I WARRANT

F) II INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE E SUL PATRIMONIO NETTO DI VIGILANZA

G) III - DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE SUI DERIVATI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RISCHI

H) IV - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI RELATIVE AL GARANTE

SEZIONE II - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI E LA QUOTAZIONE

M) VII - NOTIZIE SUI COVERED WARRANT

N) VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI ALTRI COVERED WARRANT QUOTATI

* * *

O) IX - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

P) X - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

* * *

A) - COPERTINA

Inserire la seguente indicazione: « Prospetto di quotazione depositato presso la Consob in data... ... ».

Riportare quanto di seguito indicato:

« L'adempimento di pubblicazione del prospetto di quotazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi»

B) - INDICE

C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Indicazione dei fattori di rischio generici o specifici che devono essere considerati dagli investitori prima di qualsiasi decisione di investimento, distinguendo quelli relativi all'emittente, all'ambiente in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti.

In particolare dovrà essere riprodotto il testo dell'All. 3, parte B) del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n. 11522 del 1.7.1998 in quanto applicabile.

Inoltre, i fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:

- la posizione finanziaria dell'emittente;
- i procedimenti giudiziari pendenti;
- le eventuali passività potenziali;
- la possibile assenza di liquidità sullo strumento finanziario oggetto della sollecitazione nel mercato regolamentato di trattazione;
- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento;
- ogni ulteriore aspetto di criticità che dovesse emergere dalle esemplificazioni riportate al successivo punto 2).

- 2) ESEMPLIFICAZIONE

Dovrà essere fornita una chiara indicazione della formula di calcolo e della esemplificazione delle convenienze, al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione dei rischi di "*performance*"

In particolare si dovranno fornire tali esemplificazioni sulla base di assunzioni effettuate sui valori di tali parametri che potranno registrarsi in futuro. Inoltre, dovrà essere indicato l'andamento dei parametri di riferimento registrato nel passato, assumendo un periodo analogo a quello di vita residua degli strumenti finanziari ovvero degli ultimi tre anni.

D) - INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

Riportare l'indicazione che la (società di gestione del mercato) con provvedimento n. ... in data ... ha disposto la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della presente operazione.

Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente nei confronti della società di gestione del mercato.

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE I WARRANT

1.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

1.2 - Sede sociale e sede amministrativa principale.

1.3 - Estremi atto costitutivo.

1.4 - Durata dell'emittente.

1.5 Legislazione in base alla quale l'emittente opera e foro competente in caso di controversia.

1.6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

1.7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso e' descritto.

1.8 - Indicazione dell'eventuale *rating* posseduto dall'emittente.

1.9 Indicazione della soggezione dell'emittente a vigilanza prudenziale.

F) II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE E SUL PATRIMONIO NETTO DI VIGILANZA

2.1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2.2 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

2.3 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).

2.4 - Indicazione del patrimonio di vigilanza dell'emittente e del gruppo facente capo all'emittente.

G) III - DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE SUI DERIVATI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RISCHI

3.1 - Descrizione delle procedure di monitoraggio dei rischi e dichiarazione di conformità delle stesse alle disposizioni di vigilanza prudenziale.

3.2 - Indicazione del rilascio da parte della società di revisione incaricata della certificazione dei bilanci dell'attestato di adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo sui rischi connessi all'attività sui derivati.

H) IV - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

4.1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo nonché delle eventuali deleghe attribuite.

4.2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

4.3 - Direttore generale e principali dirigenti:[107] nome, luogo e data di nascita.

4.4 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dal direttore generale al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

I) V INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla solvibilità dell'emittente.

5.2 - Elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

---

[107]Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (consiglio di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali).

L) VI - INFORMAZIONI RELATIVE AL GARANTE

6.1 - Le richieste relative all'emittente, in quanto applicabili, devono essere ottemperate anche con riferimento al garante dell'operazione.

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI E LA QUOTAZIONE

M) VII - NOTIZIE SUI COVERED WARRANT

7 1 - Descrizione.

7.2 - Caratteristiche (anche in forma di tabella):

a) Denominazione;
b) Serie;
c) Sottostante;
d) Tipo;
e) Scadenza;
f) Prezzi di riferimento (*Strike Price*);
g) Codice;
h) Quantità.

7.3 - Autorizzazioni.

7.4 - Tagli e regime di circolazione.

7.5 - Durata, esercizio e termini di decadenza.

7.6 - Valuta.

7 7 - Prezzi indicativi (premi) ed indicazione della data a cui essi si riferiscono e modalità di rilevamento. Inoltre, indicazione del valore del sottostante e della volatilità a data recente, assunti a base della stima dei prezzi indicativi.

7.8 - Rapporti, termini, condizioni e modalità di esercizio nonché eventuali modifiche alle condizioni stesse.

7 9 - Formula ed esemplificazione delle convenienze.

7 10 - Punto di pareggio.

7 11 - Commissioni.

7 12 - Regime fiscale.

7 13 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità.

7 14 - Quotazione e impegni dell'emittente di esporre i prezzi.

7 15 - Altri mercati di quotazione.

7.16 - Informazioni sul sottostante:

a) descrizione;

b) dichiarazione di disponibilità delle informazioni rilevanti ed indicazione delle modalità di diffusione (per gli emittenti quotati in Italia e' sufficiente riportare detta condizione);

c) metodi di rilevazione e relativa trasparenza;

d) andamento storico del sottostante - anche sotto forma grafica - e relativa volatilità per un periodo corrispondente almeno alla durata dei warrant;

e) informativa per tipi di sottostante:

1) valute.

2) tassi.

3) indici.

4) paniere strumenti finanziari italiani quotati.

5) paniere strumenti finanziari quotati esteri.

6) strumenti finanziari quotati italiani.

7) strumenti finanziari quotati esteri.

8) altro.

7.17 - Regole di rettifica in caso di operazioni sul capitale effettuate dall'emittente l'attività sottostante.

N) VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI ALTRI COVERED WARRANT QUOTATI

8.1 - Descrizione delle tipologie di altri covered warrant quotati.

O) IX - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Appendici[108]

9.1 - Schemi di conto economico e stato patrimoniale individuali e di gruppo relativi all'ultimo esercizio chiuso, a confronto con l'esercizio precedente, e, se sono intercorsi 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'ultimo semestre, a confronto con il corrispondente semestre relativo al precedente esercizio.

[108] Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.

9.2 - Regolamento dei warrant.

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso...... (almeno la sede dell'emittente e la società di gestione del mercato)

9.3 - Bilancio individuale dell'ultimo esercizio nonché bilancio di gruppo e situazione semestrale, se redatti, completi di allegati e delle relazioni degli organi di controllo interni e esterni.

9.4 - Statuto sociale.

P) X - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI

10.1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

10.2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

10.3.1 - Denominazione e sede della società di revisione che ha verificato i conti annuali dell'emittente, precisando se per tutti e tre gli ultimi esercizi e' stato espresso con apposite relazioni un giudizio; durata del conferimento; se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le precedenti informazioni dovranno riguardare anche il bilancio consolidato.

10.3.2 - Eventuale organo esterno (diverso dalle società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

10.3.3 - Indicazione delle informazioni e dei dati diversi dai bilanci annuali, inclusi nel prospetto, eventualmente verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno di verifica.

10.3.4 - Se la società di revisione (ovvero l'organo esterno di verifica) ha espresso un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero ha rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio è necessario evidenziarlo anche con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ[109]

Il presente prospetto di quotazione è conforme al modello depositato presso la Consob in data .. e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi

[109] La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente e del garante.

con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato .... con provvedimento n. .... del ....

I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto di quotazione per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto di quotazione si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

SCHEMA 8

Prospetto di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto [110] [111]

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione: «Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ...».

Inserire la seguente frase:

«Prospetto informativo depositato presso la Consob in data ...
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.».

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente Prospetto si compone della "Parte I" (Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione), della "Parte II" (Rischio/rendimento del fondo) e del Modulo di sottoscrizione.».

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE[112]

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ...»

«Parte I - Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione».

Riportare, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente documento è valido a decorrere dal ...»[113]

---

[110] Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di due o più fondi che presentino caratteristiche sufficientemente omogenee da poter essere inclusi nel medesimo prospetto, ovvero nei casi di organismi multicompartimentali, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascun fondo/comparto. Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi di "società promotrice" distinta dalla SGR che svolge l'attività di "gestore", di offerta di quote con abbinati altri «prodotti» o «servizi», di offerta di quote dei fondi di diritto estero «non armonizzati» di cui all'art. 42, comma 5 del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

[111] Nella redazione del prospetto informativo, è possibile utilizzare lo schema domanda/risposta o qualsiasi altra forma espositiva che, nel rispetto dell'ordine delle differenti sezioni dello schema di prospetto, garantisca una completa, chiara ed efficace presentazione delle informazioni.

[112] Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in seconda pagina di copertina.

[113] In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

1 *Fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto*

Illustrare in sintesi le caratteristiche e la natura giuridica del fondo comune, con particolare riguardo ai compiti svolti dalla società di gestione del risparmio, dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla società di revisione.

Specificare, in neretto, che: «La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione.».

2 *Politica d'investimento e rischi connessi*

In ordine al fondo illustrato nel prospetto, riportare:

a) valuta di denominazione;

b) finalità del fondo e potenziali destinatari [114]; orizzonte temporale del potenziale investitore; grado di rischio connesso all'investimento nel fondo[115];

c) sintesi degli obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo alle principali tipologie di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori o categorie di emittenti, all'esposizione al rischio di cambio[116];

d) descrizione sintetica del parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"), se indicato nel regolamento di gestione quale componente della politica di investimento del fondo;

e) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare la stretta correlazione esistente tra l'andamento del valore della quota del fondo e del relativo mercato di investimento. Descrivere, inoltre, sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del fondo, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti[117]

---

[114]Occorre individuare quali sono le finalità che il sottoscrittore può perseguire tramite l'investimento nel fondo (ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo azionario Europa).

[115]Il grado di rischio, che deve essere stabilito avendo presente la volatilità (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) del fondo nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*, deve essere tradotto nel prospetto in termini descrittivi (ad esempio, "livello di rischio basso" per un fondo di liquidità Area Euro; "livello di rischio alto" per un fondo azionario Europa).

[116]Evidenziare gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali di carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali la società di gestione è stata autorizzata ad investire sino al 100% del patrimonio del fondo.

[117]La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al regolamento Consob n. 11522/98.

3 *Parametro di riferimento (benchmark)* (eventuale)

Se non indicato nel regolamento di gestione quale componente della politica di investimento, descrizione sintetica del parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*") adottato per il fondo. Occorre al riguardo indicare la relazione esistente tra tale *benchmark* e gli obiettivi del fondo[118].

4 *Modalità di sottoscrizione*

Descrivere le modalità di sottoscrizione delle quote, con le relative caratteristiche essenziali[119].

Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione del modulo ed al versamento del corrispettivo al fine dell'adesione al fondo e descrivere le modalità di inoltro del modulo stesso con il relativo mezzo di pagamento. Rinviare al modulo di sottoscrizione per l'indicazione dei mezzi di pagamento utilizzabili e della valuta riconosciuta agli stessi dalla banca depositaria.

Descrivere la tempistica di valorizzazione dell'investimento (giorno di riferimento)[120] e, in ordine alle operazioni concluse fuori sede, la sospensiva di 7 giorni prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, con le relative eccezioni. Ove del caso, inserire riferimenti anche a fondi non appartenenti allo stesso sistema/famiglia.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

5 *Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo*

5.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

5.2 Oneri a carico del fondo

Descrivere i principali oneri a carico del fondo, con particolare riferimento alla commissione di gestione e relative modalità di determinazione [121] Rinviare, al riguardo, alla tabella contenuta nella Parte II.

---

[118]Il *benchmark* individuato corrisponde ai principi previsti dall'art. 50, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/98. Qualora non sia possibile individuare un *benchmark* (ad esempio, per i fondi Globali ovvero, secondo altra terminologia, Flessibili), indicare le ragioni che hanno determinato tale rinuncia.

[119]Ad esempio, per i versamenti in unica soluzione occorrerà riportare l'importo minimo del versamento iniziale e di quelli successivi. Per i Piani di Accumulazione del Capitale, l'importo minimo, la frequenza ed il numero dei versamenti, la relativa durata.

[120]Occorre al riguardo specificare in modo puntuale, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione.

[121]Qualora l'ammontare della provvigione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

5.3 Agevolazioni

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

6 *Informativa*

6.1 Valorizzazione dell'investimento

Indicare i termini di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato. Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute, comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota così come risulta dai giornali. Indicare altresì che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

6.2 Informativa ai partecipanti

Specificare che la Società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che la società provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo. La società di gestione comunicherà ai partecipanti anche le caratteristiche dei nuovi fondi gestiti ed inseriti nel prospetto informativo precedentemente consegnato.

Specificare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione quote detenute, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

6.3 Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) regolamento di gestione del fondo;

b) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva)[122];

c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione del fondo;

d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione.

Riportare i relativi, eventuali, oneri.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

---

[122]Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo prospetto informativo.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria.

7 *Regime fiscale*

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione del fondo.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

8 *Operazioni successive* (da inserire nell'ipotesi di prospetto concernente più fondi)

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi di cui al presente prospetto. Riferire tale facoltà anche ai fondi successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità e termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli oneri al riguardo previsti al par. 5. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

9 *Servizi* (eventuale)

Indicare i servizi previsti a favore del partecipante, evidenziandone le caratteristiche essenziali.

10 *Prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo* (eventuale)

Indicare i dati e le notizie di volta in volta necessari in relazione al tipo di prodotto abbinato alla quota. E' possibile illustrare sul prospetto solo prodotti strettamente connessi all'operatività del fondo.

11 *Rimborso*

Indicare il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, i mezzi di pagamento con i quali lo stesso può essere effettuato ed i casi in cui ne è prevista la sospensiva.

Descrivere, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato e le relative modalità.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento.

12 *Dichiarazione di responsabilità*

Dichiarazione della SGR, con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:

«La SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo.»

PARTE II - RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO[123]

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ...»

«Parte II - Rischio/rendimento del fondo».

Riportare, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente documento è valido a decorrere dal ...»[124]

1. *Soggetti che intervengono nell'operazione e relativo ruolo*

   Inserire le seguenti indicazioni:

   a) SGR e relativo gruppo di appartenenza;

   b) società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

   c) banca depositaria;

   d) società di revisione[125]

2. *Rischio/rendimento del fondo*

   Riportare il nome del fondo e la relativa tipologia[126];

   Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari[127] Evidenziare altresì il migliore e peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione[128]

---

[123]Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in terza pagina di copertina.

[124]In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

[125]In un prospetto relativo a più fondi, le indicazioni del soggetto a cui è stata delegata la gestione, della banca depositaria e della società di revisione, se diversi, vengono riportate in corrispondenza delle informazioni sul rischio/rendimento di ciascun fondo. In tal caso, il punto 1. rinvierà al punto 2. in ordine a tali contenuti.

[126]Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativo, il comparto Assogestioni di appartenenza.

[127]Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

[128]Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 1 anno. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performances* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Specificare che il rendimento futuro può discostarsi dall'andamento illustrato[129]

Riportare, su base media annua, il rendimento del fondo a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari[130] [131].

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; valore della quota a fine periodo[132] [133]

3. *Costi*

Riportare il rapporto percentuale, riferito agli ultimi 3 anni solari, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo[134] Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

4. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE[135]

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal regolamento di gestione.

---

caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

[129] Il grafico dev'essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è necessariamente indicativo delle future *performances* del fondo.

[130] Cfr. nota n. 128.

[131] Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

[132] Quanto sopra esposto rappresenta il contenuto minimo del punto 2. Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento del fondo.

[133] Cfr. nota n. 127.

[134] Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

[135] Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in seconda pagina di copertina.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti e la relativa valuta.

Indicare in sintesi la disciplina concernente i certificati rappresentativi delle quote (ed eventuali termini di sospensione della consegna).

Qualora sussista una previsione regolamentare in tal senso, inserire la seguente previsione: «Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto è completamente gratuita/comporta per i sottoscrittori la corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni/comporta - oltre alla corresponsione degli oneri fiscali - i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito».

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati sul prospetto.

* * * *

Documento sui soggetti che partecipano all'operazione

Riportare la denominazione della Società di Gestione.

Inserire le seguenti indicazioni:

«Documento sui soggetti che partecipano all'operazione»
«Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ....»
«La società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.»
«Il presente documento è valido a decorrere dal . [136].».

1 *Società di Gestione del Risparmio*

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%, le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la

[136] Il documento dev'essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob con evidenziazione dei dati modificati.

qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e di controllo e dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorché le attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

2. *Il fondo*

Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul regolamento di gestione del fondo e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione; società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. *Soggetti che procedono al collocamento*

Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee.

4. *Banca Depositaria*

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico del fondo.

5. *Soggetti che procedono alla negoziazione*

Indicare: i soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo; le caratteristiche essenziali delle convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

6. *Società di revisione*

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla società di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

7. *Situazioni di conflitto di interessi*

Indicare: gli eventuali limiti, inseriti nel regolamento di gestione del fondo ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la SGR, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire infine le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

SCHEMA 9
Prospetto di sollecitazione di azioni di società di investimento a capitale variabile (SICAV) [137] [138]

COPERTINA

Riportare la denominazione della SICAV

Inserire la seguente intestazione: «Offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile .. Sicav».

Inserire la seguente frase:

«Prospetto informativo depositato presso la Consob in data .....
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.».

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente Prospetto si compone della "Parte I" (Caratteristiche della Sicav e modalità di partecipazione), della "Parte II" (Rischio/rendimento della Sicav) e del Modulo di sottoscrizione.».

PARTE I - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE[139]

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav»

«Parte I - Caratteristiche della Sicav e modalità di partecipazione».

Riportare, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente documento è valido a decorrere dal .»[140]

---

[137]Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di organismi multicompartimentali, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto. Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi di offerta di azioni con abbinati altri «prodotti» o «servizi», di offerta di azioni di Sicav di diritto estero «non armonizzate» di cui all'art. 50 del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

[138]Nella redazione del prospetto informativo, è possibile utilizzare lo schema domanda/risposta o qualsiasi altra forma espositiva che, nel rispetto dell'ordine delle differenti sezioni dello schema di prospetto, garantisca una completa, chiara ed efficace presentazione delle informazioni.

[139]Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in seconda pagina di copertina.

[140]In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

1 *Società di investimento a capitale variabile (SICAV)*

Illustrare in sintesi le caratteristiche e la natura giuridica della Sicav, con particolare riguardo alla delegabilità dei poteri di gestione, ai compiti svolti dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla società di revisione.

Specificare, in neretto, che: «La partecipazione alla Sicav è disciplinata dallo statuto sociale.».

2 *Politica d'investimento e rischi connessi*

In ordine alla Sicav illustrata nel prospetto, riportare:

a) valuta di denominazione;

b) finalità della Sicav e potenziali destinatari [141]; orizzonte temporale del potenziale investitore; grado di rischio connesso all'investimento nella Sicav[142];

c) sintesi degli obiettivi di investimento della Sicav, con particolare riguardo alle principali tipologie di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori o categorie di emittenti, all'esposizione al rischio di cambio[143];

d) descrizione sintetica del parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"), se indicato nello statuto sociale quale componente della politica di investimento della Sicav;

e) destinazione dei proventi. Per le Sicav a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione alla Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare la stretta correlazione esistente tra l'andamento del valore delle azioni della Sicav e del relativo mercato di investimento. Descrivere, inoltre, sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento della Sicav, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti[144]

---

[141]Occorre individuare quali sono le finalità che il sottoscrittore può perseguire tramite l'investimento nella Sicav (ad esempio, "conservazione del capitale" tramite una Sicav di liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite una Sicav azionaria Europa).

[142]Il grado di rischio, che deve essere stabilito avendo presente la volatilità (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) della Sicav nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*, deve essere tradotto nel prospetto in termini descrittivi (ad esempio, "livello di rischio basso" per una Sicav di liquidità Area Euro; "livello di rischio alto" per una Sicav azionaria Europa).

[143]Evidenziare gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali di carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali la Sicav è stata autorizzata ad investire sino al 100% del proprio patrimonio.

[144]La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al regolamento Consob n. 11522/98.

3 *Parametro di riferimento (benchmark)* (eventuale)

Se non indicato nello statuto quale componente della politica di investimento, descrizione sintetica del parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*") adottato per la Sicav. Occorre al riguardo indicare la relazione esistente tra tale *benchmark* e gli obiettivi della Sicav[145]

4 *Modalità di sottoscrizione*

Descrivere le modalità di sottoscrizione delle azioni, con le relative caratteristiche essenziali[146]

Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione del modulo ed al versamento del corrispettivo al fine dell'adesione alla Sicav e descrivere le modalità di inoltro del modulo stesso con il relativo mezzo di pagamento. Rinviare al modulo di sottoscrizione per l'indicazione dei mezzi di pagamento utilizzabili e della valuta riconosciuta agli stessi dalla banca depositaria.

Descrivere la tempistica di valorizzazione dell'investimento (giorno di riferimento)[147] e, in ordine alle operazioni concluse fuori sede, la sospensiva di 7 giorni prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, con le relative eccezioni.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

5 *Oneri a carico del sottoscrittore e della Sicav*

5.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).

5.2 Oneri a carico della Sicav

Descrivere i principali oneri a carico della Sicav, con particolare riferimento alla commissione di gestione e relative modalità di determinazione[148] Rinviare, al riguardo, alla tabella contenuta nella Parte II.

---

[145]Il *benchmark* individuato corrisponde ai principi previsti dall'art. 50, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/98. Qualora non sia possibile individuare un *benchmark* (ad esempio, per le Sicav Globali ovvero, secondo altra terminologia, Flessibili), indicare le ragioni che hanno determinato tale rinuncia.

[146]Ad esempio, per i versamenti in unica soluzione occorrerà riportare l'importo minimo del versamento iniziale e di quelli successivi. Per i Piani di Accumulazione del Capitale, l'importo minimo, la frequenza ed il numero dei versamenti, la relativa durata.

[147]Occorre al riguardo specificare in modo puntuale, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione.

[148]Qualora l'ammontare della provvigione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

5.3 Agevolazioni

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione alla Sicav, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

6 *Informativa*

6.1 Valorizzazione dell'investimento

Indicare i termini di calcolo e di pubblicazione del valore unitario dell'azione, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato. Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle azioni detenute, comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna azione così come risulta dai giornali. Indicare altresì che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico della Sicav.

6.2 Intervento in assemblea

Descrivere in estrema sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

6.3 Informativa ai partecipanti

Specificare che la Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che la Sicav provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo all'investimento. La Sicav comunicherà ai partecipanti anche le caratteristiche dei nuovi comparti gestiti ed inseriti nel prospetto informativo precedentemente consegnato.

Specificare che ciascun partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione azioni detenute, previsto dall'art. 62, comma 4, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

6.4 Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) statuto sociale della Sicav;
b) gli ultimi documenti contabili redatti (bilancio e relazione semestrale, se successiva);
c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione della Sicav;
d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione.

Riportare i relativi, eventuali, oneri.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili della Sicav sono altresì disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.

7 *Regime fiscale*

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione della Sicav.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni alla Sicav.

Riportare il trattamento fiscale delle azioni della Sicav in caso di donazione e successione.

8 *Operazioni successive* (da inserire nell'ipotesi di prospetto concernente una Sicav multicomparto)

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti di cui al presente prospetto. Riferire tale facoltà anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità e termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli oneri al riguardo previsti al par. 5. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

9 *Servizi* (eventuale)

Indicare i Servizi previsti a favore del partecipante, evidenziandone le caratteristiche essenziali.

10 *Prodotti abbinati alla sottoscrizione della Sicav* (eventuale)

Indicare i dati e le notizie di volta in volta necessari in relazione al tipo di prodotto abbinato alle azioni. E' possibile illustrare sul prospetto solo prodotti strettamente connessi all'operatività della Sicav.

11 *Rimborso*

Indicare il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute, le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, i mezzi di pagamento con i quali lo stesso può essere effettuato ed i casi in cui ne è prevista la sospensiva.

Descrivere, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato e le relative modalità.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento.

12 *Dichiarazione di responsabilità*

Dichiarazione della Sicav, con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:

«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo.»

PARTE II - RISCHIO/RENDIMENTO DELLA SICAV[149]

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile .. Sicav»

«Parte II - Rischio/rendimento della Sicav».

Riportare, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente documento è valido a decorrere dal ...»[150]

1. *Soggetti che intervengono nell'operazione e relativo ruolo*

   Inserire le seguenti indicazioni:

   a) Sicav e relativo gruppo di appartenenza;

   b) società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

   c) banca depositaria;

   d) società di revisione[151]

2. *Rischio/rendimento della Sicav*

   Riportare il nome della Sicav e la relativa tipologia[152]

   Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo della Sicav e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari[153] Evidenziare altresì il migliore e peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione[154].

---

[149]Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in terza pagina di copertina.

[150]In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

[151]In un prospetto relativo a una Sicav multicomparto, le indicazioni del soggetto a cui è stata delegata la gestione, della banca depositaria e della società di revisione, se diversi, vengono riportate in corrispondenza delle informazioni sul rischio/rendimento di ciascun comparto. In tal caso, il punto 1. rinvierà al punto 2. in ordine a tali contenuti.

[152]Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativo, il comparto Assogestioni di appartenenza.

[153]Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per le Sicav valorizzate in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

[154]Nel caso in cui la Sicav sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 1 anno. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performances* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore dell'azione della Sicav e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Specificare che il rendimento futuro può discostarsi dall'andamento illustrato[155]

Riportare, su base media annua, il rendimento della Sicav a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari[156] [157]

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento della Sicav e periodo previsto di durata della stessa; patrimonio netto; valore dell'azione a fine periodo[158] [159]

3. *Costi*

Riportare il rapporto percentuale, riferito agli ultimi 3 anni solari, fra il totale degli oneri posti a carico della Sicav ed il patrimonio medio della stessa. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo[160] Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

4. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE[161]

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dallo statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti e la relativa valuta.

---

[155]Il grafico dev'essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento della Sicav per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è necessariamente indicativo delle future *performances* della Sicav.

[156]Cfr. nota n. 154.

[157]Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore dell'azione e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance della Sicav riflette oneri sulla stessa gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

[158]Quanto sopra esposto rappresenta il contenuto minimo del punto 2. Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento della Sicav.

[159]Cfr. nota n. 153.

[160]Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio della Sicav in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

[161]Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in seconda pagina di copertina.

Indicare in sintesi la disciplina concernente i certificati rappresentativi delle azioni (ed eventuali termini di sospensione della consegna).

Qualora sussista una previsione statutaria in tal senso, inserire la seguente previsione: «Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le azioni di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto è completamente gratuita/comporta per i sottoscrittori la corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni/comporta - oltre alla corresponsione degli oneri fiscali - i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito».

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti/Sicav riportati sul prospetto.

* * * *

Documento sui soggetti che partecipano all'operazione

Riportare la denominazione della Sicav.

Inserire le seguenti indicazioni:

«Documento sui soggetti che partecipano all'operazione»
«Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav»
«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.»
«Il presente documento è valido a decorrere dal ..[162].».

1 *SICAV*

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una quota percentuale del capitale della società pari o superiore a quella prevista a norma dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. 58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e di controllo e dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorché le attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima.

[162] Il documento dev'essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati.

2. *La gestione della Sicav*

Inserire le seguenti precisazioni in ordine alla Sicav oggetto di illustrazione: evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sullo statuto sociale della Sicav e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al ***benchmark*** adottato per la Sicav, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione; società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. *Soggetti che procedono al collocamento*

Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee.

4. *Banca Depositaria*

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico della Sicav.

5. *Soggetti che procedono alla negoziazione*

Indicare: i soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav; le caratteristiche essenziali delle convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

6. *Società di revisione*

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso; relativi oneri a carico della Sicav.

7. *Situazioni di conflitto di interessi*

Indicare: gli eventuali limiti, inseriti nello statuto sociale della Sicav ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Società, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire infine le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

SCHEMA 10

Prospetto di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso [163]

COPERTINA

Indicare la denominazione della SGR

Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo depositato presso la Consob in data .... L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso ....» ed indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo.

Riportare quanto di seguito indicato: «Eventuali variazioni rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».

Aggiungere la seguente frase: «L'offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ...... al ......».

INDICE

1. PREMESSE

Definire la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare chiuso.

Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla SGR, dalla banca depositaria e dai soggetti che procedono al collocamento.

Inserire la seguente frase «I rapporti tra la SGR, la banca depositaria ed il partecipante sono disciplinati dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dai relativi regolamenti attuativi nonché dal regolamento del fondo riportato in appendice al presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria».

---

[163] Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote di fondi di diritto estero «non armonizzati» di cui all'art. 42, comma 5 del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

2. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSO

2.1 *Dati relativi alla individuazione del fondo*

Indicare la denominazione, la data di istituzione, l'ammontare, il numero di quote ed il relativo valore nominale nonché la durata; indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

2.2 *Caratteristiche del fondo: tipi di investimento e destinazione dei proventi di gestione.*

Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare relativa ai tipi di investimento.

Indicare, relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, gli obiettivi di investimento con riguardo ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riferimento ai settori di attività ed alle aree geografiche prescelti nonché alla tipologia delle aziende in cui si intende investire.

Inserire indicazioni sulla destinazione dei proventi di gestione e, nel caso di fondo a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi.

2.3 *Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia*

Inserire la seguente frase: «Il fondo comune di investimento mobiliare chiuso deve sottostare nell'attività di investimento ai limiti ed ai divieti stabiliti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni della Banca d'Italia. Copia del documento relativo ai suddetti limiti/divieti sarà messa a disposizione dei partecipanti gratuitamente presso la sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento».

Inserire un rinvio alla norma regolamentare in tema di eventuali ulteriori limiti che la SGR intende rispettare nella scelta degli investimenti nell'ambito della disciplina del conflitto di interessi per assicurare la tutela dei partecipanti.

2.4 *Rischi connessi all'acquisto di quote del fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo chiuso, in relazione alla natura degli strumenti finanziari in cui tipicamente il patrimonio del fondo è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Descrivere gli specifici rischi connessi alla peculiare politica di investimento del fondo in relazione, fra l'altro, allo stadio di sviluppo delle imprese non quotate in cui la SGR intende assumere partecipazioni, alla eventuale specializzazione degli investimenti in determinati settori di attività e all'ambito geografico di appartenenza delle imprese partecipate.

2.5 *Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota*

Specificare che i criteri di valutazione delle attività non quotate del fondo risulteranno indicati nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale di cui al par. 2.7 del prospetto, in apposite schede riservate ai singoli investimenti. Precisare, inoltre, che i criteri di valutazione delle altre attività saranno riportati nella relazione degli amministratori che correda il rendiconto annuale.

Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari relative ai criteri di calcolo della quota, ai casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore unitario della quota ed indicare i quotidiani sui quali viene pubblicato il valore della quota, con specificazione della periodicità e del giorno di pubblicazione.

2.6 *Regime fiscale*

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione del fondo.

Descrivere il regime fiscale vigente con indicazione della relativa normativa, con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

2.7 *Scritture contabili del fondo*

Indicare i documenti contabili che la SGR è tenuta a redigere ai sensi della normativa vigente e i relativi termini di redazione nonché fare riferimento al rendiconto finale di liquidazione, rinviando alle specifiche norme regolamentari per le modalità di accesso dei partecipanti agli stessi.

2.8 *Revisione contabile*

Richiamare l'oggetto dell'incarico conferito alla società di revisione ai sensi della normativa vigente con riguardo sia al fondo che alla SGR medesima.

Inserire la seguente frase «Per la indicazione della società di revisione incaricata, della data del conferimento e della durata dell'incarico, vedere il par. 4.5 della sezione n. 4 del presente prospetto».

3. LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, DI RIMBORSO E DI LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

3.1 *Partecipazione al fondo*

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione di strumenti finanziari di cui al d.lgs. n. 213/1998.

Indicare la natura del diritto che la quota rappresenta.

3.2 *Sottoscrizione delle quote*

Indicare l'ammontare minimo ed il periodo valido per la sottoscrizione.

Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda, precisando che lo stesso è riportato in appendice al prospetto informativo

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento relativo alle quote sottoscritte, rinviando all'apposita norma regolamentare per le modalità di pagamento; nell'ipotesi in cui il regolamento del fondo abbia previsto la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero ove risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo, indicare tale facoltà, rinviando, per la relativa disciplina, alla specifica norma regolamentare.

Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare concernente le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR alla chiusura delle sottoscrizioni, decida di procedere alla liberazione degli impegni, rinviando alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia chiesto l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, rinviando alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui tale autorizzazione può essere richiesta e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari concernenti le modalità di inoltro ed il contenuto della «lettera di conferma».

3.3 *Oneri*

3.3.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare il meccanismo di computo degli oneri gravanti sul sottoscrittore.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

3.3.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR con particolare riferimento alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione nonché ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata[164]

Inserire puntuale rinvio alla relativa norma regolamentare per gli altri oneri a carico del fondo.

3.4 *Modalità e termini di rimborso delle quote*

Indicare che la SGR provvede al rimborso delle quote entro il termine massimo specificato dal regolamento di gestione; ove il regolamento di gestione lo preveda, inserire riferimenti alla possibilità di effettuare rimborsi parziali nel corso del periodo di liquidazione del fondo, rinviando all'apposita norma regolamentare.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo entro il termine di scadenza del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un periodo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i quotidiani sui quali verranno pubblicate le modalità ed i termini di espletamento delle procedure di rimborso parziale e finale.

3.5 *Quotazione del fondo - Obblighi informativi*

Inserire indicazioni circa l'obbligo di chiedere la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi le quote.

Inserire riferimenti sull'eventualità che la Borsa Italiana S.p.A. rifiuti la quotazione dei suddetti strumenti finanziari.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob.

---

[164]Qualora l'ammontare della provvigione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

4. I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OPERAZIONE E IL RISPETTIVO RUOLO

4.1 *Società di gestione del risparmio*

Indicare: la denominazione e la forma giuridica della SGR; la sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa; la durata; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; generalità dell'organo direttivo; dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo nonché le principali attività esercitate da questi ultimi, al di fuori della società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; gli altri fondi chiusi gestiti; l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; indicare il recapito telefonico cui il partecipante può rivolgersi per ogni esigenza informativa.

Inserire le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

4.2 *Deleghe di gestione*[165]

Indicare: denominazione e forma giuridica del soggetto delegato nonché oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

4.3 *Soggetti che procedono al collocamento*

Inserire la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori e le modalità attraverso le quali operano.

---

[165] Da riportare soltanto ove sussista una delega di gestione ad un soggetto giuridico diverso dal soggetto che ha istituito il fondo.

4.4 *Banca depositaria*

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa, nonché la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

4.5. *Società incaricata della revisione*

Indicare la denominazione e la forma giuridica della società di revisione; gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e la durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla SGR.

5 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiarazione della SGR con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:

«La SGR si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo».

APPENDICI

Appendice A: Regolamento di gestione del fondo

Appendice B: Modulo di sottoscrizione

Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento del fondo, devono essere indicati nello stesso.

Nel modulo-domanda deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto. Devono, inoltre, essere inserite indicazioni in merito alla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto.

Altre appendici (eventuali)

SCHEMA 11

Prospetto di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso [166]

COPERTINA

Indicare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

«Prospetto informativo depositato presso la Consob in data ....
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ....» ed indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo.

Riportare quanto di seguito indicato: «Eventuali variazioni rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».

Aggiungere la seguente frase: «L'offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ....al..........».

INDICE

1. PREMESSE

Definire la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare chiuso.

Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla SGR, dalla banca depositaria e dai soggetti che procedono al collocamento.

Inserire la seguente frase: «I rapporti tra la SGR, la banca depositaria ed il partecipante al fondo sono disciplinati all'interno del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dai relativi regolamenti attuativi nonché dal regolamento del fondo riportato in appendice al presente prospetto, del quale costituisce parte integrante e necessaria».

---

[166] Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero «non armonizzati», di cui all'art. 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

2. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO

2.1 *Dati relativi all'individuazione del fondo*

Indicare la denominazione, la data di istituzione, l'ammontare, il numero delle quote ed il relativo valore nominale nonché la durata; indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

2.2 *Caratteristiche del fondo: tipi di investimento e destinazione dei proventi di gestione*

Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare relativa ai tipi di investimento.

Indicare, relativamente agli investimenti immobiliari ed in società immobiliari, gli obiettivi di investimento con riguardo ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riferimento alla tipologia delle attività da svolgere, alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso degli immobili e alle aree geografiche prescelte.

Inserire indicazioni sulla destinazione dei proventi di gestione e, nel caso di fondo a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi.

2.3 *Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia*

Inserire la seguente frase: «Il fondo comune di investimento immobiliare chiuso è sottoposto nell'attività di investimento ai limiti/divieti stabiliti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni della Banca d'Italia. Copia delle suddette norme sarà messa a disposizione dei partecipanti gratuitamente presso la sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento».

Inserire un rinvio alla norma regolamentare in tema di eventuali ulteriori limiti che la SGR intende rispettare nella scelta degli investimenti nell'ambito della disciplina del conflitto di interessi per assicurare la tutela dei partecipanti.

2.4 *Rischi connessi all'acquisto di quote del fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio del fondo è investito, alle modalità di adesione ed alla durata dell'investimento.

Descrivere gli specifici rischi connessi alla peculiare politica di investimento del fondo, in relazione, fra l'altro, alla tipologia delle attività svolte, alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso degli immobili oggetto di investimento diretto ed indiretto nonché all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo.

2.5 *Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota*

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo, ad eccezione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, saranno riportati nella relazione degli amministratori che correda il rendiconto annuale di cui al par. 2.7 del prospetto. Specificare, inoltre, che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate risulteranno indicati nel rendiconto annuale nonché nella relazione semestrale di cui sempre al par. 2.7 del prospetto, in apposite schede riservate ai singoli investimenti.

Specificare che i dati riportati nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale sono determinati sulla base delle valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti; introdurre un rinvio alla norma regolamentare che descrive le funzioni degli esperti indipendenti.

Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari relative ai criteri di calcolo della quota, ai casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore unitario della quota ed indicare i quotidiani sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, con specificazione della periodicità e del giorno di pubblicazione.

2.6 *Regime fiscale*

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato del fondo.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

2.7 *Scritture contabili del fondo*

Indicare i documenti che la SGR è tenuta a redigere ai sensi della normativa vigente e i relativi termini di redazione nonché fare riferimento al rendiconto finale di liquidazione, rinviando alle specifiche norme regolamentari per le modalità di accesso dei partecipanti agli stessi.

2.8 *Revisione contabile*

Richiamare l'oggetto dell'incarico conferito dalla SGR alla società di revisione ai sensi della normativa vigente con riguardo sia al fondo che alla SGR medesima.

Inserire la seguente frase: «Per l'indicazione del soggetto incaricato della revisione, della data del conferimento e della durata dell'incarico, vedere il par. 4.5 della sezione n. 4 del presente prospetto».

3. LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, DI RIMBORSO E DI LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

3.1 Partecipazione al fondo

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione di strumenti finanziari di cui al d.lgs. n. 213/1998.

Indicare la natura del diritto che la quota rappresenta.

3.2 Sottoscrizione delle quote

Indicare l'ammontare minimo ed il periodo valido per la sottoscrizione.

Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda, precisando che lo stesso è riportato in appendice al prospetto informativo.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento relativo alle quote sottoscritte, rinviando all'apposita norma regolamentare per le modalità di pagamento; nell'ipotesi in cui il regolamento di gestione abbia previsto la possibilità per la società di gestione di avvalersi di procedure di recupero ove risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo, indicare tale facoltà, rinviando, per la relativa disciplina, alla specifica norma regolamentare.

Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare concernente le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni, rinviando alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia chiesto l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, rinviando alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui tale autorizzazione può essere richiesta e per le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari concernenti le modalità di inoltro ed il contenuto della "lettera di conferma"

3.3. Oneri

3.3.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare il meccanismo di computo degli oneri gravanti sul sottoscrittore.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

3.3.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata e dagli esperti indipendenti.[167]

Inserire puntuale rinvio alla relativa norma regolamentare per gli altri oneri a carico del fondo.

3.4 Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare che la SGR provvede al rimborso delle quote entro il termine massimo specificato dal regolamento di gestione; ove il regolamento di gestione lo preveda, inserire riferimenti alla possibilità di effettuare rimborsi parziali nel corso del periodo di liquidazione del fondo, rinviando all'apposita norma regolamentare.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo entro il termine di scadenza del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i quotidiani sui quali verranno pubblicate le modalità ed i termini di espletamento della procedura di rimborso parziale e finale.

3.5 Quotazione del fondo - Obblighi informativi

Inserire indicazioni circa l'obbligo di chiedere nel periodo indicato dalla normativa vigente la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi le quote.

Inserire riferimenti sull'eventualità che la Borsa Italiana S.p.A. rifiuti la quotazione dei suddetti strumenti finanziari.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte.

---

[167]Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob.

4. I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OPERAZIONE E IL RISPETTIVO RUOLO

4.1 Società di gestione del risparmio

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; la durata; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; le generalità dell'organo direttivo; i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; gli altri fondi immobiliari gestiti; l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; indicare il recapito telefonico cui il partecipante può rivolgersi per ogni esigenza informativa.

Inserire, infine, le indicazioni richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

4.2 Deleghe di gestione[168]

Indicare: denominazione e forma giuridica del soggetto delegato nonché oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

4.3 Soggetti che procedono al collocamento

Inserire la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

---

[168]Da riportare soltanto ove sussista una delega di gestione ad un soggetto giuridico diverso dal soggetto che ha istituito il fondo.

4.4 *Banca depositaria*

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa, nonché la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

4.5 *Società incaricata della revisione*

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e la durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla SGR.

4.6 *Esperti indipendenti*

Indicare le generalità, la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti.

5. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiarazione della SGR con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:

«La SGR si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo».

APPENDICI

Appendice A: *Regolamento di gestione del fondo*

Appendice B: *Modulo di sottoscrizione*

Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Nel modulo-domanda deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto informativo. Devono, inoltre, essere inserite indicazioni in merito alla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto.

Altre appendici (eventuali)

SCHEMA 12

Prospetto di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso istituiti con apporto di beni immobili[169]

COPERTINA

Indicare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

«Prospetto informativo depositato presso la Consob in data ....
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito con apporto di beni immobili...........» ed indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo.

Riportare quanto di seguito indicato: «Eventuali variazioni rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».

Aggiungere la seguente frase: « L'offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ....al.........».

INDICE

1. PREMESSE

Definire la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo istituito con apporto di beni immobili.

Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla SGR, dalla banca depositaria e dai soggetti che procedono al collocamento.

Inserire la seguente frase: «I rapporti tra la SGR, la banca depositaria ed il partecipante al fondo sono disciplinati dall'art. 14-bis della legge n. 86/1994, e successive modifiche ed

[169] Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero «non armonizzati», di cui all'art. 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta. Nell'ipotesi in cui si verifichino le circostanze di cui all'art. 14-bis, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge n. 86/94, e successive modifiche ed integrazioni, il presente prospetto subirà gli opportuni adattamenti.

integrazioni, dal d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dai relativi regolamenti attuativi nonché dal regolamento del fondo riportato in appendice al presente prospetto, del quale costituisce parte integrante e necessaria».

2 IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO

2.1 *Dati relativi all'individuazione del fondo*

Indicare la denominazione, la data di istituzione, la data dell'ultimo apporto in natura, l'ammontare, il numero delle quote ed il relativo valore nominale nonché la durata; indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

2.2. *Caratteristiche del fondo: composizione del patrimonio, indirizzi gestionali e destinazione dei proventi di gestione*

Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare relativa agli indirizzi gestionali.

Indicare la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno dei soggetti conferenti distinguendo tra conferimenti in denaro ed apporti in natura.

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare[170], che comprenda l'indicazione, relativamente ai singoli cespiti immobiliari e diritti reali di godimento detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate, delle caratteristiche, dello stato giuridico ed urbanistico, dell'ubicazione, della superficie o, se più significativa, della volumetria, della destinazione d'uso degli immobili e dei costi di manutenzione e ristrutturazione degli ultimi tre anni. Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo all'importo dei canoni su base annuale, alle variazioni degli stessi previste contrattualmente, alla qualità dei soggetti locatari e alle scadenze dei contratti di locazione. Per ciascuno dei beni descritti indicare il relativo valore di apporto ovvero il relativo costo storico.

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto annuale del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione, riportata in appendice al prospetto, per quanto attiene all'elenco degli investimenti in beni immobili e in diritti reali di godimento sugli stessi detenuti dal fondo nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti; illustrare le eventuali operazioni di investimento e di disinvestimento di immobili, di diritti reali di godimento sugli stessi e di partecipazioni immobiliari effettuate dopo la data cui si riferiscono i predetti documenti contabili, evidenziando gli effetti di tali operazioni sul valore del fondo.

---

[170] Ove non siano stati ancora pubblicati la relazione semestrale ovvero il rendiconto annuale, la descrizione del patrimonio immobiliare del fondo deve essere fornita mediante schede tecniche.

Indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico - ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 6, della legge n. 86/1994 - nei medesimi luoghi ove è disponibile anche il prospetto informativo, della relazione degli esperti indipendenti di cui al comma 4 del citato articolo nonché, ove esistente, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza dei servizi di cui al comma 12 del medesimo articolo.

Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare i principali fattori macroeconomici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Con riguardo alle partecipazioni il cui valore contabile rappresenta almeno il 10% del patrimonio del fondo o contribuisce per almeno il 10% al risultato di esercizio del fondo, fornire le seguenti informazioni: a) denominazione e sede sociale della società partecipata; b) settore di attività; c) frazione di capitale detenuta; d) capitale sottoscritto; e) riserve; f) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione; g) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute; h) importo ancora da liberare su dette azioni o quote; i) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute; j) valore contabile degli immobili; k) importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto.

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti importanti sull'attività del fondo.

Inserire indicazioni sulla destinazione dei proventi di gestione e, nel caso di fondo a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi.

2.3 Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia

Inserire la seguente frase: «Il fondo comune di investimento immobiliare chiuso è soggetto nell'attività di investimento ai limiti/divieti stabiliti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni della Banca d'Italia. Copia delle suddette norme sarà messa a disposizione dei partecipanti gratuitamente presso la sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento».

Inserire un rinvio alla norma regolamentare in tema di eventuali ulteriori limiti che la SGR intende rispettare nella scelta degli investimenti nell'ambito della disciplina del conflitto di interessi per assicurare la tutela dei partecipanti.

2.4 *Rischi connessi all'acquisto di quote del fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale all'acquisto di quote di un fondo immobiliare chiuso istituito con apporto di beni immobili, in relazione alla natura delle attività in cui il patrimonio del medesimo è investito, al possibile decremento del valore della quota, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Descrivere gli specifici rischi connessi alla tipologia delle attività svolte, alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso degli immobili oggetto di investimento diretto ed indiretto, anche con riguardo alla redditività e al grado di liquidabilità degli stessi immobili, nonché all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo.

2.5 *Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota*

Fornire un prospetto, non antecedente alla chiusura del mese precedente la presentazione della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 94 del Testo Unico, del patrimonio del fondo, redatto secondo le medesime modalità previste dalla regolamentazione vigente per la predisposizione, in occasione della relazione semestrale, del prospetto del patrimonio del fondo.[171]

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo, ad eccezione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, saranno riportate nella relazione degli amministratori che correda il rendiconto annuale di cui al par. 2.8 del prospetto. Specificare, inoltre, che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate risulteranno indicati nel rendiconto annuale nonché nella relazione semestrale di cui sempre al par. 2.8 del prospetto, in apposite schede riservate ai singoli investimenti.

Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari relative ai criteri di calcolo della quota, ai casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore unitario della quota ed indicare i quotidiani sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, con specificazione della periodicità e del giorno di pubblicazione.

Precisare che gli immobili apportati al fondo, ai sensi di legge, sono stati sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti al momento del conferimento; precisare, inoltre, che ai sensi di legge, in occasione della redazione del rendiconto annuale e della relazione semestrale del fondo è obbligatoria la valutazione da parte di esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali su beni immobili, delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

---

[171]Tale indicazione non dovrà essere riprodotta laddove la relazione semestrale ovvero il rendiconto del fondo siano già disponibili. In tal caso, inserire un rinvio alla documentazione contabile allegata in appendice al presente prospetto.

2.6 *Regime fiscale*

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato del fondo.

Descrivere il regime fiscale vigente con indicazione della relativa normativa con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

2.7 *Scritture contabili del fondo*

Indicare i documenti che la SGR è tenuta a redigere ai sensi della normativa vigente e i relativi termini di pubblicazione nonché fare riferimento al rendiconto finale di liquidazione, rinviando alle specifiche norme regolamentari per le modalità di accesso dei partecipanti agli stessi.

2.8 *Revisione contabile del fondo*

Richiamare l'oggetto dell'incarico conferito ai sensi della normativa vigente con riguardo sia al fondo che alla SGR.

Inserire la seguente frase: «Per l'indicazione del soggetto incaricato della revisione, della data del conferimento e della durata dell'incarico, vedere il par. 4.5 della sezione n. 4 del presente prospetto».

3. LE MODALITÀ DI ADESIONE, DI RIMBORSO E DI LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO[172]

3.1 *Partecipazione al fondo*

Indicare la partecipazione al fondo mediante adesione all'offerta al pubblico di quote.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione di strumenti finanziari di cui al d.lgs. n. 213/1998.

Indicare la natura del diritto che la quota rappresenta.

---

[172]Nella sollecitazione finalizzata alla quotazione, per le informazioni riguardanti la sollecitazione medesima occorrerà fare altresì riferimento, in quanto applicabile, al contenuto riportato nello schema 1, punto Q, capitolo XI.

3.2 Acquisto delle quote tramite adesione all'offerta pubblica

Indicare l'ammontare minimo ed il periodo valido per l'adesione all'offerta pubblica oggetto del presente prospetto. Indicare il prezzo dell'offerta con l'esplicitazione dei relativi criteri di determinazione.

Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda, precisando che lo stesso è riportato in appendice al prospetto informativo.

Indicare il termine entro il quale deve concludersi l'offerta.

Indicare le forme di garanzia che la SGR abbia stabilito di richiedere agli interessati all'acquisto delle quote offerte per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto.

Indicare le modalità di acquisto e il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote.

Indicare che ove, trascorso il termine previsto per l'offerta al pubblico delle quote sottoscritte mediante apporto di beni immobili, la SGR dichiari il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, la medesima società dichiarerà caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibererà la liquidazione del fondo.

Inserire gli eventuali criteri di riparto in presenza di adesioni superiori all'offerta delle quote.

Indicare le modalità di inoltro ed il contenuto della "lettera di conferma" dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti l'importo investito e il numero delle quote attribuite.

3.3. Oneri

3.3.1 Oneri a carico dell'acquirente

Indicare il meccanismo di computo degli oneri gravanti sull'acquirente.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse all'adesione all'offerta pubblica oggetto del prospetto, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

3.3.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla società di gestione per la gestione del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative

modalità di determinazione, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata e dagli esperti indipendenti.[173]

Inserire puntuale rinvio alla relativa norma regolamentare per gli altri oneri a carico del fondo.

3.4 Modalità e termini di rimborso delle quote

Descrivere in via sintetica la disciplina in materia di modalità e termini di rimborso delle quote anche con riguardo all'ipotesi che alla scadenza della durata del fondo, la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo entro il termine di scadenza del fondo, possa chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i quotidiani sui quali verranno pubblicate le modalità ed i termini di espletamento della procedura di rimborso finale.

3.5 Quotazione del fondo - Obblighi informativi

Inserire indicazioni circa l'obbligo di chiedere nel periodo indicato dalla normativa vigente la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi le quote.

Inserire riferimenti sull'eventualità che la Borsa Italiana S.p.A. rifiuti la quotazione dei suddetti strumenti finanziari.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo medesimo secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob.

---

[173]Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

4. I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OPERAZIONE E IL RISPETTIVO RUOLO

4.1 Società di gestione del risparmio

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; la durata; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; le generalità dell'organo direttivo; i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e l'organo direttivo; le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti l'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; gli altri fondi immobiliari gestiti; l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; indicare il recapito telefonico cui il partecipante può rivolgersi per ogni esigenza informativa.

Inserire, infine, le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

4.2 *Deleghe di gestione*[174]

Indicare: denominazione e forma giuridica del soggetto delegato; oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

4.3 Soggetti che procedono al collocamento

Inserire la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

---

[174]Da riportare soltanto ove sussista una delega di gestione ad un soggetto giuridico diverso dal soggetto che ha istituito il fondo.

4.4 Banca depositaria

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa, nonché la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

4.5 Società incaricata della revisione

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e la durata dello stesso, con riguardo sia la fondo che alla SGR.

4.6 Esperti indipendenti

Indicare le generalità, la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti.

5. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiarazione della SGR con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:

«La SGR si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo».

APPENDICI

Appendice A: Regolamento del fondo

Appendice B: Modulo di sottoscrizione

Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Nel modulo-domanda deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto informativo. Devono, inoltre, essere inserite indicazioni in merito alla facoltà per il sottoscrittorc di recedere dal contratto.

Appendice C:

- *Rendiconto del fondo relativo all'ultimo esercizio chiuso, ove disponibile*
- *Relazione semestrale del fondo, ove disponibile*

Altre appendici (eventuali)

SCHEMA 13

Prospetto di sollecitazione di fondi pensione aperti a contribuzione definita [175]

COPERTINA

Indicare la denominazione del soggetto che ha istituito il fondo.

Inserire la seguente intestazione:

«Prospetto informativo depositato presso la Consob in data ...
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.».

Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita ....» ed indicare gli estremi di iscrizione del fondo presso l'apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente prospetto si compone della «Parte I», contenente specifiche informazioni sul fondo pensione, e del modulo di sottoscrizione, entrambi inseriti nella "tasca" presente in seconda pagina di copertina, nonché della «Parte II», contenente informazioni di carattere generale sui fondi pensione, inserita nella "tasca" in terza pagina di copertina. Prima dell'adesione dovranno inoltre essere consegnati il regolamento e l'ultimo rendiconto annuale del fondo pensione».

PARTE I - INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL FONDO PENSIONE .... [176]

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita ....

Parte I - Informazioni specifiche sul fondo pensione».

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente documento è valido a decorrere dal ....»[177]

---

[175]Nel caso di fondi multicomparto, le indicazioni richieste devono essere riferite, se diverse, a ciascun comparto.

[176]Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in seconda pagina di copertina.

[177]In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio operatività dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte I aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di

PROFILO DI SINTESI DEL FONDO PENSIONE[178]

Politica di investimento e rischi connessi alla partecipazione al fondo pensione

Fornire una indicazione sintetica della prevalente politica di investimento del fondo ed indicare il relativo *benchmark*. Descrivere in sintesi i rischi generici relativi alla partecipazione al fondo ed inserire un rinvio ai paragrafi 2 e 3 della presente Parte del prospetto informativo per le ulteriori informazioni, rispettivamente, sulla politica di investimento e sui rischi specifici connessi alla partecipazione al fondo.

Andamento del fondo pensione[179]

Fornire una rappresentazione grafica a barre dei rendimenti conseguiti dal fondo negli anni solari precedenti, a confronto con i rendimenti del *benchmark* prescelto per la verifica dei risultati di gestione[180] Corredare il grafico di un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale venga specificato che il rendimento futuro può discostarsi dall'andamento illustrato. Inserire un rinvio al paragrafo 5 della presente parte del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

Fornire una rappresentazione grafica a barre dell'andamento del *benchmark* negli ultimi cinque anni antecedenti la data di vigenza della presente Parte I[181] Tale grafico deve essere corredato da un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale si evidenzi che l'andamento storico del *benchmark* non è necessariamente indicativo delle future *performances* del fondo.

Oneri a carico dell'aderente

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, sono a carico dell'aderente, analizzati per tipologia, per importo, periodicità di addebito e modalità di prelievo. Inserire, inoltre, un rinvio al paragrafo 6 della presente parte del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

---

ciascun anno). In occasione, infine, dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

[178] Da riportare sempre in prima pagina e da riquadrare.

[179] Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.

[180] Ove, al momento del primo aggiornamento annuale, non sia disponibile il dato relativo al rendimento del fondo per l'intero anno solare, il grafico dovrà rappresentare l'andamento del valore mensile della quota, determinato nel giorno di valorizzazione, dalla data di inizio di operatività del fondo. In tal caso non dovrà essere fornito il confronto con l'andamento del *benchmark*.

[181] In occasione del primo deposito del prospetto le indicazioni relative all'andamento del *benchmark* devono essere collocate nel primo punto del "Profilo di sintesi"

Oneri a carico del fondo pensione

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri gravanti sul patrimonio del fondo e quindi indirettamente sull'aderente, che distingua le spese la cui misura è già individuata nel regolamento dagli ulteriori oneri non predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse; per ciascuna voce indicata, deve essere fornito l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio[182]. Inserire, inoltre, un rinvio al paragrafo 6 della presente Parte del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

Regime fiscale

Inserire un rinvio alla Parte II, paragrafo 9 del prospetto informativo per le informazioni sul regime fiscale con riguardo al fondo, ai contributi versati dal lavoratore ed al TFR, nonché alle prestazioni percepite dallo stesso e agli eventuali riscatti.

1 *Inizio operatività e durata*

Indicare la data di inizio dell'operatività e la durata del fondo.

2 *Politica di investimento*

Indicare gli obiettivi del fondo, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti. Effettuare un rinvio alla lettura dell'ultimo rendiconto annuale e dei dati riportati al termine del presente paragrafo per confrontare gli obiettivi e le strategie con gli investimenti concretamente posti in essere; effettuare altresì un rinvio alla lettura della relazione degli amministratori, che correda il rendiconto annuale, per eventuali indicazioni sulle linee programmatiche definite dagli amministratori nell'ambito delle strategie di investimento.

Riportare il *benchmark* adottato per il fondo, indicando la relazione esistente fra tale *benchmark* e gli obiettivi del fondo stesso. Descrivere i criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione[183]

Confrontare, mediante grafici "a torta", la composizione del fondo all'ultimo giorno lavorativo dell'ultimo e penultimo anno solare, fornendo indicazioni concernenti le tipologie di strumenti finanziari e le aree geografiche di appartenenza degli emittenti presenti nel patrimonio in percentuali superiori al 5%.

---

[182]Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.

[183]Nel caso di adozione di un *benchmark* non comunemente noto, potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla composizione, alla metodologia di costruzione dell'indice ed al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

3 *Rischi connessi alla partecipazione al fondo pensione*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, avendo riguardo alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale investito ovvero un rendimento finale non rispondente alle aspettative. Descrivere, inoltre, i rischi specifici connessi con gli obiettivi di investimento prescelti per il fondo, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti[184]

4 *Valore complessivo del patrimonio del fondo pensione e valore unitario della quota*

Indicare l'unità di conto adottata dal fondo, la periodicità con cui avviene la valorizzazione del fondo e della quota e le relative modalità di diffusione.

5 *Dati sull'andamento del fondo pensione*[185]

Riportare l'ammontare del patrimonio netto del fondo al 31 dicembre dell'ultimo anno solare. Fornire una rappresentazione grafica dei rendimenti conseguiti dal fondo negli anni solari precedenti, a confronto con i rendimenti del *benchmark* prescelto per la verifica dei risultati di gestione[186] Corredare il grafico di un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale venga specificato che il rendimento futuro può discostarsi dall'andamento illustrato. Commentare i fattori principali che hanno influito sugli andamenti ivi rappresentati. Riportare il rendimento medio annualizzato del fondo relativo all'intero periodo di operatività dello stesso - determinato, comunque, con riferimento ad anni solari interi - ponendolo a confronto con il relativo rendimento ottenuto dal *benchmark* di riferimento.

Fornire una rappresentazione grafica a barre dell'andamento del *benchmark* negli ultimi cinque anni antecedenti la data di vigenza della presente Parte I[187] Tale grafico deve essere corredato da un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale si evidenzi che l'andamento storico del *benchmark* non è necessariamente indicativo delle future *performances* del fondo. Deve altresì essere precisato che il confronto tra *benchmark* ed andamento del fondo deve

---

[184]La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al regolamento Consob n. 11522/98.

[185]Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale. Qualora il contenuto della parte della comunicazione agli iscritti di cui all'art. 17, comma 2, lett. h), del Decreto Legislativo n. 124/1993, relativa all'andamento del fondo, risulti coerente con le disposizioni di cui al presente schema, è possibile riportare all'interno del paragrafo tale parte.

[186]Ove, al momento del primo aggiornamento annuale, non sia disponibile il dato relativo al rendimento del fondo per l'intero anno solare, il grafico dovrà rappresentare l'andamento del valore mensile della quota, determinato nel giorno di valorizzazione, dalla data di inizio di operatività del fondo. In tal caso non dovrà essere fornito il confronto con l'andamento del *benchmark*.

[187]In occasione del primo deposito del prospetto le indicazioni relative all'andamento del *benchmark* devono essere collocate nel paragrafo 2 della presente Parte I nel contesto delle informazioni concernenti il *benchmark* stesso.

tener presente la circostanza che il fondo sostiene degli oneri non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

6 *Oneri*

6.1 Oneri a carico dell'aderente

Rinviare, per l'illustrazione degli oneri a carico dell'aderente, all'apposita tabella riportata all'interno del Profilo di sintesi del fondo pensione.

Illustrare attraverso esempi numerici, relativamente ad ammontari teorici di sottoscrizione annuale di importo prefissato pari, rispettivamente, a lire 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 e 5.000.000, l'impatto, sia in termini percentuali che in valore assoluto, dei costi dell'investimento a carico dell'aderente.

Inserire la seguente frase: «L'aderente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente conseguiti dal fondo pensione mentre si aggiungeranno alle perdite subite.».

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate.

6.2 Oneri a carico del fondo pensione

Rinviare, per l'illustrazione degli oneri a carico del fondo, all'apposita tabella riportata all'interno del Profilo di sintesi del fondo pensione. Precisare che la quantificazione degli oneri ivi fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono avere gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, né, per il primo esercizio di vita del fondo, delle commissioni di incentivo, che potranno incidere sul patrimonio ove il rendimento del fondo risulti superiore a quello del *benchmark* prescelto.

Riportare il rapporto percentuale, riferito all'ultimo esercizio chiuso, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso[188]

6.3 Costi complessivi a carico del partecipante

Fornire indicazioni in merito alla determinazione dei costi annui complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione, facendo riferimento agli oneri a carico, sia direttamente che indirettamente, dei partecipanti.

---

[188] Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.

Illustrare attraverso un esempio numerico, relativamente ad un ammontare teorico di contribuzione annua pari a lire 2.000.000 e ad una posizione individuale pari a lire 40.000.000, il costo annuo complessivamente a carico del partecipante.

7 *Modalità di partecipazione al fondo pensione*

Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione del modulo di sottoscrizione, inserito nella "tasca" presente in seconda pagina di copertina, al fine dell'adesione al fondo e descrivere le modalità di inoltro del modulo stesso con il relativo mezzo di pagamento. Rinviare al modulo di sottoscrizione per l'elenco dei mezzi di pagamento utilizzabili e la relativa valuta riconosciuta dalla banca depositaria. Indicare l'ammontare minimo dei versamenti, le modalità e la tempistica dei versamenti successivi.

Descrivere la tempistica di valorizzazione delle quote emesse.

Menzionare gli adempimenti cui il fondo pensione è tenuto ai fini della conferma dei versamenti ricevuti.

8 *Conversione*[189]

Descrivere le modalità con le quali l'aderente può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro comparto e le modalità di esecuzione di tale richiesta.

9 *Trasferimento e riscatto della posizione individuale - Anticipazioni*

Descrivere le modalità con le quali l'aderente può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione od il riscatto della propria posizione individuale ovvero ancora anticipazioni a valere su tale posizione. Descrivere le modalità di esecuzione di tali richieste.

10 *Erogazione delle prestazioni*[190]

Inserire riferimenti alle modalità con le quali il sottoscrittore potrà optare per la liquidazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia. Relativamente a quest'ultima, inserire informazioni concernenti la polizza assicurativa stipulata dal fondo - riportata in allegato al regolamento - con particolare riguardo alle modalità con le quali la rendita verrà calcolata ed erogata; specificare la denominazione della compagnia di assicurazione emittente la polizza; precisare, inoltre, che le condizioni contrattuali vigenti al momento del pensionamento potrebbero subire modifiche sfavorevoli al partecipante rispetto a quelle vigenti al momento dell'adesione.

---

[189] Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nell'eventualità in cui il fondo abbia una struttura multicomparto.

[190] Nel caso di fondi pensione istituiti da compagnie di assicurazione, il paragrafo subirà gli adattamenti conseguenti alla circostanza che l'erogazione della rendita è operata direttamente dal soggetto gestore.

Inserire riferimenti, ove esistenti, alle prestazioni aggiuntive per invalidità e premorienza.

11 *Informativa ai partecipanti*

Indicare gli adempimenti di carattere informativo cui è tenuto il fondo pensione nei confronti dei partecipanti. Indicare il recapito telefonico cui il partecipante può rivolgersi per ogni esigenza informativa.

12 *Soggetto gestore*

Indicare: denominazione, forma giuridica e tipologia del gestore; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa; capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; generalità, carica ricoperta con relativa scadenza e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del responsabile del fondo e dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

13 *Deleghe di gestione*[191]

Indicare: denominazione, forma giuridica del soggetto delegato e oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società.

14 *Banca depositaria*

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa, nonché la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

15 *Soggetti che raccolgono le adesioni*

Indicare che l'elenco dei soggetti incaricati di raccogliere le adesioni, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico. Precisare che tale elenco sarà consegnato a richiesta degli interessati, indicando le relative modalità.

---

[191] Da riportare soltanto ove sussista una delega di gestione ad un soggetto giuridico diverso dal soggetto che ha istituito il fondo.

Precisare che nel caso la raccolta delle adesioni avvenga per il tramite di compagnie di assicurazione, l'attività di tali soggetti è sottoposta a vigilanza da parte dell'Isvap.

16 *Revisione e certificazione contabile*

Indicare la denominazione e la forma giuridica della società di revisione.

17 *Dichiarazione di responsabilità*

Dichiarazione del soggetto che ha istituito il fondo, con indicazione dei nomi e delle qualifiche dei soggetti che la sottoscrivono, redatta come segue:

«La .... si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo.».

MODULO/I DI SOTTOSCRIZIONE[192]

Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi utili all'instaurazione del rapporto contrattuale fra partecipante e fondo.

Nel modulo-domanda deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e, ove applicabile, vanno inserite indicazioni sulla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto.

PARTE II - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUI FONDI PENSIONE[193]

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita ....

Parte II - Informazioni di carattere generale sui fondi pensione».

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente documento è valido a decorrere dal ... .»[194]

---

[192]Da inserire nell'apposita "tasca" in seconda pagina di copertina.

[193]Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in terza pagina di copertina.

[194]In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte II, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

1 *Natura giuridica e finalità del fondo pensione*

Indicare la legge istitutiva dei fondi pensione. Inserire riferimenti alla loro funzione economica, alla necessaria autorizzazione, ai soggetti che possono richiederla ed ai profili di vigilanza. Inserire riferimenti alla loro natura giuridica di "patrimonio separato" ed al regolamento quale documento deputato a disciplinare i rapporti fra fondo e partecipanti.

2 *Destinatari*

Riportare indicazioni in merito ai soggetti che possono aderire, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge istitutiva, ai fondi pensione di tipo aperto. Inserire riferimenti alla possibilità di aderire ad un fondo pensione a seguito di trasferimento da altro fondo e richiamare l'opportunità che il soggetto interessato operi un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento.

3 *Contribuzioni*

Indicare le modalità di finanziamento del fondo pensione, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 8 della legge istitutiva, con riferimento a ciascuna classe di lavoratori.

4 *Gestione del fondo pensione*

Inserire riferimenti di carattere generale all'attività di gestione del fondo secondo strategie fissate nel regolamento, con indicazione della possibile esistenza di più comparti. Far cenno all'esistenza di limiti agli investimenti e di regole in materia di conflitti di interesse, illustrandone le relative finalità, e menzionare la facoltà di ricevere copia della normativa emanata al riguardo dal Ministero del Tesoro a seguito di apposita richiesta, anche telefonica, indirizzata al gestore ovvero ai soggetti incaricati del collocamento. Indicare che il patrimonio del fondo è depositato presso la banca depositaria, descrivendone sinteticamente le funzioni.

5 *Profili di natura contabile ed informazioni ai partecipanti*

Indicare le modalità di determinazione del valore della quota, specificando che le attività del fondo sono valutate secondo il principio del valore corrente. Specificare che l'elenco dettagliato dei criteri di valutazione applicati alle differenti categorie di attività del fondo sono riportati nel rendiconto annuale dello stesso. Indicare i documenti contabili che il fondo è tenuto a redigere e le relative modalità di diffusione. Inserire riferimenti all'oggetto dell'incarico conferito alla società di revisione. Illustrare i contenuti dell'informativa che deve essere periodicamente resa ai partecipanti secondo le prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

6 *Trasferimenti, riscatti e anticipazioni*

Indicare la facoltà per il partecipante di chiedere il trasferimento o il riscatto della sua posizione ovvero anticipazioni, descrivendo le condizioni cui la legge sottopone l'esercizio di tali facoltà.

7 *Erogazione delle prestazioni*

Inserire riferimenti alla fase di erogazione, indicando le tipologie di prestazioni fornite.

8 *Responsabile del fondo pensione*

Inserire riferimenti alle funzioni attribuite dalla legge al responsabile del fondo, con rinvio alla "Parte I" del prospetto per l'individuazione dello stesso.

9 *Regime fiscale*

Riportare il regime fiscale con riguardo al fondo, ai contributi versati dal lavoratore ed al TFR, nonché alle prestazioni percepite dallo stesso e agli eventuali riscatti.

SCHEMA 14 [195]

Prospetto di quotazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso

COPERTINA

Indicare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione: «Prospetto di quotazione depositato presso la Consob in data .... L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di quotazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Inserire la seguente frase: «Quotazione ufficiale delle quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso ....» ed indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo.

Riportare quanto di seguito indicato: «Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione delle quote, che si verifichi tra la data di pubblicazione del presente prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al prospetto stesso».

INDICE

1. PREMESSE

Definire la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo di investimento mobiliare chiuso.

Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla SGR e dalla banca depositaria.

Inserire la seguente frase: «I rapporti tra la SGR, la banca depositaria ed il partecipante sono disciplinati dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dai relativi regolamenti attuativi nonché dal regolamento del fondo riportato in appendice al presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria».

2. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSO

2.1 *Dati relativi all'individuazione del fondo*

Denominazione, data di istituzione, ammontare e numero di quote, relativo valore nominale, durata del fondo; nell'ipotesi in cui sia stata prevista la facoltà di proroga della durata,

---

[195] Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore", lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

menzione di tale facoltà, specificando la relativa scadenza e rinviando all'apposita norma regolamentare per quanto attiene alle connesse modalità di esercizio e pubblicizzazione; indicazione della data di approvazione da parte della Banca d'Italia del regolamento vigente.

Indicazione dei luoghi (almeno la sede della SGR e della banca depositaria nonché la sede della Borsa Italiana S.p.A.) in cui possono essere consultati i documenti che la SGR dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

2.2 *Caratteristiche del fondo: tipi di investimento e destinazione dei proventi di gestione*[196]

Rinvio alla specifica norma regolamentare relativa ai tipi di investimento.

Indicazione, relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, degli obiettivi di investimento con riferimento ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo ai settori di attività, alle aree geografiche ed alla tipologia delle imprese in cui sono stati o saranno effettuati gli investimenti medesimi.

Rinvio alla documentazione riportata in Appendice B per quanto attiene alle informazioni sulla situazione del patrimonio ed inserimento di indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione grafica, riguardanti la composizione dello stesso.

Relativamente ai principali investimenti in strumenti finanziari non quotati, fornire, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se più recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo: utile netto per azione, cash-flow per azione, patrimonio netto contabile per azione. Fornire inoltre, relativamente agli investimenti significativi in altri strumenti finanziari, un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento finanziario, la quantità e la relativa valorizzazione.

Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significatività di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.

Evidenziazione e commento dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo.

Indicazione dell'esistenza e dello stato di eventuali procedimenti giudiziali o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

---

[196]Le informazioni concernenti il patrimonio del fondo contenute nel paragrafo devono essere fornite con riferimento alla composizione dello stesso risultante dall'ultimo documento contabile periodico (rendiconto annuale e relazione semestrale) disponibile ovvero, laddove la domanda sia stata presentata trascorsi più di due mesi dalla data di riferimento del predetto documento, dal prospetto contabile aggiornato posto ad integrazione dell'Appendice B.

Indicazione di ogni fatto di rilievo, intervenuto nel periodo intercorrente tra la data di redazione del più recente documento contabile e la data di redazione del presente prospetto, suscettibile di influenzare significativamente il valore e/o la composizione del fondo, con evidenza degli eventuali connessi effetti economici e patrimoniali.

Indicazioni sulla destinazione dei proventi di gestione e, nel caso di fondo a distribuzione, rinvio alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi.

2.3 *Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia*

Inserire la seguente frase: «Il fondo comune di investimento mobiliare chiuso deve sottostare nell'attività di investimento ai limiti ed ai divieti stabiliti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni della Banca d'Italia. Copia del documento relativo ai suddetti limiti/divieti sarà gratuitamente messa a disposizione dei richiedenti presso la sede della SGR, della banca depositaria nonché della Borsa Italiana S.p.A.».

Rinvio alla norma regolamentare in tema di eventuali ulteriori limiti che la SGR intende rispettare nella scelta degli investimenti nell'ambito della disciplina del conflitto di interessi per assicurare la tutela dei partecipanti.

2.4 *Rischi connessi alle quote oggetto di domanda*

Descrizione in sintesi dei rischi connessi in via generale all'acquisto di quote del fondo chiuso, in relazione alla natura degli strumenti finanziari in cui tipicamente il patrimonio del fondo è investito e alla durata dell'investimento.

Descrizione degli specifici rischi connessi alla peculiare politica di investimento del fondo, in relazione, fra l'altro, allo stadio di sviluppo delle imprese non quotate in cui la SGR ha assunto o intende assumere partecipazioni, alla eventuale specializzazione degli investimenti in determinati settori di attività e all'ambito geografico di appartenenza delle imprese partecipate.

2.5 *Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota*

Indicazione della circostanza che nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale sono illustrati, in apposite schede riservate ai singoli investimenti, i criteri di valutazione delle attività non quotate del fondo, mentre i criteri di valutazione delle altre attività trovano illustrazione nella relazione degli amministratori al rendiconto annuale del fondo.

Puntuale rinvio alle norme regolamentari relative: ai criteri di calcolo della quota ed ai casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore unitario. Indicazione

dei quotidiani sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota con specificazione della periodicità e del giorno di pubblicazione.

Indicazione del più aggiornato valore del patrimonio del fondo e della quota.

Precisazione che il valore della quota pubblicato può differire dal valore di mercato in ragione dei diversi criteri di valutazione.

2.6 *Regime fiscale*

Indicazione, in estrema sintesi, dell'imposizione sul risultato di gestione del fondo.

Descrizione del regime fiscale vigente e indicazione della relativa normativa con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Descrizione del trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

2.7 *Scritture contabili del fondo*

Indicazione dei documenti contabili che la SGR è tenuta a redigere ai sensi della normativa vigente e dei relativi termini di redazione nonché riferimento al rendiconto finale di liquidazione, con rinvio alle specifiche norme regolamentari per le modalità di accesso dei partecipanti ai documenti stessi.

2.8 *Oneri a carico del fondo*

Indicazione degli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR con particolare riferimento alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione nonché ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata[197]

Puntuale rinvio alla relativa norma regolamentare per gli altri oneri a carico del fondo.

2.9 *Modalità e termini di rimborso delle quote*

Indicazioni in merito al rimborso delle quote da parte della SGR entro il termine massimo specificato dal regolamento di gestione; ove il regolamento di gestione lo preveda, indicazioni in merito alla possibilità che vengano effettuati rimborsi parziali nel corso del periodo di liquidazione del fondo, rinviando all'apposita norma regolamentare.

---

[197]Qualora l'ammontare della provvigione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazione relative al meccanismo di calcolo.

Informazioni relative alla possibilità per la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo entro il termine di scadenza del fondo, di chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un periodo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Indicazione della circostanza che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo e specificazione dei quotidiani sui quali verranno pubblicate le modalità ed i termini di espletamento delle procedure di rimborso parziale e finale.

3. DATI SOCIETARI

3.1 *Società di gestione del risparmio*

Denominazione, forma giuridica; sede sociale ed amministrativa principale, se diversa; recapito telefonico cui il partecipante può rivolgersi per ogni esigenza informativa; durata; data di chiusura dell'esercizio sociale.

Indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato.

Indicazione degli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%.

Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Indicazione degli altri eventuali fondi gestiti, sia di tipo chiuso che di tipo aperto ovvero fondi pensione.

Indicazione della composizione degli organi amministrativi, di direzione e di controllo, precisando per ciascun componente la carica e le generalità, e, se prevista, la scadenza.

Indicazione della qualificazione e dell'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e della direzione.

Indicazione delle generalità dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento. Per tale soggetto, ovvero per ciascun componente di tale organo, indicazione della qualificazione e dell'esperienza professionale. Nel caso in cui l'organizzazione interna della SGR non preveda l'individuazione di persone direttamente responsabili delle scelte effettive di investimento -

sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione menzione di tale circostanza e descrizione dell'organizzazione interna per quanto attiene alle decisioni di investimento.

Eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

3.2 *Deleghe di gestione* (eventuale)

Indicazione della denominazione e forma giuridica del soggetto delegato nonché dell'oggetto della delega.

Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società.

Generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo, che attendono alle scelte effettive di investimento.

3.3 *Banca depositaria*

Indicazione della denominazione, della forma giuridica, della sede legale e di quella amministrativa principale, se diversa, della banca depositaria, nonché della sede presso la quale sono espletate le relative funzioni.

3.4 *Società di revisione*

Indicazione della società di revisione incaricata del controllo legale dei conti della SGR e del fondo.

Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci e rendiconti annuali, sottoposti a verifica da parte della società di revisione ovvero eventualmente da parte di altro organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

Se la società di revisione ha espresso rilievi o un giudizio negativo sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo è necessario evidenziare tali circostanze nonché fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi. Rinvio alla documentazione riportata nelle Appendici al prospetto per quanto attiene alla relazione di certificazione al rendiconto annuale di gestione del fondo.

4. Informazioni riguardanti le quote e la quotazione

4.1 *Informazioni riguardanti le quote oggetto della quotazione*

Ammontare totale dell'emissione ed esito dell'offerta pubblica che ha consentito la diffusione presso il pubblico delle quote, con indicazione del periodo in cui tale offerta si è svolta.

Indicazione del classamento delle quote oggetto della domanda.

Puntuale rinvio alle norme regolamentari che disciplinano le caratteristiche delle quote.

4.2 *Informazioni riguardanti la quotazione*

Indicazione degli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni delle stesse, specificando tale data.

Indicazione delle modalità di negoziazione delle quote.

Indicazione degli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

5. Dichiarazione di responsabilità

Dichiarazione della SGR, con indicazione del nome e della qualifica di coloro che la sottoscrivono[198], redatta come segue:

La SGR si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto di quotazione.

Appendici

Appendice A: Regolamento di gestione del fondo;

Appendice B: Rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo[199]

Appendice C: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio.

Altre Appendici (eventuali).

---

[198] Legale rappresentante e Presidente del collegio sindacale.

[199] Ove al momento della presentazione della domanda non sia stato ancora pubblicato alcun rendiconto annuale di gestione nè la relazione semestrale del fondo, inserire un prospetto contabile aggiornato, a data non anteriore alla chiusura del mese precedente la presentazione dell'istanza, avente almeno il medesimo contenuto previsto per la relazione semestrale. Tale prospetto aggiornato dovrà comunque essere inserito, in aggiunta al contenuto dell'Appendice, laddove l'istanza sia stata presentata trascorsi più di due mesi dalla data di riferimento dell'ultimo documento contabile periodico disponibile.

SCHEMA 15

Nota integrativa per la quotazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso

COPERTINA

Indicare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione: «Nota integrativa depositata presso la Consob in data ....».

Inserire la seguente frase: «Quotazione ufficiale delle quote del fondo di investimento mobiliare chiuso .... » ed indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo.

Riportare quanto di seguito indicato: «Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione delle quote, che si verifichi tra la data del deposito della presente nota integrativa e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato alla nota stessa».

Riportare quanto di seguito indicato: «La presente nota integrativa deve essere consegnata unitamente al prospetto relativo all'avvenuta offerta delle quote del fondo, depositato presso la Consob in data ..... , nonché all'ultimo rendiconto annuale/relazione semestrale[200] del fondo».

1. LE QUOTE OGGETTO DELLA QUOTAZIONE

   Inserire indicazioni sintetiche sugli strumenti finanziari oggetto della quotazione, rinviando al prospetto informativo pubblicato in occasione dell'offerta al pubblico per quanto attiene alle caratteristiche delle quote del fondo nonché ai rischi connessi all'investimento.

2. ESITI DELL'OFFERTA AL PUBBLICO E CLASSAMENTO DELLE QUOTE

   Inserire indicazioni sugli esiti dell'offerta al pubblico delle quote, specificandone il periodo di svolgimento. Indicare i dati afferenti il classamento delle quote.

3. GESTIONE DEL FONDO E RELATIVO ANDAMENTO[201]

   Rinviare alla lettura dell'ultimo documento contabile periodico esistente - rendiconto annuale di gestione ovvero relazione semestrale - per quanto attiene alle informazioni sulla

[200] Ove esistenti.

[201] Le informazioni concernenti il patrimonio del fondo contenute nel paragrafo devono essere fornite con riferimento alla composizione dello stesso risultante dall'ultimo documento contabile periodico (rendiconto annuale e relazione semestrale) disponibile ovvero, laddove la domanda sia stata presentata trascorsi più di due mesi dalla data di riferimento del predetto documento, dal prospetto contabile aggiornato inserito nel presente paragrafo.

composizione ed evoluzione del portafoglio del fondo, sul valore netto complessivo e sul valore unitario delle quote e specificare che all'interno di tale documento contabile sono contenute apposite schede informative concernenti i singoli investimenti in azioni non quotate, quote, obbligazioni convertibili o cum warrant in azioni dello stesso emittente, non quotate.

Ove siano trascorsi più di due mesi dalla data di riferimento dell'ultimo documento contabile periodico del fondo (rendiconto annuale o relazione semestrale), inserire un prospetto contabile aggiornato, a data non anteriore alla chiusura del mese precedente la presentazione dell'istanza, avente almeno il medesimo contenuto previsto per la relazione semestrale.

Inserire indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione grafica, riguardanti la composizione del patrimonio del fondo.

Relativamente ai principali investimenti in strumenti finanziari non quotati, fornire, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se più recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo: utile netto per azione, cash-flow per azione, patrimonio netto contabile per azione. Con riguardo agli altri strumenti finanziari che compongono il patrimonio del fondo, fornire per quelli più significativi un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento finanziario, la quantità e la relativa valorizzazione.

Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significatività di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.

Evidenziazione e commento dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo.

Indicare l'esistenza e lo stato di eventuali procedimenti giudiziali o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Indicare ogni fatto di rilievo, intervenuto nel periodo intercorrente tra la data di redazione del più recente documento contabile e la data di redazione della nota integrativa, suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, con evidenza degli eventuali connessi effetti economici e patrimoniali.

4. NOTIZIE SULLA QUOTAZIONE

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

Inserire indicazioni in ordine alle modalità di negoziazione delle quote.

Inserire indicazioni in merito agli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione ufficiale.

5. DATI SOCIETARI

Inserire dati aggiornati, rispetto a quelli riportati nella sezione n. 4 del prospetto pubblicato in occasione dell'offerta al pubblico dei certificati, in ordine alla SGR, al soggetto delegato alla gestione, alla banca depositaria ed alla società di revisione incaricata.

Indicare gli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti di tali rilievi.

6. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Dichiarazione della SGR, con indicazione del nome e della qualifica di coloro che la sottoscrivono[202], redatta come segue:

«La SGR si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto».

[202]Legale rappresentante e Presidente del collegio sindacale.

SCHEMA 16

Nota integrativa per la quotazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso

COPERTINA

Indicare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione: «Nota integrativa depositata presso la Consob in data .... ».

Inserire la seguente frase: «Quotazione ufficiale delle quote di partecipazione nel fondo comune di investimento immobiliare chiuso .. » ed indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo.

Riportare quanto di seguito indicato: «Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione dei certificati, che si verifichi tra la data del deposito della presente nota integrativa e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato alla nota stessa».

Riportare quanto di seguito indicato: «La presente nota integrativa deve essere consegnata unitamente al prospetto informativo relativo all'avvenuta offerta delle quote del fondo, depositato presso la Consob in data ... ., nonché al rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo[203]».

1. LE QUOTE OGGETTO DELLA QUOTAZIONE

Inserire indicazioni sintetiche sugli strumenti finanziari oggetto della quotazione, rinviando al prospetto informativo pubblicato in occasione dell'offerta pubblica per quanto attiene alle caratteristiche delle quote e del fondo nonché ai rischi connessi all'investimento.

2. ESITI DELL'OFFERTA PUBBLICA E CLASSAMENTO DELLE QUOTE

Inserire indicazioni sugli esiti dell'offerta pubblica delle quote, specificandone il periodo di svolgimento. Indicare dati afferenti il classamento delle quote.

3. GESTIONE DEL FONDO E RELATIVO ANDAMENTO

Fornire una descrizione aggiornata del patrimonio immobiliare, che comprenda l'indicazione, relativamente ai singoli cespiti immobiliari e diritti reali di godimento detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate, delle caratteristiche, dello stato giuridico ed urbanistico, dell'ubicazione, della superficie o, se più significativa, della volumetria, della destinazione d'uso degli immobili e dei costi di manutenzione e ristrutturazione. Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee

[203] Ove esistenti.

a consentire una valutazione della relativa redditività, con particolare riguardo all'importo dei canoni su base annuale, alle variazioni degli stessi previste contrattualmente, alla qualità dei soggetti locatari e alle scadenze dei contratti di locazione. Per ciascuno dei beni descritti indicare il relativo costo di acquisto[204]

Indicare, inoltre, il valore complessivo di stima degli immobili e delle partecipazioni immobiliari.

Inserire l'elenco degli investimenti in beni immobili e in diritti reali di godimento sugli stessi detenuti dal fondo nonché la tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nell'ultimo rendiconto annuale ovvero, se più recente, nell'ultima relazione semestrale[205] Illustrare le eventuali operazioni di investimento e di disinvestimento di immobili, di diritti reali di godimento sugli stessi e di partecipazioni immobiliari effettuate dopo la data cui si riferisce il menzionato elenco, evidenziando gli effetti di tali operazioni sul valore del fondo.

Ove siano trascorsi più di due mesi dal termine del periodo di riferimento dell'ultimo rendiconto annuale ovvero, se più recente, dell'ultima relazione semestrale, fornire un prospetto del patrimonio del fondo, a data non anteriore alla chiusura del mese precedente la presentazione della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, avente il medesimo contenuto previsto dalla normativa vigente per la predisposizione dell'analogo prospetto riportato nella relazione semestrale.

Ove sia stato redatto il prospetto del patrimonio del fondo di cui al punto precedente, inserire una tabella di analisi degli investimenti e disinvestimenti in beni immobili e in società immobiliari che hanno contribuito alla modifica del patrimonio dello stesso, con evidenza, per ciascuno di tali investimenti e disinvestimenti, del relativo importo nonché dei risultati economici eventualmente conseguiti in corso di cessione del cespite. Indicare, inoltre, il valore complessivo di stima degli immobili e delle partecipazioni immobiliari risultanti dal prospetto del patrimonio del fondo.

Relativamente agli investimenti in beni immobili effettuati dal fondo direttamente ovvero tramite società partecipate, fornire indicazioni in merito all'eventuale ricorso all'assunzione di finanziamenti ipotecari per l'acquisto di immobili, precisando per ciascun immobile l'importo originario del finanziamento, le relative modalità di rimborso, le condizioni di tasso di interesse nonché la stima dell'importo di competenza di ciascun esercizio dei pagamenti per capitale ed interessi per l'estinzione del finanziamento.

---

[204] I fondi istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 86/1994 devono compilare tale paragrafo soltanto nel caso di significative variazioni rispetto alle analoghe informazioni riportate nel prospetto informativo di sollecitazione. I citati fondi devono indicare distintamente i beni diversi da quelli apportati dagli enti pubblici conferenti.

[205] Ove non siano intervenute modifiche di rilievo all'elenco degli investimenti contenuto nell'ultimo rendiconto annuale, ovvero, se più recente, nell'ultima relazione semestrale, è sufficiente un rinvio al rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo.

Con riguardo alle partecipazioni il cui valore contabile rappresenta almeno il 10% del patrimonio del fondo o contribuisce per almeno il 10% al risultato di esercizio del fondo, fornire le seguenti informazioni: a) denominazione e sede sociale della società partecipata; b) settore di attività; c) frazione di capitale detenuta; d) capitale sottoscritto; e) riserve; f) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione; g) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute; h) importo ancora da liberare su dette azioni o quote; i) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute; j) valore contabile degli immobili; k) importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto.

Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo[206]

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.[207]

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti importanti sull'attività del fondo.[208]

Inserire indicazioni dettagliate su ogni altro fatto di rilievo, intervenuto nel periodo intercorrente tra la data di redazione del più recente documento contabile e quella di redazione della nota integrativa, suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, con evidenza degli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

4. NOTIZIE SULLA QUOTAZIONE

Indicare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione ufficiale delle quote ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

Inserire indicazioni in ordine alle modalità di negoziazione delle quote.

Inserire indicazioni in merito agli obblighi informativi derivanti dalla quotazione.

---

[206]Nel caso di fondi istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 86/1994, tale informazione deve essere fornita anche nel caso di progetti di utilizzo non ancora approvati dalla conferenza dei servizi.

[207]Cfr. quanto descritto nella nota n. 204.

[208]Cfr. quanto descritto nella nota n. 204.

5. DATI SOCIETARI

Inserire dati aggiornati, rispetto a quelli riportati nella sezione 4 del prospetto pubblicato in occasione dell'offerta pubblica delle quote, in ordine alla SGR, al soggetto delegato alla gestione, alla banca depositaria, agli esperti indipendenti ed alla società di revisione incaricata.

Indicare gli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo.

Evidenziare eventuali rilievi o rifiuti di certificazione espressi dalla società di revisione nella relazione di certificazione al bilancio di esercizio della SGR ovvero al rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti di tali rilievi.

6. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiarazione della SGR con indicazione dei nomi e delle qualifiche di coloro che la sottoscrivono[209], redatta come segue:

«La SGR si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota integrativa».

[209]Legale rappresentante e Presidente del collegio sindacale.

SCHEMA 17
Modalità di redazione della nota per la quotazione degli strumenti finanziari c.d. "Eurolist"

La nota di cui all'art. 57, comma 4, del regolamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la dichiarazione che e' stata fatta domanda per la quotazione degli strumenti finanziari. In particolare tale dichiarazione specifica:

- nel caso di azioni, il numero, la categoria di tali azioni ed i diritti connessi;
- nel caso di certificati rappresentativi delle azioni, i diritti connessi agli strumenti finanziari originari nonché le informazioni circa la possibilità di ottenere la conversione dei certificati negli strumenti finanziari originari e le modalità di conversione;
- nel caso di obbligazioni, l'importo nominale del prestito (ovvero l'indicazione che tale importo non e' stabilito) nonché le condizioni ed i termini del prestito. Inoltre, ad eccezione per le emissioni continue, i prezzi di emissione e di rimborso e il tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse vanno indicate le condizioni di modifica);
- nel caso di obbligazioni convertibili, obbligazioni permutabili, obbligazioni corredate di warrant o nel caso di warrant , informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, sui diritti connessi a tali azioni, sulle condizioni e sulle modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché indicazioni sui casi in cui queste possono essere modificate;
- ogni fatto nuovo o cambiamento significativo che sia sopravvenuto successivamente alla data cui si riferiscono i documenti indicati alle lettere b) e c);
- informazioni riguardanti specificamente il mercato italiano, con particolare riguardo al regime fiscale, agli organi che assicurano il servizio finanziario dell'emittente e alle modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori;
- una dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni precedentemente indicate, attestante che le informazioni sono veritiere e non comportano omissioni tali da alterare il significato del documento.

b) l'ultima relazione annuale sulla gestione, gli ultimi bilanci annuali certificati (unitamente ai conti consolidati se l'emittente li redige; tuttavia la Consob può consentire all'emittente di fornire soltanto i conti non consolidati o soltanto quello consolidati, purchè i conti non forniti

non contengano informazioni complementari significative) e l'ultima relazione semestrale dell'emittente per l'anno in oggetto, se gia' pubblicata;

c) eventuali prospetti, opuscoli o documentazione equivalente pubblicati dall'emittente nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di quotazione;

d) le ulteriori informazioni seguenti, qualora non siano gia' contenute nei documenti previsti ai punti a), b) e c):

- la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle società, nonché le cariche ricoperte dai singoli membri;

- indicazioni generali in merito al capitale;

- la situazione attuale in base alle ultime informazioni comunicate all'emittente ai sensi della direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa[210];

- le eventuali relazioni dei revisori ufficiali dei conti prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel cui territorio l'emittente ha la propria sede sociale, concernenti gli ultimi conti annuali pubblicati.

---

[210] G.U. n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62.

ALLEGATO 1C

Schema dell'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo e informazioni da inserire nell'avviso relativo alla pubblicazione del documento informativo sull'emittente

A) PROSPETTO INFORMATIVO

AVVISO
di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo
relativo a (denominazione dell'operazione)
(estremi del provvedimento Consob)

Il prospetto informativo, contenente le informazioni sull'investimento, è a disposizione presso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento[1] che sono tenuti a consegnarne copia gratuita a chi ne faccia richiesta

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE
(riportare integralmente il relativo paragrafo del prospetto informativo)

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

1. Soggetti che intendono sollecitare; intermediari incaricati del collocamento o indicazione delle modalità con le quali verranno resi noti;

2. Quantitativo offerto: numero dei prodotti finanziari e loro ammontare complessivo ovvero modalità con le quali verranno resi noti;

3. Destinatari della sollecitazione;

4. Date di inizio e di conclusione del periodo di adesione;

5. Casi in cui è prevista la revoca della sollecitazione; modalità di comunicazione al pubblico;

6. Prezzo o, a seconda dei casi, prezzi minimo e massimo ovvero prezzo massimo, relativi criteri di determinazione ovvero modalità con le quali tali elementi verranno resi noti;

---

[1]Nel caso alcuni intermediari incaricati del collocamento vengano resi noti con successivo avviso integrativo, darne notizia al punto 1.

7. Quantitativi minimi e massimi acquistabili e relativo controvalore;

8. Data di pagamento e messa a disposizione dei prodotti oggetto della sollecitazione;

9. In caso di sollecitazioni aventi ad oggetto obbligazioni o strumenti assimilabili:

   - tasso di interesse nominale;
   - tasso di interesse effettivo;
   - eventuale rapporto di conversione e condizioni di esercizio;

10. Eventuale indicazione del provvedimento di quotazione;

11 Luoghi ove è disponibile il prospetto informativo.

B) DOCUMENTO INFORMATIVO SULL'EMITTENTE

L'avviso relativo alla pubblicazione del documento informativo sull'emittente contiene almeno le seguenti informazioni:

- indicazione della circostanza che il documento informativo sull'emittente verrà utilizzato quale parte di un prospetto informativo;

- eventuale indicazione della circostanza che il documento è stato modificato secondo le richieste formulate dalla Consob.

ALLEGATO 1D [1 2 3]

Modalità di redazione della nota informativa sintetica

A) - COPERTINA

Indicare la denominazione nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento e *sponsor*, intervengono nell'operazione.

Inserire la seguente indicazione: « La presente nota informativa contiene un'esposizione sintetica dei dati e delle notizie dettagliatamente riportate nel prospetto informativo, unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sulla sollecitazione, depositato presso la Consob in data ....». e che sarà a disposizione del pubblico entro tre giorni dalla pubblicazione della nota stessa presso .... con l'obbligo di consegnarne copia gratuita a chiunque ne faccia richiesta ».

Inserire la seguente frase: « Offerta di.......e Quotazione di . ... .».

Riportare quanto di seguito indicato:

« La pubblicazione della presente nota informativa non è sottoposta all'approvazione della Consob e non comporta alcun giudizio della stessa sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi»

B) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Riportare l'intero capitolo "Avvertenze per l'investitore" [4] dei corrispondenti schemi di prospetto informativo.

C) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE [5]

C.1 - Sintesi dei dati rilevanti relativi agli strumenti finanziari e alla sollecitazione

Riportare i dati di cui alla lettera D.1 dei corrispondenti schemi di prospetto informativo.

---

[1]Lo schema riportato è redatto per l'ipotesi di sollecitazione finalizzata alla quotazione. Nei casi di sola sollecitazione le richieste contenute nello stesso schema devono essere seguite in quanto applicabili.

[2]I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia possibile.

[3]In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati.

[4]In ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto obbligazioni, anche convertibili, inserire altresì il paragrafo "Esemplificazione dei rendimenti"

[5]In ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto warrant ovvero obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto fornire le medesime informazioni di cui alla sezione I anche per gli emittenti le azioni da offrire in conversione o di compendio o per gli emittenti i warrant.

C.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

Indicare i dati finanziari selezionati relativi all'emittente secondo quanto precisato alla lettera D.2 dei corrispondenti schemi di prospetto informativo.

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI [5]

D) I - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE [6]

1- Informazioni generali

Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso.

2 - Settori e mercati di attività

Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di attività, con specifica indicazione dell'importo netto del volume di affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attività e secondo mercati geografici.

E) II - RILIEVI E RICHIAMI DI INFORMATIVA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Riportare per intero i rilievi ed i richiami di informativa evidenziati dalla società di revisione.

F) III - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

Riportare le informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente fornite nei corrispondenti schemi di prospetto informativo.

SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE[7]

G) IV - Riportare la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, nonché del relativo regime fiscale [8].

---

[6]Tali informazioni non devono essere fornite nell'ipotesi in cui l'emittente le obbligazioni od i warrant siano istituti di credito istituiti all'interno della UE e soggetti a vigilanza prudenziale.

[7]In ipotesi di sollecitazioni aventi ad oggetto obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto ovvero warrant, le informazioni indicate nella presente Sezione dovranno essere fornite anche per gli strumenti finanziari da offrire in conversione o di compendio.

[8]In caso di sollecitazioni aventi ad oggetto obbligazioni dovranno essere riportate, in particolare, le seguenti informazioni: valore dei tagli, moneta del prestito, durata, procedure di rimborso, prezzo di emissione e di rimborso

SEZIONE III - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

H) V - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

Denominazione, forma giuridica ovvero nome e cognome nonché indicazione della sede sociale, sede amministrativa principale o domicilio.

I) VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

Riportare le informazioni di cui alla lettera P) dei corrispondenti schemi di prospetto informativo.

L) VII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

Riportare le informazioni di cui alla lettera Q) dei corrispondenti schemi di prospetto informativo.

M) VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

Riportare le informazioni di cui alla lettera R) dei corrispondenti schemi di prospetto informativo.

---

tasso di interesse nominale e parametri per la sua determinazione (nel caso di interesse variabile), tasso di rendimento effettivo annuo, scadenza e modalità di liquidazione degli interessi, nonché termini di prescrizione degli stessi.

ALLEGATO 1E

Documentazione da allegare alla comunicazione e contenuto della nota integrativa da predisporre ai fini della procedura di riconoscimento reciproco [1]

Alla comunicazione sono allegati:

a) il prospetto informativo approvato dall'autorità competente estera munito di un attestato di detta autorità dal quale risulti che tale prospetto è stato da essa approvato ai sensi della direttiva 80/390/CEE;

b) traduzione in lingua italiana del prospetto informativo indicato alla lettera a), sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente e/o dell'offerente attestante la conformità al prospetto informativo approvato. Sulla prima pagina di copertina è riportata la seguente indicazione: "Prospetto informativo riconosciuto dalla Consob e depositato in data ......Il presente prospetto informativo è una traduzione fedele di quello approvato da (indicazione dell'autorità estera competente). Parte integrante del presente prospetto informativo è la nota integrativa contenente i dati relativi alla sollecitazione in Italia";

c) una nota integrativa contenente tutte le informazioni relative alla sollecitazione in Italia. In particolare la nota integrativa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: regime fiscale dei redditi derivanti dai prodotti finanziari oggetto della sollecitazione, modalità e termini di effettuazione della sollecitazione, indicazione degli intermediari incaricati del collocamento e di quelli tenuti agli adempimenti derivanti dall'esercizio dei diritti connessi ai prodotti finanziari, dichiarazione di responsabilità sottoscritta dai soggetti che intendono sollecitare in Italia. Qualora il prospetto informativo indicato alla lettera b) e la nota integrativa non siano uniti in un unico documento, sulla copertina della nota integrativa è riportata la seguente indicazione: "La presente nota è parte integrante del prospetto informativo riconosciuto dalla Consob e depositato in data ......";

d) il modulo di adesione recante ogni informazione necessaria ai fini dell'adesione alla sollecitazione;

e) l'attestazione dell'avvenuto rilascio da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico della dichiarazione di equipollenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati in Italia;

f) la documentazione attestante il versamento del contributo di vigilanza;

g) dichiarazione del responsabile del collocamento in Italia prevista dal regolamento.

---

[1] Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subito alcuna modificazione.

ALLEGATO 1F

Avviso sui risultati dell'offerta e informazioni da inviare alla Consob

L'avviso sui risultati dell'offerta previsto dall'art. 13, comma 7, del regolamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Nel caso di sola offerta pubblica, il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati, distinguendo il dato per le eventuali categorie (per esempio, i dipendenti) e distinguendo tra il numero di strumenti finanziari assegnati nell'ambito dell'offerta di vendita e quelli assegnati nell'ambito dell'offerta di sottoscrizione. Indicare inoltre, nelle ipotesi di sollecitazione aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati ovvero finalizzati alla quotazione, e in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari quotati, il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquisiti dall'eventuale consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti;

2. Nel caso di offerta globale:

a) il numero complessivo di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari, il numero complessivo di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati, distinguendo, per questi ultimi, tra il numero di strumenti finanziari assegnati nell'ambito dell'offerta di vendita e quelli assegnati nell'ambito dell'offerta di sottoscrizione;

b) con riferimento all'offerta pubblica, i dati richiesti al punto 1, ad eccezione della ripartizione tra offerta di vendita e di sottoscrizione e dei dati relativi agli strumenti finanziari acquisiti dal consorzio di garanzia;

c) con riferimento al collocamento riservato agli investitori istituzionali italiani, il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati;

d) nelle ipotesi di offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati ovvero finalizzate alla quotazione, e in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari quotati, il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquisiti dal consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti;

3. Nel caso di offerte in opzione ai soci di emittenti quotati, il numero complessivo degli strumenti finanziari sottoscritti, specificando il numero di quelli sottoscritti da azionisti che avevano assunto impegni di sottoscrizione e il numero di quelli sottoscritti o comunque acquisiti dal consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti, con l'indicazione delle relative percentuali sul nuovo capitale sociale. Dette informazioni possono in alternativa essere inserite nel comunicato emesso ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo Unico.

La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma 8, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1 Una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto;

2. I dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore;

3. In caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori istituzionali effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto informativo, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori istituzionali;

4. Nel caso in cui il prospetto informativo preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori istituzionali, il numero di strumenti finanziari complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali strumenti finanziari assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori istituzionali, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima.

ALLEGATO 1G

Informazioni soggette alla procedura di aggiornamento di cui all'art. 24, comma 1, lett.a)

A. PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO AD OICR APERTI

Parte I

par. 4 Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

par. 5 Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato tale valore.

Parte II

par. 1 Denominazione della SGR e relativo gruppo di appartenenza, sostituzione della banca depositaria e variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

par. 3 Recapito telefonico (laddove non siano stati predisposti strumenti tecnici atti a consentire la comunicazione attraverso il vecchio recapito).

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

B. PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO A FONDI PENSIONE APERTI

Parte I

par. 4 Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota;

par. 6 Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

par. 11 Recapito telefonico (laddove non siano stati predisposti strumenti tecnici atti a consentire la comunicazione attraverso il vecchio recapito);

par. 12 Denominazione e indicazioni relative al controllo della società e all'identità del responsabile del fondo e dei soggetti deputati alle scelte di investimento;

par. 13 Denominazione e indicazioni relative al controllo della società;

par. 14 Indicazione della banca depositaria.

Le informazioni di seguito riportate saranno recepite all'interno del prospetto in occasione dell'aggiornamento periodico della Parte I del prospetto:

par. 12 Sede sociale e sede amministrativa principale, capitale sociale, azionisti, indicazioni relative ai componenti l'organo amministrativo;

par. 14 Denominazione, sede sociale e amministrativa principale e sede presso cui vengono svolte le funzioni di banca depositaria;

par. 16 Indicazione della società.

C. DOCUMENTO INTEGRATIVO ALLEGATO AL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO AD OICR DI DIRITTO ESTERO ARMONIZZATI

par. 1.2 Misura degli oneri a carico dei partecipanti ed agevolazioni finanziarie;

sez. 4 Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e dei quotidiani sui quali viene pubblicato il valore della quota;

par. 6.2 Variazione della banca corrispondente od inserimento di una ulteriore banca, sede sociale e amministrativa principale e sede presso cui vengono svolte le relative funzioni.

ALLEGATO 1H
OICR di diritto estero armonizzati
Documento integrativo e modulo di sottoscrizione

SCHEMA DI DOCUMENTO INTEGRATIVO[1]

COPERTINA

Indicare, in prima pagina, la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione «Offerta pubblica in Italia di quote/azioni del/della ....»[2]

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione:«Il presente documento integrativo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo depositato presso la Consob in data .... ed è valido a decorrere dal ..../..../.......»[3]

1 LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO DELLE QUOTE /AZIONI DELL'OICVM

1 1 *Sottoscrizione delle quote/azioni*

Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda, precisando che lo stesso è riportato in allegato al prospetto, nonché al versamento dell'importo lordo della sottoscrizione ai fini dell'investimento.

Indicare le modalità di inoltro della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la procedura di esecuzione della domanda ed il criterio di determinazione del prezzo di emissione/vendita, precisando che, nei casi in cui si applica la facoltà di recesso di cui all'art. 30 del Testo Unico, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla conclusione del contratto[4]

Indicare il termine di invio della «lettera di conferma dell'investimento», specificandone altresì i contenuti.

---

[1]Laddove siano previste differenti modalità operative in connessione a diverse reti di collocamento, è possibile predisporre più documenti integrativi.

[2]Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICVM specificandone altresì la nazionalità. Nell'ipotesi di OICVM con struttura multicompartimentale, ove l'OICVM intenda commercializzare soltanto alcuni dei comparti autorizzati dall'autorità estera e indicati nel prospetto informativo, questi ultimi dovranno essere elencati sulla copertina; ciò non sarà invece necessario ove si proceda alla commercializzazione in Italia di tutti i comparti.

[3]In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità del documento integrativo coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento del documento integrativo, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con il decimo giorno successivo alla data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione del precedente documento integrativo con la nuova versione aggiornata, ovvero con la diversa successiva data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

[4]Occorre al riguardo specificare in modo puntuale, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione. I mezzi di pagamento utilizzabili nonché la relativa valuta sono indicati esclusivamente sul modulo di sottoscrizione.

1.2 *Oneri a carico del sottoscrittore*

Specificare, ove non puntualmente indicato nel prospetto, la misura degli oneri a carico del sottoscrittore.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate

1.3 *Consegna dei certificati rappresentativi delle quote/azioni*

Indicare le modalità, i termini ed il luogo di consegna dei certificati nonché le modalità di deposito delle quote/azioni nei casi in cui non venga chiesto il rilascio dei relativi certificati.

1.4 *Conversione delle azioni /quote*[5]

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare operazioni di passaggio tra comparti.

Indicare le modalità di inoltro della domanda e la relativa procedura di esecuzione, nonchè il criterio di determinazione del prezzo di conversione e le modalità di corresponsione dell'eventuale importo.

Specificare, ove non puntualmente indicata nel prospetto, la misura degli eventuali oneri gravanti sul partecipante.

In ordine al passaggio tra comparti evidenziare la non applicazione della sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico. Inserire una raccomandazione al partecipante ad un'attenta lettura dell'ultimo prospetto aggiornato e della documentazione contabile più recente, disponibili presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima nonché presso le sedi dei soggetti collocatori.

1.5 *Rimborso delle quote/azioni*

Indicare riferimenti alla compilazione a sottoscrizione della domanda di rimborso.

Indicare le modalità di inoltro della domanda e la relativa procedura di esecuzione, nonchè il criterio di determinazione del prezzo di rimborso e le modalità di corresponsione del relativo importo.

Specificare, ove non puntualmente indicata nel prospetto, la misura degli eventuali oneri gravanti sul partecipante.

---

[5]Indicare solo nell'ipotesi di OICVM multicompartimentale.

2. MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DI GESTIONE (eventuale)

(Indicare le modalità e i termini di distribuzione dei proventi di gestione).

3. REGIME FISCALE

Indicare il regime fiscale previsto dalla normativa vigente in materia con riguardo alla imposizione diretta del fondo.

Descrivere il regime fiscale previsto dalla normativa vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

4. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

Indicare i documenti che devono essere consegnati, prima della sottoscrizione, unitamente al prospetto pubblicato.

Indicare gli altri documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto, devono essere pubblicate e diffuse, specificando le modalità e i termini relativi, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Riportare i relativi, eventuali, oneri. Specificare la procedura da seguire per richiedere tale ulteriore informativa, i soggetti a cui la richiesta dev'essere diretta ed il termine entro cui l'OICVM procede all'invio.

5. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO (eventuale)

Indicare le modalità e la tempistica per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia; il luogo in cui è possibile reperire gli eventuali moduli per il rilascio delle deleghe di voto ovvero per l'esercizio del voto per corrispondenza.

6. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

6.1 *Soggetti che procedono al collocamento*

Inserire un riferimento al fatto che il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima.

6.2 *Banca/banche corrispondente/i* [6]

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.

6.3 *Soggetto depositario - Sede secondaria in Italia*[6]

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte.

6.4 *OICVM - Sede secondaria in Italia*[6]

Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte.

SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Specificare, in testa al modulo, che lo stesso è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICVM.

Evidenziare l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento e la relativa valuta.

Evidenziare, infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nel prospetto.

---

[6]Indicare solo se esistenti.

ALLEGATO 1I
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota integrativa [1] [2]

Tavola 1
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;

b) copia dello statuto vigente dell'emittente;

c) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 1, Sezione IA 1 1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.;

d) bozza del prospetto di quotazione redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

e) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor*, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonchè nel paese di quotazione qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta la quotazione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti;

---

[1]Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

[2]Nel caso di scissione del prospetto, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento informativo sull'emittente ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente Allegato, in quanto applicabile, nonché la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor*, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico.

- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;

- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;

- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione circa l'avvenuto rilascio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art 161 del Testo Unico, di una dichiarazione che confermi:

- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;

- la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.

Tavola 2
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;

b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;

c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;

d) descrizione delle caratteristiche e dei diritti connessi ai certificati rappresentativi di azioni che l'emittente intende quotare.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1

Tavola 3

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito

3.1 Obbligazioni

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;

b) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A. ;

c) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

d) copia del contratto di fidejussione;

e) copia dello statuto della società garante;

f) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti e) ed f) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati;

b) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

c) copia del contratto di fidejussione;

d) copia dello statuto della società garante;

e) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti d) ed e) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;

b) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonchè degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.3, Sezione IA.1 1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.,

c) nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 2 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;

d) nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 3 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.

- dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato dal un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni e' assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell' Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

e) nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 2, lett. b) e comma 3 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., copia dello statuto vigente dell'emittente le azioni derivanti dalla conversione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

f) copia del contratto di fidejussione;

g) copia dello statuto della società garante;

h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti g) ed h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

i) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione;

l) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di sottoscrizione di azioni:

- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

m) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di acquisto di azioni:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

3.4. Obbligazioni strutturate

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni strutturate deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;

b) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.4, Sezione IA 1 1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.;

c) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione;

d) copia del contratto di copertura inerente le obbligazioni strutturate o indicazione circa le strategie di copertura che l'emittente intende adottare;

e) dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

f) copia del contratto di fidejussione;

g) copia dello statuto della società garante;

h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti g) e h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1

3.5 Obbligazioni bancarie

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;

b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;

c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.

d) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor*, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico.

Tavola 4

Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di warrant

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di warrant deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione dei warrant;

b) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonchè degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 4, Sezione IA.1 1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.;

c) nel caso previsto dall'art. 2.2.8, comma 2 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.:

- dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di warrant a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono quotate;

- ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i warrant nella quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;

- attestazione, suffragata da un apposito parere legale *(legal opinion)* rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni e' assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell' Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;

d) nel caso in cui i warrant attribuiscano diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:

- copia della delibera di emissione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente gli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

e) nel caso in cui i warrant attribuiscano diritti di acquisto di strumenti finanziari:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1

Tavola 5

Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di covered warrant

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di covered warrant deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione dei covered warrant;

b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;

c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.;

d) prospetto di calcolo del patrimonio di vigilanza;

e) descrizione dei sistemi di controllo dei rischi con dichiarazione di conformità alle disposizioni di vigilanza prudenziale cui l'emittente e' assoggettato;

f) copia della eventuale relazione di *rating* relativo all'emittente;

g) copia della eventuale autorizzazione della Banca d'Italia prevista ai sensi della vigente normativa;

h) se i covered warrant sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto terzo (art. 2.2.14, comma 1, lettera c) del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.), copia del contratto di garanzia;

i) qualora l'attività sottostante i covered warrant sia costituita da azioni non quotate nella borsa italiana:

- dichiarazione di cui all'art. 2.2.16, comma 1, lettera a) del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A. suffragata da un apposito parere legale;

- dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni e dei prezzi di cui alla lettera b) del citato articolo;

- copia della comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attività sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa.

l) qualora l'attività sottostante i covered warrant sia costituita dalle attività di cui all'art. 2.2.15, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni sui prezzi di cui all'art. 2.2.16, comma 2, del predetto Regolamento;

m) qualora l'attività sottostante i covered warrant sia costituita dalle attività di cui al predetto art. 2.2.15, comma 1, lettera e), dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non già sufficientemente illustrata nel Regolamento dei covered warrant.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Qualora i covered warrant siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo (art. 2.2.14, comma 1, lettera c) del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.), tutti gli adempimenti di cui alla presente Tavola devono essere assolti dal soggetto garante, il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

- copia dello statuto vigente dell'emittente;

- copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato - ove redatto - dell'emittente i covered warrant, eventualmente corredato della relazione di certificazione.

Tavola 6

Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota informativa in caso di quotazione di quote di fondi chiusi

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;

b) bozza del prospetto di quotazione ovvero della nota informativa, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

c) piani di investimento/disinvestimento del fondo;

d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonché del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Le società di gestione di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

e) la società di gestione e' regolarmente costituita ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa e' soggetta;

f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della società di gestione delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;

g) idonea attestazione della società di gestione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.

La società di gestione estera dovrà inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la società stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonché la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.

Tavola 7
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;

b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;

c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative , richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.

ALLEGATO 2

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

ALLEGATO 2A

Modalità di redazione del documento d'offerta

Parte prima: Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi

I - Strumenti finanziari non quotati

1. nel caso di *offerta pubblica di acquisto* (OPA) il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 1;

2. - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

   - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6;

3. nel caso di *offerta pubblica di acquisto e scambio* (OPASC) il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

4. nel caso in cui l'*offerente* sia un soggetto con *strumenti finanziari non quotati*, lo schema 1 deve contenere le informazioni previste dal punto c1.1 di tale schema;

5. nel caso in cui l'*offerente* sia un soggetto con *strumenti finanziari quotati*, lo schema 1 deve contenere le informazioni previste dal punto c1.2 di tale schema.

II - Strumenti finanziari quotati

1 nel caso di *offerta pubblica di acquisto* (OPA) il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2;

2. - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

- nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6;

3. nel caso di *offerta pubblica di acquisto e scambio* (OPASC) il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

4. nel caso in cui l'*offerente* sia un soggetto con *strumenti finanziari non quotati*, lo schema 2 deve contenere le informazioni previste dal punto c1 1 di tale schema;

5. nel caso in cui l'*offerente* sia un soggetto con *strumenti finanziari quotati*, lo schema 2 deve contenere le informazioni previste dal punto c1.2 di tale schema;

6. nel caso di *offerta pubblica di acquisto residuale*, il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2 opportunamente integrate con quelle dello schema 3, capitolo H;

7 nel caso di *offerta pubblica di acquisto residuale conseguente ad una precedente offerta pubblica di acquisto* il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 3.

III - Azioni proprie

1 nel caso di *offerta pubblica di acquisto* (OPA) il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 4;

2. - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

   - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6;

3. nel caso di *offerta pubblica di acquisto e scambio* (OPASC) il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

4. nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta, lo schema 4 deve contenere le informazioni previste dal punto c1.2 e c2 e non già quelle del punto c1 1 di tale schema.

Nella seguente tabella sono sintetizzati i rinvii ai singoli schemi di documento d'offerta a seconda della tipologia di strumenti finanziari oggetto dell'offerta:

	Strumenti finanziari oggetto dell'offerta non quotati	Strumenti finanziari oggetto dell'offerta quotati	Azioni proprie
OPA	schema 1 (*)	schema 2 (*)	schema 4 (**)
OPSC/OPASC (titoli offerti quale corrispettivo non quotati)	schemi 1 e 5	schemi 2 e 5	schemi 4 e 5
OPSC/OPASC (titoli offerti quale corrispettivo quotati)	schemi 1 e 6	schemi 2 e 6	schemi 4 e 6
OPA RESIDUALE	n.a.	schemi 2 e 3, cap. H	n.a.
OPA RESIDUALE conseguente ad una precedente opa	n.a.	schema 3	n.a.

(*) - nel caso di offerente i cui titoli non sono quotati: informazioni del punto c1.1 dello schema di riferimento
- nel caso di offerente i cui titoli sono quotati: informazioni del punto c1.2 dello schema di riferimento

(**) nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta, le informazioni del punto c1 1 devono essere sostituite con quelle dei punti c1.2 e c2 di tale schema.

Parte seconda: Schemi di documento d'offerta

SCHEMA 1

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO *STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI*[1]

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:
la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione, la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'art. del D.Lgs. n. 58/98. Intermediari incaricati banca T, W, ...ecc.).

A) AVVERTENZE

condizioni di efficacia dell'offerta;
- riferimento al comunicato che verrà pubblicato dall'emittente in merito ad ogni dato o notizia significativa per l'apprezzamento dell'offerta di cui trattasi, nonché alla valutazione del consiglio di amministrazione dell'emittente sul prezzo e sull'interesse che l'offerta riveste per la stessa società e per i suoi azionisti. (art. 103 comma 3, del Testo Unico)[2]; ovvero indicazione che lo stesso è inserito in Appendice al documento.

B) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

- quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- corrispettivo dell'offerta;
- durata dell'offerta.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c1.1 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari non quotati

Indicazione del nome. Nel caso di società deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;

---

[1]Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

[2]Tale indicazione dovrà essere fornita solo nel caso in cui il comunicato non venga inserito in Appendice al documento d'offerta.

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo, e sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'offerente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività con indicazione di quelle che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati o, se redatti, consolidati della società relativi agli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati di sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale revisione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposti, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati di sintetiche note esplicative della società ovvero, se redatti, una situazione patrimoniale ed un conto economico consolidati relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il *cash flow* e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo relativamente ai periodi sopra considerati;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale di cui sopra che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

c1.2 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari quotati

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

c2 - Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale;

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Composizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'emittente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per attività, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati o, se redatti, consolidati della società relativi agli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati di sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale revisione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposti, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati di sintetiche note esplicative, della società ovvero, se redatti, una situazione patrimoniale e un conto economico consolidati relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il *cash flow* e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo relativamente ai periodi sopra considerati;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo:

- il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;

  nel caso in cui non venga redatta la summenzionata situazione infrannuale e la data di chiusura dell'ultimo bilancio sia anteriore, di oltre nove mesi, alla data di presentazione della comunicazione dell'offerta, dovranno essere forniti i dati semestrali relativi:
    alle principali grandezze patrimoniali ed economiche;
    - alla situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti;
    - al *cash flow* con evidenziazione delle relative componenti;

posti a confronto, se possibile, con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.

c3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento d'offerta nonché la scheda di adesione.

D) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE

d1 indicazione delle categorie di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

d2 indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d3 - ove oggetto dell'offerta siano obbligazioni convertibili, deve essere fornita indicazione della percentuale che esse rappresentano rispetto all'intero prestito obbligazionario. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le azioni di compendio del prestito obbligazionario rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d4 - ove oggetto dell'offerta siano strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni convertibili (quali diritti su strumenti finanziari convertibili in azioni con diritto di voto o su strumenti finanziari rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni), indicazione della percentuale rappresentata dalle azioni di compendio rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d5 - indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l'operazione e dei relativi estremi. Nel caso in cui l'operazione debba essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicazione della circostanza che l'offerente ha provveduto ad eseguire tale comunicazione;

d6 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

d7 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni di diffondere settimanalmente i dati relativi agli strumenti finanziari depositati;

d8 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

E) QUANTITATIVO MINIMO DI ACCETTAZIONE, PERCHE' L'OFFERTA DIVENTI IRREVOCABILE

e1 - indicazione del numero minimo di strumenti finanziari che deve essere raggiunto affinché l'offerta diventi irrevocabile.

F) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETA' EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

f1 - indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

f2 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, o costituito diritti di usufrutto o pegno su strumenti finanziari della società emittente, deve essere indicato il quantitativo di strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

f3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sugli strumenti finanziari della società emittente dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari).

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

g1 indicazione del corrispettivo ed analisi dei criteri seguiti per la sua determinazione;

g2 - confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:

- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
- risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;
- *cash flow* per azione della società o del gruppo;
- patrimonio netto per azione della società o del gruppo;

- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano o, in mancanza, delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

g3 - indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi).

H) DATE, MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

h1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

h2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

h3- indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristica di immediata liquidabilità.

I) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE

i1 -presupposti giuridici dell'operazione;

i2 motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento;

i3 - indicazione dei programmi elaborati dall'offerente relativamente alla società emittente ed all'eventuale gruppo ad essa facente capo con particolare riferimento:

- ai programmi relativi alla gestione delle attività;
- agli investimenti da attuare ed alle relative forme di finanziamento;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami di azienda) anche con riferimento al mantenimento nell'impiego della forza lavoro della società e delle sue controllate;
- alle modifiche previste nella composizione del Consiglio di amministrazione;
- alle modifiche dello statuto sociale;

precisando quali dei programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei dodici mesi successivi;

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

l1 indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera F).

M) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

m1 - indicazione di ogni eventuale accordo che abbia rilevanza in relazione all'offerta. Ove nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

m2 - indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni.

N) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

n1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

O) COMUNICATO DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

o1 - indicazione che in appendice al documento d'offerta è riportato il comunicato ex art 103 comma 3, del Testo Unico redatto dal Consiglio di Amministrazione della società emittente o da un organismo equipollente;

o2 nel caso in cui tale comunicato non sia riportato in appendice al documento, indicazione che lo stesso verrà successivamente pubblicato dall'emittente.

P) DURATA DELL'OFFERTA

p1 - indicazione della data di inizio e di scadenza dell'offerta con la precisazione che esse sono state concordate con la società di gestione del mercato.

Q) IPOTESI DI RIPARTO

R) INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA

- Pubblicazione su un organo di stampa di adeguata diffusione;

ovvero

- avviso su organi di stampa di adeguata diffusione, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del documento d'offerta da parte della Consob e della sua consegna agli intermediari incaricati, nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali ad esempio: ii prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- altro.

S) APPENDICI

- Eventuale comunicato ex art. 103, comma 3, del Testo Unico redatto dal Consiglio di amministrazione della società emittente o da un organismo equipollente, contenente le informazioni previste dal presente Regolamento.

T) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

- all'emittente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile.

Luoghi:

- sede sociale;

- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

"La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento d'offerta appartiene all'offerente.

L'offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d'offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata"

SCHEMA 2

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO *STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI*[3]

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione, la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'art. .. del D.Lgs. n. 58/98. Intermediari incaricati banca T, W .ecc.)

A) AVVERTENZE

- condizioni di efficacia dell'offerta poste dall'offerente;

- condizioni di efficacia dell'offerta dettate dalla legge (art. 107, comma 1, del Testo Unico);

- riferimento al comunicato che verrà pubblicato dall'emittente in merito ad ogni dato o notizia significativa per l'apprezzamento dell'offerta di cui trattasi, nonché in merito alla valutazione del Consiglio di amministrazione dell'emittente sul prezzo e sull'interesse che l'offerta riveste per la stessa società e per i suoi azionisti. (art. 103, comma 3, del Testo Unico)[4], ovvero indicazione che lo stesso è inserito in Appendice al documento;

- dichiarazione dell'offerente in merito alla volontà di promuovere un'offerta residuale o di ripristinare il flottante, nel caso in cui a seguito dell'offerta di cui al documento informativo venga a detenere una partecipazione superiore al 90%;

dichiarazione dell'offerente di avvalersi del diritto di cui all'art. 111 del Testo Unico;

indicazione delle disposizioni contenute nello statuto, in merito al diritto degli eventuali azionisti di risparmio di partecipare all'OPA residuale.

B) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

- quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- corrispettivo dell'offerta;
- durata dell'offerta.

---

[3]Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

[4]Tale indicazione dovrà essere fornita solo nel caso in cui il comunicato non venga inserito in Appendice al documento d'offerta.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c1.1 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari non quotati

Indicazione del nome. Nel caso di società deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo, e sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'offerente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività con indicazione di quelle che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati o, se redatti, consolidati della società relativi agli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati di sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale revisione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposti, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati di sintetiche note esplicative della società ovvero, se redatti, una situazione patrimoniale e un conto economico consolidati relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il *cash flow* e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo per i periodi sopra considerati.

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale di cui sopra che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

c1.2 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari quotati

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

c2 - Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

c3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento d'offerta nonché la scheda di adesione.

D) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE.

d1 - indicazione delle categorie degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

d2 indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d3 - ove oggetto dell'offerta siano obbligazioni convertibili, deve essere fornita indicazione della percentuale che esse rappresentano rispetto all'intero prestito obbligazionario. Inoltre deve essere

indicata la percentuale che le azioni di compendio del prestito obbligazionario rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d4 ove oggetto dell'offerta siano strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni convertibili (quali diritti su strumenti finanziari convertibili in azioni con diritto di voto o su strumenti finanziari rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni), indicazione della percentuale rappresentata dalle azioni di compendio rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d5 indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l'operazione e dei relativi estremi. Nel caso in cui l'operazione debba essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicazione della circostanza che l'offerente ha provveduto ad eseguire tale comunicazione;

d6 indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

d7 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni di comunicare giornalmente alla società di gestione del mercato i dati relativi agli strumenti finanziari depositati, ai fini della loro pubblicazione;

d8 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

E) QUANTITATIVO MINIMO DI ACCETTAZIONE, PERCHE' L'OFFERTA DIVENTI IRREVOCABILE[5]

e1 - indicazione del numero minimo di strumenti finanziari che deve essere raggiunto affinché l'offerta diventi irrevocabile.

F) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETA' EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

f1 indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

f2 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, o costituito diritti di usufrutto o pegno su strumenti finanziari della società emittente, deve essere indicato il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

---

[5]Tale indicazione può essere eventualmente fornita nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 106, comma 1, e dall'art. 108 del Testo Unico.

f3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sugli strumenti finanziari della società emittente dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari).

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

g1 indicazione del corrispettivo precisando nel caso di opa obbligatoria effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Testo Unico, la media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi nonché il prezzo più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per gli acquisiti di azioni ordinarie, ovvero, nel caso di opa effettuata ai sensi dell'art. 106, commi 4, e 107 del Testo Unico, analisi dei criteri seguiti per la sua determinazione;

g2 confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:

- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
- risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore dei strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;
- *cash flow* per azione della società o del gruppo;
- patrimonio netto per azione della società o del gruppo;

  moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano o, in mancanza, delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

g3 - media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione;

g4 - indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi).

H) DATE, MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

h1 indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

h2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

h3 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

I) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE

i1 - presupposti giuridici dell'operazione;

i2 motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento;

i3 - indicazione dei programmi elaborati dall'offerente relativamente alla società emittente ed all'eventuale gruppo ad essa facente capo con particolare riferimento:
- ai programmi relativi alla gestione delle attività;
- agli investimenti da attuare ed alle relative forme di finanziamento;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami di azienda) anche con riferimento al mantenimento nell'impiego della forza lavoro della società e delle sue controllate;
- alle modifiche previste nella composizione del consiglio di amministrazione;
- alle modifiche dello statuto sociale;

precisando quali dei programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei dodici mesi successivi;

i4 - ove l'offerente abbia dichiarato nel paragrafo A) la volontà di ricostituire il flottante, indicazione delle modalità di ripristino dello stesso;

i5 - ove l'offerente abbia dichiarato nel paragrafo A) la volontà di promuovere una offerta residuale al fine di richiedere la cancellazione dalla quotazione delle azioni con diritto di voto della società emittente, indicazione delle ragioni sottostanti a tale decisione.

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

l1 - indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero di strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera F).

M) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

m1 - indicazione di ogni eventuale accordo che abbia rilevanza in relazione all' offerta. Ove nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

m2 - indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni.

N) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

n1 indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

O) COMUNICATO DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

o1 - indicazione che in appendice al documento d'offerta è riportato il comunicato ex art 103, comma 3, del Testo Unico redatto dal Consiglio di amministrazione della società emittente;

o2 - nel caso in cui tale comunicato non sia riportato in appendice al documento indicazione che lo stesso verrà successivamente pubblicato dall'emittente.

P) DURATA DELL'OFFERTA

p1 - indicazione della data di inizio e di scadenza dell'offerta con la precisazione che esse sono state concordate con la società di gestione del mercato.

Q) IPOTESI DI RIPARTO

R) INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA

- Pubblicazione su un organo di stampa di adeguata diffusione;

ovvero

- avviso su organi di stampa di adeguata diffusione, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del documento d'offerta da parte della Consob e della sua consegna agli intermediari incaricati, nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento;

- deposito presso la sede sociale;

deposito presso gli intermediari incaricati;

- deposito presso la società di gestione del mercato;

- altro.

S) APPENDICI

- Eventuale comunicato ex art. 103, comma 3, del Testo Unico redatto dal Consiglio di Amministrazione della società emittente, contenente le informazioni previste dal presente Regolamento.

T) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

- all'emittente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione.

Luoghi:

- sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta, secondo il modello di seguito riportato.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

"La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento d'offerta appartiene all'offerente.

L'offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d'offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata"

SCHEMA 3

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO *RESIDUALI* CONSEGUENTI AD OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO[6]

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:
- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione, la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto residuale di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'art.... del D.Lgs. n. 58/98. Intermediari incaricati banca T, W, .ecc.)

A) AVVERTENZE

inserire l'eventuale dichiarazione dell'offerente di avvalersi del diritto di cui all'art. 111, comma 1, del Testo Unico;

- precisare che il documento d'offerta residuale deve essere letto unitamente al documento già pubblicato in data... in occasione della effettuazione della precedente offerta pubblica di acquisto. Indicare che il documento relativo a tale offerta risulta a disposizione nei luoghi indicati al paragrafo P).

B) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

- quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- corrispettivo dell'offerta;
- durata dell'offerta.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c1 - Soggetto o soggetti offerenti

Indicazione del nome. Nel caso di società, deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Deve essere altresì precisato se i relativi strumenti finanziari sono quotati e, nel caso, su quale mercato regolamentato;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del

[6]Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta.

c2 - Società emittente le azioni oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale le azioni sono quotate;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, sia a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta.

c3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento d'offerta nonché la scheda di adesione.

D) CATEGORIE E QUANTITATIVI DI AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE

d1 - indicazione delle categorie delle azioni oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

d2 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d3 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito delle azioni, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

d4 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni di comunicare giornalmente alla società di gestione del mercato i dati relativi agli strumenti finanziari depositati, ai fini della loro pubblicazione;

d5 se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

E) NUMERO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

e1 - indicazione del numero e delle categorie delle azioni possedute, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione delle azioni in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta.

F) CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI

f1 - indicazione del corrispettivo stabilito dalla Consob ed eventualmente del maggior prezzo al quale l'offerta viene promossa;

f2 - media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione.

G) DATE, MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

g1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

g2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

g3 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

H) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE

h1 - presupposti giuridici dell'operazione;

h2 - indicazione delle ragioni sottostanti la decisione di richiedere la cancellazione dalla quotazione delle azioni con diritto di voto della società emittente, nonché delle eventuali trattative in corso tra l'offerente ed altri soggetti in merito alla cessione di pacchetti significativi della società emittente ovvero alla volontà dell'offerente di effettuare tale cessione entro i dodici mesi successivi;

h3 - con riferimento ai programmi ed alle modalità ed ai termini della loro realizzazione, evidenziati nel medesimo paragrafo del precedente documento d'offerta, indicazioni in merito a quanto già attuato ed a ciò che si prevede di attuare nei dodici mesi successivi:

h4 - variazioni intervenute nelle informazioni fornite nel precedente documento d'offerta.

I) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI SULLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d' offerta.

L) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta.

M) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

m1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

N) DURATA DELL'OFFERTA

n1 - indicazione della data di inizio e di scadenza dell'offerta con la precisazione che esse sono state concordate con la società di gestione del mercato.

O) INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA

- Pubblicazione su un organo di stampa di adeguata diffusione;

ovvero

- avviso su organi di stampa di adeguata diffusione, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del documento d'offerta da parte della Consob e della sua consegna agli intermediari incaricati, nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- deposito presso la società di gestione del mercato;

- altro.

P) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente;
- documento d'offerta relativo alla precedente offerta pubblica di acquisto;

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;

- all'emittente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredato della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;

Luoghi:

intermediari incaricati per quanto concerne il documento d'offerta relativo alla precedente offerta pubblica di acquisto;

sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

"La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento d'offerta appartiene all'offerente.

L'offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d'offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata"

SCHEMA 4

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO *AZIONI PROPRIE*[7]

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione, la forma giuridica dell'emittente, il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;
  la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni proprie da parte della società X ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98. Intermediari incaricati banca T, W, ...ecc.)

A) AVVERTENZE

- inserire l'indicazione che possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;
- condizioni di efficacia dell'offerta;

B) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

- quantitativo di azioni oggetto dell'offerta;
- corrispettivo dell'offerta;
- durata dell'offerta.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c1.1 - Soggetto offerente emittente le azioni oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale leazioni sono quotate;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, numero, categorie e valore nominale dei titoli che lo rappresentano; ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato;

Sintesi della situazione patrimoniale relativa all'ultimo bilancio approvato attestante l'esistenza di utili distribuibili e/o riserve disponibili in misura tale da consentire l'acquisto di azioni proprie già emesse;

---

[7]Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

Andamento recente e prospettive: dovrà essere fornito, sia a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

* * *

Nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta (art. 2359 bis c.c.):

c1.2 - Soggetto offerente

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale

Modalità con le quali è esercitato il controllo sulla società da parte dell'emittente e principali azionisti

Sintesi della situazione patrimoniale relativa all'ultimo bilancio approvato attestante l'esistenza di utili distribuibili e/o riserve disponibili in misura tale da consentire l'acquisto di azioni proprie già emesse.

c2 - Società emittente le azioni oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale le azioni sono quotate;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano; ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato;

Andamento recente e prospettive: dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

* * *

c3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento d'offerta nonché la scheda di adesione.

D) CATEGORIE E QUANTITATIVI DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE

d1 indicazione dell'assemblea che ha autorizzato il riacquisto di azioni proprie con precisazione del numero residuo di titoli da riacquistare e della durata residua per la quale l'autorizzazione è concessa,

nonché, eventualmente, delle modalità, stabilite da detta assemblea, con le quali gli amministratori possono disporre delle citate azioni;

d2 - indicazione delle categorie di azioni proprie oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

d3 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d4 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito delle azioni, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

d5 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni di comunicare giornalmente alla società di gestione del mercato i dati relativi alle azioni proprie depositate, ai fini della loro pubblicazione;

d6 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

E) QUANTITATIVO MINIMO DI ACCETTAZIONE, PERCHE' L'OFFERTA DIVENTI IRREVOCABILE[8]

e1 - indicazione del numero minimo di azioni proprie che deve essere raggiunto affinché l'offerta diventi irrevocabile;

F) NUMERO DI AZIONI PROPRIE POSSEDUTE ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLE POSSEDUTE DA SOCIETA' CONTROLLATE

f1 - indicazione del numero e delle categorie di azioni proprie già possedute con precisazione del loro valore di carico in bilancio, nonché della percentuale che le stesse rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

f2 indicazione, ove del caso, delle modalità stabilite dall'assemblea con le quali gli amministratori possono disporre delle azioni proprie acquistate; eventuale indicazione della stipulazione dei contratti di riporto o delle costituzione di usufrutto o pegno concernente le azioni proprie. In tale caso deve essere indicato il quantitativo dei titoli oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

f3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sulle azioni, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate.

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI PROPRIE E SUA GIUSTIFICAZIONE

g1 - indicazione del corrispettivo dell'offerta e dei criteri utilizzati per la sua determinazione anche in riferimento al corrispettivo minimo e massimo stabilito dall'assemblea;

---

[8]Tale indicazione può essere eventualmente fornita nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 106, comma 1, e dall'art. 108 del Testo Unico.

g2 - confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:
- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
- risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore delle azioni, con indicazione della formula di rettifica adottata;
- *cash flow* per azione della società o del gruppo;
- patrimonio netto per azione della società o del gruppo;
- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e, in mancanza, delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

g3 - indicazione dei valori attribuiti alle azioni della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

g4 media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione.

H) DATE, MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

h1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

h2 indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

h3 indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

I) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

i1 presupposti giuridici dell'operazione;

i2 - motivazioni dell'operazione e destinazione delle relative azioni proprie acquistate con eventuale indicazione degli accordi stipulati o delle trattative in corso con altri soggetti in merito alla rivendita delle azioni rivenienti dall'esecuzione dell'offerta;

i3 riflessi sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria della società offerente/emittente;

i4 - modalità di finanziamento dell'operazione;

i5 - nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie riacquistate, indicazione delle riserve utilizzabili per

coprire la eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse o, se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, della relativa differenza tra i due valori.

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SULLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

l1 indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sulle azioni oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero delle azioni acquistate o vendute e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera F).

M) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

m1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

N) DURATA DELL'OFFERTA

n1 - indicazione della data di inizio e della scadenza dell'offerta con la precisazione che esse sono state concordate con la società di gestione del mercato.

O) IPOTESI DI RIPARTO

P) INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA

- Pubblicazione su un organo di stampa di adeguata diffusione;

ovvero

- avviso su organi di stampa di adeguata diffusione, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del documento d'offerta da parte della Consob e della sua consegna agli intermediari incaricati, nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- deposito presso la società di gestione del mercato;

- altro.

Q) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente:

  - se società controllata: ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal Consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; nonché, se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione;

  - se anche società emittente: i documenti indicati per tale soggetto nel successivo punto;

all'emittente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal Consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile.

Luoghi:

sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1 deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

"La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento d'offerta appartiene all'offerente.

L'offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d'offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata"

SCHEMA 5

INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NEL CASO IN CUI IL CORRISPETTIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA SIA COSTITUITO DA *STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI* [9]

Integrare i paragrafi, relativi agli schemi 1, 2 e 4, sottoindicati con quanto di seguito richiesto:

A) AVVERTENZE

indicare che gli strumenti finanziari attribuiti in scambio non essendo quotati non garantiscono l'eventuale disinvestimento, precisando, se esistenti, le modalità di disinvestimento alternative.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c4 - Società emittente/i gli strumenti finanziari offerti in corrispettivo

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale;

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano; eventuale ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato; esistenza di impegni per l'aumento del capitale ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale sociale;

Azioni proprie: Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale delle azioni proprie detenute direttamente o indirettamente anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto delle stesse.

Azionariato: Indicazione dei soci che detengono strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2%, nonché dell'eventuale esistenza o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti a detti titoli ed al trasferimento degli stessi. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stesso.

Sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

---

[9] Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Per entrambi gli organi: compensi destinati a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma per l'ultimo esercizio chiuso dall'emittente e dalle società direttamente o indirettamente controllate; numero e categorie dei titoli dell'emittente posseduti direttamente ed indirettamente; natura ed entità degli interessi in operazioni straordinarie effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso; in caso di banche, indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o dalle società controllate.

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'emittente (organigramma);

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività per gli ultimi tre esercizi, ubicazione e destinazione dei principali stabilimenti (per principali stabilimenti si intendono quelli che contribuiscono per più del 10% al volume dei ricavi o alla produzione), numero dei dipendenti; brevetti, licenze, contratti di qualsiasi tipo rilevanti per l'attività o la redditività; spese di ricerca e sviluppo o di pubblicità sostenute negli ultimi tre esercizi; ammontare degli investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi, nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso, di quelli futuri, già oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi, con indicazione del periodo previsto di realizzazione, e relative forme di finanziamento; ultimo esercizio fiscalmente definito, ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, valutazione dell'eventuale contenzioso fiscale in essere, indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni di imposta utilizzate negli ultimi tre esercizi; qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere o ha avuto di recente effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria.

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati e, se redatti, consolidati della società relativi agli ultimi tre esercizi posti a raffronto, corredati di sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale revisione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposti, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati di sintetiche note esplicative, della società e, se redatti, una situazione patrimoniale e un conto economico consolidati relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. I dati relativi al *cash flow* ed alla situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo per i periodi sopra considerati; se redatto il bilancio consolidato, il prospetto di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo e l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi.

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia anche emittente, ovvero sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo:

il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow*, della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se

predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;

nel caso in cui non venga redatta la summenzionata situazione infrannuale e la data di chiusura dell'ultimo bilancio sia anteriore, di oltre nove mesi, alla data di presentazione della comunicazione dell'offerta, dovranno essere forniti i dati semestrali relativi:

- alle principali grandezze patrimoniali ed economiche;
- alla situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti;
- al *cash flow* con evidenziazione delle relative componenti;

posti a confronto, se possibile, con i dati riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.

F) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

- indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari, offerti in corrispettivo dello scambio, posseduti dal soggetto offerente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

- nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, o costituito diritti di usufrutto o pegno sugli strumenti finanziari della società emittente, gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio, deve essere indicato il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

- indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sugli strumenti finanziari della società emittente, offerti in corrispettivo dello scambio dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio, contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari).

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI QUALE CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

- indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di vendita degli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi;

- confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:
  - dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
  - risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente

rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;
- *cash flow* per azione della società o del gruppo;
- patrimonio netto per azione della società o del gruppo;
- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e, in mancanza, delle principali borse europee, con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

- indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari oggetto dello scambio in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

- indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio;

- descrizione degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo, con particolare riferimento a: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sulla categoria di appartenenza e, se significativa, sull'intero capitale;

- descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio, con particolare riferimento:

1) nel caso di azioni, all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio, alla decorrenza del godimento e al termine di prescrizione dei dividendi, con indicazione del soggetto che trae vantaggio da tale prescrizione;

2) nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, al tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica; qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento, riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici), al tasso di rendimento effettivo, alla scadenza, alle modalità ed ai termini di liquidazione e pagamento degli interessi, al rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, alla durata. Inoltre, relativamente agli strumenti finanziari da offrire in conversione o in compendio, dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

3) nel caso di buoni di sottoscrizione o di acquisto, alle condizioni, ai termini, alle modalità ed ai costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché a tutti gli altri elementi della proposta contrattuale (dovrà essere altresì allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione). Inoltre, relativamente alle azioni di compendio, dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

4) nel caso di altri strumenti finanziari, all'eventuale rendimento attribuito, ai termini di esercizio ed alle condizioni per la modifica di tali diritti, nonché a tutti gli altri elementi della proposta contrattuale;

- regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto od il trasferimento;

regime fiscale;

indicazione dell'esistenza o meno di un formale impegno da parte degli organi designati a presentare domanda di ammissione alla quotazione presso un mercato regolamentato precisando gli estremi della delibera ed il periodo entro il quale verrà attuata.

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

- indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera F);

- indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari offerti in corrispettivo negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera F).

M) (nello schema 4, inserire apposita lettera prima della Lett. M) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta che abbia rilevanza in relazione all'offerta. Ove nei dodici mesi, antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

indicazione degli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta concernenti l'esercizio del diritto di voto;

- indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio che abbia rilevanza

in relazione all'offerta. Ove nei dodici mesi, antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

indicazione degli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio concernenti l'esercizio del diritto di voto.

T) [Q) NELLO SCHEMA 4] DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI.

Documenti relativi alla società emittente gli strumenti finanziari offerti in scambio:

a) da mettere a disposizione presso gli intermediari incaricati:

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal Consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;

statuto vigente;

- eventuale regolamento dello strumento finanziario oggetto di scambio.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari offerti in scambio siano corrispettivo per strumenti finanziari quotati, tali documenti dovranno essere messi a disposizione anche presso la società di gestione del mercato.

b) da mettere a disposizione presso la sede sociale:

- bilanci relativi ai due esercizi precedenti all'ultimo bilancio di cui al punto a) corredati della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

SCHEMA 6

INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NEL CASO IN CUI IL CORRISPETTIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA SIA COSTITUITO DA *STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI*[10]

Integrare i paragrafi, relativi agli schemi 1, 2 e 4, sottoindicati con quanto di seguito richiesto:

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c4 - Società emittente/i gli strumenti finanziari offerti in corrispettivo

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano; eventuale ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato, esistenza di impegni per l'aumento del capitale ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale sociale.

Azionariato. Indicazione dei soci che detengono strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2%, nonché dell'eventuale esistenza o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti a detti titoli ed al trasferimento degli stessi. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stesso.

Sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente.

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'emittente (organigramma);

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività, numero dei dipendenti; brevetti, licenze, contratti di qualsiasi tipo rilevanti per l'attività o la redditività; spese di ricerca e sviluppo o di

[10] Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

pubblicità sostenute negli ultimi tre esercizi; investimenti futuri, già oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi, con indicazione del periodo previsto di realizzazione, e relative forme di finanziamento; qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere o ha avuto di recente effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria.

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati e, se redatti, consolidati della società relativi agli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati di sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale revisione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposti, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati, corredati di sintetiche note esplicative, della società e, se redatti, una situazione patrimoniale e un conto economico consolidati relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il *cash flow* e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo per i periodi sopra considerati;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

F) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA, E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

- indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari, offerti in corrispettivo dello scambio, posseduti dal soggetto offerente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, e di quelli posseduti da società controllate, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

- nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, costituito diritti di usufrutto o pegno sugli strumenti finanziari della società emittente gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio, deve essere indicato il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

- indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sugli strumenti finanziari della società emittente i medesimi strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio, contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari).

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI QUALI CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di vendita degli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi;

- confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:
  - dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
  - risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;
  - *cash flow* per azione della società o del gruppo;
  - patrimonio netto per azione della società o del gruppo;

  moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e, in mancanza, delle principali borse europee, con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

- media aritmetica ponderata delle quotazioni degli ultimi dodici mesi degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio;

indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari offerti in corrispettivo in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

- indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio;

descrizione degli strumenti finanziari oggetto di scambio, con particolare riferimento a: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sulla categoria di appartenenza e, se significativa, sull'intero capitale;

- descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio, con particolare riferimento:

1) nel caso di azioni, all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio, alla decorrenza del godimento e al termine di prescrizione dei dividendi, con indicazione del soggetto che trae vantaggio da tale prescrizione;

2) nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, al tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica; qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse,

indicazione dei parametri e dei valori di riferimento, riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici), al tasso di rendimento effettivo, alla scadenza, alla modalità e ai termini di liquidazione e pagamento degli interessi, al rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, alla durata. Inoltre, relativamente agli strumenti finanziari da offrire in conversione o in compendio, dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

3) nel caso di buoni di sottoscrizione o di acquisto, alle condizioni, ai termini, alle modalità ed ai costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché a tutti gli altri elementi della proposta contrattuale (dovrà essere altresì allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione). Inoltre, relativamente alle azioni di compendio, dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

4) nel caso di altri strumenti finanziari, all'eventuale rendimento attribuito, ai termini di esercizio ed alle condizioni per la modifica di tali diritti, nonché a tutti gli altri elementi della proposta contrattuale;

- regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto od il trasferimento;

- regime fiscale.

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' SU QUELLI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera F);

- indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari offerti in corrispettivo negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera F).

M) (nello schema 4, inserire apposita lettera prima della Lett. M) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta che abbia rilevanza in relazione all'offerta. Ove nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite

tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

- indicazione degli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta concernenti l'esercizio del diritto di voto;

- indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio che abbia rilevanza in relazione all'offerta. Ove nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

- indicazione egli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio concernenti l'esercizio del diritto di voto.

T) [Q) NELLO SCHEMA 4] DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI.

Documenti relativi:

- alla società emittente gli strumenti finanziari offerti in scambio:

ultimo bilancio c (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal Consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;

- statuto vigente;

- eventuale regolamento dello strumento finanziario oggetto di scambio.

Luoghi:

sede sociale;

- società di gestione del mercato;

altro.

ALLEGATO 2B

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO

Presentata da: (offerente)
su: (oggetto)

Spett.
(intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)

Il sottoscritto
nato a
cittadinanza nazionalità
residente a sede in
codice cliente
titolare di n. (denominazione e specie dei titoli oggetto di offerta pubblica) di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:

- □ come da documento pubblicato su
- □ come da documento ricevuto da

ADERISCE

alla presente offerta per n .... titoli sopraindicati che:

- □ risultano già depositati presso di voi nel deposito titoli n. intestato a
- □ verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa
- □ vengono depositati presso di voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda
- □ verranno a voi trasferiti/depositati presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'intermediario depositario dei titoli sopraindicati.

AUTORIZZA

la immissione dei titoli sopraindicati in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendovi mandato irrevocabile ad apporre o fare apporre la firma di girata sui certificati azionari

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna degli stessi.

Preso atto che nel documento d'offerta è previsto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, in data presso (soggetto/i incaricato/i del pagamento) e che il pagamento del prezzo è condizionato, in via sospensiva. (eventuali condizioni indicate nel documento d'offerta)

AUTORIZZA

codesta Spett.le (Intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni) a regolare/far regolare

□ sul c/c n. intestato a presso

□ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a

l'importo di L. riveniente dalla vendita dei titoli sopraindicati

Fare menzione dell'esistenza della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali.

, li

L'accettante

L'Intermediario depositario

ALLEGATO 3

INFORMAZIONE SOCIETARIA

ALLEGATO 3A

Contenuto delle relazioni illustrative degli amministratori

Gli amministratori predispongono relazioni illustrative che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:

- schema n. 1, per le proposte di fusione o di scissione;

- schema n. 2, per le proposte di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni;

- schema n. 3, per le proposte di modificazione dell'atto costitutivo in genere e, in particolare, per le proposte di modificazione dell'oggetto sociale;

- schema n. 4, per le proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;

- schema n. 5, per le ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

SCHEMA N. 1: Relazione illustrativa degli amministratori in occasione di operazioni di fusione o di scissione

1) Nelle ipotesi di fusione:

1.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obbiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie;

1.c) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto;

1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse;

1.e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione;

1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione;

1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione;

1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

1.i) le valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 131 del Testo Unico ovvero dall'art. 2437 del codice civile;

1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

2) nelle ipotesi di scissione:

2.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa con particolare riguardo agli

obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

2.b) la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società;

2.c) l'indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni;

2.d) le valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 131 del Testo Unico ovvero dall'art. 2437 del codice civile;

2.e) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

2.f) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione;

2.g) gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

2.h) la descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa;

2.i) nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare i criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e il valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti;

2.l) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie;

2.m) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla scissione.

SCHEMA N. 2: Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni

1) Nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni:

1 1) le motivazioni e la destinazione dell'aumento del capitale e/o dell'emissione di obbligazioni, ivi comprese quelle convertibili o *cum warrant*, in rapporto anche all'andamento gestionale della società;

1.2) ove le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale e/o con l'emissione di obbligazioni siano destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario, un prospetto, redatto a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, che presenti il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato, ovvero, se più recente dall'ultima situazione interinale (semestrale o trimestrale) pubblicata. Se l'emittente è la *holding* di un gruppo, tali dati devono essere forniti anche a livello consolidato di gruppo;

1 3) se l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni vengono proposti all'assemblea dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio relativo a tale esercizio, la stima dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso nonché le indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso, ed in particolare:

nell'ipotesi di imprese manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

nell'ipotesi di banche:

a.1) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b.1) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c.1) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

nell'ipotesi di imprese di assicurazione:
a.2) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b.2) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c.2) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

In ogni caso devono essere forniti elementi di informazione in relazione alla prevedibile chiusura dell'esercizio in corso;

1.4) l'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento;

1.5) le eventuali altre forme di collocamento previste;

1.6) i criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto, nonché il rapporto di conversione in caso di emissione di obbligazioni convertibili;

1.7) gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati;

1.8) il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;

1.9) la data di godimento delle azioni e/o delle obbligazioni di nuova emissione;

2) nelle ipotesi di aumenti gratuiti del capitale sociale:

2.1) le motivazioni dell'aumento gratuito;

2.2) le modalità dell'operazione, con particolare riguardo alla natura ed all'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, al numero ed alle categorie delle azioni che saranno eventualmente emesse;

2.3) la data di godimento delle azioni di nuova emissione;

3) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni di ammontare significativo[1], in aggiunta a quanto previsto nei punti n. 1) e 2):

3.1) gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze dell'operazione di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente;

3.2) gli effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

---

[1]La significatività può essere considerata in relazione all'incidenza dell'ammontare dell'operazio[illegible] patrimonio netto dell'emittente.

SCHEMA N. 3: Relazione illustrativa degli amministratori in occasione di modificazioni dell'atto costitutivo, con particolare riguardo alle modificazioni dell'oggetto sociale

1) Le motivazioni delle variazioni proposte;

2) l'esposizione a confronto dell'articolo o degli articoli dell'atto costitutivo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Con particolare riferimento alle proposte di modifica dell'oggetto sociale, oltre alle predette informazioni, la relazione contiene:

3) le valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti ovvero in merito alla non ricorrenza del medesimo diritto;

4) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

5) con specifico riguardo alle informazioni che non risultano definibili prima dell'assemblea - quali, ad esempio, la data di iscrizione della deliberazione assembleare, dalla quale decorrono i termini per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non intervenuti - occorrerà fornire indicazione delle modalità con le quali verranno informati gli aventi diritto, precisando altresì i quotidiani sui quali saranno pubblicati i necessari avvisi stampa.

SCHEMA N. 4: Relazione illustrativa degli amministratori relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

1) Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;

2) il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione;

3) ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile;

4) la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta;

5) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati. Ove l'individuazione puntuale del prezzo minimo e di quello massimo venga rinviata al momento di effettuazione dell'operazione, l'indicazione dei criteri sulla base dei quali verranno determinati i riferiti prezzi, con particolare riguardo ai requisiti di oggettività di tali criteri ed alla circostanza che essi siano idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie;

6) se conosciute, le modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati. Per quanto attiene in particolare alle operazioni di acquisto, precisare se l'emittente farà ricorso alla procedura di offerta pubblica di acquisto e scambio ovvero se verranno effettuati acquisti sul mercato secondo modalità, concordate con la società di gestione del mercato, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico;

7) ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, l'indicazione delle riserve utilizzabili a copertura dell'eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse, o se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, dell'importo della relativa differenza tra i due valori nonché l'indicazione, se significativi, di eventuali effetti economici.

SCHEMA N. 5: Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile

1) La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla data prevista dell'assemblea;

2) la situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine;

3) le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale;

4) le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;

5) ove siano stati approvati o siano in corso di approvazione dei piani di ristrutturazione dell'indebitamento, l'indicazione dei principali contenuti di detti piani e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente derivanti dall'attuazione dei medesimi.

ALLEGATO 3B

Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione, fusione e scissione

Di seguito si forniscono gli schemi dei documenti informativi che sono redatti in occasione delle seguenti operazioni:

- schema n. 1, per operazioni significative di fusione;
- schema n. 2, per operazioni significative di scissione;
- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti.

SCHEMA N. 1: Documento informativo relativo ad operazioni di fusione[1] significative

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società fusa o incorporata.

- Indice

1. Avvertenze

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione delle società oggetto dell'operazione.

2.1.2 Modalità, termini e condizioni dell'operazione; valori attribuiti alle società interessate all'operazione, indicando l'eventuale esistenza di perizie; criteri seguiti per la determinazione del rapporto di concambio e metodi di valutazione seguiti; modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante e di quella risultante dalla fusione e data di godimento delle stesse; data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione; riflessi tributari dell'operazione sull'emittente.

2.1.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione.

2.1.4 Gli effetti della fusione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

---

[1]Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di incorporazione di società non quotate (e non partecipate al 100%) effettuate da emittenti quotati. Per altre fattispecie, trova applicazione lo stesso schema, con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.3 Documenti a disposizione del pubblico

2.3.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo[2]

3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla società incorporata

4.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società incorporata o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative.

4.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, tale circostanza è menzionata precisando se il lavoro di revisione svolto ha dato luogo all'espressione di un giudizio; in tal caso è altresì specificato il tipo di giudizio rilasciato e sono indicati gli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.

4.3 Ove la società incorporata sia stata costituita da meno di un esercizio, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al più breve periodo di attività, corredati di sintetiche note esplicative.

4.4 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati ove disponibili, riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.

---

[2]Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

4.5 Cash flow e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.

5. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

5.1 Stato patrimoniale e conto economico pro-forma.

5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma idonei a rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta all'inizio del periodo a cui si riferiscono i dati presentati. Le informazioni pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma, corredati di note esplicative di tali prospetti contabili[3]

5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma[4] [5]

5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

---

[3]Il conto economico pro-forma non dovrà essere influenzato dai componenti economici positivi o negativi strettamente connessi all'operazione di fusione (imposte sostitutive su plusvalenze, spese legali, onorari per le perizie).

[4]Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

[5]I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

a) ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dal consiglio di amministrazione;

b) informazioni finanziarie pro-forma;

c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento.

5.2.1 Fornire - in forma comparativa relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow.*

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1 1 nelle ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

6.1.3 nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

6.1.4 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.

6.2 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

6.3 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile redatte dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
- Progetto di fusione di cui all'art.2501-*bis* del codice civile.
- Situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*ter* del codice civile.
- Relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile.

- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dagli amministratori ai fini della definizione del rapporto di cambio.

- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla fusione.

SCHEMA N. 2: Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative[6]

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società beneficiaria della scissione.

- Indice

1. Avvertenze

1 1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

1.2 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi inerenti la/le società beneficiaria/e derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione di scissione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1 1 Descrizione delle società partecipanti all'operazione.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione; tipologia di scissione; modalità di assegnazione delle azioni della/e società beneficiaria/e; data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione; trattamento contabile della scissione e data da cui decorrono gli effetti contabili per le società partecipanti alla stessa; riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla stessa.

2.1.3 Descrizione delle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa, nel caso in cui esse non siano già quotate presso un mercato regolamentato, in conformità a quanto richiesto nello schema n.1 di prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni, contenuto nell'allegato n. 1B del presente regolamento.

2.1.4 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione.

2.1.5 Gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

2.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.

---

[6] Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di scissione di una società quotata a favore di una società non quotata (preesistente o neocostituita). Per le altre fattispecie trova applicazione lo stesso schema con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

2.2.1 Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.

2.2.2 Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare il rapporto di concambio ed i criteri utilizzati per la sua determinazione. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico effettivo assegnato agli elementi patrimoniali da scindere ed il valore economico attribuito alla/e società beneficiaria/e preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti.

2.3 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.3.1 Motivazioni dell'operazione, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione.

2.3.2 Indicazione dei programmi elaborati dalle società partecipanti all'operazione con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;

- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.4 Documenti a disposizione del pubblico.

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione sulla società scissa

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività della società scissa nonché sulla tipologia di *business* svolto dalla società medesima[7]

3.2 Se la società scissa è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

4.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

---

[7]Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

4.1 1 Fornire, con riguardo all'operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma idonei a rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta all'inizio del periodo a cui si riferiscono i dati presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati della società scissa relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma, corredati di note esplicative di tali prospetti contabili[8]

4.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 4.1 1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

4.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma[9] [10]

4.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

4.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate e il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

4.2 Indicatori pro-forma per azione.

4.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;

---

[8]Il conto economico pro-forma non dovrà essere influenzato dai componenti economici positivi o negativi strettamente connessi all'operazione di scissione (imposte sostitutive su plusvalenze, spese legali, onorari per le perizie).

[9]Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

[10]I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

a) ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dal consiglio di amministrazione;

b) informazioni finanziarie pro-forma;

c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento.

- dividendo;
- *cash flow.*

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

4.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrate per effetto dell'operazione.

4.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché con riguardo alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

5. Descrizione della/e società beneficiaria/e[11]

5.1 Informazioni relative alla/e società beneficiaria/e.

5.1.1 Fornire per la società beneficiaria le informazioni richieste, con riferimento all'emittente titoli, nello schema n. 1 di prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati, contenuto nell'allegato n. 1B del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni concernenti il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati economici nonché l'andamento recente e le prospettive. Riguardo le informazioni relative all'attività della società beneficiaria, sono specificati esclusivamente i fattori chiave che la influenzano e la caratterizzano nonché gli obiettivi strategici che essa intende perseguire attraverso la gestione delle attività trasferite con la scissione e i programmi formulati per il loro conseguimento.

6. Dati economici e patrimoniali pro-forma della/e società beneficiaria/e[12]

6.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

6.1.1 Fornire per la/e società beneficiaria/e situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma relativi agli ultimi tre esercizi ed al primo semestre dell'esercizio in corso, nel caso in cui siano trascorsi già 9 mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, corredati di note esplicative.
I suddetti dati pro-forma e le note esplicative sono costruiti seguendo le indicazioni del capitolo 5 e

---

[11]Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente.

[12]Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente. Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria sia neocostituita, sono forniti dati pro-forma relativi all'ultimo esercizio e al primo semestre dell'esercizio in corso qualora siano già trascorsi nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

sono accompagnate da note di commento relative all'andamento dei medesimi dati nel triennio preso in considerazione.

6.2 Indicatori pro-forma per azione.

6.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove la società beneficiaria rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

6.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrate per effetto dell'operazione.

6.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

7. Prospettive della società scissa e del gruppo ad essa facente capo

7.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della società scissa dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

7.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

7.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

7.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

7.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

7.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

7.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale sia dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

8. Prospettive della società beneficiaria e del gruppo ad essa facente capo[13]

8.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della/e società beneficiaria/e dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

---

[13]Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente.

8.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

8.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

8.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazioni:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

8.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

8.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

8.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale sia dichiarato che: a) le previsioni sono state

appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'art. 2504-*novies* del codice civile redatte dagli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

- Progetto di scissione di cui all'art. 2504-*octies* del codice civile.

- Situazione patrimoniale di cui all'art. 2504-*novies* del codice civile.

- Nel caso di scissione con assegnazione di azioni della/e società beneficiaria/e secondo criteri non proporzionali ovvero di scissione a favore di una società beneficiaria preesistente, relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile.

- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dagli amministratori delle società partecipanti alla scissione ai fini della definizione del rapporto di concambio.

  Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla scissione.

SCHEMA N. 3: Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti[14]

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società acquisita/ceduta.

- Indice

1. Avvertenze

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione della società e/o delle attività oggetto dell'operazione di cessione/acquisizione.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di pagamento/incasso; criteri seguiti per la determinazione del prezzo; indicazione dell'eventuale esistenza di perizie redatte a supporto del prezzo, precisando se sono state predisposte da esperti indipendenti nonché data e soggetto che le ha rilasciate; soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute.

2.1.3 Se l'operazione consiste in un'acquisizione, indicare la fonte di finanziamento individuata a copertura del relativo prezzo; nel caso di cessione indicare la destinazione dei mezzi raccolti.

2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente relativamente alla società/ramo di azienda/cespiti acquisiti, con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;

- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale degli stessi programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

---

[14]Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione di partecipazioni, il presente schema di documento informativo si riferisce soltanto alle acquisizioni di società non quotate. Per altre fattispecie (ad es.: acquisizione di partecipazioni in emittenti quotati) trova applicazione il medesimo schema con gli adattamenti necessari in relazione alle diverse caratteristiche dell'operazione.

2.3 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e/o con i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute.

2.3.1 Se l'operazione di acquisizione/cessione ha per oggetto una partecipazione societaria, indicare i rapporti significativi intrattenuti dall'emittente, direttamente o indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto dell'operazione e in essere al momento di effettuazione dell'operazione stessa.

2.3.2 Evidenza di ogni rapporto nonché accordo significativo tra l'emittente, le società da questo controllate, i dirigenti e gli amministratori dell'emittente e i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute.

2.4 Documenti a disposizione del pubblico.

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui può essere consultata la documentazione che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo[15]

3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attività acquisite

4.1. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla partecipazione acquisita.

4.1.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società acquisita o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative.

4.1.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, menzione di detta circostanza e specificazione del tipo di giudizio rilasciato nonché indicazione degli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.

4.1.3 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.

---

[15]Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

4.1.4 *Cash flow* e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.

4.2 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al ramo di azienda acquisito.

4.2.1 Nel caso di acquisizione di un ramo di azienda, stato patrimoniale e conto economico del ramo di azienda rilevato relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso, ovvero al più breve periodo di esistenza del ramo di azienda. Tali informazioni sono fornite anche quando il ramo di azienda acquisito è specializzato in attività immobiliari.

4.2.2 Nel caso di operazioni di acquisizione di una o più proprietà immobiliari, indicazioni sulla redditività delle stesse e sull'esposizione finanziaria ad esse eventualmente connessa.

5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente

5.1 Situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma.

5.1.1 Fornire con riguardo all'operazione descritta al punto 2 situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma idonei a rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta all'inizio del periodo a cui si riferiscono i dati presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu' di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, elaborati pro-forma, corredati di note esplicative di tali prospetti contabili.

5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa ai dati economici e patrimoniali richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma[16] [17]

5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

---

[16]Se l'operazione alla quale i *pro-forma* si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili, è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

[17]I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

a) ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio di esercizio approvato dal consiglio di amministrazione;

b) informazioni finanziarie *pro-forma*;

c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento.

5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

5.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero di azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché alla correttezza della metodologia adottata per l'elaborazione dei medesimi dati.

6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

6.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

6.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

6.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio di esercizio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento della gestione. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

6.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Eventuali perizie a supporto del prezzo dell'operazione.

- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma.

ALLEGATO 3C

Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni di amministratori, sindaci e direttori generali

Gli emittenti azioni indicano nella nota integrativa al bilancio:

- secondo lo schema 1, i compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali
- secondo lo schema 2, le eventuali *stock-option* attribuite agli amministratori e ai direttori generali.

Gli emittenti azioni indicano nella relazione sulla gestione:

secondo lo schema 3, le partecipazioni detenute dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali.

SCHEMA N. 1: Compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali

L'informativa sui compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali dall'emittente è fornita in forma tabellare, secondo lo schema 1

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di amministratore, di sindaco o di direttore generale, anche per una frazione di anno.

Per compenso si intende l'emolumento attribuito per la carica ricoperta, gli altri benefici di natura non monetaria corrisposti, i *bonus* e gli altri incentivi attribuiti nonché tutte le altre eventuali retribuzioni derivanti, tra l'altro, da rapporto di impiego, da altre prestazioni fornite, da gettoni di presenza e da rimborsi spese forfettari. Devono essere considerati anche i compensi attribuiti da società controllate dall'emittente presso il quale i suindicati soggetti rivestono la carica di amministratore, sindaco o direttore generale.

SCHEMA N. 2: *Stock-option* attribuite agli amministratori e ai direttori generali

Nel caso in cui per gli amministratori o i direttori generali siano previsti piani di stock-option che prevedano l'assegnazione gratuita di azioni o l'offerta di opzioni per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni dell'emittente o di società dallo stesso controllate, l'emittente utilizza anche lo schema 2. In tale schema sono indicati, per ogni soggetto interessato:

- le condizioni previste dai piani di *stock-option* stabiliti nel corso dell'esercizio;
- un rendiconto dell'effettiva realizzazione dei piani in essere.

Inoltre, è fornita una descrizione discorsiva dei principali elementi dei piani di *stock-option* in essere, al fine di offrire una più completa informazione sui principi e sugli obiettivi che caratterizzano tali piani.

SCHEMA N. 3: Partecipazioni detenute dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali.

L'informativa sulle partecipazioni detenute dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nell'emittente e nelle società da questo controllate è fornita in forma tabellare, secondo lo schema 3.

In particolare è indicato, per ciascun soggetto e per ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:

- possedute alla fine dell'esercizio precedente;

- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;

- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;

- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di amministratore, di sindaco o di direttore generale, anche per una frazione di anno.

SCHEMA 1

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AI DIRETTORI GENERALI

SOGGETTO	**DESCRIZIONE CARICA**		**COMPENSI**			
COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA (1)	DURATA DELLA CARICA	EMOLUMENTI PER LA CARICA	BENEFICI NON MONETARI (2)	BONUS E ALTRI INCENTIVI (2)	ALTRI COMPENSI (3)

(1) Specificare l'eventuale appartenenza al comitato esecutivo

(2) Indicare il valore stimato

(3) Specificare il titolo in base al quale sono stati erogati

SCHEMA 2

STOCK-OPTION ATTRIBUITE AGLI AMMINISTRATORI E AI DIRETTORI GENERALI

SOGGETTO	DIRITTI DI ASSEGNAZIONE O OPZIONI ATTRIBUITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO					ASSEGNAZIONE DI AZIONI O ESERCIZIO DELLE OPZIONI REALIZZATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		
	ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI		OPZIONI DI ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONE			ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI	OPZIONI DI ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONE	
COGNOME E NOME	NUMERO DI AZIONI ASSEGNABILI	DATA DI ASSEGNAZIONE	NUMERO DI AZIONI ACQUISTABILI O SOTTOSCRIVIBILI	PREZZO PER AZIONE DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI	PERIODO DI ESERCIZIO	NUMERO AZIONI ASSEGNATE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE O SOTTOSCRITTE	PREZZO DI ESERCIZIO

SCHEMA 3

PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

ALLEGATO 3D

Criteri per la redazione della relazione trimestrale

1. Criteri di redazione

La relazione trimestrale è predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili.

Le eventuali procedure di stima, diverse da quelle normalmente adottate nella redazione dei conti annuali e consolidati, assicurano comunque un'informazione attendibile nei limiti di una tempestiva informazione al mercato. Nelle note di commento è data informazione circa tali procedure di stima.

2. Contenuto e forma

La relazione trimestrale fornisce informazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente. Qualora l'emittente sia tenuto alla redazione dei conti consolidati, le relazioni trimestrali sono redatte su base consolidata.

La relazione trimestrale è composta da tre parti:

- una prima parte contenente i prospetti contabili;
- una seconda parte con le note di commento a tali prospetti;
- una terza parte con le osservazioni degli amministratori circa l'andamento gestionale e i fatti più significativi del periodo.

I prospetti contabili riportano almeno:

a) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti positive e negative di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale risultato operativo. Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe;

b) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve o medio termine. Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.

Le modalità di presentazione dei prospetti contabili ed il loro livello di dettaglio sono lasciati alla discrezionalità degli emittenti, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'emittente stesso e dal gruppo ad esso facente capo. I prospetti contabili utilizzati e le grandezze in essi contenute dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nella relazione semestrale e nel bilancio d'esercizio o consolidato.

La relazione semestrale e la relazione sulla gestione annuale della capogruppo o del gruppo garantiscono inoltre la continuità delle grandezze contabili divulgate al pubblico, fornendo le motivazioni degli eventuali scostamenti rispetto alle stime effettuate in sede trimestrale.

I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento e al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Essi sono altresì confrontati con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente. Tale confronto può essere omesso con riferimento al primo esercizio di applicazione.

I dati della posizione finanziaria netta relativi alla data di chiusura del trimestre sono confrontati con i dati di chiusura dell'ultimo trimestre e dell'ultimo esercizio.

3. Note di commento

Le note di commento ai prospetti contabili evidenziano almeno le seguenti informazioni:

a) le eventuali modifiche di principi contabili, con indicazione dei relativi effetti;

b) la presenza di eventuali dati stimati con l'indicazione dei criteri adottati;

c) l'indicazione, per le poste di maggiore importanza, delle più rilevanti variazioni rispetto ai periodi precedenti e delle relative cause;

d) la ripartizione, se significativa, del volume d'affari per categoria di attività e per aree geografiche;

e) la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

Le osservazioni degli amministratori sull'andamento della gestione nel trimestre illustrano sinteticamente i principali fatti gestionali, con particolare riferimento a quelli di natura straordinaria, indicando i presumibili effetti degli stessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Qualora la natura dell'attività svolta, caratterizzata da fenomeni ciclici o stagionali, renda il risultato di periodo scarsamente rappresentativo del presumibile andamento annuale, gli amministratori forniscono ogni utile informazione al riguardo.

ALLEGATO 3E

Contenuto dei verbali delle assemblee

1 In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inseriti le seguenti informazioni:

a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;

le informazioni previste dalle lettere a) e b) possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

c) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

d) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

e) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso.

2. I verbali assembleari trasmessi alla Consob contengono l'attestazione di conformità all'originale apposta dal rappresentante legale o da un notaio.

ALLEGATO 3F

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni dei soggetti capigruppo

1. Comunicazioni alla Consob

1.1 I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono emittenti italiani con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni non convertibili, e diritti di opzione ad essi relativi nonché strumenti finanziari quotati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari:

a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso;

b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da soggetti appartenenti al gruppo stesso.

1.2 Ai fini delle presenti istruzioni, si considerano appartenenti al gruppo, cui appartengono emittenti strumenti finanziari quotati, i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano tali emittenti, ne sono controllati ovvero sono controllati dallo stesso soggetto che controlla gli emittenti stessi, intendendosi il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

1.3 Non sono comunicate alla Consob, a norma del presente regolamento:

a) le operazioni effettuate tra i soggetti indicati al paragrafo 1.1 al di fuori dai mercati regolamentati;

b) le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.

1.4 I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni previste dal paragrafo 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni scritte contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema 1) e 2) allegato alle presenti istruzioni, redatto in conformità allo schema stesso. Per ciascuno strumento finanziario e per ciascun soggetto che ha effettuato operazioni devono essere inviate separate comunicazioni. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati ad altri strumenti finanziari o ad indici su tali strumenti finanziari, è data separata indicazione secondo il citato schema 1).

1.5 Le comunicazioni possono essere inviate alla Consob anche a mezzo telex o telefax e devono comunque pervenire alla stessa entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.

1.6 Le comunicazioni previste dal paragrafo 1.4 possono essere effettuate, su delega, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 1.1 che hanno posto in essere le operazioni e che assumono la responsabilità delle relative comunicazioni.

2. Comunicazioni al pubblico

2.1 Qualora il quantitativo di ciascuna categoria di strumenti finanziari previsti dal paragrafo 1.1, complessivamente negoziato in un mese solare dai soggetti ivi indicati, ecceda il 25 per cento del quantitativo medio scambiato mensilmente nel semestre precedente, nel mercato in cui gli strumenti finanziari sono negoziati, i soggetti capigruppo informano il pubblico delle operazioni effettuate nel mese stesso. Ai fini del computo del quantitativo degli strumenti finanziari negoziati nel mese, non si tiene conto di quelli oggetto delle operazioni previste dal paragrafo 1.3 e delle operazioni a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati ad altri strumenti finanziari o ad indici su tali strumenti finanziari.

2.2 Nel caso previsto dal precedente paragrafo, i soggetti capigruppo diffondono al pubblico, entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese in cui si sono verificate le condizioni ivi previste, un comunicato contenente le informazioni indicate nello schema 3) allegato alle presenti istruzioni e redatto in conformità allo schema stesso, con le modalità previste dall'art. 66 del presente regolamento. Copia del comunicato è inviata, negli stessi termini, alla Consob.

SCHEMA 1

Comunicazione ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3F

1.	**MESE DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI**						
2.	**SOGGETTO CAPOGRUPPO (Generalità e codice fiscale)**						
3.	**SOGGETTO DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)**						
4.	**DESCRIZIONE E CODICE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO**						
5.	**DATA OPERAZIONE**	**M F**	**A/V**	**QUANTITA'**	**PREZZO MEDIO**	**NUMERO OPERAZIONI**	**NOTE**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

NOTE:
Colonna 2: (M) indicatore operazioni effettuate nel mercato regolamentato; (F) indicatore fuori mercato
Colonna 3: tipo operazione A = acquisto; V = vendita
Colonna 7: se effettuate nei mercati regolamentati diversi da quelli italiani, specificare il mercato di esecuzione

SCHEMA 2

Comunicazione ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3F

(PREMI E OPZIONI)

1.	MESE DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI	
2.	SOGGETTO CAPOGRUPPO (Generalità e codice fiscale)	
3.	SOGGETTO DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)	
4.	DESCRIZIONE E CODICE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	

5.	DATA OPERAZIONE	M F	A/V	TIPO PREMIO/ OPZIONE	QUANTITA'	BASE MEDIA PONDERATA	PREMIO/ OPZIONE MEDI PONDERATI	NOTE
	1	2	3	4	5	6	7	

NOTE:
Colonna 2: (M) indicatore operazioni effettuate nel mercato regolamentato; (F) indicatore fuori mercato
Colonna 3: tipo operazione A = acquisto; V = vendita
Colonna 4: *Tipo premio:* call, put, stellage, *strip, strap; tipo opzione:* call, put

SCHEMA 3

Comunicazione ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3F

Il ... (indicare la denominazione del soggetto capogruppo). rende noto che nel mese di .... sono state effettuate dal gruppo ad esso facente capo le seguenti operazioni aventi ad oggetto i valori mobiliari di seguito indicati:

TITOLO: Denominazione e codice ISIN

A. OPERAZIONI A CONTANTI

Tipo di operazione	Quantità complessivamente trattata	
	sul mercato regolamentato	fuori del mercato regolamentato
ACQUISTI		
VENDITE		

B. OPERAZIONI DI ACQUISTO (PREMI-OPZIONI)

Tipo di operazione	Quantità trattata	numero di operazioni
CALL		
PUT		
ALTRI		

C. OPERAZIONI DI VENDITA (PREMI-OPZIONI)

Tipo di operazione	Quantità trattata	numero di operazioni
CALL		
PUT		
ALTRI		

DATA FIRMA

ALLEGATO 3G

Comunicazione degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Alla CONSOB
Via Isonzo, 19/E
00198 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1.	**DENOMINAZIONE SOCIALE:** .... **SEDE:** .... **Telefono/fax:** .... **CAPITALE SOCIALE:** .... **suddiviso in:** .... **PATRIMONIO NETTO** (Quale risultante dall'ultimo bilancio approvato): Lit.

2. **AZIONI**

Categoria azioni	Azionisti		
	Numero	Accertati sulla base di	Alla data di

3. **PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI**

Denominazione emissione	Ammontare nominale	numero di obbligazionisti risultati dopo il collocamento

ALLEGATO 4

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

ALLEGATO 4A
Modelli di comunicazione

MODELLO 120 A

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI EX ART.120 D.LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO1.1 TIPO DICHIARAZIONE			
Partecipazioni in società quotate		Partecipazioni in società non quotate	

QUADRO 1.2 DICHIARANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

Data dell'operazione GG/MM/AAAA	

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ..

Eventuali osservazioni

QUADRO I.3

SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

numero totale azioni o quote possedute		in % capitale sociale con diritto di voto	
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria	
numero azioni con diritto di voto possedute		in % capitale sociale con diritto di voto	
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria	

valore nominale		valuta		causale dichiarazione		codice operazione	

SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

numero totale azioni o quote possedute		in % capitale sociale con diritto di voto	
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria	
numero azioni con diritto di voto possedute		in % capitale sociale con diritto di voto	
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria	

valore nominale		valuta		causale dichiarazione		codice operazione	

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA				
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 2.2 PARTECIPATA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E

QUADRO 2.3 AZIONI O QUOTE POSSEDUTE				
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO[1]	
TITOLO POSSESSO	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie
Proprietà[2] Riportato o Prestatore Riportatore o Prestatario Intestazione per conto terzi[3] Gestione di fondi comuni				
Pegno[4] Usufrutto[4] Deposito[4] Diritto di voto per vincoli contrattuali[4]				
Totale *In % capitale corrispondente*				

N. fogli Allegato A N. fogli Allegato B N. fogli Allegato C N. fogli Allegato D.

---

[1] Riempire Allegato A

[2] Se le azioni sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria, riempire Allegato B

[3] Riempire Allegato C.

[4] Riempire allegato D

ALLEGATO *A*

SEZIONE 3: ALLEGATI

Soggetti che esercitano il diritto di voto su azioni o quote possedute dal partecipante.

QUADRO3.1

SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica	**Se persona giuridica**
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie
Pegno Usufrutto Riportatore Riportato Deposito Diritto di voto per vincoli contrattuali *Totale* *In % capitale corrispondente*		

SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica	**Se persona giuridica**
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie
Pegno Usufrutto Riportatore Riportato Deposito Diritto di voto per vincoli contrattuali *Totale* *In % capitale corrispondente*		

ALLEGATO *B*

Fiduciario o interposta persona titolare delle azioni o quote

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO3.2</td></tr>
<tr><td colspan="6">SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se interposta persona
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="3">Se società fiduciaria
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">TOTALE</td><td colspan="2">DI CUI SENZA VOTO</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Numero Azioni o Quote Votanti</td><td>Numero Azioni o Quote Ordinarie</td><td>Numero Azioni o Quote Votanti</td><td>Numero Azioni o Quote Ordinarie</td><td></td></tr>
<tr><td>Totale
In % capitale corrispondente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se interposta persona
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="3">Se società fiduciaria
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">TOTALE</td><td colspan="2">DI CUI SENZA VOTO</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Numero Azioni o Quote Votanti</td><td>Numero Azioni o Quote Ordinarie</td><td>Numero Azioni o Quote Votanti</td><td>Numero Azioni o Quote Ordinarie</td><td></td></tr>
<tr><td>Totale
In % capitale corrispondente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Allegato C

Effettivi proprietari delle azioni o quote possedute da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi"

QUADRO3.3	
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione	

QUADRO3.4

SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie
N. azioni o quote *In % capitale corrispondente*				

SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie
N azioni o quote *In % capitale corrispondente*				

Allegato D

Proprietari delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO3.5	
Numero soggetti proprietari	

QUADRO3.6						
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA				
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie				
Totale *In % capitale corrispondente*						
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA				
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie				
Totale *In % capitale corrispondente*						

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO

QUADRO 4.1
OPERAZIONI DI FUSIONE

SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 4.2
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

MODELLO 120 B

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POTENZIALI EX ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 DICHIARANTE			
Se persona fisica cognome [ ] nome [ ] sesso [ ] luogo di nascita [ ] data di nascita [ ] codice fiscale [ ] num.iscriz.CCIAA [ ] sigla provincia iscrizione CCIAA [ ]		**Se persona giuridica** ragione sociale [ ] eventuale sigla sociale [ ] forma giuridica [ ] data di costituzione [ ] codice fiscale [ ] num.iscriz. CCIAA [ ] sigla provincia iscrizione CCIAA [ ]	
comune sede legale [ ]		via [ ]	
cap [ ]	sigla provincia [ ]	stato [ ]	telefono [ ]

DATA DELL'OPERAZIONE

DATA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA DEL DICHIARANTE

QUADRO 1.2
SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE

ragione sociale	
eventuale sigla sociale	
forma giuridica	
data di costituzione	
codice fiscale	
num. iscriz. CCIAA	
sigla provincia iscrizione CCIAA	

comune sede legale		via	
cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 1.3
PARTECIPAZIONE POTENZIALE

	AZIONI VOTANTI		AZIONI ORDINARIE	
	NUMERO	IN % CAPITALE VOTANTE	NUMERO	IN % CAPITALE ORDINARIO
a) PARTECIPAZIONE EFFETTIVA				
b) AZIONI CHE SI POSSONO ACQUISTARE DI PROPRIA INIZIATIVA				
- PER ACCORDI CONTRATTUALI				
- PER CONVERSIONE STRUMENTI CONVERTIBILI				
- PER ESERCIZIO WARRANT				
TOTALE				
c) AZIONI CHE SI POSSONO VENDERE DI PROPRIA INIZIATIVA				
d) =a) + b) - c) PARTECIPAZIONE POTENZIALE				

SEZIONE 2. SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

QUADRO 2.1
SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

Se persona fisica		Se persona giuridica	
cognome		ragione sociale	
nome		eventuale sigla sociale	
sesso		forma giuridica	
luogo di nascita		data di costituzione	
data di nascita		codice fiscale	
codice fiscale		num.iscriz. CCIAA	
num.iscriz.CCIAA		sigla provincia iscrizione CCIAA	
sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale		via	

cap		sigla provincia		stato		telefono	

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E

QUADRO 2.2
PARTECIPAZIONE POTENZIALE

	AZIONI VOTANTI		AZIONI ORDINARIE	
	NUMERO	IN % CAPITALE VOTANTE	NUMERO	IN % CAPITALE ORDINARIO
a) PARTECIPAZIONE EFFETTIVA				
b) AZIONI CHE SI POSSONO ACQUISTARE DI PROPRIA INIZIATIVA				
- PER ACCORDI CONTRATTUALI				
- PER CONVERSIONE STRUMENTI CONVERTIBILI				
- PER ESERCIZIO WARRANT				
TOTALE				
c) AZIONI CHE SI POSSONO VENDERE DI PROPRIA INIZIATIVA				
d) =a) + b) - c) PARTECIPAZIONE POTENZIALE				

ALLEGATO 4 B

Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998

Indice

I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli art.118 e 120 del Regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 A (che conserva la medesima struttura del modello 5), secondo le modalità indicate nella seguente sezione II. L'assolvimento degli obblighi di cui all'art.119 del Regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 B, secondo le modalità indicate nella seguente sezione III.

1.2 I fiduciari, intestatari di azioni di società quotate per conto di terzi, e gli intermediari che effettuano l'attività di gestione collettiva o individuale del risparmio calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione o di gestione.

1.3 La dichiarazione è dovuta anche nei casi in cui, pur non variando in misura rilevante l'ammontare della partecipazione in capo al soggetto dichiarante, si determinano variazioni nella modalità di detenzione della partecipazione stessa, secondo quanto indicato nella sezione II (causale 4).

1.4 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sarà necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.5 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art.121, comma 2, del Regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso in cui i soggetti tenuti all'obbligo siano controllati dallo stesso soggetto o siano legati da rapporti di controllo, il dichiarante dovrà comunque essere il soggetto controllante ultimo che si pone al vertice della catena di controllo.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle annotazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

Esempi:

a) Il soggetto A acquisisce una partecipazione del 15% nella società quotata X, tramite le sue controllate B, C e D, ognuna delle quali detiene una partecipazione diretta del 5% in X. B, C e D sono controllate da A per il tramite di F. La comunicazione dovrà comunque essere effettuata da A, che risulta essere il vertice della catena, mentre le controllate F, B, C e D, tenute all'obbligo, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2. In tal caso, A dovrà indicare che la dichiarazione è resa anche per conto di F, B, C e D. Nella situazione descritta, infatti, solo la dichiarazione che ha A come soggetto dichiarante contiene tutte le informazioni necessarie per ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo.

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio precedente, supponendo che le partecipazioni dirette di B, C e D siano state intestate fiduciariamente al soggetto Y, contestualmente all'acquisto. Il soggetto Y è tenuto all'obbligo di comunicazione avendo una partecipazione del 15%. In tal caso la dichiarazione dovrà comunque essere resa da A, mentre Y può avvalersi della facoltà prevista, in quanto A indicherà nel modello che le azioni di B, C e D sono intestate fiduciariamente a Y, a condizione che Y non sia intestatario di altre azioni di X e che A indichi che la dichiarazione è resa anche per conto di Y. La dichiarazione di Y invece non soddisferebbe la condizione di completezza dell'informazione perché non sarebbero menzionati i soggetti A e F, tenuti all'obbligo.

1.6 In occasione dell'ammissione alla quotazione, la comunicazione per il superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata dai soggetti tenuti, anche se non si è determinata alcuna variazione delle loro partecipazioni nelle società sulle quali vige l'obbligo di dichiarazione, dichiarando l'ammontare della partecipazione alla data di inizio delle negoziazioni. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello 120 A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione.

1.7 Per quanto riguarda la facoltà prevista dall'art. 121 del Regolamento, che consente agli intermediari che nell'esercizio dell'attività di gestione del risparmio acquisiscono una partecipazione compresa tra il 2% e il 5% di comunicare tale partecipazione solo in occasione della convocazione della prima assemblea successiva, tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello 120 A, riportando la partecipazione detenuta alla data della comunicazione, anche qualora tale partecipazione sia inferiore al 2% o uguale a 0. A tale comunicazione deve essere allegata l'indicazione dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia del 2% e delle altre eventuali operazioni che hanno comportato la discesa entro tale limite e l'eventuale successivo superamento, con le relative date.

Esempio:
Si consideri un intermediario A che ha acquisito una partecipazione del 2,5% della società quotata X in data 1° febbraio 1999 e che successivamente è sceso entro il 2% in data 1° marzo 1999 ed è risalito al 3% in data 1° aprile 1999 per scendere di nuovo allo 0,5% in data 30 aprile 1999. Entro 7 giorni dalla data di convocazione (1° maggio 1999) della prima assemblea di X successiva al primo superamento del 2% da parte di A, A dovrà rendere una comunicazione alla Consob e alla società partecipata dove, utilizzando il modello 120 A, sarà riportata la sua partecipazione pari allo 0.5% detenuta alla data di comunicazione e, in una nota separata allegata al modello, saranno riportate le indicazioni sulle date e sulle percentuali di possesso relative alle altre operazioni rilevanti che hanno comportato il superamento e la discesa entro il limite del 2% (2,5% in data 1° febbraio 1999, discesa entro il 2% in data 1° marzo 1999, 3% in data 1° aprile 1999, 0,5% in data 30 aprile 1999).

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Criteri generali

2.1.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

2.1.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'art.98 del Regolamento.
Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.1.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno, di usufrutto e di riporto, il creditore pignoratizio, l'usufruttuario e il riportatore dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.1.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.
Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.1.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.1.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione.

2.1.7 Nell'ipotesi di operazioni che prevedono particolari vincoli contrattuali secondo i quali un soggetto proprietario di una percentuale rilevante di azioni cede ad un altro soggetto il diritto di voto inerente tali azioni, l'obbligo di dichiarazione ricade su entrambi i soggetti.

2.1.8 Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nella stessa giornata, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

2.2 Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali

2.2.1 Il superamento o la discesa entro le soglie previste dall'art.119 del Regolamento (5%, 10%, 25%, 50% e 75%) devono essere valutati con riferimento a due diversi criteri di calcolo, che danno luogo a due obblighi distinti:

a) il criterio previsto dall'art.118, applicabile a tutte le soglie di comunicazione, che considera le azioni di cui un soggetto è titolare e i diritti di voto a lui spettanti o attribuiti (partecipazione effettiva);

a) il criterio previsto dall'art.119, comma 1, che richiede di tener conto, in aggiunta alla partecipazione effettiva anche delle azioni che il soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa (partecipazione potenziale che è calcolata come somma algebrica della partecipazione effettiva e di quella che si può acquistare o vendere di propria iniziativa).

L'obbligo derivante dal criterio a), quando cioè una delle soglie di cui all'art. 119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione effettiva, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120 A.

L'obbligo derivante dal criterio b), quando cioè una delle soglie di cui all'art.119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione potenziale, deve esser assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120 B.

2.2.2 In riferimento a quanto stabilito dall'art.119, comma 2, nel caso in cui l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sia non continuativo, il dichiarante che ha computato le azioni corrispondenti, al fine di determinare la percentuale di dichiarazione, continua a considerare tali azioni anche alla fine del periodo di esercizio se non ha esercitato tale facoltà.

Esempio:
Si consideri un azionista A che detiene una partecipazione pari al 4% del capitale con diritto di voto di una società quotata X e che in data 1° gennaio 1999 acquisti delle obbligazioni convertibili il cui esercizio (effettuabile tra il 1° giugno e il 1° luglio di ogni anno) consente di acquisire azioni della società X per un ulteriore 2% del capitale. L'azionista A dovrà rendere una comunicazione, utilizzando il modello 120 B, entro 5 giorni di mercato aperto dalla data del 1° aprile 1999 (sessanta giorni prima dell'inizio del primo periodo di conversione successivo al suo acquisto) per il superamento della partecipazione del 5% ai sensi dell'art.119 del Regolamento. Se A non esercita la conversione in tale periodo, non dovrà essere effettuata una nuova dichiarazione, fino a che non si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- la vendita delle obbligazioni convertibili (in tal caso dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120B per la riduzione della partecipazione potenziale entro il limite del 5%);
la loro conversione in un altro periodo di esercizio (in tal caso dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120A, in quanto la partecipazione effettiva ha superato la soglia del 5%);
- la loro scadenza, senza che siano state convertite (dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120B per la riduzione della partecipazione potenziale entro il limite del 5%).

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

3.2 In caso di trasferimento per successione *mortis causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

In caso di liquidazione, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della società quotata, effettuata ai sensi dell'art.98 del Regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato.

3.4 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

4.1 La comunicazione andrà inviata alla società partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera

raccomandata A.R. Sulla busta che contiene la comunicazione dovrà essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex art.120 del D.Lgs.58/1998"

4.2 Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che la segnalazione alla Consob venga consegnata direttamente ovvero inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707) o trasmessa mediante circuito telematico, entro il termine suddetto.

B) LE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE

1. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

1.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto; al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato *ex legé* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

1.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quàle risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, nel caso di società italiane, per l'individuazione di tale data si fa riferimento a quanto indicato nell'art.98 del Regolamento.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2. COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI ALLA SOCIETÀ EMITTENTE

2.1 Determinazione dei termini per l'invio della comunicazione

2.1.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 7 giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

2.1.2 In caso di costituzione di società, di trasferimento per successione *mortis-causa,* acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

In caso di liquidazione della società partecipata, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

2.1.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia come indicato nel punto B) 1.2.

2.2 Modalità di invio

2.2.1 La comunicazione andrà inviata alla società partecipata. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

3. COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI ALLA CONSOB

3.1 Modalità di adempimento dell'obbligo

3.1.1 Sono previste due modalità di adempimento dell'obbligo, per il quale è richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120 A (che conserva la medesima struttura del modello 5):

una comunicazione "a fotografia"

una comunicazione "per variazioni"

In occasione della comunicazione effettuata per la prima volta da un soggetto dichiarante dovrà sempre essere utilizzata la modalità "a fotografia"

Nel caso delle successive comunicazioni effettuate dallo stesso soggetto dichiarante potranno essere utilizzate alternativamente le due modalità, la scelta tra le quali dipende dal supporto sul quale viene effettuata la comunicazione:

- la modalità "a fotografia" dovrà essere utilizzata esclusivamente se si utilizza il supporto informatico;
- la modalità "per variazioni" potrà invece essere adottata sia da chi utilizza il supporto informatico che da chi utilizza il supporto cartaceo.

L'utilizzo del supporto informatico è raccomandato dalla Consob, in quanto più idoneo a garantire una efficace gestione di quantità rilevanti di dati, quale quella attesa con tali dichiarazioni.

3.1.2 La comunicazione "a fotografia" contiene, in un unico modello, tutte le partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni già dichiarate nella precedente comunicazione abbiano o meno subìto variazioni.

3.1.3 La comunicazione "per variazioni" contiene, in un unico modello, solo:

- le partecipazioni superiori al 10% che, alla data di riferimento, risultino variate rispetto a quanto comunicato nella precedente comunicazione;
- le nuove partecipazioni superiori al 10% acquisite in data successiva a quella di riferimento della precedente comunicazione;
- le partecipazioni già comunicate nella precedente comunicazione che, alla data di riferimento, risultano ridotte entro il limite del 10%.

3.1.4 Nel caso in cui ci sia avvalga della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione potrà essere effettuata:

a) da una società quotata anche per conto delle società quotate sue controllate;

b) da una società quotata anche per conto di una o più altre società quotate che la controllano, a condizione che le partecipazioni rilevanti comunicate dal dichiarante siano detenute dalle altre società quotate che si avvalgono della facoltà per il tramite esclusivo del soggetto dichiarante.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle annotazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

Esempi:
Alla data di riferimento della comunicazione periodica, una società quotata X controlla direttamente un'altra società quotata Y, che a sua volta controlla un'altra società quotata Z. Z partecipa direttamente in misura rilevante nelle società non quotate R, S, T e U con quote del 30%. La comunicazione potrà essere resa sia da X, anche per conto delle sue controllate Y e Z, sia da Y, anche per conto della sua controllata Z e della sua controllante X, in quanto X detiene le partecipazioni rilevanti in R, S, T ed U esclusivamente per il tramite di Y, sia da Z, anche per conto delle sue controllanti X e Y, in quanto queste ultime detengono le partecipazioni rilevanti in R, S, T ed U esclusivamente per il tramite di Z.
Se invece anche Y detiene una partecipazione diretta in R e S (pari al 5%), in modo che la sua partecipazione totale in tali società sia pari al 35%, la comunicazione di Z non potrà essere effettuata anche per conto di X e Y, in quanto questi non detengono la partecipazione in R e S esclusivamente per il tramite di Z. In tal caso la comunicazione potrà essere resa sia da X, anche per conto delle sue controllate Y e Z, sia da Y per conto di X e di Z.

3.1.5 Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni società interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello.

3.2 Termini e modalità di invio

3.2.1 Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R. I termini per l'invio sono quelli indicati nell'art.125, comma 2 del Regolamento. Sulla busta che contiene la comunicazione dovrà essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex art.120 del D.Lgs.58/1998"

C) INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI

1. In caso di utilizzo del supporto informatico, il modello 120 A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto nell'appendice 2.

2. Per l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalità:

- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

3. All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file. Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il temine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica.

La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

II. IL MODELLO 120 A

A) LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

Il modello 120 A si compone di quattro sezioni.

Sezione 1: DICHIARAZIONE, che comprende gli elementi essenziali sul piano normativo della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Sezione 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO, dove sono descritti i rapporti di partecipazione tra le coppie formate da tutti i soggetti compresi nella dichiarazione e le relazioni di controllo di ogni società partecipata rispetto al soggetto dichiarante.

Sezione 3: ALLEGATI, articolati su 4 quadri aggiuntivi, contenenti elementi di specificazione dei dati contenuti nelle TAVOLE.

Sezione 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO, dove sono descritte le fusioni di società controllate dal dichiarante o vengono comunicate le società di cui il dichiarante ha perso il controllo.

1. LA SEZIONE DICHIARAZIONE

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione"

1.1 Il quadro 1.1 "Tipo dichiarazione" indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce:

A: Partecipazioni rilevanti in società quotate

B: Partecipazioni rilevanti di società quotate in società non quotate

1.2 Il quadro 1.2 "Dichiarante" contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

1.3 Il quadro 1.3 "Società oggetto di dichiarazione" contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative

informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione;
- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;
- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;
- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

1.3.1 Nel caso in cui la società oggetto di dichiarazione sia una società a responsabilità limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

Esempio:
Se la società quotata X raggiunge una partecipazione del 15% nella società a responsabilità limitata U, il cui capitale sociale complessivo è pari a 1000, attraverso l'acquisto di tre quote che rappresentano rispettivamente il 10%, il 3% e il 2% del capitale sociale di U, la società X effettuerà una dichiarazione che avrà U come "società oggetto di dichiarazione", e indicherà come "numero totale quote possedute" 150 con valore nominale 1 e una percentuale del 15% rispetto al capitale sociale.

1.3.2 Nel campo "Causale della dichiarazione" deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione.

1.3.2.1 Per le dichiarazioni relative a partecipazioni in società quotate dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);

2 Dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superamento delle ulteriori soglie previste dall'art.117 del Regolamento) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);

3 Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2% (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 Dichiarazione da effettuare per variazioni nel contenuto informativo di una precedente dichiarazione senza che si determini una variazione rilevante nella percentuale di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione detenuta dal soggetto dichiarante: una nuova dichiarazione è dovuta quando mutano i soggetti per il tramite dei quali il dichiarante detiene le partecipazioni oggetto della comunicazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, la titolarità del diritto di voto o il contenuto degli allegati A, B, C e D.

5 Dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non usufruisca più della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento.

1.3.2.2 Per le dichiarazioni relative a partecipazioni di società quotate in società non quotate dovrà essere indicato:

0 nel caso in cui si adotti la comunicazione "a fotografia";

mentre per la comunicazioni "per variazioni" dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 Dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, in essere alla data di riferimento, che è stata acquisita in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Prima dichiarazione);

2 Dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, contenuta nella dichiarazione precedentemente che, alla data di riferimento, risulta variata rispetto alla dichiarazione precedente, in modo tale da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 10% (Variazioni successive);

3 Dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che si è ridotta entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 Dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che ha subito variazioni nelle modalità con cui è detenuta senza che sia variato il suo ammontare: una nuova dichiarazione è dovuta quando mutano le informazioni relative ai soggetti per il tramite

dei quali il dichiarante detiene le partecipazioni oggetto della comunicazione (loro identità o ammontare della loro partecipazione), al titolo di possesso della partecipazione rilevante, alla titolarità del diritto di voto o al contenuto degli allegati A, B, C e D.

1.3.3 In ipotesi di successione *mortis causa*, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2.) dovranno comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

1.3.4 Nel campo "Codice operazione" andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato

B: Compravendita

C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

D: Successione *mortis-causa*

E: Pegno

F: Usufrutto

G: Deposito

H: Riporto o Prestito titoli

I: Altro

Per le dichiarazioni periodiche "a fotografia" (con causale 0), relative a partecipazioni di società quotate in società non quotate, dovrà essere indicato sempre il codice I.

2. LA SEZIONE TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

In sede di prima dichiarazione di una partecipazione rilevante in una società quotata e di dichiarazione periodica di partecipazione rilevante di una società quotata in non quotata "a fotografia", si devono descrivere le relazioni di partecipazione riguardanti il dichiarante, le società

oggetto della partecipazione e tutte le eventuali società controllate per il tramite delle quali il dichiarante detiene indirettamente la partecipazione rilevante.

In sede di variazione del contenuto di una precedente dichiarazione di una partecipazione rilevante in una società quotata e di dichiarazione periodica di partecipazione rilevante di una società quotata in non quotata "a variazione", si devono descrivere le relazioni di partecipazione che risultano variate in termini di percentuale rispetto alla precedente dichiarazione e che hanno determinato l'obbligo di comunicazione, secondo le istruzioni riportate nel titolo **II B)**.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2. comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute" Inoltre, sono previsti due ulteriori quadri, che devono essere utilizzati per descrivere le operazioni di fusione o per segnalare la perdita di controllo su una società

2.1 Il quadro "Partecipante" contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

2.2 Il quadro "Partecipata" contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1 Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto partecipato, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante" Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto

B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

C: Controllo tramite nomina e revoca della maggioranza degli amministratori

D: Controllo tramite patto di sindacato

E: Non controllo

2.2.1 La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

<u>*Esempio:*</u>
Si consideri una situazione in cui X (soggetto dichiarante) debba descrivere all'interno di una sua dichiarazione i rapporti di partecipazione e di controllo con le società Y e Z, supponendo che X controlli Y tramite una partecipazione del 40% che consente di esercitare un'influenza dominante e che X controlli di diritto Z tramite una partecipazione diretta del 15% ed una partecipazione indiretta del 45% detenuta da Y. Nella dichiarazione resa da X saranno descritti nelle TAVOLE il rapporto tra X e Y (40%, tipo di controllo B), il rapporto tra X e Z (15%, tipo di controllo A) e il rapporto tra Y e Z (45%, tipo di controllo A).

2.3 Il quadro "Azioni o quote possedute" contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

2.3.1 Il campo "Titolo del possesso", indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- intestazione per conto terzi
- gestione di fondi comuni di investimento
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società fiduciaria, per intestazione di azioni di una società quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi", e si deve riempire l'allegato C (vedi punto **3.3** e **3.4**).

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un intermediario nell'ambito dell'attività di gestione collettiva del risparmio, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione di fondi comuni di investimento"

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni la cui titolarità sia invece rimasta in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali"

2.3.2 Nel campo "Totale" deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

2.3.2.1 Nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui "Titolo di possesso" sia proprietà e che queste azioni siano possedute per il tramite di una società fiduciaria è necessario riempire l'allegato B (vedi punto **3.2**).

2.3.2.2 Se tutte o una parte delle azioni o quote della società partecipata sono possedute dal soggetto partecipante per il tramite di una società fiduciaria, l'intera partecipazione deve essere attribuita al soggetto partecipante, con il relativo "Titolo di possesso" e dovrà essere compilato l'allegato B.

Esempio:
a) Si consideri una dichiarazione al cui interno in una TAVOLA viene descritto il rapporto di partecipazione tra A e B, con B quotata e anche "società oggetto di dichiarazione" Se la quota del 51% a titolo di proprietà di A in B è posseduta per il 30% per il tramite di una società fiduciaria H, la TAVOLA comprenderà A come "Partecipante", B come "Partecipata", e le azioni corrispondenti al 51% saranno riportate nella tipologia "Proprietà" Sarà poi compilato l'allegato B (vedi istruzioni del punto 3.2).
b) Si consideri una dichiarazione resa dalla società quotata X, al cui interno in una TAVOLA viene descritto il rapporto di partecipazione tra X e Y, con Y non quotata e anche "società oggetto di dichiarazione" Se la quota del 51% a titolo di proprietà di X in Y è posseduta per il 30% per il tramite di una società fiduciaria H, la TAVOLA comprenderà X come "Partecipante", Y come "Partecipata", e le azioni corrispondenti al 51% saranno riportate nella tipologia "Proprietà" Sarà poi compilato l'allegato B (vedi istruzioni del punto 3.2).

2.3.2.3 Nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui "Titolo di possesso" sia Pegno, Usufrutto, Deposito o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e la società "Partecipata" coincide con la "Società oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione, è necessario riempire l'allegato D (vedi punto **3.5** e **3.6**).

2.3.3 Nel caso in cui il titolo di possesso sia proprietà, riportato o prestatore, riportatore o prestatario, fiducia o gestione di fondi comuni di investimento è necessario indicare, solo qualora la società "Partecipata " coincida con la "Società oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione, anche le eventuali azioni o quote per le quali il soggetto partecipante è privato del diritto di voto.

In tal caso, deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'Allegato A (vedi punto **3.1**) se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate).

3. LA SEZIONE ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

3.1 L'allegato A deve essere compilato se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo risulti titolare, relativamente a

tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate). In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la percentuale rispetto al capitale votante.

Esempio:
a) Se all'interno di una dichiarazione viene descritto il rapporto di partecipazione tra A e B, con B società quotata e anche "società oggetto di dichiarazione", in cui A detiene il 51% di B, ma il 30% è dato in pegno con cessione del diritto di voto al soggetto M, la TAVOLA comprenderà A come "Partecipante", B come "Partecipata", nel quadro "Azioni o quote possedute" saranno indicate le azioni di B possedute a titolo di Proprietà pari al 51% delle quali una quota pari al 30% "Senza voto" e sarà compilato l'allegato A, con M come "Soggetto titolare del diritto di voto" che possiede il 30% a titolo di "Pegno" Se M non detiene altre azioni di B, potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, a condizione che A indichi che la comunicazione è effettuata anche per conto di M. Altrimenti M dovrà effettuare un'autonoma comunicazione.
b) Se all'interno di una dichiarazione resa dalla società quotata X, viene descritto il rapporto di partecipazione tra X e Y, con Y società non quotata e anche "società oggetto di dichiarazione", in cui X detiene il 51% di Y, ma il 30% è dato in pegno con cessione del diritto di voto al soggetto M, la TAVOLA comprenderà X come "Partecipante", Y come "Partecipata", nel quadro "Azioni o quote possedute" saranno indicate le azioni di Y possedute a titolo di Proprietà pari al 51% delle quali una quota pari al 30% "Senza voto" e sarà compilato l'allegato A, con M come "Soggetto titolare del diritto di voto" che possiede il 30% a titolo di "Pegno" A sua volta M dovrà effettuare una dichiarazione per aver superato il 10% di Y come prima acquisizione, solo se M è una società quotata e la partecipazione è tale da consentire a M di esercitare un'influenza dominante o notevole su Y.

3.2 L'allegato B deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona. In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione"

Esempio:
*a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **a)** del punto **2.3.2.2**, dovrà essere compilato l'allegato B, con l'indicazione di H come "Società fiduciaria interposta" che possiede il 30% delle azioni di B. A sua volta H sarà tenuto all'obbligo di comunicazione in quanto detentore di una partecipazione rilevante. Se H non detiene altre azioni di B, potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, a condizione che A indichi che la comunicazione è effettuata anche per conto di H. Altrimenti H dovrà effettuare un'autonoma comunicazione (vedi istruzioni di cui al punto 3.4).*
*b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **b)** del punto **2.3.2.2**, dovrà essere compilato*

l'allegato B, con l'indicazione di H come "Società fiduciaria interposta" che possiede il 30% delle azioni di Y.

3.3 L'allegato C deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una società fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.

In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro **3.3.** il "Numero di soggetti fiducianti o di interposte persone"

3.4 Nel quadro **3.4** dell'allegato C devono essere indicati, ove presenti, i fiducianti o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona che risultino in possesso, sulla base dei rapporti intrattenuti con la società fiduciaria o con l'interposta persona, di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione, indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla società fiduciaria o alla interposta persona dichiarante, indicando le azioni o quote per le quali il soggetto fiduciante o la persona che ha intestato le azioni all'interposta persona è privo del diritto di voto.

Esempio:

Riprendendo la situazione dell'esempio a) del punto 2.3.2.2, H dovrà effettuare una dichiarazione, avendo una partecipazione superiore al 2% in una società quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da H in B a titolo di Intestazione per conto terzi e sarà compilato l'allegato C indicando nel quadro 3.3 il numero di soggetti fiducianti (1), e nel quadro 3.4 i dati anagrafici di A, in quanto soggetto fiduciante, e il 30% come ammontare di azioni date in fiducia.

3.5 L'allegato D deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da un soggetto che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Pegno", "Usufrutto", "Deposito" o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" come titolo del possesso.

Nel quadro **3.5** deve essere indicato il "Numero di soggetti proprietari" delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante"

3.6 Nel quadro **3.6** dell'allegato D, devono inoltre essere indicati i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono privati del diritto di voto che risultino in possesso, sulla base dei rapporti intrattenuti con il soggetto partecipante, di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate solo se il proprietario delle azioni è una società quotata), indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro possedute.

Esempio:
a) Riprendendo la situazione dell'esempio a) del punto 3.1, M dovrà effettuare una dichiarazione, avendo una partecipazione superiore al 2% in una società quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da M in B a titolo di Pegno e sarà compilato l'allegato D indicando nel quadro 3.5 il numero di soggetti proprietari (1), e nel quadro 3.6 i dati anagrafici di A e il 30% come ammontare di azioni possedute senza voto.
b) Riprendendo la situazione dell'esempio b) del punto 3.1, nell'ipotesi che la società quotata M sia tenuta all'obbligo di dichiarazione, nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da M in Y a titolo di Pegno e sarà compilato l'allegato D indicando nel quadro 3.5 il numero di soggetti proprietari (1) e nel quadro 3.6 i dati anagrafici di X e il 30% come ammontare di azioni possedute.

3.7 La compilazione dell'allegato D è da ritenersi non obbligatoria. Peraltro, la Commissione raccomanda ai soggetti dichiaranti di compilare tale allegato, in quanto le informazioni contenute, che possono comunque essere richieste occasionalmente, sono particolarmente utili al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comunicazione e per effettuare riscontri sulla titolarità dei diritti di voto in merito a partecipazioni rilevanti.

4. LA SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

4.1 Il quadro **4.1** "Operazioni di fusione" deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fusa, nel caso di costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

4.2 Il quadro **4.2** "Dichiarazione di perdita di controllo deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione (vedi istruzioni di cui al titolo **II B)** punto **2.2** e **3.2**).

B) CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

I criteri per la compilazione del modello di comunicazione sono legati alla motivazione per la quale si effettua la comunicazione, rappresentata dalla "causale dichiarazione" Pertanto, per indicare le modalità di compilazione si farà riferimento alle situazioni corrispondenti alle diverse causali. Nell'appendice 1 sono riportate le rappresentazioni grafiche degli esempi contenuti in questa sezione.

B1) PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1 In occasione del superamento della soglia del 2% il dichiarante dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

Esempi:
Il soggetto A acquisisce una partecipazione del 5% nella società quotata B attraverso una catena di società (C,D,E) tutte controllate al 51%. La dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e ogni società partecipata (A in C 51%, con C controllata, C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata, E in B 5%, con B non controllata).

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate che, al momento dell'operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al soggetto dichiarante che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.

Esempi:
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del punto B1) 1.1, se il soggetto A acquisisce una partecipazione del 5% nella società quotata F attraverso la controllata E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in F (società oggetto della dichiarazione) con "causale

dichiarazione" 1, il rapporto di partecipazione tra E ed F 5%, con F non controllata, mentre le coppie che collegano A ad E (A in C 51%, con C controllata, C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata) non devono essere descritte in quanto già indicate nella dichiarazione di A in B resa precedentemente.

1.3 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una società per le dichiarazione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella società neo-quotata.

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

2.1 In occasione di una variazione rilevante di una partecipazione già dichiarata che non comporti il rientro entro la soglia del 2%, si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione rilevante nelle società oggetto di dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto **2.2**).

2.1.1 Nel caso in cui la variazione sia comunicata da un soggetto che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa società oggetto di dichiarazione si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 121, comma 2 del Regolamento, la comunicazione dovrà essere effettuata come se si trattasse di una "Prima dichiarazione" (vedi punto 1.1), indicando però come causale dichiarazione la variazione della partecipazione (causale 2).

2.2. La variazione rilevante può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;

2) acquisto di una partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione da parte del dichiarante o di una o più società già controllate dal dichiarante, già contenute in una precedente dichiarazione effettuata dal medesimo dichiarante, che precedentemente non erano titolari diretti di partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate solo le nuove coppie che si vengono a creare in cui la partecipante è il dichiarante o la società controllata dal dichiarante e la partecipata è la società oggetto di dichiarazione;

3) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detiene una partecipazione nella società oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte di una società

controllata dal dichiarante che però non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto.

4) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la società di cui si è perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro entro le soglie rilevanti), non deve essere riportata anche nel quadro 4.2.

Esempi:

caso 1)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B passa al 10% in seguito ad un acquisto da parte di E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 10% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra E e B: 10%.

caso 2)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B passa al 15% perché A acquista direttamente il 5% di B e la società D, già controllata indirettamente da A, acquista il 5% di B, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 15% posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono create (A in B 5%, con B "non controllata" e D in B 5%, con B "non controllata").

caso 3)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B passa al 10% perché A ha acquisito una partecipazione del 100% in F, la quale che detiene una partecipazione in B del 5%, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 10% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono venute a creare (A in F 100%, con F controllata da A, e F in B 5%). Una comunicazione identica sarebbe dovuta nel caso in cui F fosse stata già controllata da A, ma non contenuta in alcuna dichiarazione di A, e avesse acquisito la partecipazione del 5% in B.

caso 4)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del caso 3), se la partecipazione di A in B si riduce al 5% perché A perde il controllo di E, che detiene una partecipazione in B del 5%, in seguito alla cessione di C, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e nel quadro 4.2 la perdita di controllo su C, D ed E.

3. RIDUZIONI ENTRO LE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3)

3.1 Nel caso di riduzione di una partecipazione già dichiarata entro il limite del 2% si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro le soglie rilevanti (secondo quanto indicato nel punto **3.2.**).

3.2. In particolare, la riduzione entro le soglie rilevanti può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;

2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la società di cui si è perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro entro le soglie rilevanti), non deve essere riportata anche nel quadro 4.2.

3) fusione o incorporazione della società oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni che l'azzeramento è dovuto alla fusione della società oggetto di dichiarazione. Se le società coinvolte nell'operazione di fusione sono società controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro **4.1** indicando la società incorporante o risultante dalla fusione e le società incorporate o fuse.

Esempi:

caso 1)

*Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio **B1) 1.1**, se la partecipazione di A in B si riduce entro il 2%, perché E ha ridotto la sua partecipazione a 0, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra E e B: 0).*

caso 2)

*Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio **B1) 1.1**, se la partecipazione di A in B si riduce entro il 2% perché A non ha più il controllo di C, che diventa partecipato solo al 30% da A, allora la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società*

oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e nel quadro 4.2 la perdita di controllo di C, D ed E.
La partecipazione rilevante in B, non più attribuibile ad A, risulta comunque ancora in capo alle società C, D ed E: se al momento dell'acquisizione della partecipazione da parte di A, queste società non avessero effettuato autonome dichiarazioni contestualmente a quella di A, avendo usufruito della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, esse dovranno effettuare una dichiarazione con causale 5 (vedi istruzioni del punto 5.).
caso 3)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la differenza che anche C e D siano quotate, se la società C incorpora la società D, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione posseduta indirettamente in D (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e nel quadro 4.1 indicherà C come soggetto incorporante e D come società incorporata.

4. VARIAZIONI NELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA (CAUSALE 4)

4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non essendoci una variazione della partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, la titolarità del diritto di voto o i soggetti riportati negli allegati. In tali casi, ai fini di una compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative rilevanti la Commissione raccomanda di effettuare una comunicazione che contenga:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società rispetto alle quali assumono rilevanza le variazioni nelle catene, indicando la percentuale di partecipazione già dichiarata nella precedente comunicazione;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene di controllo e nelle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto 4.2) ;
- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti o alla comparsa di nuovi soggetti (secondo quanto indicato nel punto 4.2).

Si precisa, comunque, che la comunicazione è da intendersi obbligatoria qualora venga effettuata dal capogruppo per conto di soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento ma che siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione.

4.2. In particolare, si raccomanda di effettuare una dichiarazione quando, a parità di partecipazione complessiva del dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni:

1) acquisto del controllo di una società che si inserisce in una catena di controllo già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di controllo. In tal caso devono essere elencate le eventuali coppie non

più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto.

2) estromissione dalla catena di controllo che lega il dichiarante alla società oggetto di dichiarazione di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è perso il controllo.

3) variazioni dei soggetti indicati negli allegati A, B o C, o variazione delle loro partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati.

4) variazioni nel titolo di possesso, o nella titolarità del diritto di voto, relativamente alla partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione.

<u>Esempi</u>:

caso 1)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma E ha ceduto ad F, controllata direttamente da A al 100%, il 3% di B, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (E in B 2%, A in F 100%, con F controllata, F in B 3%). In tal caso, se F, tenuto a comunicare il superamento della soglia del 2% in X, si avvale della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, la dichiarazione di A effettuata anche per conto di F è da ritenersi obbligatoria.

caso 2)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma nella catena è scomparso D, in quanto la partecipazione in E è stata acquisita da C, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (D in E 0%, con E non più controllata, C in E 51%). In tal caso, se D, tenuto a comunicare la riduzione della propria partecipazione in X entro la soglia del 2%, si avvale della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, la dichiarazione di A effettuata anche per conto di D è da ritenersi obbligatoria.

caso 3) (non riportato nell'appendice 1)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la differenza che su parte delle azioni di B (il 3%), il soggetto è privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, A (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione negli allegati (E in B 5% nel campo "Totale" e 3% nel campo "Di cui

senza voto"), con l'allegato A in cui si indicherà che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 2% dei diritti di voto su azioni di B.
caso 4) (non riportato nell'appendice 1)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la differenza che la partecipazione del 5% posseduta da E in B è detenuta in parte (il 3%), a titolo di proprietà e in parte (il 2%) a titolo di riportato, se successivamente E acquista quest'ultima percentuale in proprietà, A (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione nel titolo di possesso (E in B 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprietà).

4.3 Operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante, diverse dalla società oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante.

Nel caso in cui ci sia un'operazione di fusione riguardante società interposte tra il soggetto dichiarante e la società oggetto di dichiarazione, quindi società controllate dal dichiarante, oppure nel caso in cui il dichiarante incorpori una sua controllata, deve essere effettuata una comunicazione che indichi come "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", in quanto si determina una variazione dei soggetti per il tramite dei quali il soggetto dichiarante detiene la partecipazione rilevante.

4.3.1 Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, il soggetto dichiarante dovrà effettuare una comunicazione contenente nel quadro 4.1 l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate. In tal caso le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante e saranno considerate nulle le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

Esempio:
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la società C incorpora la società D e la società E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) comunicata nella precedente dichiarazione (5%), con Causale della dichiarazione 4, e nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (C incorporante, D ed E incorporate). La partecipazione di D in E del 51% sarà automaticamente considerata annullata e la partecipazione di E in B del 5% sarà automaticamente attribuita a C.

4.3.2 Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, ci si deve comportare come nel caso **4.3.1** considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate e si deve indicare in una apposita TAVOLA il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

Esempio
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se le società D ed E si fondono dando vita ad una nuova società G, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che

comunicherà la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) comunicata nella precedente dichiarazione (5%), con Causale della dichiarazione 4, nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (G società risultante dalla fusione, D ed E fuse) e nei quadri 2.1, 2.2 e 2.3 la descrizione del nuovo rapporto di partecipazione che si viene a creare tra C e G (C in G 51% con G controllata). Le partecipazione di C in D del 51%, di D in E del 51% e di E in B del 5% saranno automaticamente considerate annullate e la partecipazione di E in B del 5% sarà automaticamente attribuita a G.

5. DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIU' DELLA FACOLTÀ EX ART 121, COMMA 2

5.1 Qualora un soggetto, che ha usufruito della facoltà prevista dall'art. 121, comma 2 del regolamento in relazione ad una partecipazione rilevante, non sia più in condizione di usufruire di tale facoltà, dovrà rendere una nuova dichiarazione con causale 5, pur non avendo variato in misura rilevante la partecipazione. La facoltà viene meno quando i due soggetti (colui che aveva reso la dichiarazione e colui per conto della quale essa era stata effettuata) non detengano più la medesima partecipazione, come richiesto dall'art. 121, comma 2.

La dichiarazione con causale 5 conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società alle quali si riferiscono le partecipazioni rilevanti, indicando la percentuale di partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si è determinata la cessazione delle condizioni per usufruire della facoltà prevista dall'art. 121, comma 2 del regolamento.

<u>*Esempio*</u>*(non riportato nell'appendice 1):*
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del punto 3.2 caso 2), in cui A ha dichiarato la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione in B, avendo perso il controllo di C, la partecipazione rilevante in B, non più attribuibile ad A, risulta comunque ancora in capo alle società C, D ed E: se al momento dell'acquisizione della partecipazione da parte di A, queste società non avessero effettuato autonome dichiarazioni contestualmente a quella di A, avendo usufruito della facoltà prevista dall'art. 121, comma 2 del regolamento, esse dovranno effettuare una dichiarazione con causale 5, contestualmente alla dichiarazione di riduzione entro le soglie rilevanti di A, in quanto la partecipazione di A (pari a 0) non è più la medesima di quella attribuibile ai soggetti C, D ed E. La dichiarazione sarà resa da C (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 5, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e ogni società partecipata (C in D 51%, con D controllata, D in E 51%,

con E controllata, E in B 5%, con B non controllata). Le società D ed E continuano ad avere la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del regolamento.
Se però il controllo di C è stato assunto da un altro soggetto G, che diventa titolare della partecipazione rilevante in B e che dovrà effettuare una nuova dichiarazione come prima acquisizione (causale 1), anche C potrà usufruire della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del regolamento.

B2) PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE

6. COMUNICAZIONE PERIODICA "A FOTOGRAFIA" (CAUSALE 0)

6.1 La dichiarazione dovrà contenere il quadro completo delle partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata in società non quotate in essere alla data di riferimento. Secondo tale modalità dovranno essere quindi comunicate anche le partecipazioni che non sono variate rispetto ad una precedente comunicazione.

La dichiarazione andrà effettuata su un unico modello utilizzando le modalità previste nel caso di prima acquisizione di una partecipazione rilevante (vedi il punto **7.1**).

Il dichiarante dovrà quindi effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società non quotate nelle quali detiene una partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

Nell'appendice 1B viene riportato un esempio di comunicazione "a fotografia"

7. COMUNICAZIONE PERIODICA "PER VARIAZIONI"

La comunicazione dovrà contenere soltanto le partecipazioni rilevanti che hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione. Dovranno quindi essere comunicate:

- le partecipazioni superiori al 10%, in essere alla data di riferimento, che sono state acquisite in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 1);
- le partecipazioni superiori al 10%, contenute nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risultano variate in termini di percentuale rispetto alla dichiarazione precedente, indipendentemente dall'entità della variazione (causale 2);
- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che si sono ridotte entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 3);

- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che pur non essendo variate nella loro entità, hanno subìto variazioni nella modalità di detenzione in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 4).

7.1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

7.1.1 Per le partecipazioni per le quali si è verificato il superamento della soglia del 10% la comunicazione conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

Esempi:
La società quotata X acquisisce una partecipazione del 51% nella società non quotata Y. Y, a sua volta, controlla sempre al 51% una catena di società R, S e T. T partecipa al 25% nella società U. La dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in Y, R, S, T e U (società oggetto della dichiarazione) tutte con "causale dichiarazione" 1, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo (X in Y 51%, con Y controllata, Y in R 51%, con R controllata, R in S 51%, con S controllata, S in T 51%, con T controllata, T in U 25%, con U non controllata).

7.1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate già comprese nella dichiarazione precedente, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al soggetto dichiarante che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.

Esempi:
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B2) 7. 1.1, se il soggetto X acquisisce una partecipazione del 15% nella società non quotata P attraverso la controllata T, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 15% posseduta indirettamente in P (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, il rapporto di partecipazione tra T e P 15%, con P non controllata, mentre le coppie che collegano X a T (X in Y 51%, con Y controllata, Y in R 51%, con R controllata, R in S 51%, con S controllata, S in T 51%, con T controllata) non devono essere descritte in quanto già indicate nella dichiarazione di X in U resa precedentemente.

7.1.3 La causale 1 deve essere utilizzata da una società neo-quotata, in occasione della prima comunicazione periodica, per le partecipazioni rilevanti da essa detenuta in società non quotate.

7.2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

7.2.1 Per le partecipazioni già dichiarate che, alla data di riferimento, risultino variate si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione rilevante nelle società oggetto di dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto **2.2**).

7.2.2. In particolare, la variazione rilevante può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;

2) acquisto di una partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione da parte del dichiarante o di una o più società già controllate dal dichiarante, già contenute in una precedente dichiarazione effettuata dal medesimo dichiarante, che precedentemente non erano titolari diretti di partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate solo le nuove coppie che si vengono a creare in cui la partecipante è il dichiarante o la società controllata dal dichiarante e la partecipata è la società oggetto di dichiarazione;

3) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detiene una partecipazione nella società oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte di una società controllata dal dichiarante che però non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto.

4) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la società di cui si è perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro entro le soglie rilevanti), non è necessario riportarle anche nel quadro 4.2.

Esempi:
caso 1)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B2) 7.1.1, se la partecipazione di X in R passa al 100% in seguito ad un acquisto di Y, controllata da X, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante), che comunicherà la partecipazione complessiva posseduta indirettamente in R (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le variazioni intervenute nel rapporto di partecipazione tra Y e R: 100%.
caso 2)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B2) 7.1.1, se la partecipazione di X in U passa al 45% perché X ha acquistato direttamente il 10% di U e la società S, già controllata indirettamente da X, acquista il 10% di U, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 45% posseduta direttamente e indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie create (X in U 10%, con U non controllata e S in U 10% con U non controllata).
caso 3)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B2) 7.1.1, se, la partecipazione di X in U passa al 40% perché X ha acquisito una partecipazione del 100% di W, che detiene una partecipazione in U del 15%, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione del 100% posseduta direttamente in W (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1 e la partecipazione complessiva del 40% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono venute a creare (X in W 100%, con W controllata da X, e W in U 15%).
caso 4)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del caso 3), se la partecipazione di X in U si riduce al 15% perché X perde il controllo di T, che detiene una partecipazione in U del 25%, in seguito alla cessione di S da parte di R, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro la soglia della partecipazione in S (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 (vedi istruzioni al punto 7.3), e in T (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e la partecipazione complessiva del 15% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione (R in S 0%, con S non controllata).

7.3. RIDUZIONI ENTRO LE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3)

7.3.1 Per le partecipazioni già dichiarate che, alla data di riferimento, risultino ridotte entro il limite del 10% si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro le soglie rilevanti (secondo quanto indicato nel punto **3.2.**).

7.3.2. In particolare, la riduzione entro le soglie rilevanti può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere

elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione.

2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la società di cui si è perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro entro le soglie rilevanti), non è necessario riportarle anche nel quadro 4.2.

3) fusione o incorporazione della società oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni che l'azzeramento è dovuto alla fusione della società oggetto di dichiarazione. Se le società coinvolte nell'operazione di fusione sono società controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro **4.1** indicando la società incorporante o risultante dalla fusione e le società incorporate o fuse.

Esempi:

caso 1)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del punto B2) 7.1.1, se la partecipazione di X in U si riduce entro il 10%, perché T ha ceduto la sua partecipazione, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra T e U: 0%).

caso 2)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del punto B2) 7.1.1, se la partecipazione di X in Y si riduce entro il 10%, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in Y, R, S, T ed U (società oggetto della dichiarazione) tutte con "causale dichiarazione" 3, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione (soltanto X in Y 0%, con Y non più controllata da X).

caso 3)

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B2) 7.1.1, se la società R incorpora la società S, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione posseduta indirettamente in S (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e nel quadro 4.1 indicherà R come soggetto incorporante e S come società incorporata.

7.4. VARIAZIONI NELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA (CAUSALE 4)

7.4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non essendoci alcuna variazione della partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, la ripartizione della partecipazione rilevante tra i soggetti titolari diretti della partecipazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, la titolarità del

diritto di voto o i soggetti riportati negli allegati. In tali casi, ai fini di una compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative rilevanti, la Commissione raccomanda di effettuare una comunicazione che contenga:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società rispetto alle quali assumono rilevanza le variazioni nelle catene, indicando la percentuale di partecipazione già dichiarata nella precedente comunicazione;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene di controllo e nelle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto 4.2) ;
- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti o alla comparsa di nuovi soggetti (secondo quanto indicato nel punto 4.2).

Si precisa, comunque, che la comunicazione è da intendersi obbligatoria qualora venga effettuata da un dichiarante per conto di soggetti che si avvalgono dell'esenzione di cui all'art.121 del Regolamento ma che siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione.

7.4.2. Si raccomanda di effettuare una dichiarazione quando, a parità di partecipazione complessiva del dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni:

1) acquisto del controllo di una società che si inserisce in una catena di controllo già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di controllo. In tal caso devono essere elencate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto.

2) estromissione dalla catena di controllo che lega il dichiarante alla società oggetto di dichiarazione di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è perso il controllo.

3) ridistribuzione, di qualunque entità, della partecipazione nella società oggetto di dichiarazione tra soggetti (dichiarante, società controllate dal dichiarante o interposte persone) titolari diretti delle azioni o quote della società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie che hanno subìto la variazione.

4) variazioni dei soggetti indicati negli allegati A, B o C, o variazione, di qualunque entità, delle loro partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati.

5) variazioni, di qualunque entità, nel titolo di possesso o nella titolarità del diritto di voto, relativamente alla partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione.

Esempi:
caso 1)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del punto B2) 7.1.1, se la partecipazione di X in U resta al 25% ma T ha ceduto a W, acquistata direttamente da X al 100%, il 12% di U, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che, oltre a comunicare come prima acquisizione (causale 1) la partecipazione del 100% in W, comunicherà la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (T in U 13%, X in W 100%, con W controllata, W in U 12%)
caso 2)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B2) 7. 1.1, se la partecipazione di X in U resta al 25% ma nella catena è scomparsa S che è stato ceduta, mentre la partecipazione di T è stata acquisita da R, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione in S con "causale dichiarazione" 3 e la partecipazione complessiva del 51% in T (società oggetto della dichiarazione), entrambe con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenuta nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (R in S 0%, con S non più controllata, R in T 51%).
caso 3)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del caso 1), se la partecipazione complessiva di X in U si ridistribuisce tra le società che già detenevano la partecipazione diretta, in modo tale che la quota di T in U passa dal 13% al 5% e quella di W passa dal 12% al 20%, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione diretta in U (T in U 5% e W in U 20%).
caso 4) (non riportato nell'appendice 2)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B2) 7.1.1, con la differenza che su parte delle azioni di U (il 15%), il soggetto è privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, X (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante negli allegati (T in U 25% nel Totale e 15% nel campo "di cui senza voto"), con l'allegato A in cui si indicherà che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 15% dei diritti di voto su azioni di U.
caso 5)(non riportato nell'appendice 2)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B2) 7.1.1, con la differenza che la partecipazione del 25% posseduta da T in U è detenuta in parte (il 13%), a titolo di proprietà e in parte (il 12%) a titolo di riporto, se successivamente T acquista quest'ultima percentuale in proprietà, X (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante nel titolo di possesso (T in U 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprietà).

III - IL MODELLO 120 B

A) LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

Il modello 120 B si compone di due sezioni.

Sezione 1: DICHIARAZIONE, che comprende gli elementi essenziali sul piano normativo della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta della partecipazione potenziale, delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni potenziali e l'ammontare complessivo della partecipazione potenziale facente capo al soggetto dichiarante.

Sezione 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI che, nel caso in cui la partecipazione potenziale sia detenuta almeno in parte per via indiretta, comprendono le partecipazioni potenziali detenute da ogni singolo soggetto che partecipa direttamente nella società oggetto di dichiarazione.

1. LA SEZIONE DICHIARAZIONE

Tale sezione è composta di tre quadri: il soggetto "Dichiarante", la "Società oggetto di dichiarazione" e la "Partecipazione potenziale"

1.1 Il quadro 1.1 "Dichiarante" contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

1.2 Il quadro 1.2 "Società oggetto di dichiarazione" contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

1.3 Il quadro 1.3 "Partecipazione potenziale" contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale detenuta direttamente o indirettamente dal dichiarante.

In particolare sono indicate:

b) partecipazione effettiva, rappresentata dalla partecipazione calcolata senza tener conto delle azioni che possono essere acquistate o vendute di propria iniziativa, corrispondente alla partecipazione calcolata secondo i criteri previsti dall'art.118 del Regolamento;

c) le azioni con diritto di voto che si possono acquistare di propria iniziativa, specificando se tale facoltà deriva da accordi contrattuali, conversione di strumenti convertibili o esercizio di warrant, e le relative percentuali calcolate sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;

d) le azioni con diritto di voto che si possono vendere di propria iniziativa, e la relativa percentuale calcolata sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;;

e) la partecipazione potenziale, che corrisponde alla somma algebrica delle prime tre voci.

2. LA SEZIONE TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI

Tale sezione è composta di due quadri: il "Soggetto che detiene la partecipazione potenziale" e la "Partecipazione potenziale" Tale sezione deve essere compilata solo nel caso che la partecipazione potenziale sia detenuta dal soggetto dichiarante almeno in parte per via indiretta.

2.1 Il quadro 2.1 "Soggetto che detiene la partecipazione potenziale" contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene direttamente tale partecipazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e tale il soggetto che detiene la partecipazione potenziale nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante", tranne nel caso in cui tali soggetti coincidano. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto

B: Controllo tramite una partecipazione che consenta di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

C: Controllo tramite nomina e revoca della maggioranza degli amministratori

D: Controllo tramite patto di sindacato

E: Non controllo

2.2 Il quadro 2.2 "Partecipazione potenziale" contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale detenuta direttamente dal soggetto di cui al quadro 2.1 e contiene gli stessi elementi del quadro 1.3 della sezione 1

APPENDICI

APPENDICE 1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ESEMPI PRESENTATI NEL TITOLO III DELLE ISTRUZIONI

Sono presentati gli esempi contenuti nel titolo II B) delle istruzioni sotto forma grafica e con una scheda sintetica che rappresenta gli elementi essenziali delle dichiarazioni connesse alle situazioni mostrate. Nel grafico è presentata la situazione prima dell'operazione (ex ante) e dopo l'operazione (ex post).

Nell'Appendice 1A sono presentati gli esempi relativi alle partecipazioni rilevanti detenute nelle società quotate (sezione II B1)). Nell'Appendice 1B sono invece presentati gli esempi relativi alle partecipazioni rilevanti delle società quotate in società non quotate (sezione II B2)).

Le società con un riquadro a riga doppia sono società quotate, quelle con riquadro a riga singola sono società non quotate.

APPENDICE 1A

Esempi relativi alle partecipazioni rilevanti nel capitale delle società quotate

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1
ex ante

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	1	5%	AC	51%	A		
				CD	51%	A		
				DE	51%	A		
				EB	5%	E		

1.2

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	F	1	5%	EF	5%	E		

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	2	10%	EB	10%	E		

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	2	15%	AB DB	5% 5%	E E		

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	2	10%	AF FB	100% 5%	A E		

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	2	5%					C D E

3. RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3)

caso 1)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	3	0%	EB	1%	E		

caso 2)

ex ante: A —51→ C —51→ D —51→ E —5→ B

ex post: A —30→ C

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B		0%					C D E

caso 3)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	D	3	0%				CD	

4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

4.2

caso 1)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%	AF FB EB	100% 3% 2%	A E E		

caso 2)

ex ante / ex post: A → 51 → C → 51 → D → 51 → E → 5 → B; ex post: A → 51 → C → 51 → D; C → 51 → E → 5 → B

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%	CE DE	51% 0%	A A		

4.3.1

(fusione per incorporazione)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%				CD CE	

4.3.2

(fusione)

ex ante: A → 51 → C → 51 → D → 51 → E → 5 → B

ex post: A → 51 → C → 51 → G → 5 → B

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%	CG	51%	A	GD GE	

APPENDICE 1B

Esempi relativi alle partecipazioni rilevanti delle società quotate nel capitale delle società non quotate

6. COMUNICAZIONE :A FOTOGRAFIA (CAUSALE 0)

1.2	1.3			2.2	2.3	
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip. (in %)	coppie	% poss.	controllo
A	B	0	100	AB	100	A
	C	0	100	AF	100	A
	D	0	100	AD	100	A
	E	0	100	AH	10	A
	F	0	100	BC	50	A
	G	0	60	BM	80	A
	H	0	100	FC	50	A
	I	0	15	FE	50	A
	L	0	48	DE	50	A
	M	0	80	MH	20	A
	N	0	100	CN	100	A
				NG	30	A
				EG	30	A
				GH	40	A
				EL	48	B
				LH	40	A
				HI	15	E

7. COMUNICAZIONE "PER VARIAZIONI"

7.1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

7.1.1

ex ante

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	Y	1	51%	XY	51%	A		
	R	1	51%	YR	51%	A		
	S	1	51%	RS	51%	A		
	T	1	51%	ST	51%	A		
	U	1	25%	TU	25%	E		

7.1.2

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	P	1	15%	TP	15%	E		

7.2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

caso 1)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	R	2	100%	YR	100%	A		

caso 2)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	U	2	45%	XU	10%	E		
				SU	10%	E		

caso 3)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	U	2	40%	XW	100%	A		
	W	1	100%	WU	15%	E		

caso 4)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	S	3	0%	RS	0%	E		
	T	3	0%					
	U	2	15%					

7.3. RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3)

caso 1)

1.2 Dichiar.	1.3 Soc. Oggetto	causale	partecip.	2.2 coppie	2.3 % poss.	controllo	4.1 fusioni	4,2 perdita contr.
X	U	3	0%	TU	0%	E		

caso 2)

ex ante: X → 51 → Y → 51 → R → 51 → S → 51 → T → 25 → U

ex post: X; Y → 51 → R → 51 → S → 51 → T → 25 → U

1.2 Dichiar.	1.3 Soc. Oggetto	causale	partecip.	2.2 coppie	2.3 % poss.	controllo	4.1 fusioni	4,2 perdita contr.
X	Y	3	0%	XY	0%	E		
	R	3	0%					
	S	3	0%					
	T	3	0%					
	U	3	0%					

caso 3)

ex ante: X → 51 → Y → 51 → R → 51 → S → 51 → T → 25 → U

ex post: X → 51 → Y → 51 → R → 51 → T → 25 → U

1.2 Dichiar.	1.3 Soc. Oggetto	causale	partecip.	2.2 coppie	2.3 % poss.	controllo	4.1 fusioni	4,2 perdita contr.
X	S	3	0%				RS	

7.4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

7.4.2

caso 1)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	W	1	100%	XW	100%	A		
	U	4	25%	WU	12%	E		
				TU	13%	E		

caso 2)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	S	3	0%	RS	0%	E		
	T	4	51%	RT	51%	A		

caso 3)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4,2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	U	4	25%	TU	5%	E		
				WU	20%	E		

APPENDICE 2

TRACCIATO RECORD PER LE DICHIARAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO

In questo paragrafo viene descritto il tracciato record per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento.

PECULIARITA'

Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII.

Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo predisposto per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5.

Sono pertanto definiti i tipi record:
- DICHIARAZIONE
- OGGETTO DI DICHIARAZIONE
- PARTECIPAZIONE
- AZIONI PARTECIPAZIONE
- TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- FIDUCIARIA INTERPOSTA
- NUMERO FIDUCIANTI
- FIDUCIANTE
- NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI
- EFFETTIVO PROPRIETARIO
- FUSIONE
- PERDITA DI CONTROLLO

L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo è costituita dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record:
- SOGGETTO FISICO
- SOGGETTO GIURIDICO

L'identificativo del soggetto è un campo alfanumerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione.
I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di:
- Campo: nome del campo
- Tipo: tipo dato (Num=Numerico, Alfa=Alfanumerico)
- Lun.: Lunghezza e precisione
  (N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200)
- Valore: eventuale valore che il campo puó assumere
- Null: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B. I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.
I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	01	N
In Quotata	Alfa	1	X	Y
In Non Quotata	Alfa	1	X	Y
ID Dichiarante	Alfa	6		N
Data Operazione	Num	8	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

(*) in formato DDMMYYYY

TIPO RECORD 02

OGGETTO DI DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla societá oggetto di dichiarazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Oggetto	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti CV	Num	11		N
Totale Ordinarie CV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti CV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie CV	Num	6,3		N
Valore Nominale	Num	14,2		N
Valuta	Alfa	30		N
Causale Dichiarazione	Num	1	1-5	N
Codice Operazione	Alfa	1	A-I	N

TIPO RECORD 03

PARTECIPAZIONE

Contiene le informazioni relative alla partecipazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Partecipante	Alfa	6		N
ID Partecipata	Alfa	6		N
Rapporto di Controllo	Alfa	1	A-E	N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 04

AZIONI PARTECIPAZIONE

Contiene le informazioni relative al numero di azioni possedute suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	04	N
Titolo di Possesso	Num	1	1-9 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	11		N
Azioni o Quote Votanti SV	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie SV	Num	11		N

(*) I titoli di possesso previsti sono:

1 Proprieta'
2 Riportato
3 Riportatore
4 Intestazione per conto terzi
5 Gestione di fondi comuni
6 Pegno
7 Usufrutto
8 Deposito
9 Diritto di voto per vincoli contrattuali

TIPO RECORD 05

TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Contiene le informazioni relative al soggetto titolare diritto di voto.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Titolare diritto di voto	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 06

AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Contiene le informazioni relative al numero di azioni di cui si dispone del diritto di voto suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	06	N
Titolo di Possesso	Num	1	2,3,6,7,8,9 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	11		N

(*) vedi definizione dei titoli di possesso al tipo record 04

TIPO RECORD 07

FIDUCIARIA INTERPOSTA

Contiene le informazioni relative alla società fiduciaria interposta.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	07	N
ID Fiduciaria	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 08

NUMERO FIDUCIANTI

Contiene le informazioni relative al numero di soggetti che hanno ceduto l'intestazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	08	N
Numero Fiducianti	Num	3		N

TIPO RECORD 09

SOGGETTO FIDUCIANTE

Contiene le informazioni relative al Soggetto fiduciante.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	09	N
ID Fiduciante	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 10

NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI

Contiene le informazioni relative al numero di effettivi proprietari.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	10	N
Numero Effettivi Proprietari	Num	3		N

TIPO RECORD 11

EFFETTIVO PROPRIETARIO

Contiene le informazioni relative all'effettivo proprietario delle azioni delle quali è privato del diritto di voto.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	11	N
ID Effettivo Proprietario	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 12

FUSIONE

Contiene le informazioni relative alla operazione di fusione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	12	N
ID Incorporante	Alfa	6		N
ID Incorporata 1	Alfa	6		N
ID Incorporata .	Alfa	6		N
ID Incorporata N	Alfa	6		N

TIPO RECORD 13

PERDITA DI CONTROLLO

Contiene le informazioni relative alla perdita di controllo da parte del dichiarante.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	13	N
ID Soggetto	Alfa	6		N

TIPO RECORD 14

SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	14	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	30		N
Sesso	Alfa	1	M,F	N
Luogo di Nascita	Alfa	50		N
Data di Nascita	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	16	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Luogo di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) in formato DDMMYYYY
(**) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana

TIPO RECORD 15

SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	15	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	11	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(**)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(**)	Y
Luogo della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

forma giuridica del soggetto;
(*) in formato DDMMYYYY
(**) obbligatorio per i soggetti italiani;

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE (01) {1}
OGGETTI DI DICHIARAZIONE (02) {1,n}
PARTECIPAZIONE (03) {1,n}
    AZIONI PARTECIPAZIONE (04) {0,n}

    TITOLARE DIRITTO DI VOTO (05) {0,n}
        AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO (06) {1,n}

    FIDUCIARIA INTERPOSTA (07) {0,n}

    NUMERO FIDUCIANTI (08) {0,1}
        SOGGETTO FIDUCIANTE (09) {0,n}

    NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI (10) {0,1}
        EFFETTIVO PROPRIETARIO (11) {0,n}
FUSIONI (12) {0,n}
PERDITE DI CONTROLLO (13) {0,n}
SOGGETTO FISICO (14) {0,n}
SOGGETTO GIURIDICO (15) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalitá.

BNF delle comunicazioni ex art.5

```
<modello> ::-
        <dichiarazione>
        <oggetto di dichiarazione>+
        <partecipazione e allegati>+
        <fusione>*
        <perdita di controllo>*
        <soggetto>+

<dichiarazione> ::- record-01

<oggetto di dichiarazione> ::- record-02

<partecipazione e allegati> ::-
        record-03
        {record-04}*
        <allegatoA>*
        <allegatoB>*
        <allegatoC>*
        <allegatoD>*

<allegatoA> ::-
        record-05
        {record-06}+

<allegatoB> ::-
        record-07

<allegatoC> ::-
        record-08
        {record-09}*

<allegatoD> ::-
        record-10
        {record-11}*

<fusione> ::- record-12

<perdita di controllo> ::- record-13

<soggetto> ::-
        record-14 | record-15
```

ALLEGATO 5

SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DI DELEGHE DI VOTO

ALLEGATO 5A

Documentazione da trasmettere alla Consob in allegato al prospetto e/o al modulo di delega

I - Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto:

1 Certificazione rilasciata dalla società emittente attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 139 del Testo Unico;

2. qualora l'intermediario sia una società avente per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza dei soci in assemblea:

   - atto costitutivo dichiarato vigente;

   - elenco degli esponenti aziendali;

   - documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 140, ultima parte, del Testo Unico.

II - Nel caso di raccolta di deleghe di voto:

1. atto di costituzione dell'associazione di azionisti;

2. dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante il numero degli azionisti associati ed il quantitativo di azioni con diritto di voto da ciascuno posseduto.

La suddetta documentazione non dovrà essere trasmessa alla Consob se la stessa risulti già acquisita agli atti della Commissione. In tal caso, i soggetti interessati possono limitarsi a richiamarla dichiarando, sotto la propria responsabilità, che i dati indicati nei documenti non hanno subito alcuna modificazione.

ALLEGATO 5B

***Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe di voto*[1]**

Copertina - Inserire la seguente avvertenza

"La sollecitazione di deleghe di voto è regolamentata dagli artt. 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 134 e seguenti del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti"

Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea degli azionisti

1 Denominazione e sede sociale dell'emittente.

2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

3 Argomenti all'ordine del giorno.

4 - Elenco della documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1 e 2, dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e di ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea.

5 - Precisare che la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1 e 2, dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea può essere consultata presso la sede dell'emittente, dell'intermediario e presso la società di gestione del mercato. Precisare che gli azionisti, a norma dell'articolo 130 del Testo Unico, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di ottenere copie a proprie spese.

Sezione II - Informazioni relative al committente

1 - Denominazione e forma giuridica del committente ovvero nominativo (in caso di persona fisica).

2 - Sede sociale ovvero indirizzo (in caso di persona fisica).

3 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note al committente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sul committente stesso ed indicazione dell'entità della partecipazione rappresentata da azioni con diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurli ad adottare una politica comune nei confronti del committente.

4 - Descrizione delle attività esercitate.

5 - Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal committente e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il committente, con la specificazione del titolo di

[1] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.

6 - Nel caso in cui il committente abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di opzione o riporto sui medesimi titoli, deve essere indicato il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

7 - Nel caso in cui il committente abbia, direttamente o indirettamente, in relazione a rapporti di gruppo o altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, interessi in conflitto con quelli dell'emittente, devono essere specificati l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

8 - Nel caso in cui il committente agisce di concerto con altri soggetti, le informazioni di cui ai precedenti punti devono essere fornite anche per tali soggetti.

9. - Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

Sezione III - Informazioni sul voto

1 - Indicazione delle proposte di voto in relazione alle quali il committente chiede il conferimento di deleghe di voto (se la sollecitazione è relativa a proposte in tema di nomina di organi sociali, il prospetto contiene, oltre ai dati identificativi dei soggetti per i quali il committente intende votare, i relativi *curricula*).

2 - Analitica indicazione delle ragioni per le quali il committente propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega

3 - Evidenziazione del fatto che il rilascio della delega comporta l'espressione del voto in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione.

Sezione IV - Informazioni sull'Intermediario

1 - Denominazione e forma giuridica dell'Intermediario.

2 - Sede sociale.

3 - Indicazione dei titoli dell'emittente posseduti in relazione ai quali è possibile esercitare, in proprio, il diritto di voto.

4 - Nel caso in cui l'intermediario abbia, direttamente o indirettamente, in relazione a rapporti di gruppo o altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, interessi in conflitto con quelli dell'emittente, devono essere specificati l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

5. - Indicazione dei rapporti di affari o partecipativi con il committente, con evidenziazione degli eventuali interessi in conflitto.

6. - Informazioni relative all'attribuzione della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli eventuali strumenti finanziari in gestione, prevista dall'articolo 24, comma 1, lett. e) del Testo Unico.

Sezione V - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1 - Indicazione che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dall'azionista.

2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo e la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto devono pervenire all'intermediario; indicazione della possibilità che tali documenti pervengano all'intermediario tramite il depositario.

3 - Indicazione che ove sopravvengano fatti di rilievo, non noti al momento del conferimento della delega, l'azionista può vietare che il voto sia espresso in modo diverso da quanto richiesto ovvero consentire al delegato di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora le nuove circostanze facciano ragionevolmente ritenere che il delegante avrebbe dato la sua approvazione.

4 - Indicazione che la delega è sempre revocabile mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'Intermediario entro il giorno antecedente l'assemblea e che in tal caso l'azionista può nella predetta dichiarazione fornire istruzioni in ordine al certificato attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Inserire la seguente dichiarazione di responsabilità

"Ferme restando le informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno messe a disposizione dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1 e 2, dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e quelle desumibili dall'ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea, il committente dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole in ordine alle proposte di voto formulate.
L'intermediario incaricato è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione"

Inserire la seguente indicazione

"Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob in data ...(data di invio preliminare)"

Data Sottoscrizione del committente e dell'intermediario

ALLEGATO 5C

Modulo per la sollecitazione di deleghe di voto

MODULO DI DELEGA

Il/la (*denominazione o nominativo del committente*), ha incaricato il/la (*denominazione dell'intermediario*) per la sollecitazione di deleghe di voto relative all'assemblea della (*denominazione della società emittente*) convocata per il (*data*) con il seguente ordine del giorno:

1) ....
2) ....
3) ....

Con il presente modulo il sottoscritto (*nome del delegante*), nato a .... il ...., in possesso di n. .... azioni della (*denominazione della società emittente*) delega il (*committente/intermediario*) a votare nel senso di seguito indicato

Argomenti all'ordine del giorno oggetto di sollecitazione:	Rilascia la delega	
1* proposta del committente	SI	NO
2* proposta del committente	SI	NO
3*		

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento al

1* argomento all'ordine del giorno	AUTORIZZA	NON AUTORIZZA	(cancellare la voce che non interessa)
2* argomento all'ordine del giorno	AUTORIZZA	NON AUTORIZZA	
3*			

il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Altri argomenti all'ordine del giorno (non oggetto di sollecitazione):

x*	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
y*	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
z*........			

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione a:

x* ADERISCE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
" " DI ALTRO AZIONISTA
VOTA CONTRARIO
SI ASTIENE
y*.....
z*.....

(SEGUE)

*** Corrispondente numero dell'argomento all'ordine del giorno.**

(SEGUE)

Il sottoscritto (*nome dell'azionista*),

DICHIARA di aver preso visione del prospetto relativo alla sollecitazione;

DICHIARA di essere a conoscenza dell'esistenza dei conflitti di interesse di cui ai punti ..... del prospetto;

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità di conferire delega parziale;

DICHIARA di essere a conoscenza della circostanza che, in caso di sollecitazione di voto solamente su alcuni punti all'ordine del giorno, è possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti scegliendo tra il voto contrario, l'astensione e il voto favorevole o alla proposta del consiglio di amministrazione o di altro azionista.

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario almeno il .... (giorno precedente l'assemblea)

ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto

DATA .... FIRMA ....

Il presente modulo dovrà pervenire al (*committente o intermediario*) entro il ....

*** La certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto, rilasciata dal depositario, può essere contenuta nel modulo**

ALLEGATO 5D

Modulo per la raccolta di deleghe di voto

MODULO DI DELEGA

Il/la (*denominazione dell'associazione*) procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea della (*denominazione società emittente*) convocata per il (*data*).

Con il presente modulo il sottoscritto (*nome dell'associato*), nato a .... il ...., in possesso di n. .... azioni della (*denominazione della società emittente*) delega il (*nome del legale rappresentante dell'associazione*) a votare nel senso di seguito indicato

---

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	ISTRUZIONI DI VOTO
1)	FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO (eventuale proposta dell'associazione)
2)	FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO (eventuale proposta dell'associazione)

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento al

1° argomento all'ordine del giorno AUTORIZZA NON AUTORIZZA **(cancellare la voce che non interessa)**
2° argomento all'ordine del giorno AUTORIZZA NON AUTORIZZA
3° ....

il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione a:

1° argomento all'ordine del giorno ADERISCE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
" " DI ALTRO AZIONISTA
VOTA CONTRARIO
SI ASTIENE

2° argomento all'ordine del giorno
3° ....

Il sottoscritto (*nome dell'azionista*),

DICHIARA di essere a conoscenza che il rilascio della delega non è obbligatorio;

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità di conferire delega parziale e che, in tal caso, non è più possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'associazione entro il .... (giorno precedente l'assemblea)

DICHIARA di essere a conoscenza che presso la sede dell'associazione è a disposizione la documentazione predisposta dall'emittente in ordine all'assemblea nonché le informazioni sulle sopra

ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto

DATA .... **FIRMA ....**

Il presente modulo dovrà pervenire all'associazione entro il ....

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Comunicazione n. DM/99038941 del 17.5.1999

Con il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 questa Commissione ha indicato nell'articolo 15 le norme di correttezza che i soggetti partecipanti alla sollecitazione indicati all'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, sono tenuti ad osservare nell'attività di compravendita, per proprio conto, sui mercati regolamentati degli strumenti finanziari oggetto della predetta sollecitazione e degli strumenti finanziari comunque ad essi collegati quotati in Italia.

Le citate norme sono volte a prevenire comportamenti idonei ad influenzare l'andamento delle quotazioni dei titoli oggetto della sollecitazione e, più in generale, ad assicurare una corretta formazione dei prezzi sul mercato.

Al fine del corretto adempimento dei predetti obblighi si ritiene opportuno precisare che nel regolamento in questione si intendono:

a) per «strumenti finanziari collegati»:

- se oggetto della sollecitazione sono gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. a), b) del Testo Unico, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire tali strumenti finanziari nonché i contratti di opzione negoziati sui mercati regolamentati relativi a tali strumenti;

- se oggetto della sollecitazione sono gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. e) del Testo Unico, gli strumenti finanziari sottostanti, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli stessi strumenti finanziari sottostanti e i contratti di opzione negoziati sui mercati regolamentati relativi ai predetti strumenti finanziari sottostanti;

b) per «operazioni concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato»:

- le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, collegati concluse nello svolgimento di particolari funzioni volte a fornire liquidità al mercato (*market makers* e specialisti);

- le operazioni di compravendita, per proprio conto, degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, collegati finalizzate alla copertura delle posizioni aperte nello svolgimento delle funzioni indicate nel precedente alinea;

c) per «operazioni concluse contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti finanziari collegati per quantitativi correlati»:

- le operazioni di acquisto (vendita) di contratti *futures* su indici e le contestuali operazioni di vendita (acquisto) degli strumenti finanziari che compongono gli indici, ivi compresi gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, per numero e quantità tali da garantire una elevata correlazione tra l'andamento degli indici e quello degli strumenti finanziari (operazioni di arbitraggio);

- le operazioni di acquisto (vendita) di contratti di opzione su indici e le contestuali operazioni di vendita (acquisto) degli strumenti finanziari che compongono gli indici, ivi compresi gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, per numero e quantità tali da garantire una posizione complessivamente neutrale rispetto alle variazioni del valore degli indici, nonché le compravendite degli strumenti finanziari necessarie a garantire il mantenimento di tale posizione (operazioni delta neutrali).

Si precisa inoltre che, ai soli fini della verifica del rispetto degli obblighi indicati nell'articolo 15 del citato regolamento, non si ritengono idonee ad influenzare sensibilmente le quotazioni degli strumenti finanziari oggetto di sollecitazione:

1) le operazioni effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire le operazioni di acquisto e vendita stipulate ad un prezzo unitario, rispettivamente, non superiore e non inferiore all'ultimo prezzo di riferimento degli strumenti finanziari, e aventi ad oggetto un quantitativo giornaliero non superiore al 25 per cento del quantitativo medio giornaliero scambiato durante i precedenti quindici giorni di negoziazione nel mercato prevalente; per mercato prevalente si intende il mercato regolamentato in cui, nei sei mesi antecedenti il periodo precedente l'adesione, è stato registrato il più elevato volume di scambi degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione;

2) nel caso di offerte finalizzate alla quotazione, le operazioni di acquisto e vendita stipulate nel primo giorno di quotazione ad un prezzo unitario, rispettivamente, non superiore e non inferiore al prezzo di offerta;

3) gli acquisti effettuati dagli incaricati del collocamento, dopo il periodo di adesione e in controtendenza rispetto all'andamento del mercato prevalente, per quantitativi non superiori all'ammontare degli strumenti finanziari collocati in misura eccedente il quantitativo oggetto dell'originaria offerta, per i quali non sono state esercitate opzioni rinvenienti da contratti conclusi con l'offerente nell'ambito dei rapporti inerenti l'effettuazione del collocamento;

4) le operazioni di riporto, prestito titoli e altre operazioni di finanziamento similari sugli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e su quelli collegati;

5) le operazioni di compravendita concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato, a condizione che le proposte in acquisto o in vendita formulate dagli intermediari che svolgono funzioni di *market makers* o di specialisti non si discostino in modo significativo da quelle esposte dagli altri operatori che esercitano analoghi compiti e dall'operatività storica degli stessi intermediari su tali strumenti finanziari;

6) le operazioni di arbitraggio;

7) le operazioni delta neutrali.

Questa Commissione, infine, raccomanda:

- ai soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico di effettuare le compravendite degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, comunque ad essi collegati, ad eccezione di quelle indicate nei numeri da 3) a 7), nonché la comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 15, per il tramite di un unico intermediario al quale gli stessi soggetti abbiano conferito apposito incarico per iscritto;

- ai soggetti incaricati del collocamento, che effettuano le operazioni di compravendita previste al numero 5) finalizzate alla copertura delle posizioni aperte nello svolgimento delle funzioni di *market makers* e di specialisti nonché le operazioni indicate nei numeri 6) e 7), di far rilevare, nelle evidenze relative alle operazioni sugli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, il collegamento con quelle sugli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati regolamentati.

Il presidente: SPAVENTA

99A4087

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651412/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11